

INDICE

INTESTAZIONE E CAPO D'IMPUTAZIONE	PAG. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI	PAG. 7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	PAG. 8
MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG. 17

PARTE PRIMA

ESISTENZA DEL CLAN E APPLICAZIONE DEI CRITERI GIURISPRUDENZIALI CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA E ALLE FATTISPECIE CRIMINOSE CONTESTATE

PREMESSA	PAG. 18
1§. ESISTENZA E OPERATIVITÀ DEL CLAN DEI CASALESI	PAG. 21
2§. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI 'COLLABORATORI DI GIUSTIZIA' ESCUSI AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.P. O ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 493 CO. 3 C.P.P.	PAG. 24
2.1§. APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI CRITERI AL CASO IN ESAME	PAG. 34
2.2§. TESTIMONIANZE: LA QUESTIONE INTERPRETATIVA IN RELAZIONE ALLA DEPOSIZIONE DI GIOVANNI DI TELLA	PAG. 40
3§. CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE E CD. CONCORSO ESTERNO: I CRITERI DISTINTIVI DELINEATI DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ	PAG. 44
3.1§. APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI CRITERI AL CASO IN ESAME	PAG. 60

102



PARTE SECONDA

LA METANIZZAZIONE DEL BACINO CAMPANIA 30

<i>1§. GENESI DELLE INDAGINI</i>	<i>PAG. 66</i>
<i>2§. LA FASE GENETICA: IL CONSORZIO EUROGAS E LA "STRANA" RINUNCIA ALLA CONCESSIONE</i>	<i>PAG. 67</i>
<i>3§. LA SECONDA FASE: L'AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE SUBAPPALTANTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI</i>	<i>PAG. 93</i>
<i>3.1§. LA SCELTA DELLE IMPRESE</i>	<i>PAG. 96</i>
<i>3.2§. IL (FONDAMENTALE) RUOLO DI ANTONIO PICCOLO: LE DICHIARAZIONI DI "O' NINNO"</i>	<i>PAG. 99</i>
<i>3.3§. IL RAPPORTO DI CLAUDIO SCHIAVONE CON IL CLAN DEI CASALESI</i>	<i>PAG. 143</i>
<i>3.4§. I PROBLEMI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI: IL CASO DI VIA SANTA FILOMENA</i>	<i>PAG. 147</i>
<i>3.5§. MATANO A COSPETTO DI PASQUALE ZAGARIA: IL PROBLEMA MISTERIOSO E IL PRESUNTO INTERVENTO DEI VERTICI DELLA CPL CONCORDIA</i>	<i>PAG. 162</i>
<i>4§. LA RETE ENTRA IN FUNZIONE: LE MANOMISSIONI E L'"INDULTO" CONCESSO DALLA CPL CONCORDIA</i>	<i>PAG. 174</i>

PARTE TERZA
LE POSIZIONI INDIVIDUALI

5. PREMESSA PAG. 199

Capitolo I - ANTONIO PICCOLO

**15. IL "GARANTE AMBIENTALE" DEL BACINO
CAMPANIA 30 (RIEPILOGO)** PAG. 200

25. LA CD. LISTA DEGLI INTOCCABILI PAG. 201

35. L'ATTENTATO AL CANTIERE DI "SERGIO" PAG. 203

**45. IL FORMIDABILE CONTRIBUTO DI GENEROSO
RESTINA: LA RETE CITOFONICA DEL BOSS ZAGARIA** PAG. 211

**4.15. IL DEPOSITO DI PICCOLO E L'ABITAZIONE
DI VICO TIBULLO** PAG. 213

4.25. I (NUMEROSI) LAVORI DI PIAZZA PETRILLO PAG. 223

55. CONCLUSIONI PAG. 227

Capitolo II - CLAUDIO SCHIAVONE

**15. IL "15 - IL RUOLO ASSUNTO NELL'AFFARE
"METANIZZAZIONE" (RIEPILOGO)** PAG. 230

25. IL DIVERBIO CON SEBASTIANO FERRARO PAG. 231

35. LO SVINCOLO DI VILLA DI BRIANO PAG. 232

45. L'APPALTO DI GIOVANNI MALINCONICO PAG. 237

55. I FATTI ULTERIORI PAG. 241

5.15. LA TANGENTE DI PEDANA PAG. 241

5.25. L'INTERVENTO DEGLI SCHIAVONE IN DIFESA DI CLAUDIO PAG. 242

5.35. IL DIVERBIO CON NICOLA SCHIAVONE PAG. 242

65. CONCLUSIONI PAG. 242

Capitolo III - GLI IMPUTATI PER CONCORSO ESTERNO

<i>§. PREMESSA</i>	<i>PAG. 250</i>
<i>1§. ROBERTO CASARI</i>	<i>PAG. 259</i>
<i>2§. GIUSEPPE CINQUANTA</i>	<i>PAG. 262</i>
<i>3§. GIULIO LANCIA</i>	<i>PAG. 265</i>

PARTE QUARTA

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, TERMINE DI PRESCRIZIONE E TRATTAMENTO SANZIONATORIO

<i>1§. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i>	<i>PAG. 271</i>
<i>2§. GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE SULLA CORNICE EDITTALE DELLA PENA</i>	<i>PAG. 273</i>
<i>2.1§. IL CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE</i>	<i>PAG. 276</i>
<i>3§. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI PICCOLO ANTONIO E SCHIAVONE CLAUDIO</i>	<i>PAG. 278</i>

PARTE QUINTA

LE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

<i>§. PREMESSA</i>	<i>PAG. 281</i>
<i>1§. LA CONFISCA PER ANTONIO PICCOLO</i>	<i>PAG. 282</i>
<i>2§. LE RESTITUZIONI PER CLAUDIO SCHIAVONE</i>	<i>PAG. 285</i>

<i>DISPOSITIVO</i>	<i>PAG. 289</i>
--------------------	-----------------



~~N. 2448/16 R.G. Dib.~~
~~N. 2368/15 R.G. Dib.~~
~~N. 23/17 R. Sent.~~
N. 2525/17 R. Sent.

N. 34170/15 R.G.N.R. Il Cancelliere
dott. Giuseppe Petrarco
Depositata il 08/02/2018
Irrevoc. il
N. R.Esec.
N. Camp.Pe.
Redatta scheda il



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II - Collegio C, composto da:

Dott. Francesco Chiaromonte Presidente
Dott. Marina Napolitano Giudice
Dott. Luca Rossetti Giudice est.

alla pubblica udienza del 13 ottobre 2017, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

PICCOLO Antonio, nato a San Cipriano d'Aversa il 7.12.1965, difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Stellato

SCHIAVONE Claudio, nato a Casal di Principe il 3.11.1965, difeso di fiducia dagli avvocati Paolo Trofino e Giuseppe Stellato

DETENUTI IN CARCERE PER QUESTA CAUSA - PRESENTI

CASARI Roberto, nato a Cavezzo (MO) il 6.6.1953, difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Sena e Luigi Chiappero

CINQUANTA Giuseppe, nato a Roma il 1.2.1963, difeso di fiducia dagli avvocati Arturo ed Enrico Frojo

LANCIA Giulio, nato a San Vincenzo Valle Roveto (AQ) il 18.1.1953, difeso di fiducia dall'avvocato Bruno La Rosa

LIBERI - PRESENTI

IMPUTATI

In ordine ai reati di cui agli artt.

PICCOLO Antonio, SCHIAVONE Claudio

1) per il delitto p. e p. all'art. 416 bis co.1 e 3 c.p. per avere partecipato, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata clan dei Casalesi, originariamente promossa, diretta ed organizzata, da BARDELLINO Antonio (anni 1981-1988), poi, da Francesco SCHIAVONE di Nicola, da Francesco BIDOGNETTI, da Mario IOVINE e Vincenzo DE FALCO (1988-1991) ed, infine, dai soli Francesco SCHIAVONE di Nicola, Francesco BIDOGNETTI, Michele ZAGARIA ed Antonio IOVINE che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:

- *il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;*
- *il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;*
- *l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;*
- *l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;*
- *il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche;*
- *il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali ed altro);*



- assicurare l'impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;
- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali e la repressione violenta dei contrasti interni;
- il conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;

In particolare:

PICCOLO Antonio partecipava nel periodo in contestazione svolgendo stabili funzioni operative all'interno del sodalizio, in qualità di referente per la conduzione dell'attività imprenditoriale nell'interesse del clan, fazione ZAGARIA, e, quindi, diretta espressione del capo clan ZAGARIA Michele;

con il ruolo di curatore degli interessi economici ed imprenditoriali del medesimo capoclan al fine di favorire l'insinuazione nel tessuto economico/imprenditoriale e di interferire nelle scelte politiche/amministrative, nella fattispecie rappresentate dalle operazioni per la gestione dei lavori di "metanizzazione" nel cd. Bacino Campania 30 e dalle successive attività di distribuzione del gas metano.

SCHIAVONE Claudio partecipava nel periodo in contestazione svolgendo stabili funzioni operative all'interno del sodalizio, in qualità di referente per la conduzione dell'attività imprenditoriale nell'interesse del clan, fazione SCHIAVONE, e, quindi, diretta espressione del capo clan SCHIAVONE Francesco;

con il ruolo di curatore degli interessi economici ed imprenditoriali del medesimo capoclan al fine di favorire l'insinuazione nel tessuto economico/imprenditoriale e di interferire nelle scelte politiche/amministrative, nella fattispecie rappresentate dalle operazioni per la gestione dei lavori di "metanizzazione" nel cd. Bacino Campania 30 e dalle successive attività di distribuzione del gas metano.



Per tutti con le aggravanti previste dai commi IV, V e VI, dell'art. 416 bis C.P., trattandosi di una associazione armata volta a commettere delitti, nonché diretta ad acquisire e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

In San Cipriano D'Aversa ed altri luoghi della provincia di Caserta dal 1997 con condotta perdurante

CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio

2) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. perché, non essendo partecipi della organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi, egemone sul territorio casertano, con la consapevolezza dell'apporto causale del proprio operato al perseguimento degli scopi della predetta organizzazione, concorrevano esternamente al rafforzamento e alla realizzazione degli scopi tipici della organizzazione camorristica.

In particolare:

a. CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio, agendo rispettivamente il primo in qualità di Presidente della CPL Concordia, ininterrottamente dal 1996 a febbraio 2015, il secondo di Responsabile Commerciale CPL CONCORDIA per Lazio, Campania e Sardegna dal 1997 al 2005 ed il terzo di Responsabile di Cantiere e capo commessa CPL CONCORDIA Bacino Campania 30 dal gennaio 2000 al marzo 2003, si accordavano con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei comuni della Provincia di Caserta ed, in modo particolare, con i reggenti prima del clan SCHIAVONE e, poi, del clan ZAGARIA, che stava gestendo l'affare della metanizzazione nell'agro aversano per conto dell'intera federazione dei casalesi, ricevendo dal clan sostegno a vario titolo, ed, in particolare:



- nel costringere i titolari della società EUROGAS, già assegnatari della convenzione con i Comuni di Villa Literno, San Marcelino e Casal di Principe, a cederla gratuitamente alla CPL CONCORDIA;

- nel concordare con gli esponenti del clan i termini e le modalità dell'operazione e di versamento delle somme nelle casse del clan in modo da trarre utili vantaggi economici, nonché gli imprenditori che avrebbero eseguito materialmente i lavori in affidamento diretto nei diversi comuni interessati dalla metanizzazione;

- nel localizzare presso il comune di San Cipriano di Aversa la sede della CPL CONCORDIA quale luogo in cui concentrare le attività attuative dell'accordo e favorire gli incontri con gli imprenditori a cui affidare i lavori;

- Casari e Cinquanta nell'indicare a LANCIA Giulio PICCOLO Antonio quale referente del clan dei casalesi ed unico soggetto a cui fare riferimento per la gestione delle operazioni ed i rapporti con gli imprenditori;

- nel ricevere, in attuazione dell'accordo, l'indicazione delle ditte a cui affidare i lavori di posa in opera della rete del gas metano e nel conferire i relativi appalti alle ditte così individuate;

- nel ricevere un appoggio, costante determinante per la loro affermazione imprenditoriale nell'agro aversano, prestando a loro volta la propria opera a favore del clan dei Casalesi per agevolare l'attribuzione di risorse pubbliche attraverso l'aggiudicazione degli appalti per la costruzione della rete della metanizzazione e per le successive attività relative alla manutenzione e quelle connesse alla distribuzione del gas metano, nonché per favorire il controllo da parte del clan di tale strategico settore economico.

Così, forniscono un apprezzabile contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati ed un notevole apporto per il sostegno ed il proselitismo delle medesime organizzazioni,

consentendo loro di acquisire prestigio ed autorevolezza, dimostrando all'intera cittadinanza dei territori sottoposti alla loro influenza ed ai clan avversari, il controllo degli organi istituzionali locali e del settore economico degli appalti pubblici, con conseguente fruizione da parte del clan di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita.

In San Cipriano D'Aversa ed altri luoghi della provincia di Caserta dal 1997 con condotta perdurante

CONCLUSIONI DELLA PARTI

PUBBLICO MINISTERO: chiede affermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti e, per l'effetto, la condanna, per PICCOLO Antonio e SCHIAVONE Claudio, ad anni 12 di reclusione e, per CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio, ad anni 8 di reclusione.

DIFESA PICCOLO: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste; in subordine, previa riqualificazione del reato contestato in concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p., dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine, previa riqualificazione in concorso esterno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condanna al minimo della pena.

DIFESA SCHIAVONE: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste; in subordine, previa riqualificazione del reato contestato in concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p., dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine, previa riqualificazione in concorso esterno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condanna al minimo della pena.

DIFESA CASARI: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

DIFESA CINQUANTA: assolvere l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato o perché l'imputato non l'ha commesso; in estremo subordine, dichiarare il reato contestato estinto per effetto della intervenuta prescrizione.

DIFESA LANCIA: assolvere l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato o perché l'imputato non l'ha commesso; in estremo subordine, dichiarare il reato contestato estinto per effetto della intervenuta prescrizione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 28.10.2015, PICCOLO Antonio, SCHIAVONE Claudio, CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati indicati nell'epigrafe del presente provvedimento.

Alla prima udienza dibattimentale dell'8.1.16, compiuta la verifica della regolare costituzione delle parti, rigettata una eccezione preliminare sollevata dalla Difesa per il deposito tardivo della lista testimoni da parte del PM, rilevata la mancata traduzione del Cinquanta, il processo veniva rinviato. Il Collegio si riservava altresì di nominare un perito per la trascrizione delle intercettazioni richieste dalle parti.

Dopo un rinvio all'udienza del 22.1.16, all'udienza del 19.2.16, presenti gli imputati detenuti Piccolo e Schiavone, nonché il Lancia, dichiarata l'assenza degli imputati Casari e Cinquanta, veniva rigettata la richiesta da ammissione di parte civile avanzata dalla FAI-Antiracket, coordinamento Campania, in persona del l.r. Rosario D'Angelo, rappresentata dall'Avv. Clelia Trigilio (vedi ordinanza a verbale). Le Difese congiuntamente formalizzavano, quindi, eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, sulla quale il Collegio si riservava.

All'udienza del 18.3.16, data lettura dell'ordinanza di rigetto della eccezione proposta, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e, ammesse le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti, veniva nominato il perito trascrittore nella persona della dott.ssa Simona Ferro. Il processo veniva, quindi, rinviato per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

All'udienza del 1.4.16, essendo mutata la composizione del Collegio con il subentro del Presidente dott. Chiaromonte in luogo del dott. Picardi, veniva disposta la rinnovazione del dibattimento; si procedeva, quindi, al conferimento dell'incarico al perito trascrittore già nominato, il

quale faceva richiesta di 60 giorni per l'esecuzione del mandato con inizio delle operazioni programmato per la data del 15.4.16. Aveva, dunque, inizio l'istruttoria dibattimentale con l'escussione del c.d.g., mediante sistema di videoconferenza, IOVINE Antonio.

All'udienza del 12.4.16, si procedeva al controesame dello Iovine; venivano, quindi, acquisiti, stante il consenso delle parti: il verbale di interrogatorio dell'8.7.14 di PELLEGRINO Attilio; ai sensi dell'art. 238 co. 2 c.p.p., i verbali dibattimentali relativi all'esistenza e alla organizzazione generale del clan dei casalesi; i verbali di interrogatorio ed i verbali di altri dibattimenti resi dai c.d.g. inseriti nella lista testi del PM, in relazione al loro inquadramento generale (ovvero limitatamente alla parte relativa all'ingresso nel clan ed al ruolo stessi svolto nel suo ambito). Si procedeva, quindi, all'esame del c.d.g. PANARO Nicola.

All'udienza del 19.4.16, venivano acquisiti, col consenso delle parti, i verbali di interrogatorio resi il 13.3.14 da Vargas Roberto (riguardante esclusivamente la posizione di Schiavone Claudio), nonché degli altri c.d.g. di cui era in programma l'escussione, che venivano ugualmente sentiti affinché le parti potessero rivolgere loro domande a chiarimento: nell'ordine DI PUORTO Maurizio, DI CATERINO Emilio, VERDE Enrico e TARTARONE Luigi.

Dopo un rinvio all'udienza del 26.4.16, a causa di un disguido in ordine alla data con cui doveva essere stabilito il collegamento con il sito riservato ove si trovavano i c.d.g. da esaminare, all'udienza del 3.5.16 si procedeva all'escussione di Zagaria Michele, che si avvaleva della facoltà di non rispondere, dei c.d.g. RESTINA Generoso, CATERINO Salvatore e CATERINO Massimiliano, mentre veniva acquisito il verbale di interrogatorio di MAIELLO Raffaele in virtù del consenso delle parti.

All'udienza del 31.5.16, si procedeva all'escussione dei testi GUERRESCHI Matteo, VITALE Santino e SEVERINO Vittorio.

All'udienza del 21.6.16, venivano escussi PIROZZI Pietro (con le modalità dell'art. 210 c.p.p.) e PIROZZI Giuseppe.

Handwritten signatures and a small mark. The first signature is a stylized 'P', the second is a stylized 'G', and there is a small '9' to the right.

All'udienza del 5.7.16, si procedeva all'escussione dell'ex coimputato MATANO Pasquale, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., all'esito della quale gli imputati Lancia e Piccolo rendevano spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 12.7.16, venivano escussi i testi FERRO e PACIOLLI.

All'udienza del 20.9.16, si procedeva all'escussione di CATERINO Giacomo, imputato in reato connesso.

All'udienza del 25.10.16, venivano escussi i testi ELENA Paola, VERRINI Nicola e CATERINO Paolo. Venivano altresì acquisite tre lettere prodotte dalla Difesa - Casari indirizzate dal Consorzio Eurogas ai Comuni che gli avevano rilasciato le concessioni. Veniva dato atto, infine, dell'assenza giustificata, per gravi motivi di salute, dell'altro teste citato, ing. Elena Mario.

All'udienza dell'8.11.16, preso atto ancora una volta della giustificata fatta pervenire da Elena Mario, si procedeva all'escussione di DI TELLA Giovanni. Trattandosi di soggetto originariamente imputato nel medesimo processo che aveva tuttavia, a seguito di stralcio, definito la propria posizione con sentenza passata in giudicato, sorgeva sulle modalità di escussione dello stesso una articolata questione, sulla quale il Tribunale provvedeva con ordinanza dettata a verbale, della quale si è dato specificamente atto nel ...

All'udienza del 15.11.16, le parti prestavano unanime consenso alla acquisizione a fini di prova delle annotazioni di servizio redatte dai testi citati, alla escussione dei quali contestualmente rinunciavano (Ferrara, Fanari, Manco, Carnevale, Di Mauro): veniva pertanto revocata sul punto l'ordinanza ammissiva della prova orale.

All'udienza del 29.11.16, si procedeva all'escussione del Maggiore CIERVO Marco, all'epoca dei fatti Comandante dei CC del NOE di Caserta, al termine della quale l'imputato Casari rendeva brevi dichiarazioni spontanee.

L'esame del CIERVO, con relativo controesame, proseguiva alle udienze del 13 e del 20 dicembre 2016.

All'udienza del 10.1.17, il PM chiedeva, ai sensi dell'art. 493 co. 2 c.p.p., l'escussione di ulteriori c.d.g. che avevano intrapreso il percorso collaborativo e, dunque, reso dichiarazioni ritenute utili ai fini accusatori, in epoca successiva al deposito della lista testimoniale: CATERINO Renato, cugino di Iovine Antonio, che nell'ambito di altro procedimento aveva reso il 27.5.16 spontanee dichiarazioni in relazione a Schiavone Claudio e alla sua vicinanza al gruppo criminale dei Casalesi su una vicenda riguardante l'aggiudicazione di un appalto; VITOLO Massimo, che il 26.4.16 aveva reso dichiarazioni sempre inerenti la posizione di Schiavone Claudio; LANZA Bruno, con riferimento a un interrogatorio del 26.10.16; BARONE Michele, che aveva reso dichiarazioni relative questa volta alla posizione di Piccolo Antonio, in data 5.12.16; MISSO Giuseppe, in ordine alle dichiarazioni rese il 15.2.16 e il 22.12.16 sulla partecipazione di Piccolo e Schiavone alle operazioni di metanizzazione. Il PM rappresentava altresì l'esigenza di escutere il verbalizzante di una informativa che aveva ad oggetto verifiche effettuate nell'ambito di altro procedimento penale sulle società legate a Piccolo Antonio. Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 493 co. 2 c.p.p. richiamato dal PM, disponeva in conformità.

All'udienza del 24.1.17, veniva acquisita col consenso delle parti l'informativa del GICO del 12.5.15 (pagg. 44 - 100), relativa alla situazione patrimoniale di Schiavone ed alle attività a lui riconducibili. Di conseguenza le parti rinunciavano alla escussione dei testi del GICO firmatari dell'atto acquisito, per cui veniva revocata sul punto l'ordinanza ammissiva.

All'udienza del 31.1.17, venivano acquisite col consenso delle parti le informative di cui il PM aveva chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 493 co. 2 c.p.p.: Informativa del 9.1.17 del ROS di Napoli con allegati di natura documentale, relativa alla situazione patrimoniale del Piccolo, e Informativa del 29.5.15. Aveva luogo, quindi, l'escussione del luogotenente PADRONI Guglielmo, al quale la Difesa si era riservata di porre alcune



domande. Veniva, dunque, altresì acquisito il verbale di interrogatorio di VENOSA Salvatore.

All'udienza del 7.2.17, venivano escussi CATERINO Renato e VITOLO Massimo, ammessi ex art. 493 co. 2 c.p.p.. La Difesa di Piccolo produceva, quindi, ispezioni catastali in ordine ad un immobile donato a Piccolo Iolanda, figlia dell'imputato.

All'udienza del 14.2.17, venivano escussi i c.d.g. relativi alla posizione di Piccolo ammessi ex art. 493 co. 2 c.p.p., BARONE Michele e MISSO Giuseppe. All'esito, venivano quindi acquisite, visto il consenso delle parti, le dichiarazioni di ELENA Mario, la cui presenza in dibattimento appariva di fatto impossibile da assicurare per le sue precarie condizioni di salute emergenti dalla giustificazione allegata alla ennesima giustificica. Schiavone Claudio rendeva, infine, spontanee dichiarazioni ed il processo veniva rinviato.

All'udienza del 14.3.17, previo accordo delle parti ad invertire l'ordine previsto dal codice di rito per l'acquisizione della prova orale, aveva inizio l'istruttoria dedicata ai testi della Difesa, a cominciare da quelli della lista depositata nell'interesse di Lancia Giulio. Si procedeva, pertanto, all'escussione di GIUFFRE' Giancarlo, SPAGGIARI Daniele e PORTA Carlo. Veniva altresì irrogata una sanzione nei confronti degli altri tre testi della lista che la Difesa insisteva per ascoltare e che, pur ritualmente citati, non erano comparsi senza addurre alcuna giustificazione.

All'udienza del 28.3.17, si procedeva all'escussione dei testi della lista Casari, MAGNI Enrico, DIANA Lorenzo, GANDINI Fabio, VALLINI Antonio, GALLETTI Claudio e GRECO Giancarlo.

All'udienza del 4.4.17, venivano sentiti altri due testi della lista Lancia, FRATONI Paola e SOLIANI Fabrizio, il teste MAGRI Gabriele della lista Casari, ed i testi TONDELLI Fabrizio, PIZZINGRILLI Umberto e MOSCETTA Lorenzo, della lista Cinquanta, mentre vi era concorde rinuncia in ordine all'escussione del sindaco Reccia.



All'udienza del 18.4.17, venivano escussi i testi della lista Piccolo GRAMACCIONI Fabio, GRANDI Antonio, FERRARESE Fausto e l'ing. ORSI Luigi. All'esito, le parti tutte rinunciavano all'escussione dei Zagaria Francesco e Martinelli Enrico, nonché a tutti gli altri testi della lista difensiva di Piccolo, per cui veniva revocata, con riferimento agli stessi, l'ordinanza ammissiva, ed il Piccolo rendeva spontanee dichiarazioni. Il PM produceva, infine, adempiendo ad una delega disposta dal Tribunale, 97 contratti stipulati per i lavori del cd. Bacino 22, risalenti agli anni '99 e 2000, messi a disposizione dalla CPL, che l contempo rappresentava con una nota di accompagnamento che non era in grado di fornirne altri, essendo andati distrutti in seguito ai terremoti del 2011.

All'udienza del 2.5.17, si procedeva all'escussione dei testi della lista Schiavone: il consulente BANAIIO Pietro, che depositava al termine della propria deposizione il suo elaborato tecnico, VIGNA Francesco, SANTECECCA Walter, PISANTI Francesco e GRAVINA Antonio. Veniva altresì acquisita col consenso delle parti la relazione tecnica a firma del dott. GALANO, nell'interesse di Piccolo, e disposta una sanzione nei confronti del teste Cacciani, non comparso, che la difesa dava prova di aver ritualmente citato.

All'udienza del 16.5.17, si procedeva all'escussione di PAGANO Francesco, RESTINA Giovanbattista e CACCIANI Ermes (al quale veniva revocata la sanzione irrogata), VERDICCHIO Raffaele e BONICI Fabrizio, mentre vi era concorde rinuncia per i testi Zippo e Bocchino, con relativa revoca dell'ordinanza nella parte in cui li aveva ammessi.

Dopo un rinvio all'udienza del 23.5.17 per un impedimento del PM, all'udienza del 9.6.17 aveva luogo l'esame degli imputati LANCIA Giulio e CASARI Roberto.


All'udienza del 13.6.17, si procedeva all'esame di CINQUANTA Giuseppe e di PICCOLO Antonio.

All'udienza del 20.6.17 si procedeva, infine, all'esame di SCHIAVONE Claudio.

All'udienza del 4.7.17, si procedeva all'esame del perito dott.ssa Simona FERRO in ordine all'elaborato dalla stessa depositato in più soluzioni, essendosi presentate difficoltà nel reperimento delle bobine. Venivano, quindi, avanzate dalle parti alcune richieste di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: il PM chiedeva la trascrizione di conversazioni estratte dall'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di uno stralcio dello stesso procedimento e notificata recentemente a Schiavone Claudio; la Difesa Casari la disposizione di una perizia allo scopo di valutare quale fosse il prezzo giusto e competitivo da proporre agli appaltatori per i lavori nel Bacino Campania 30, tenuto conto di tutte le specificità del caso. Sulle sollecitazioni istruttorie il Tribunale si riservava. La Difesa Schiavone depositava, quindi, una serie di denunce relative a fatti illeciti subiti dalla D'Angelo Costruzioni. A questo punto, le Difese degli imputati detenuti ne chiedevano la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase alla luce di una particolare interpretazione del dato normativo (vedi verbale stenografico), richiesta sulla quale il Collegio riservava la decisione.

All'udienza dell'11.7.17, veniva data lettura dell'ordinanza con cui il Collegio aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia delle misure in esecuzione nei confronti del Piccolo e dello Schiavone. Il PM rappresentava di essere in attesa di risposta da parte di 17 Comuni calabresi che erano stati contattati per reperire i contratti di affidamento stipulati con la CPL Concordia per la metanizzazione delle aree comunali. Veniva, dunque, acquisita col consenso delle parti l'ordinanza nei confronti di Schiavone riportante stralci delle intercettazioni di cui la Procura aveva richiesto la perizia trascrittiva. Il processo veniva, quindi, rinviato per la discussione del PM.

All'udienza dell'8.9.17, dichiarata la chiusura dell'attività istruttoria e l'utilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, il PM rassegnava le proprie conclusioni in ordine alle posizioni di tutti gli imputati, fatta eccezione per lo Schiavone.



All'udienza del 19.9.17, il PM completava la propria discussione anche in relazione alla posizione mancante. Discutevano poi le Difese degli imputati CASARI e LANCIA.


All'udienza del 26.9.17, rassegnavano le rispettive conclusioni le Difese di CINQUANTA e PICCOLO.

All'udienza del 3.10.17, procedeva infine alla discussione la Difesa di SCHIAVONE. Rassegnate le conclusioni da tutte le parti processuali, il Collegio delegava ai CC del NOE di Caserta l'incarico di accertare, a riscontro delle dichiarazioni rese dal c.d.g. RESTINA Generoso relative alla posizione del Piccolo, a chi fossero stati assegnati i lavori di riqualificazione di Piazza Petrillo in Casapesenna negli anni 2005-2007, nonché l'esistenza di un deposito riconducibile a Piccolo nelle vicinanze del bunker dove era presente Zagaria nel corso della sua latitanza, ritenendo tali verifiche assolutamente necessarie ai fini della decisione.

All'udienza del 6.10.17, si procedeva all'escussione del Comandante del NOE di Caserta, CRUDO Riccardo, che riferiva in ordine agli accertamenti svolti su delega del Tribunale. All'esito, Piccolo Antonio rendeva spontanee dichiarazioni. Il Tribunale, quindi, disponeva un ulteriore approfondimento istruttorio, prevedendo la citazione di DI SARNO Carlo e PICCOLO Mario, escussi a s.i.t. dal Comandante Curdo in relazione agli accertamenti disposti sui lavori di Piazza Petrillo; disponeva altresì che la PG acquisisse ogni utile documentazione relativa all'affidamento dei lavori di completamento della rete fognaria di Casapesenna aggiudicate nel novembre del 2004 alla Edilgas di Antonio Piccolo, nonché la citazione di personale della Squadra Mobile di Napoli, affinché riferisse in ordine ad ogni utile accertamento compiuto con riferimento alle ispezioni effettuate nei pressi dell'abitazione di Antonio Piccolo ed all'interno del deposito ad essa attiguo relativamente al rinvenimento e sequestro di un cavo elettrico collegato alla rete citofonica in uso a Michele Zagaria.



All'udienza del 13.10.17, si procedeva all'escussione dei dipendenti dell'ufficio tecnico comunale di Casapesenna, DI SARNO Carlo e PICCOLO Mario. L'imputato PICCOLO Antonio rendeva, quindi spontanee dichiarazioni. Al termine, veniva poi escusso l'Isp. ROBERTO Renato, della Squadra Mobile di Napoli, dopodiché il Piccolo rendeva ancora spontanee dichiarazioni con riferimento alla deposizione dell'ispettore. Acquisita, dunque, la documentazione relativa all'accertamento sul quale aveva appena riferito il teste Roberto, veniva rigettata la richiesta della Difesa di acquisizione del cavo rinvenuto all'esito del descritto sopralluogo poi sottoposto a sequestro, ritenuta non necessaria per la decisione. Quindi, invitate le parti ad interloquire sulle vicende oggetto dell'integrazione istruttoria disposta dal Tribunale, sulla base delle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, veniva pronunciata la sentenza di cui al dispositivo allegato.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta è stata affermata la responsabilità penale degli imputati Piccolo Antonio, in ordine al reato di associazione di stampo mafioso a lui contestato al capo 1) della rubrica, e Schiavone Claudio, in ordine al reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, così riqualificato il fatto a lui contestato, mentre sono stati mandati assolti gli imputati CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio dalla contestazione di concorso esterno in associazione di stampo mafioso di cui al capo 2).

Tale articolata decisione è stata adottata dal collegio sulla base della compiuta valutazione del ponderoso materiale probatorio utilizzabile, costituito dalle diverse sentenze acquisite al fascicolo in dibattimento; dalle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia e testimoni escussi, nonché dagli imputati in sede di esame, dai verbali di interrogatorio e di dichiarazioni spontanee acquisiti; dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e trascritte e della documentazione ritualmente acquisita al fascicolo del dibattimento.

Per ricostruire e spiegare le ragioni dell'indicata decisione, occorre necessariamente analizzare le risultanze del materiale probatorio indicato ed esporre le considerazioni compiute in sede di valutazione dello stesso, tenendo chiaramente distinti i due grandi ambiti di accertamento che hanno costituito l'oggetto del processo, a seguito della formulazione delle ipotesi accusatorie da parte del Pubblico Ministero: quello dell'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Caserta e dintorni denominata clan dei Casalesi e della presunta partecipazione alla stessa degli imputati Piccolo Antonio e Schiavone Claudio (capo 1- dell'imputazione) e quello del concorso esterno degli altri imputati, Casari Roberto, Cinquanta Giuseppe



e Lancia Giulio che, pur non appartenenti all'indicata organizzazione, avrebbero consapevolmente fornito un contributo al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi della stessa nell'ambito della vicenda della "metanizzazione" del cd. Bacino Campania 30 (capo B) dell'imputazione).

PARTE PRIMA

ESISTENZA DEL CLAN E APPLICAZIONE DEI CRITERI GIURISPRUDENZIALI CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA E ALLE FATTISPECIE CRIMINOSE CONTESTATE

S. PREMESSA

Appare opportuno puntualizzare fin d'ora gli elementi che si sono rivelati essenziali, secondo l'impostazione del Collegio, al fine di pervenire alla sopraindicata decisione, ai quali sarà pertanto dedicato uno spazio maggiore nel prosieguo della presente motivazione, dove comunque non si trascurerà di affrontare tutte le problematiche che si sono poste nel corso della istruttoria e di dare una risposta a tutti gli interrogativi sollevati dalle parti nel corso delle loro discussioni.

Con riferimento, in primo luogo, a Piccolo Antonio e a Schiavone Claudio, sono risultate innanzitutto determinanti le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia esaminati che, in quanto autonome tra loro ed assolutamente concordanti nel loro nucleo essenziale, hanno consentito di ricostruire il ruolo rivestito dagli stessi nell'ambito della vicenda della metanizzazione. In particolare, alle imprese a loro facenti capo furono affidati i relativi lavori da parte dei referenti locali della criminalità casalese, nelle rispettive zone di competenza (segnatamente,



Zagarìa selezionò la Edilgas di Piccolo Antonio per la realizzazione dei lavori nel Comune di Casapesenna; Schiavone e Bardellino indicarono la D'Angelo Costruzioni di Schiavone Claudio per la realizzazione dei lavori nei Comuni di Villa Literno e Villa di Briano).

La scelta delle imprese cui affidare i lavori nei sette Comuni interessati fu, come meglio si vedrà in seguito, effettuata dai vertici del clan dei casalesi a cui la CPL Concordia, concessionaria dei lavori, aveva sostanzialmente delegato il compito, essendo stata questa posta quale condizione necessaria per poter realizzare le opere senza interferenze da parte della criminalità locale.

Le imprese furono selezionate tra quelle che, in maniera più o meno diretta, erano collegate al clan (o per essere diretta espressione di suoi membri apicali o per essere comunque "a disposizione" del gruppo criminale, pur conservando una propria autonomia), per cui il loro coinvolgimento nella realizzazione delle opere di metanizzazione, con tutti i ricavi ed i benefici che ne derivarono, costituì in buona sostanza il corrispettivo della loro disponibilità, in virtù della quale furono scelte a discapito di altre imprese fuori dall'orbita del clan, che avrebbero potuto concorrere, in un contesto "sano", per l'ottenimento dei subappalti dalla società concessionaria.

Ciò posto, da un lato, per Schiavone non sono emersi elementi sufficienti per ritenere dimostrata la sua partecipazione al clan e, quindi, la sua intraneità al sodalizio criminale. Tenuto conto della condotta dallo stesso posta in essere nell'ambito della specifica vicenda "metanizzazione", si è tratta pertanto la conclusione che lo Schiavone, pur non stabilmente inserito nell'organizzazione camorristica e, dunque, privo della cd. *affectio societatis*, abbia attuato un contributo concreto,



specifico, consapevole e volontario, diretto alla realizzazione seppur parziale del programma criminoso del sodalizio che, in base ad una valutazione *ex post*, ha in concreto agevolato e rafforzato l'associazione.

Con riferimento alla posizione del Piccolo, l'istruttoria dibattimentale ha invece dimostrato la sua piena partecipazione al clan dei casalesi, consistente in una permanente disponibilità nei confronti dell'associazione, che andava ben oltre la messa a disposizione dell'impresa da lui amministrata.

A tale conclusione è stato possibile pervenire con certezza grazie al contributo dei c.d.g. e, in particolare, di Iovine Antonio (il quale, condividendo per un periodo la reggenza del clan con Zagaria Michele, ha dallo stesso ricevuto continue confidenze e informazioni) e di Restina Generoso (che, avendo prestato ospitalità allo Zagaria durante parte del suo lungo periodo di latitanza, ha avuto modo di conoscere personalmente il Piccolo e, quindi, di descriverne con dovizia di particolari il ruolo all'interno del clan, peraltro arricchendo il suo narrato di numerosi dettagli che, avendo formato oggetto di riscontro, lo hanno reso assolutamente credibile.

Tanto premesso, appare opportuno, per un'esigenza di chiarezza espositiva, articolare la presente motivazione in paragrafi separati, aventi ad oggetto le risultanze probatorie acquisite in ordine all'esistenza del sodalizio criminoso di cui al capo A) della rubrica; le considerazioni compiute in sede di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e delle altre risultanze probatorie acquisite sull'indicata imputazione; le conclusioni raggiunte in ordine alla partecipazione o meno degli imputati Piccolo Antonio e Schiavone Claudio al predetto sodalizio criminoso; le risultanze probatorie raccolte in



ordine al concorso esterno degli imputati Casari Roberto, Cinquanta Giuseppe e Lancia Giulio oggetto della ulteriore imputazione di cui al capo b) della rubrica; le valutazioni compiute in ordine alla responsabilità degli stessi; le determinazioni relative al trattamento sanzionatorio degli imputati condannati ed alla destinazione dei beni sequestrati.

18 - ESISTENZA E OPERATIVITÀ DEL CLAN DEI CASALESI

Per poter pervenire ad un'esatta ricostruzione delle vicende oggetto di esame nel corso di questo processo, si deve partire dalla disanima delle prove emerse nel corso del medesimo, a partire dal mezzo che ha permesso di ricostruire il contesto - caratterizzato dall'operatività dell'organizzazione criminale denominata 'clan dei casalesi'- in cui tali vicende si sono svolte.

L'esistenza (peraltro ritenuta scontata negli assunti delle difese) della associazione di che trattasi si desume, ed è provata in termini di assoluta certezza, ex art. 238 bis c.p.p. dalle sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo del dibattimento.

L'esistenza di questa forma di criminalità organizzata nel territorio della provincia di Caserta -strutturata al suo interno come una confederazione di gruppi, ciascuno dotato di una propria competenza territoriale e retto da un capozona nominato dai vertici dell'associazione, presenti in Casal di Principe- è ormai un elemento di conoscenza dimostrato, in quanto fondato sulla esistente esperienza giudiziaria (intesa come complessiva risultante del patrimonio di conoscenze e notizie emerse nel corso di procedimenti ormai definiti con sentenza irrevocabile).

In tali sentenze sono descritti i tratti inconfondibili di una estesa, organica struttura di camorra, fortemente radicata, e



verrebbe da dire "sovrana", in una vasta zona del territorio campano, a cominciare da quello casertano, detentrica di un penetrante potere di condizionamento ex art. 416 bis c.p. delle attività, le più varie, a cominciare da quelle economiche, che vi si svolgono.

Riguardo alla valenza probatoria dei documenti, e segnatamente delle sentenze irrevocabili, la Suprema Corte ha recentemente (sentenza n° 55359 del 17.6.2016) ribadito che *"in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico"*.

Orbene, una banale lettura dei richiamati provvedimenti giudiziari consente di verificare positivamente la presenza nei due casi - vale a dire nelle sentenze irrevocabili acquisite e nelle vicende oggetto delle odierne imputazioni-, nella misura più ampia, delle condizioni tutte parametrate dal S.C., in particolare la medesimezza del dato territoriale (si tratta in entrambi i casi della provincia di Caserta o zone viciniori) e del dato escatologico (la finalità permanentemente perseguita è quella di assoggettare il territorio a sistematici, totalizzanti pressioni e controlli per trarne benefici economici).

Le identità soggettive, poi, sono palesate dalla identità dei protagonisti nei due casi (benché vi sia stato nel tempo un



avvicendamento tra i capi, personaggi di spicco sono, ora come allora, ZAGARIA e IOVINE).

Quanto, infine, al profilo cronologico, è sufficiente constatare che le imputazioni formulate nei due casi evidenziano tempi di consumazione dei reati decisamente ravvicinati.

Più nel dettaglio, attraverso la lettura delle numerose sentenze presenti nel fascicolo del dibattimento -di condanna nei confronti di numerosi associati al clan sulla base di dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, della connessa attività di indagine di 'riscontro' e del risultato documentato nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali-¹, si può ritenere che siano elementi dimostrati:

- l'esistenza di un'organizzazione stabile e permanente, operante nel territorio della provincia di Caserta;
- la partecipazione di numerosissimi associati, distribuiti in tutto il territorio della provincia;
- la strutturazione dell'organizzazione come confederazione di gruppi, ciascuno dotato di una propria competenza territoriale e retto da un capozona nominato dai vertici dell'associazione;
- l'esistenza di un vertice dell'associazione, individuato nei componenti del gruppo Schiavone -di Casal di Principe- con

¹ - la sentenza pronunciata nel procedimento contro ARRICHIELLO Lorenzo + altri, emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 17.2.2014;

- la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 28.10.2010 nei confronti di Zagaria Pasquale + altri;

- la sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 18.3.2003 nei confronti di DI FIORE Antonio+altri;

- la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13.1.2010 nei confronti di DI FIORE Antonio+altri, passata in giudicato il 2.11.2010;

- la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli nei confronti di Arrichiello Lorenzo + altri;

- la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 20.7.11 nei confronti di ABBATE Luigi+altri;

- la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 6.12.13, nei confronti di ABBATE Luigi+altri, passata in giudicato il 23.4.2014.

il ruolo di capo indiscusso riferito a Francesco Schiavone detto 'Sandokan';

- la sussistenza di un efficiente meccanismo di ripartizione di ruoli tra gli associati di ogni singolo gruppo;
- la disponibilità di un vero e proprio apparato militare nonché di mezzi, locali, rifugi, telefoni cellulari e somme di denaro;
- l'operatività di un articolato programma contenente la pianificazione di diversificate azioni delittuose;
- il consolidamento -su tutto il territorio- della forza di intimidazione del gruppo, desunta dalle condizioni di omertà e assoggettamento imposti all'esterno del sodalizio;
- l'accertata responsabilità di numerosi associati sia per il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. sia per specifici reati fine posti in essere.

Ulteriori risultanze istruttorie idonee a confermare l'attendibilità delle sentenze acquisite si rinvennero nelle propalazioni compiute dai numerosi collaboratori di giustizia escussi nel presente giudizio, tutti appartenenti alle diverse fazioni del clan dei Casalesi.

*25 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI
'COLLABORATORI DI GIUSTIZIA' ESCUSSI AI SENSI DELL'ART.
210 C.P.P. O ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 493 CO. 3 C.P.P.*

Evidenziato, dunque, il ruolo fondamentale che hanno assunto ai fini della decisione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, occorre chiarire i criteri utilizzati dal collegio nella valutazione delle stesse.

In proposito, viene evidentemente in rilievo la regola di giudizio fissata dall'art. 192 comma 3 c.p.p., in base alla quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da

persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

L'efficacia ricostruttiva di tali dichiarazioni è dunque esplicitamente condizionata dal legislatore alla sussistenza di altri elementi probatori idonei a riscontrarle, e ciò è una conseguenza della scelta di attribuire natura probatoria incompleta a tale categoria di dichiarazioni.

La ragione di tale cautela valutativa va ricercata nella presunzione della esistenza di un interesse, di cui il soggetto narrante - proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati - è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di regolamento di conflitti sorti altrove, sino alla necessita di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un "deficit parziale" di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo.

Va precisato che l'interpretazione giurisprudenziale ha consentito di operare, nell'ambito delle dichiarazioni soggette alla regola di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., le necessarie distinzioni relative al contenuto delle provalazioni ed alle modalità di apprensione e di trasmissione delle notizie rilevanti.

Si parla infatti di "*chiamata in correità*" soltanto quando il soggetto dichiarante rappresenti *in primis* il proprio diretto coinvolgimento, a qualunque titolo, nei fatti delittuosi oggetto dell'imputazione, con successiva attribuzione ad altri del ruolo di



compartecipi, là dove la mera indicazione degli autori del fatto, operata da un soggetto che non si assume 'partecipe' dello stesso, va qualificata come "*chiamata in reità*", ed è tendenzialmente operata '*de relato*', posto che il dichiarante, pur avendo evidentemente appreso le circostanze riferite in un più ampio contesto di appartenenza ad un gruppo criminale (altrimenti assumerebbe la qualità di testimone "puro", senza necessita di adottare le cautele valutative), e pur attribuendosi, evidentemente, la partecipazione a reati diversi e correlati, non avendo partecipato alla specifica azione delittuosa "mutua" la propria conoscenza del fatto da altri (il più delle volte dagli stessi autori, o da soggetti a loro volta messi al corrente dell'accaduto).

Tale distinzione non costituisce una mera catalogazione descrittiva, ma è produttiva di importanti conseguenze giuridiche in punto di valutazione, attesa la diversa qualità probatoria delle due forme di narrazione, da sempre riconosciuta ed evidenziata nella giurisprudenza di legittimità (*cf.*, da ultima, Cass. Sez. Un., 30.10.'03, imp. *Andreotti* ed altri).

Infatti, da un punto di vista logico, la chiamata in correatà, avendo ad oggetto anche la compartecipazione del dichiarante contiene in sé un primo e fondamentale "indice" di attendibilità intrinseca, che sta nel disvelamento della propria responsabilità sullo specifico fatto contestato, con accettazione delle conseguenze giuridiche sfavorevoli della dichiarazione, ed inoltre, prospettando in via diretta le modalità di realizzazione del fatto, consente, di regola, una più ampia ed approfondita ricerca dei necessari riscontri, sia sul piano materiale (la verifica del fatto) che soggettivo (il coinvolgimento dei "chiamati").



Invece, la chiamata in reità, essendo tendenzialmente *de relato* (quantomeno sullo specifico fatto contestato), oltre a non possedere detti caratteri intrinseci, contiene in sé tutti i rischi del "non vissuto", insiti nella avvenuta trasmissione di una conoscenza da un soggetto ad un altro (rischio logico-espressivo della imprecisione, rischio comportamentale della tendenza alla millanteria da parte dell'originario dichiarante, differenza percettiva tra il "vissuto" e il "narrato" e conseguenze in tema di capacità mnemoniche, ecc.) ed impone pertanto l'adozione di cautele ancora maggiori da parte del soggetto giudicante.

Si è infatti affermato in giurisprudenza che *"le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così a una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa..."* (cfr. Cass. pen., 31.1.96, imp. Alleruzzo ed altri; Cass. pen. 22.1.97 imp. Dominante ed altro).

Si è inoltre ribadito che *"le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei co. 3 e 4 dell'art. 192 devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e ad ogni singolo episodio, ad un duplice controllo, volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante, quanto l'affidabilità ab extrinseco delle accuse formulate, mediante la individuazione e la valutazione di elementi processuali esterni di verifica; procedimento questo da condurre*



con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano de relato" (cfr. Cass. Pen., 6.2.92, imp. Baraldi).

Ciò non toglie, ovviamente, che anche la chiamata in reità, una volta superato il vaglio di attendibilità intrinseca del dichiarante e coerenza logica della esposizione, nonché verificata l'esistenza di specifici riscontri esterni, possa essere posta a fondamento della decisione (in via autonoma o come elemento di sostegno a narrazione proveniente dall'ipotetico coautore).

Tanto premesso, vanno esplicitati i criteri ed il metodo di valutazione, concretizzati dalla giurisprudenza, in punto di verifica delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti indicati.

Il primo aspetto riguarda la verifica della attendibilità intrinseca, *sub specie* di "credibilità" del dichiarante (anche in relazione, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. nella decisione del 21.10.92, imp. Marino, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, ed alla genesi remota o prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici), cui segue la verifica della intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle dichiarazioni (secondo i parametri della precisione, coerenza logica, costanza e spontaneità), da "convalidarsi" ulteriormente mediante l'esame dei "riscontri esterni", ovvero elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé, e relativi a ciascun incolpato ed a ciascuna imputazione.

Si è infatti affermato che *"a riscontro possono porsi elementi della più diversa natura e provenienza, anche riferibili a fatti secondari, dai quali sia possibile risalire all'oggetto dell'accusa, ma in ogni caso tali elementi devono provenire da fonte diversa dal collaborante e devono attenersi a fatti, e*



non ad analisi ed argomentazioni di carattere logico" (cfr., tra le altre, Cass. pen. sez. VI, ud. 6.3.2000, ric. Fortugno) e che nella fase dibattimentale i riscontri oggettivi alle dichiarazioni del chiamante in correttezza devono necessariamente essere individualizzanti e dunque capaci di sostenere la narrazione non solo sotto il profilo della effettiva verifica del fatto, ma anche in rapporto alla compartecipazione del chiamato (cfr. Cass. pen. 16.4.1998, ric. Craxi).

Ciò posto, va detto che per quanto riguarda la verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, non può ovviamente prescindersi dalla considerazione che gli ordinari parametri di attendibilità soggettiva vanno qui rapportati alla particolare condizione del soggetto, che non è teste "estraneo", ma, per definizione, soggetto coinvolto nelle dinamiche criminali in cui è maturata la commissione del reato.

Ciò comporta che, in tema di scelta degli "indici rivelatori" di tale specie di attendibilità vanno tendenzialmente ribaltate (specie in relazione a processi per reati di criminalità organizzata) le ordinarie gerarchie in punto di valutazione della personalità (modellate sulla figura del testimone), atteso che la conoscenza dei fatti delittuosi oggetto di rappresentazione è, in verità, da ritenersi tanto più approfondita quanto più profondo è stato il livello di coinvolgimento del dichiarante nei fatti medesimi.

Un importante elemento di verifica dell'attendibilità intrinseca è dunque quello dell'accertamento dell'inclusione dell'attuale "collaboratore" nel gruppo criminoso esaminato e dell'intensità di tale appartenenza mediante l'accertamento del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione e del contesto spaziale, temporale e relazionale di tale inclusione.

Invero, sulla base della logica comune, i livelli di conoscenza nell'ambito di aggregazioni umane complesse variano in funzione



del diverso livello di responsabilità in quel momento vissuto dal soggetto che oggi le rappresenta ed identificare, dunque, il livello di coinvolgimento degli odierni dichiaranti consente di "pesare" il valore probatorio delle loro provalazioni.

A tale operazione dovrà seguire l'esame della coerenza logica del narrato e dei punti di "coincidenza" tra le dichiarazioni rese e gli ulteriori elementi di prova acquisiti durante il dibattimento.

Nell'esame del contenuto narrativo, pertanto, una volta superato il giudizio preliminare di attendibilità intrinseca ed apprezzati i parametri interni della coerenza logica, della capacità mnemonica, della ampiezza contenutistica, della reiterazione, ecc., rimane decisivo il giudizio sulla capacità dimostrativa della specifica dichiarazione accusatoria e ciò in rapporto alla emersione o meno degli elementi di riscontro, sia pure nell'ambito di una valutazione non atomistica, ma congiunta ed unitaria dell'intero materiale probatorio acquisito.

Appare pertanto opportuno soffermarsi, in particolare, sulla elaborazione della **nozione di riscontro**.

Si è già precisato che la ricostruzione probatoria dello specifico evento delittuoso, secondo una condivisibile interpretazione dell'art. 192 c.p.p., non può certo fondarsi su una generica "attendibilità del dichiarante", ma deve necessariamente rapportarsi all'esistenza di autonomi elementi esterni, con specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni, coinvolgenti, in via diretta o mediata, i singoli imputati chiamati.

Ciò, ovviamente, non significa, sul piano dimostrativo, che a carico di ogni soggetto raggiunto dal contenuto narrativo della dichiarazione debba *obbligatoriamente* sussistere una prova autonoma di responsabilità (ciò degraderebbe la chiamata in correità a semplice notizia di reato, in aperta violazione del dato

normativo) ma, più semplicemente, che il riscontro positivo circa una parte, pur significativa, della dichiarazione o circa uno dei più soggetti incolpati — pur accrescendo di certo il *valore complessivo* della fonte probatoria — non può automaticamente ed acriticamente 'traslarsi' su altre circostanze o su altri soggetti, pena la sostanziale vanificazione del precetto normativo, da ritenersi 'indirizzato' (dati i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della personalità della responsabilità penale) alla tutela di ogni singolo imputato.

D'altra parte, l'assenza di conferme esterne circa uno o più incolpati o imputazioni, non vanifica - di per sé - il contributo probatorio costituito dalle dichiarazioni "di base", che non potranno, in tale parte, costituire fonte di responsabilità, ma che potranno utilizzarsi, in presenza dei requisiti normativi, e nella parte riscontrata, a carico di altri.

Si è infatti affermato che *"è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai co. 3 e 4 dell'art. 192, con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 30.1.92, imp. Altadonaci).*


Il principio della cd. frazionabilità - sempre in presenza di una positiva valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante e di coerenza logica della narrazione - è diretta conseguenza della esistenza della regola normativa che condiziona l'efficacia probatoria 'piena' della dichiarazione all'esistenza e al 'peso' dei riscontri esterni, con il naturale esito di possibile 'conferma' *parziale o totale* di quanto narrato, e fermo restando che il riscontro, come più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità, non deve investire ciascuno dei particolari riferiti

dal chiamante, quanto rendere attendibile la complessiva narrazione sul singolo episodio (così Cass., 1.4.'92, imp. *Bruno* in Ced 190535, nonché Cass. Sent. n.5036 del 3.4.'97, imp. *Pesce*).

È evidente, comunque, che mentre la conferma parziale della narrazione accresce la qualità complessiva della chiamata, l'esistenza - per converso - di elementi di forte smentita su punti qualificanti della narrazione può avere l'effetto di travolgere l'intera rappresentazione di quel fatto (o di quei fatti) che sia (o siano) intimamente correlato al punto su cui si è registrata l'emersione dell'elemento di 'smentita' (in tal senso cfr. Cass. Sez. I, 18.12.'00, ric. *Trofino*).

Ciò, in buona sostanza, altro non è che l'applicazione - alla fonte probatoria in questione - degli ordinari criteri di logica comune, per cui la pacifica emersione di un elemento con particolare forza antagonista su un punto significativo della ricostruzione offerta, non può che far emergere un ragionevole dubbio sulla effettiva genuinità ed affidabilità della narrazione che concerne l'episodio narrato.

Va ancora rilevato che i riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura e, quindi, possono consistere in elementi indiziari (quale, ad esempio, la positiva verifica sulla esistenza e sulla attribuzione soggettiva del movente indicato dal collaboratore (cfr. Cass. 3.4.'97, imp. *Pesce*); in elementi di prova diretta (ove rinvenibili), o anche in ulteriori chiamate in correità, se ed in quanto sussistano i presupposti essenziali della convergenza (sui punti essenziali della narrazione) e della cosiddetta autonomia genetica tra le diverse fonti, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (cfr., tra le altre, Cass. 31.3.'98, imp. *D'Amora*, nonché Cass. sent. 3616 del 2000, *Calascibetta*).



Occorre inoltre la specificità dei riscontri, nel senso che la **cd. convergenza del molteplice** deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (cfr. Cass. pen. sez. II, 4.3.2008 n. 13473).

In particolare, in tema di reati associativi, il "*thema decidendum*" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che **le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio** (fattispecie nella quale il ricorrente, chiamato in correità da parte di un collaboratore di giustizia, lamentava che quest'ultimo non avesse fatto riferimento ad alcuno specifico reato-fine) (cfr. Cass. sez. II, 3.5.2012 n. 23687).

Deve, dunque, di fatto, intervenire una triplice verifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante, alla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni ed alla loro riscontrabilità oggettiva.

Correttamente, peraltro, i primi due sopra indicati profili devono essere esaminati in via preliminare rispetto ai riscontri esterni, in quanto, laddove vi siano dei dubbi circa la credibilità del 'collaboratore', gli altri indizi devono, a questo punto, avere una loro oggettiva ed autonoma valenza probatoria, poiché non



valgono più a confermare l'attendibilità della chiamata in correità o in reità, ex art. 192, comma 3, c.p.p., bensì costituiscono il vero e proprio accertamento del fatto in contestazione (fra le altre, Cass., 4888/00).

In linea ancora più chiara e conclusiva si è precisato che si deve: 1) in prima battuta valutare la credibilità del dichiarante (confidente ed accusatore); 2) in un secondo momento la valutazione deve passare alla sua attendibilità intrinseca, ossia alla intrinseca consistenza ed alle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri, quali la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, il disinteresse, la verosimiglianza; 3) devono come ultimo aspetto devono, poi, analizzarsi i riscontri cosiddetti esterni, i quali sono realmente rafforzativi della chiamata solo in quanto siano individualizzanti e, quindi, idonei inequivocabilmente ad istituire ed a realizzare un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede.

E deve necessariamente seguirsi quest'ordine, poiché si devono prima chiarire gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in correità in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (fra le altre, Cass., 2350/05, Papalia; Cass., 31442/06, Salanitro).

2.1§ - APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI CRITERI AL CASO IN ESAME

Una volta posto in luce ciò, venendo all'applicazione in concreto dei suesposti criteri, fatte salve le dovute specificazioni che saranno più avanti illustrate, appare possibile sviluppare un ragionamento unitario idoneo ad estendersi a tutti i collaboratori escussi nel corso del processo.

Deve, invero, sottolinearsi che nel presente processo i 'collaboratori di giustizia' costituiscono ed identificano (ed, in

*Credibilità soggettiva
dei c.d.g.*

modo particolare, Iovine e Panaro) dei 'chiamanti in correità', dato che costoro, a loro stesso dire, sono parte della vicenda "metanizzazione" nella quale sono coinvolti, a vario titolo, tutti gli odierni imputati.

E si tratta, tutti, di dichiaranti, i quali, sulla base di quanto da loro stesso detto, erano pienamente inseriti in quei medesimi ambiti criminali nel cui contesto i fatti di causa si sarebbero consumati.

Si tratta, inoltre, di esponenti di spicco, se non apicali (come nel caso dello stesso Iovine o di Nicola Panaro), del clan, che è pertanto logico supporre abbiano come tali avuto accesso, nel corso della loro carriera criminale, alle informazioni anche più riservate, e siano stati altresì al corrente dell'organigramma e della composizione del gruppo camorristico di appartenenza, anche a prescindere dalle rispettive conoscenze personali.

Allo stesso tempo, non emergono (e tantomeno le difese lo hanno posto in luce) concreti e reali elementi di astio o di malanimo da parte loro nei confronti di alcuno degli imputati, che siano tali da far dubitare della loro attendibilità intrinseca.

Va detto, per completezza, che la Difesa di Schiavone Claudio, in sede di discussione, ha tentato di sollevare dubbi in ordine alla genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori, limitandosi però a prospettare in maniera del tutto generica la possibilità che siano state condizionate dalla volontà di compiacere gli inquirenti assecondando le ipotesi investigative dagli stessi formulate, anche allo scopo di fruire dei benefici previsti a favore dei collaboratori di giustizia.

Tuttavia, al di là dell'assenza di qualsiasi riferimento specifico utile ad attribuire un minimo di concretezza a tale assunto, non si spiega, anche da un punto di vista strettamente logico, il motivo per il quale gli inquirenti avrebbero dovuto, in mancanza di

Rilievi in ordine alla
genuinità delle
dichiarazioni dei
collaboratori

indicazioni a loro spontaneamente fornite, concentrare le loro attenzioni su determinati soggetti piuttosto che su altri e, in buona sostanza, suggerire al propalante di turno i nominativi da fare.

Va infatti ricordato che il presente processo scaturisce dalle dichiarazioni di Antonio Iovine che hanno rappresentato, quantomeno nella parte avente ad oggetto l'affare della metanizzazione del Bacino Campania 30, una assoluta novità, per cui non poteva esistere all'epoca alcuna preesistente pista investigativa da asseverare.

Lo stesso Iovine, peraltro, fin dal principio ha chiamato in causa sia Antonio Piccolo che Claudio Schiavone, per cui può senza dubbio essere affermata l'assenza da parte sua di qualsiasi intento di compiacere gli investigatori.

Potrebbe sostenersi che, fatte salve le propalazioni dello Iovine, tutte quelle intervenute successivamente sarebbero state indirizzate artificialmente in modo da confermarne il contenuto.

Tuttavia si tratta, evidentemente, di una pura congettura che non può essere sostenuta in mancanza di qualsivoglia elemento atto a suffragarla.

Del resto, come meglio si vedrà più avanti, è l'insieme delle risultanze istruttorie a rendere del tutto insostenibile una tale tesi.

Per altro verso, ribadendo quanto già sopra sottolineato, il generico interesse a fruire dei benefici premiali, che, almeno in astratto, si può ipotizzare abbiano tutti i collaboratori, non intacca, di per sé, la credibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese, poiché "l'interesse a collaborare, correlato alla possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui 'collaboratori di giustizia', non deve essere confuso con

l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi", che al contrario non può certo darsi per scontato ma deve trovare appiglio nelle emergenze istruttorie.

Attendibilità
intrinseca

Quanto alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese in dibattimento, si rileva che le stesse, oltre a risultare logicamente coerenti e prive di contraddizioni significative, anche tenuto conto delle obiettive difficoltà riscontrate dai vari c.d.g. nel ricordare avvenimenti molto risalenti nel tempo, trovano riscontro innanzitutto nella documentazione acquisita presso i vari Comuni interessati dai lavori nonché presso le sedi della CPL Concordia (quella principale e quella locale di Casal di Principe), dalla quale emerge una ricostruzione sovrapponibile, nei suoi tratti essenziali (ovvero per quanto riguarda le imprese coinvolte nel progetto, i tempi di realizzazione delle opere, le previsioni contrattuali), a quella delineata dai collaboratori escussi.

Riscontri esterni

Riguardo al profilo dei riscontri esterni, per quanto può fin d'ora evidenziarsi, le varie dichiarazioni, al netto di talune divergenze non incidenti sul nucleo essenziale del racconto, si riscontrano vicendevolmente, pur provenendo da fonti diverse, così da escludere il sospetto di reciproche influenze, secondo il sopra delineato principio della cd. "convergenza del molteplice". Tale convergenza tra le diverse narrazioni appare altresì sufficientemente individualizzante con riferimento alle persone di Piccolo Antonio e Schiavone Claudio, sebbene in misura diversa.

È possibile, infatti, scindere il contenuto delle varie deposizioni acquisite in due distinte parti: una riguardante specificamente la vicenda della metanizzazione ed il ruolo rivestito nell'ambito della stessa dagli imputati; l'altra concernente il (presunto) ruolo dagli

stessi ricoperto nell'ambito dell'associazione camorristica, al netto del loro coinvolgimento nell'affare del metano.

Con riferimento al primo punto, le dichiarazioni dei c.d.g. risultano perfettamente concordanti nel riconoscere: Piccolo quale promotore dell'affare, ovvero colui che, prima di ogni altro, ha portato a Michele Zagaria la notizia degli imminenti lavori che la CPL Concordia si apprestava ad eseguire nel territorio dell'agro-aversano; sia Piccolo che Schiavone quali imprenditori scelti dal clan dei casalesi per la realizzazione delle opere in virtù del loro rapporto privilegiato con esponenti di spicco del clan (Piccolo proprio con Zagaria; Schiavone sia con rappresentanti della omonima fazione che con alcuni del gruppo Bidognetti).

In ordine, invece, al secondo punto, mentre, con riferimento alla posizione del Piccolo, da un lato, sono state valutate pienamente convergenti le diverse chiamate in correità (Iovine Antonio, Panaro Nicola, Di Caterino Emilio, Misso Giuseppe, Barone Michele) e, dall'altro, la più significativa, quella di Restina Generoso, è risultata agganciata a più di un riscontro esterno, idoneo a confermarne la attendibilità, con riguardo allo Schiavone Claudio il collegio non ha ritenuto di aver acquisito elementi sufficientemente concordanti per poter considerare provata la sua condotta di partecipazione al clan e, quindi, la sua stabile e volontaria compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio.

Difatti, pur tenendo in debito che, come sopra chiarito, in tema di reati associativi le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio, il collegio ha



ritenuto di non poter prescindere, al fine di qualificarlo come intraneo al clan o quale mero concorrente esterno, dalle dichiarazioni rese dai c.d.g. su ulteriori e specifici fatti ai quali lo Schiavone avrebbe preso parte, valutate con il massimo rigore allo scopo di apprestare la più ampia garanzia all'imputato.

Va considerato, infatti, il diverso grado di coinvolgimento dello Schiavone rispetto al Piccolo nell'affare metanizzazione. Mentre quest'ultimo, infatti, ha avuto, come detto, un ruolo di intermediario tra la CPL Concordia e il clan, che lo ha reso di fatto il vero protagonista della vicenda, il primo si è limitato ad eseguire i lavori a lui affidati in seguito all'indicazione della sua impresa ad opera dei reggenti dei gruppi Schiavone e Bidognetti.

Tale fatto appare senz'altro significativo di una stretta vicinanza dello Schiavone agli ambienti criminali locali, nonché idoneo, come meglio si dirà, a qualificarlo quantomeno come concorrente esterno, essendo lo stesso entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante (poiché lo stesso non sarebbe stato coinvolto nell'affare senza l'appoggio del clan), e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità.

Non appare, tuttavia, di per sé sufficiente ad attribuirgli il ruolo di partecipe, in assenza di ulteriori affari intrattenuti con la camorra o di altri episodi dai quali emerga un rapporto stabile con il consorzio criminale, che o non sono stati esaurientemente dimostrati o sono stati ritenuti dal collegio "neutri" o dal significato quantomeno ambiguo.

**2.28 - TESTIMONIANZE: LA QUESTIONE INTERPRETATIVA IN
RELAZIONE ALLA DEPOSIZIONE DI GIOVANNI DI TELLA**



Nel corso del processo sono state esaminate numerose fonti dichiarative, riconducibili alle figure normative previste dagli art. 194 (testimoni puri), 197 bis (testimoni assistiti), 210 (imputati in procedimento connesso) e 208 (imputati del processo) c.p.p..

L'eccezione formulata
dalla Difesa

Alcune considerazioni debbono essere espresse in relazione all'esame di DI TELLA Giovanni, essendo sorta, all'udienza dell'8.11.2016, una questione in ordine alle modalità della sua escussione dibattimentale sulla quale il Tribunale si è pronunciato con una ordinanza (cfr. verbale).

Premesso che il Di Tella era stato originariamente coimputato del medesimo reato ed era stata poi pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. (emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli in data 8 giugno 2016), le Difese - in particolare l'avv. Stellato, nell'interesse di Piccolo Antonio e Schiavone Claudio, le cui argomentazioni sono state, poi, unanimemente condivise dagli altri difensori - hanno sostenuto che fosse necessario applicare alle dichiarazioni che lo stesso si apprestava a rendere la disposizione di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., in forza della quale il Tribunale avrebbe dovuto poi valutare dette dichiarazioni "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". E ciò pur trattandosi, tecnicamente, di un "testimone puro" ai sensi dell'art. 197 comma 1 lett. a) c.p.p., essendo stata emessa nei suoi confronti la predetta sentenza divenuta poi definitiva, e non di un imputato in procedimento connesso *ex art.* 210 c.p.p., sulla base, principalmente, della considerazione che non appare né logico né ragionevole che le dichiarazioni rese dal medesimo soggetto siano idonee ad assumere rilievo probatorio diverso a seconda delle scelte processuali dallo stesso effettuate.

Veniva pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 197, 197 bis e 210 c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione, nella misura in cui non è previsto che si applichi l'art. 192 co. 3 c.p.p. in relazione all'imputato del medesimo procedimento che sia stato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile.

La risposta del collegio

Ebbene il Collegio, indicata preliminarmente nell'art. 197 co. 1 c.p.p. - che attribuisce al soggetto che abbia definito la sua posizione con sentenza passata in giudicato la possibilità di avere capacità a testimoniare piena - la norma cui fare riferimento per la specifica posizione del Di Tella, trattandosi come detto di coimputato nel medesimo procedimento, ha tracciato una linea di demarcazione tra le norme poste a presidio delle garanzie del proponente (artt. 194-207 c.p.p.), raccolte nel Libro III, al capo I del Titolo II del codice di rito, e quelle disciplinanti le modalità di assunzione e valutazione della prova, inserite invece nel Titolo I (artt. 187-193 c.p.p.).

L'art. 197 c.p.p., rientrando nel primo gruppo, sul presupposto che, una volta definita con sentenza irrevocabile la posizione del dichiarante, già coimputato nello stesso procedimento, sia venuta meno la necessità di tutelarla, principalmente dal rischio che possa rendere dichiarazioni autoindizianti o, comunque, lesive della propria posizione soggettiva, permette l'audizione del soggetto stesso in veste di testimone, con correlata restrizione (nei limiti normativamente previsti) del 'diritto al silenzio' e senza la necessità che sia assistito da un difensore.

L'art. 192 c.p.p., invece, rientrando nel secondo gruppo, quale norma che pone le regole di valutazione della prova, non traccia alcuna distinzione a seconda che le dichiarazioni da vagliare siano rese dal coimputato del medesimo reato che sia stato già



giudicato con sentenza definitiva o che sia ancora in attesa di giudizio.


Pertanto, già in base al mero dato letterale, il Tribunale ha disposto che il Di Tella avrebbe dovuto deporre quale testimone "puro" ma che, ciononostante, le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla regola di valutazione posta dall'art. 192 co. 3 c.p.p..

L'ordinanza n.
265/2004 della Corte
Costituzionale

A sostegno di tale impostazione, è stata altresì richiamata, oltre alla giurisprudenza di legittimità della S.C. (in particolare, Cass. n. 2477/90 "Belli"), l'**ordinanza n. 265/04 della Corte Costituzionale** che, pronunciandosi su una questione perfettamente sovrapponibile a quella sottoposta al Collegio, sebbene "ribaltata" (nel senso che veniva invocata, in riferimento all'art. 3 co. 1 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, co. 6, c.p.p. proprio perché tale norma prevede l'applicabilità, alle dichiarazioni rese dai soggetti che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, della disposizione di cui all'art. 192, comma 3), nel dichiarare manifestamente infondata la questione proposta, ha affermato:

a) che l'assetto normativo censurato rappresenta espressione della strategia di fondo che ha ispirato il legislatore della legge 1° marzo 2001, n. 63, consistente nell'enucleare una serie di figure di 'dichiaranti' nel processo penale in base ai diversi 'stati di relazione' rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma 'estrema' di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato;

b) che ai vari 'stati di relazione' corrisponde quindi una articolata scansione normativa di figure soggettive, di modalità di dichiarazione e di effetti del dichiarato;



c) che, in tale ottica, e per quanto attiene specificamente alla questione concreta — concernente le dichiarazioni rese da persona già imputata del medesimo reato per il quale si procede, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. — la circostanza che nei confronti dell'imputato del medesimo reato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di "patteggiamento" vale a differenziare la posizione del soggetto considerato rispetto a quella degli imputati in un procedimento connesso o di reato collegato ancora in attesa di giudizio definitivo, giustificando, così, la scelta legislativa di permettere l'audizione del soggetto stesso in veste di testimone, con tutto quanto ne consegue in termini di attenuate garanzie del proponente, ma tale circostanza non basta ancora a 'ripristinare', alla stregua di una ragionevole valutazione del legislatore, la condizione di assoluta indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio che è propria del teste ordinario.

In definitiva, chi è stato imputato in un procedimento connesso o addirittura nel medesimo procedimento, anche dopo che è divenuta definitiva la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., non è mai completamente 'terzo' rispetto alla imputazione cui la pena applicata si riferisce, in quanto l'originario coinvolgimento nel fatto lascia residuare un margine di 'contiguità' rispetto al procedimento, che si riflette sulla valenza probatoria della dichiarazione.

L'assoggettamento delle dichiarazioni del teste alla regola della necessaria 'corroborazione' appare quindi pienamente ragionevole, fermo restando che, come specificato anche dalla richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, la sussistenza di un obbligo di verità del dichiarante può essere comunque

43

opportunamente valorizzata in sede di determinazione dell'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità della dichiarazione di cui si tratta.

3§ - CONDOTTA DI PARTECIPAZIONE E CD. CONCORSO ESTERNO: I CRITERI DISTINTIVI DELINEATI DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

In considerazione delle distinte contestazioni formulate ai capi 1) e 2) dell'imputazione - di partecipazione all'associazione di stampo mafioso per Piccolo Antonio e Schiavone Claudio e di concorso esterno all'organizzazione camorristica per gli altri tre imputati -, nonché alla luce della riqualificazione operata dal Tribunale con riferimento alla posizione dello Schiavone Claudio, da partecipe a concorrente esterno, è a questo punto assolutamente indispensabile procedere ad una compiuta disamina, in linea generale, delle nozioni di partecipazione e di concorso esterno, così come delineate nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità, nonché, più in concreto, di "imprenditore colluso" e "imprenditore vittima", così da mettere immediatamente in evidenza le basi su cui ha trovato fondamento il ragionamento seguito dal collegio nel pervenire alla decisione.

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. delinea una pluralità di figure criminose autonome e tra loro alternative, differenziando, anche in relazione al trattamento sanzionatorio, i ruoli del promotore, del dirigente e dell'organizzatore da quello del mero partecipe al sodalizio criminale.

Il ruolo del promotore si identifica in quello del soggetto che promuove la nascita della associazione, predisponendo le linee generali del programma e che, in una fase successiva, contribuisce all'accrescimento del suo potenziale pericoloso,



incentivando l'adesione di terzi, mediante la diffusione del programma stesso e dei suoi scopi.

La figura dell'organizzatore, così come definita in giurisprudenza, è propria di colui che, all'interno di un sodalizio già costituito, pur nell'ambito delle direttive impartite dai capi, espliciti con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti e l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché quella di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma delinquenziale (Cass., Sez. VI, 11.2.1994, n. 1793).

Poteri di iniziativa, ovviamente inerenti al perseguimento degli scopi sociali, di sovrintendenza alla complessiva gestione del sodalizio, con assunzione di compiti decisionali, connotano poi il ruolo direttivo.

La condotta
partecipativa

Quanto alla mera **condotta di partecipazione** - che risulta ascritta al Piccolo ed allo Schiavone al capo 1) dell'imputazione -, essa si esaurisce nel fatto stesso di **aderire al vincolo associativo**.

Al riguardo appare pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale colui che accetti le regole dell'associazione, offrendo la propria disponibilità ad operare concretamente per la realizzazione dei fini sociali, pur se non ancora impegnato in specifiche attività, deve considerarsi senz'altro partecipe, atteso che il sodalizio trae vantaggio e potenziamento anche dall'inserimento di una sola unità aggiuntiva, quando possa contare sul nuovo adepto nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

Deve tuttavia puntualizzarsi che, venendo in rilievo una fattispecie plurisoggettiva propria, ovvero a concorso necessario, l'appartenenza alla associazione non può farsi dipendere da una iniziativa unilaterale, ossia da una sorta di 'iscrizione' che



prescinda dall'assenso degli altri sodali o di coloro che li rappresentano. Si è detto in proposito che tanto la fase genetica di un'associazione quanto l'inserimento di un soggetto in una compagine già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone, essendo la condotta del singolo *destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali* (Cass. Sezioni Unite, 30.10.2002, n. 22237, Carnevale; Cass. Sez. VI n. 15668/2012, secondo la quale *"il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso"*).

Più che il compimento di rigidi rituali di affiliazione - oggi del tutto caduti in desuetudine - quel che è invece determinante è l'esistenza di un accordo, che può risultare anche *per facta concludentia*, da elementi indicativi di una volontà di inclusione del soggetto nella consorteria criminosa.

Indicatori fattuali

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha ribadito come nella ricostruzione del ruolo del partecipe molteplici **indicatori fattuali**, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, consentano di inferire la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: *"...Deve trattarsi di indizi gravi e precisi ... dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura e sempre utilizzabile 'messa a disposizione' della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione* (Cass. Sez. Unite 12 luglio - 20 settembre 2005 n. 33748, Mannino).




Quel che si è voluto puntualizzare, in definitiva, in ossequio al principio di materialità, è che la partecipazione deve estrinsecarsi in un contributo alla vita della associazione ed al perseguimento delle finalità sue proprie, non essendo sufficiente una mera condivisione psicologica del programma criminoso e delle metodiche della organizzazione (in tal senso vedasi anche Sent. Cass. Sez. I, 6 maggio 2010, n. 17206: "*la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo, invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa*").

Quanto alla consistenza di tale apporto, non è tuttavia indispensabile la prova della commissione di uno o più reati-fine, stante l'autonomia ontologica tra il delitto associativo ed i singoli reati commessi in attuazione degli scopi della associazione.

Il *minimum* richiesto è che il contributo offerto sia, per quanto marginale, comunque concreto ed idoneo ad accrescere la capacità operativa della associazione (ovvero di una sua articolazione settoriale) e la sua temibilità, che costituiscono i presupposti essenziali alla creazione della condizione di assoggettamento della popolazione locale e del vincolo di omertà che connotano la fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p. (in tal senso, Cass. Sez. V, n. 49793/2013).

Per attribuire maggiore concretezza ai principi appena delineati, appare opportuno passare in rassegna alcuni dei casi concreti con cui si è negli anni confrontata la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che integra la condotta di partecipazione il compimento di attività funzionali agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, come tenere delle armi occultate nella propria abitazione (Cass., Sez. I, 4.3.2010, n. 17206).


Anche la partecipazione ad un solo reato-fine può integrare la partecipazione al sodalizio criminale, ove il ruolo svolto e le modalità dell'azione postulino un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi (Cass., Sez. V, 26.5.2016-20.1.2017, n. 859; Cass., Sez. V, 22.12.2014, n. 6446).

Ancora, la fornitura di mezzi materiali agli associati e la trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della associazione integra gli estremi della condotta partecipativa, poiché tali attività ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale (Cass., Sez. I, 28.9.1998; Cass., Sez. I, 25.6.1996).

Per altro verso si è affermato che non è indispensabile, perché si risponda di partecipazione, utilizzare personalmente la forza di intimidazione, né conseguire direttamente, per sé o per altri, il profitto o il vantaggio, essendo sufficiente il contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Cass., Sez. VI, 31.1.1996).

Nello stesso senso, si è ritenuto che non sia indispensabile che il soggetto ponga in essere personalmente attività connotata di mafiosità, purché egli divenga organico a un'associazione mafiosa, rendendosi partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri (Cass., Sez. V, 11.11.1999).

La S.C. ha poi sostenuto che è da ritenersi partecipe colui che assolva al compito di recapitare all'esterno del carcere messaggi contenenti ordini e direttive di un esponente apicale dell'organizzazione criminale detenuto, così rendendo funzionale



una rete di ausilio e di comunicazione tra costui ed i sodali in libertà (Cass., Sez. VI, 17.3.2015, n. 15664).

Mera vicinanza o
disponibilità

Al contrario, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione alla organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Cass., Sez. VI, 24.6.2016, n. 40746).

Allo stesso modo, non integra la condotta di partecipazione l'attività meramente episodica di chi si limiti a fare da «paciere» o da «tramite» tra soggetti mafiosi in relazione a una singola controversia (C., Sez. V, 4.3.2011, n. 15236).

Di particolare interesse in relazione al presente processo, appare un recente pronuncia (Cass., Sez. II, 24.3.2011, n. 16606), peraltro in linea con altre più risalenti decisioni (Cass., Sez. I, 18.3.2011, n. 31845; Cass., Sez. VI, 22.1.1997), secondo cui "è configurabile la partecipazione anche se il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una durata limitata nel tempo e per una finalità che, oltre ad avvantaggiare obiettivamente il sodalizio criminoso, coinvolga il perseguimento, da parte del singolo partecipe, di vantaggi suoi personali, rispetto a cui il vincolo associativo ha funzione meramente strumentale".

Concorso Esterno

Venendo all'analisi dell'istituto del concorso esterno, è opportuno preliminarmente evidenziare che è ormai pacifica la sua ammissibilità, pur in passato oggetto di forti contrasti.



49

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25 Cost. comma 2, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano reati monosoggettivi, e l'art. 110 c.p., principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato.

Nel vigente ordinamento, il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio in virtù di detta unitarietà strutturale, l'evento del reato concorsuale deve essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicità.

In virtù dell'art. 110 c.p. (che ha, dunque, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa), possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato.

Come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d. "concorso esterno" nei reati associativi (il problema non si pone, infatti, per il solo reato di cui all'art. 416-bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l'art. 416-bis c.p.) e la disposizione generale di cui all'art. 110 c.p., ed è caratterizzato



dalle diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di manifestarsi.

D'altro canto, la stessa Corte costituzionale (sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48) ha di recente ribadito che il "concorso esterno" non è, come postulato dalla Corte EDU nella nota sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce "dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 c.p.".

Che astrattamente tale disposizione sia applicabile anche alla categoria dei reati a concorso necessario (cui appartiene l'art. 416 bis) è cosa incontestabile, tanto che dottrina e giurisprudenza quasi all'unanimità ammettono la configurabilità del **concorso morale** nel reato associativo, allorché taluno, con il dolo tipico *ex art. 416 bis*, ponga in essere un atto di valenza "morale", di carattere istigatorio, onde favorire il rafforzamento del sodalizio. Le difficoltà sorgono nella concretezza dell'esperienza giuridica quando si passi a esaminare se vi sia **autonomia concettuale** per la categoria del concorso materiale in associazione rispetto alla contigua categoria della partecipazione. Un forte motivo di disagio concettuale affiora nel constatare che la **condotta partecipativa** è ritenuta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, a **forma libera**, bastando a integrarla qualsivoglia comportamento che arrechi un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, a prescindere da un formale atto di inserimento nel sodalizio. Di conseguenza, estremamente labile appare la distinzione tra atto partecipativo rilevante direttamente ai sensi dell'art. 416 bis e atto partecipativo rilevante sotto il profilo concorsuale *ex art. 110*.

La **giurisprudenza** è ormai ferma nell'ammettere la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi, con



riguardo alle condotte consapevolmente volte a vantaggio dell'associazione, ma poste in essere da soggetto che non è, e non vuole essere, organico ad essa.

A tal fine, si richiede che il concorrente esterno:

- a) sia privo della *affectio societatis* e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Sez. un., sentenza n. 22327 del 21 maggio 2003, Carnevale);
- b) fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio o, per le associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo d'attività, o di una sua articolazione territoriale (Sez. un., sentenza n. 22327 del 2003 cit.; Sez. un., sentenza n. 33748 del 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino, per la quale, in particolare, l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, e non è sufficiente una valutazione *ex ante* del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un suo apprezzamento *ex post*, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente);
- c) si rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla *societas sceleris*, ai fini della



realizzazione anche parziale del programma criminoso (Sez. un., sentenza n. 22327 del 2003 cit.): non è necessario, in capo al concorrente esterno, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farla raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico (che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, agendo nella consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione) (Sez. un., sentenze n. 30 del 14 dicembre 1995, Mannino, CED Cass. n. 202904, e n. 33748 del 2005 cit.: queste ultime hanno anche evidenziato l'insufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio del verificarsi dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).

Si è così focalizzata la differenza fra il partecipe all'associazione (*intraneus*) ed il concorrente esterno (*extraneus*):

- a) sotto il profilo oggettivo, essa va individuata "nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione non sia inserito nella struttura criminale;
- b) sotto il profilo soggettivo, essa va individuata "nel fatto che il concorrente esterno - differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di

partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente- sia privo dell' *affectio societatis*".

Peraltro, nella consapevolezza che detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto risultare di nebulosa applicazione, si è condivisibilmente ritenuto di precisare, in relazione all'elemento materiale del reato associativo, che "l'art. 416 bis cp incrimina chiunque partecipi all'associazione indipendentemente dalle modalità attraverso le quali entri a far parte dell'organizzazione criminosa. Infatti, non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che può avvenire nei modi più diversi. La mancata legalizzazione - cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude, pertanto, che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione.

La S.C., infatti, ha chiarito che la prova dell'appartenenza, come *intraneus*, al sodalizio criminoso può essere dato anche attraverso significativi *facta concludentia* ove siano idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo.

Il "prendere parte" al fenomeno associativo implica, quindi, sul piano fattuale, "un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali, svolta da membri diversi, contribuisce, in modo sinergico, al raggiungimento del fine comune.

  54

Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p., è necessaria e sufficiente l'adesione (anche non formale o rituale) al sodalizio, con impegno di mettersi a sua disposizione ricoprendo - in via tendenzialmente stabile - uno specifico ruolo, da cui promani un costante, effettivo e concreto contributo (anche atipico, ovvero di qualsiasi forma e contenuto) finalizzato alla conservazione od al rafforzamento di esso.

Mentre spesso si concentra l'attenzione sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa, ossia sui reati-fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi risultano non meno importanti le attività poste in essere da soggetti in apparenza al di sopra di ogni sospetto, dotati di specifiche competenze professionali (la c.d. "borghesia mafiosa"), strumentalizzate al fine di consentire al sodalizio mafioso di "dilagare" nel campo della società civile per incrementare ulteriormente le propria potenzialità operative: questi soggetti - siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori - devono ritenersi far parte a pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo - per lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione.

In questi casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un



intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità".

Andrà, pertanto, considerato a pieno titolo come partecipante alla *societas sceleris*, e non come mero concorrente esterno, il soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo stabilmente, nel suo ambito, il ruolo di elemento di collegamento tra i membri del sodalizio criminale e gli ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali: "il contributo di questi soggetti della "borghesia mafiosa" è per l'associazione fonte di potere, relazioni, contatti.

Trattasi di principi ormai pacifici nella giurisprudenza di questa Corte.

Esaminando, dunque, più in concreto i rapporti tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno, si è osservato che costituiscono **fenomeni completamente alternativi fra loro**, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un *pactum sceleris* fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per *facta concludentia* e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, sentenza n. 16958 del 16 aprile 2014, CED Cass. n. 261475).



Deve aggiungersi, tuttavia, che la **distinzione tra le due figure non è meramente quantitativa**: andrebbe qualificato senza dubbio come contributo di partecipazione quello del soggetto cui, nell'ambito del sodalizio, sia stato attribuito un ruolo, pur se non abbia mai avuto occasione di attivarsi; al contrario, andrebbe qualificato, ancora una volta senza dubbio, come contributo concorsuale "esterno" quello del soggetto extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non possa contare, ma che sia stato in più occasioni contattato per indurlo a tenere determinate condotte agevolative, di volta in volta concordate sulla base di autonome determinazioni.

La distinzione tra le due figure è stata tracciata nei termini descritti anche dalla Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 48 del 2015: a parere del Giudice delle leggi, infatti, "La differenza tra il partecipante "intraeus" all'associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede (...) nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell'"*affectio societatis*", laddove invece l'"intraeus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente (...). Dunque, se il soggetto che delinque con "metodo mafioso" o per agevolare l'attività di una associazione mafiosa (...) può, a seconda dei casi, appartenere o meno all'associazione stessa, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un "associato". Nei confronti del concorrente

esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di "adesione permanente" al gruppo criminale (...)"

In conclusione, quindi, il contributo adesivo del partecipe all'associazione mafiosa deve, oggettivamente, configurarsi come tendenzialmente stabile e durevole, ovvero concretizzarsi nella continuativa disponibilità, per apprezzabile lasso di tempo, del proprio apporto, e, sotto il profilo soggettivo, essere connotato dalla coscienza e volontà di entrare a far parte stabilmente ed organicamente dell'associazione ed operare per il raggiungimento delle finalità della stessa.

Appare, di conseguenza, evidente che le condotte che si concretizzano in un ausilio occasionale all'associazione, poste in essere senza entrare a farne parte stabilmente, senza essersi messi più o meno durevolmente a disposizione del sodalizio, senza assumere all'interno di esso un ruolo od una funzione ben determinati, non possono rilevare come condotte di partecipazione ex art. 416-bis c.p. perché atipiche rispetto alla previsione tassativa della predetta norma incriminatrice.

La ratio della rilevanza penale da attribuire al c.d. concorso "esterno" (come detto, pacificamente configurabile dal punto di vista dogmatico) va, pertanto, rinvenuta, senza alcun dubbio, nell'esigenza di attrarre nell'ambito del "penalmente rilevante" anche le condotte di chi, pur non essendo organico all'associazione (non facendone stabilmente parte), abbia fornito - anche solo occasionalmente - un contributo causalmente rilevante alla esistenza ed operatività di essa, ovvero al raggiungimento delle sue finalità, con ciò esponendo ugualmente a pericolo di lesione il bene protetto, l'ordine pubblico.

collusione tra uomini politici e mafia, è quello del cd. imprenditore colluso.

La qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura), laddove l'"imprenditore vittima" è, invece, colui che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318).

Ciò che risulta, pertanto, dirimente è l'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi. In presenza di un rapporto di questo genere, inoltre, se da un lato va esclusa la possibilità di qualificare l'imprenditore in questione come vittima del clan, dall'altro rimane la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la nozione di imprenditore colluso è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie.

3.1§ - APPLICAZIONE DEGLI ESPOSTI CRITERI AL CASO IN ESAME

È opportuno, a questo punto, illustrare gli approdi a cui il collegio è pervenuto applicando i sopraindicati criteri interpretativi al caso di specie, così da fornire fin da ora una chiara chiave di lettura utile soprattutto a focalizzare l'attenzione, tra i tanti



fatti controversi ed aspetti dibattuti nel corso del processo, su quelli che sono risultati determinanti ai fini della decisione, in considerazione del percorso logico-interpretativo seguito.

Elementi a fondamento
della impostazione
accusatoria

Tanto premesso, si osserva che la prospettazione accusatoria è apparsa assolutamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

E quindi, seguendo l'impostazione del P.M., da un lato, il Piccolo e lo Schiavone sono stati considerati intranei al clan dei casalesi in virtù della loro partecipazione all'affare della metanizzazione (nel quale sarebbero stati coinvolti per volontà dei capi dell'associazione rispetto ai quali si trovavano in posizione di stretta vicinanza), nonché in considerazione di altre vicende nelle quali sarebbero stati coinvolti, sintomatiche dell'esistenza di un rapporto stabile con il consorzio criminale e di una assidua disponibilità nei confronti dello stesso (in estrema sintesi, per Piccolo: la vicenda dell'incendio appiccato ai mezzi in un suo cantiere nel modenese e il conseguente intervento di Zagaria in sua difesa; la vicenda delle manomissioni dei contatori del gas, dove Piccolo sarebbe stato indicato tra coloro nei confronti dei quali la CPL Concordia non avrebbe dovuto prendere provvedimenti; le assidue frequentazioni con Michele Zagaria in uno dei suoi covi da latitante e i favori di vario genere fatti al boss, quali la consegna, per suo conto, di missive e di carte processuali, il controllo su lavori di manutenzione stradale per evitare che intaccassero la linea citofonica sotterranea allestita o la riparazione di guasti alla stessa; per Schiavone: i lavori pubblici per lo svincolo di Villa di Briano, la vicenda relativa ad una aggressione dallo stesso subita da parte di un sodale del gruppo Schiavone col conseguente l'intervento in sua difesa di esponenti del gruppo Bidognetti).

  60

Dall'altro lato, Casari Roberto, Cinquanta Giuseppe e Lancia Giulio sono stati ritenuti concorrenti esterni dell'associazione criminale, sul presupposto di aver preso parte, con ruoli diversi, ad un accordo concluso tra la CPL Concordia ed il clan dei casalesi implicante reciproci vantaggi per le parti, pur senza essere evidentemente gli stessi membri del sodalizio.

A suggerire tale conclusione è stato il supposto intervento del clan nella cessione delle concessioni per l'esecuzione dei lavori di metanizzazione in tre dei Comuni che sarebbero stati poi interessati dai lavori in oggetto, dal Consorzio Eurogas, che le deteneva, a CPL Concordia, volto a far conseguire a quest'ultima i titoli gratuitamente in ossequio ad una pregressa intesa.

Tutta una serie di eventi verificatisi successivamente (scelta delle imprese subappaltanti; stipula con ognuna di esse di contratti "frazionati", relativi di volta in volta solo ad una parte delle opere da realizzare e, di conseguenza, prevedenti solo una parte del prezzo; fissazione del prezzo dei lavori, nei rapporti con le imprese, ad un importo asseritamente superiore a quello abitualmente praticato; omesso controllo da parte della CPL sulla corretta esecuzione dei lavori in alcuni tratti stradali; mancato recupero dei crediti e omessa denuncia penale nei confronti di alcuni utenti che avevano manomesso il contatore) sono stati quindi interpretati nella stessa direzione, immaginando sempre l'esistenza di un patto a monte concluso dalle parti in posizione di parità.

Valutazioni del Collegio

Ebbene, a parere del Tribunale, partendo dall'analisi delle posizioni del Piccolo e dello Schiavone, l'istruttoria dibattimentale, come si è già avuto modo di accennare, con riferimento al primo ha confermato, con le dovute precisazioni che saranno illustrate, l'ipotesi formulata dall'accusa, essendo risultata dimostrata non solo la sua partecipazione ai lavori in


seguito all'indicazione della sua impresa da parte di Zagaria, ma anche la sua stabile disponibilità nei confronti del clan nel periodo successivo al termine dei lavori, quando lo stesso si era ormai ristabilito nel suo territorio di origine.

Con riferimento allo Schiavone, invece, appurata anche per lui la partecipazione ai lavori di metanizzazione, riconducibile esclusivamente al *placet* prestato dai capi-gruppo territorialmente competenti, considerata di per sé sintomatica di una contiguità al clan valutabile in termini di concorso esterno, non sono state ritenute bastevoli per attribuirgli il ruolo di vero e proprio partecipe all'associazione le plurime, ma generiche, affermazioni di vari c.d.g. che lo hanno indicato come imprenditore di riferimento del gruppo Schiavone, essendo risultati i (pochi) fatti specifici riportati o scarsamente significativi o non provati, in quanto oggetto di dichiarazioni contraddittorie o prive di riscontri.

In ordine alle posizioni degli esponenti della CPL Concordia, malgrado gli sforzi profusi, non è stato possibile pervenire ad una ricostruzione chiara e certa dei fatti che hanno preceduto la già citata cessione delle concessioni dal Consorzio Eurogas a CPL Concordia, anche a causa della impossibilità di sottoporre domande dirette al principale protagonista della vicenda, l'ing. Elena Mario, del quale sono state acquisite le dichiarazioni rese in fase di indagini stante il suo perdurante impedimento dovuto a gravi e cronici problemi di salute.

Come meglio si vedrà da qui a breve, non è emerso in modo limpido alcun coinvolgimento del clan dei casalesi nell'affare.

Vi è stato esclusivamente un generico riferimento dell'Elena all'interessamento ai lavori di metanizzazione da parte di un non meglio identificato esponente della criminalità locale, nel periodo in cui il Consorzio da lui presieduto era in possesso delle



concessioni, peraltro apparentemente volto a chiarire allo stesso che avrebbe dovuto coinvolgere la camorra allorquando i lavori sarebbero iniziati più che a convincerlo a cedere ad altra società. L'incolmabile incertezza in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti ha reso conseguentemente plausibile la -peraltro convincente- ricostruzione alternativa fornita dal Presidente Casari e dalle Difese.

Nella prospettazione dell'accusa, l'intervento del clan finalizzato a far conseguire a CPL Concordia i titoli necessari per realizzare la importante (e lucrosa) opera di metanizzazione, così da introdurla in un affare dal quale sarebbe stata altrimenti estromessa, assume un rilievo determinante, rappresentando, di fatto, l'unica "obbligazione" prevista, dall'ipotetico accordo di base, a carico della camorra ed a favore della società modenese.

Tutte le altre "prestazioni", a ben vedere, sarebbero, al contrario, a carico della CPL Concordia: in particolare, un prezzo maggiorato gravante sul bilancio della cooperativa a beneficio della camorra e la rinuncia, sempre in favore del clan, alla facoltà di selezionare le imprese cui subappaltare le opere.

Inoltre, venendo a mancare il perno fondante l'intero impianto accusatorio, anche gli ulteriori suggestivi elementi posti a corredo della ricostruzione promossa dal P.M. perdono il loro connotato di univocità, aprendosi a più diverse, parimenti convincenti, interpretazioni.

Così il dato della modalità con cui venivano stipulati i contratti: se da un lato è plausibile che lo scopo fosse, come riferito, tra gli altri, dal Matano Pasquale, quello di rimanere sotto la soglia che, se superata, avrebbe imposto alla società concessionaria di svolgere una procedura ad evidenza pubblica per la scelta delle imprese subappaltanti, così perdendo la facoltà dell'affido diretto, dall'altro è parimenti ragionevole che la CPL Concordia



abbia proceduto secondo tale modalità, peraltro indicata come ordinaria da alcuni suoi dipendenti escussi in dibattimento, al mero fine di non impegnarsi, dal principio e fino al termine dei lavori, con imprese che, per quanto potessero essere state oggetto di attenta valutazione (principalmente però sulla base soltanto della documentazione presentata) prima della scelta, di fatto non aveva modo di conoscere, specie sotto i profili della affidabilità e corretta esecuzione delle opere affidate.

Allo stesso modo, l'omesso controllo sulla realizzazione a regola d'arte dei lavori, se può essere interpretato come parte dell'accordo, può anche essere dipeso dal timore di ripercussioni che colui che doveva ottemperare a tale compito (nella specie il Lancia) credeva potessero porre in essere esponenti della criminalità organizzata cui sapeva (o quantomeno sospettava) le imprese fossero legate.

In definitiva, richiamando la sopra citata giurisprudenza in materia, va osservato che, alla luce di tutte le considerazioni svolte, non può ritenersi sussistente l'ipotizzato "rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre reciproci vantaggi". Escluso che il clan abbia avuto un ruolo nella fase del conseguimento da parte della CPL Concordia dei titoli per svolgere i lavori di metanizzazione del Bacino Campania 30, e ritenuto, quindi, che non abbia contribuito a far sì che la predetta società si imponesse nel territorio in posizione dominante, la stessa non può più, allora, considerarsi "collusa" ma diventa "vittima", in quanto, soggiogata dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.

E si badi, a tale conclusione si giunge senza sconfessare, in punto di fatto, la ricostruzione dell'accusa, bensì affermando la



effettiva esistenza di un "patto" tra la società modenese e il clan dei casalesi, concluso grazie all'intermediazione di Piccolo Antonio, nel quale, tuttavia, l'impresa, pur di non gettare al vento l'opportunità di realizzare i lavori di metanizzazione dell'area, ha accondisceso, senza denunciare alle autorità, a tutte le condizioni del clan, chiedendo in cambio soltanto l'autorizzazione a eseguire le opere in tranquillità, sapendo che a questo scopo era imprescindibile l'interlocuzione con la criminalità organizzata.

PARTE SECONDA

LA METANIZZAZIONE DEL BACINO CAMPANIA 30

1§ - GENESI DELLE INDAGINI

Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IOVINE Antonio. Trattasi, com'è noto, di un soggetto che, per lungo tempo, aveva svolto le funzioni di capo del clan insieme a ZAGARIA Michele. Proprio per tale

ragione, la sua scelta collaborativa ha consentito di acquisire un patrimonio conoscitivo straordinario, oltre a determinare, come prevedibile effetto, la collaborazione di numerosi altri componenti del clan, con ruoli di maggiore o minore importanza, tra i quali spiccano PANARO Nicola e CATERINO Massimiliano.

Iovine, nel soffermarsi in particolare sulla connotazione imprenditoriale assunta dal clan dei Casalesi nel corso degli anni, soprattutto sotto la direzione sua e dello Zagaria Michele, ha dettagliatamente ricostruito il sistema delle tangenti e del controllo degli appalti delle principali opere pubbliche realizzate nei territori sotto l'influenza del sodalizio criminale nel corso dei precedenti 20 anni, tra cui la cd. metanizzazione del Bacino Campania 30 (dichiarazioni rese in data 20.4.2014), ovvero la realizzazione di una rete di distribuzione del metano in sette Comuni dell'agro-aversano, segnatamente: Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Villa di Briano, Frignano, San Marcellino e Casapesenna. Tale opera fu realizzata da una delle aziende leader nel settore, una società cooperativa con sede nella provincia di Modena, la CPL Concordia, tra il 1999 ed il 2004.

Una volta acquisita tale informazione dalla viva voce dello Iovine, il quale peraltro arricchiva il racconto di una pletora di dettagli di interesse investigativo, gli inquirenti avviavano una minuziosa indagine volta a ricostruire la vicenda nella sua interezza, che si sviluppava attraverso: intercettazioni telefoniche ed ambientali, con lo scopo di captare le reazioni dei soggetti coinvolti alla notizia della collaborazione dello Iovine che faceva capolino su tutte le principali emittenti televisive e testate giornalistiche, ed alla diffusione delle sue propalazioni in ordine al coinvolgimento della camorra nella vicenda "metanizzazione"; interrogatori di alcuni protagonisti della vicenda; acquisizione di

documentazione, innanzitutto presso la stessa CPL Concordia e presso i Comuni interessati.

Dell'esito di tali attività si dirà dettagliatamente nel corso della presente motivazione, man mano che, tentando di seguire, per quanto possibile, un ordine cronologico, le acquisizioni investigative risulteranno utili per comprendere lo sviluppo della vicenda.

28 - LA FASE GENETICA: IL CONSORZIO EUROGAS E LA "STRANA" RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Dalla acquisizione di documentazione presso i Comuni di Villa Literno e Frignano (cfr. in atti), emergeva che tre dei sette Comuni che avrebbero poi costituito il cd. Bacino Campania 30 (Casal di Principe, Villa Literno, San Marcellino) avevano attribuito, tra il 1994 ed il 1995, la concessione per la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana al Consorzio Eurogas, che si era occupato in quegli anni della metanizzazione dell'avellinese e del beneventano. Una serie di lettere inviate dal predetto Consorzio ai Comuni dell'intero Bacino testimoniano che i contatti per la realizzazione dell'opera in quell'area erano in corso fin dal 1989.

Orbene, come risulta dalla documentazione acquisita, in data 11.6.1997 il Consorzio Eurogas cedette gratuitamente le concessioni di cui era titolare alla CPL Concordia (cfr. atto di cessione).

Firmatario di tale atto di cessione, in qualità di amministratore unico del Consorzio, risultava l'ing. ELENA Mario, che veniva escusso a sommarie informazioni, una prima volta, in data 18.2.15. Il relativo verbale di s.i.t. è stato acquisito formalmente, col consenso di tutte le parti processuali, all'udienza del 14.2.2017, dopo che lo stesso era risultato assente giustificato, alle udienze



del 25.10.16 e del 8.11.16, per gravi e documentati problemi di salute, connessi anche all'età molto avanzata (l'Elena è nato, infatti, in data 8.12.1925).

L'autovettura Nissan Micra targata CK554FM, di proprietà ed in uso alla figlia, ELENA Paola, veniva inoltre sottoposta ad intercettazioni ambientali.

Ebbene, l'ingegnere, alla richiesta di spiegazioni in merito alla cessione delle concessioni, obiettivamente sospetta in quanto gratuita, laddove si trattava in tutta evidenza di un affare dalle enormi potenzialità di guadagno, chiariva che: a) subito dopo aver acquisito le concessioni dai Comuni di Casal di Principe, Villa Literno e San Marcellino, il suo socio e consuocero Angelini Italo aveva manifestato forti perplessità in ordine alla eventualità di lavorare in zone notoriamente infestate dalla criminalità organizzata; b) trascorsi diversi anni senza che fossero iniziati i lavori, si trovava ormai ad aver perso i contatti commerciali con i Comuni interessati; c) pertanto, quando gli si presentò un emissario del sindaco di uno dei Comuni interessati per proporgli la cessione delle concessioni ad un'altra società per la "ridicola" somma di 50 mila lire, vista la situazione di stallo e la ferma opposizione del socio, finì comunque per l'accettare l'offerta.

Di ritorno a casa, veniva captata la conversazione che l'Elena aveva con la figlia Paola, che lo aveva accompagnato presso gli uffici della Procura di Napoli con l'automobile in cui era state collocate le microspie, avente ad oggetto quanto poc'anzi riferito dall'uomo agli inquirenti. Come risulta dalle trascrizioni acquisite agli atti, Elena Mario ripercorre il contenuto delle sue dichiarazioni. Ad un tratto, su richiesta della figlia ("*ma tu hai fatto nomi di persone?*"), sembra alludere a personaggi coinvolti nella vicenda dei quali aveva taciuto al PM, pur riferendo in ogni caso di non ricordarne realmente i nomi. Accenna, quindi, ad un



incontro con un capo-mafia (*"Ma a me... fecero parlare con un capo mafia, e io questo a loro non gliel'ho detto!"*). Nel corso del dialogo, Paola viene a sapere che il padre aveva all'epoca ceduto la concessione per appena 50.000 lire e si lascia andare ad una serie di imprecazioni, criticando aspramente il padre per il suo scellerato operato.

A fronte di quanto emerso dalla intercettazione cui si è appena fatto riferimento, Elena Mario veniva nuovamente convocato affinché fornisse chiarimenti in ordine al presunto incontro con un esponente di vertice della criminalità organizzata, pur senza che gli fosse rivelato che erano in corso delle intercettazioni nei suoi confronti.

Da quanto emerge dal verbale di s.i.t. del 25.2.2015, anch'esso acquisito agli atti stante il consenso delle parti, l'Elena, nel confermare quanto detto nella precedente occasione, aggiungeva di aver incontrato più volte, durante i vari sopralluoghi effettuati in compagnia dei sindaci nei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere, soggetti che, pur non essendogli stati presentati esplicitamente come appartenenti alla criminalità organizzata, gli offrivano un aiuto sia per sbloccare la situazione che per l'esecuzione dei lavori e le forniture a ciò necessarie.

Nella conversazione in auto con la figlia Paola, intercettata ancora una volta subito dopo la sua escussione, Elena Mario tornava sulla circostanza del suo incontro col capo-mafia (*"siccome in effetti questa persona mi aveva messo in contatto con un capoccia della mafia... della camorra, ed io questo non gliel'ho detto... ho detto... questa persona... c'è stato uno tra i tanti che incontrando per sapere quando si facevano i lavori ehee... ce n'è uno che c'è voluto essere in grado di dire guardi che lei se ha bisogno qui ci sono i collaboratori ecc..."*), pur senza aggiungere dettagli rilevanti in ordine alla identificazione di tale

soggetto, né alla precisa contestualizzazione dell'episodio, né alla finalità di detto incontro.

Elena Paola, escussa all'udienza del 25.10.2016, trincerandosi dietro la difficoltà di ricordare tali episodi a distanza di anni e la sua scarsa conoscenza dei fatti, svolgendo all'epoca mansioni prettamente amministrative nell'ambito della Eurogas, senza che avesse mai ricoperto ruoli di responsabilità, ha risposto in maniera evasiva alle domande che le sono state rivolte, senza essere in grado di fornire alcun utile contributo alla ricostruzione della vicenda *de qua*.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla vicenda poc'anzi descritta, che costituisce un fatto di estrema rilevanza, anzi si può dire già decisivo ai fini, in particolare, del riconoscimento o meno della responsabilità degli imputati di concorso esterno in associazione mafiosa, contestato al capo 2), ovvero Casari Roberto, Cinquanta Giuseppe e Lancia Giulio.

Ed invero, nella prospettazione dell'accusa come delineata nella imputazione, la rinuncia del Consorzio Eurogas a beneficio della CPL Concordia rappresenta il primo (nonché, come si vedrà, l'unico) vantaggio che la società di Modena avrebbe tratto dall'accordo concluso con il clan dei casalesi che, per l'appunto, avrebbe costretto i titolari della società EUROGAS, già assegnatari della convenzione con i Comuni di Villa Literno, San Marcellino e Casal di Principe, a cederla gratuitamente alla CPL Concordia.

Ulteriore elemento di sospetto in ordine alla genuinità e liceità di tale cessione è rappresentato, nella ricostruzione accusatoria, dalla circostanza che, appena due mesi dopo la stipula dell'atto veniva emanata la legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva lo



stanziamento di mille miliardi delle vecchie lire per la metanizzazione del mezzogiorno.

Tuttavia, già sulla base dei soli elementi emersi a sostegno della tesi accusatoria, la stessa, sebbene senz'altro suggestiva, appare alquanto claudicante. Permane, infatti, un alone di dubbio sull'intera vicenda che, al netto di legittime perplessità che possono palesarsi, non può che risolversi a vantaggio degli imputati.

E ciò in virtù, in particolare, delle considerazioni che seguono:

- 1) Elena Mario fornisce delle spiegazioni plausibili in merito alla rinuncia da lui sottoscritta, che, a ben vedere, non sono contraddette da quanto riferisce, dopo essere stato sentito dagli inquirenti nelle due occasioni del 18 e 25 febbraio 2015, alla figlia Paola in auto (ove erano state piazzate delle microspie), narrandole e con lei commentando l'accaduto. L'ingegnere, infatti, anche nella conversazione con la figlia, ribadendo le fondamentali ragioni che lo avevano indotto a non dare avvio ai lavori per diversi anni e, poi, a cedere al prezzo simbolico di 50 mila lire la concessione (principalmente, la ferma opposizione del socio Angelino, riluttante ad impegnarsi in quelle zone dove sarebbero stati costretti ad avere a che fare con la camorra), si limita ad aggiungere un ulteriore episodio di cui aveva evitato di parlare agli investigatori, ovvero quello relativo all'incontro con il capo-mafia, senza tuttavia minimamente contestualizzare il fatto che, allo stato, appare inserirsi coerentemente nel suo racconto, senza affatto stravolgerlo. Il suddetto incontro, infatti (a voler dare una spiegazione che, tuttavia, rimane nel campo delle ipotesi per l'assoluta mancanza di elementi idonei ad



addivenire ad una ricostruzione certa), sembra riconducibile al periodo in cui la Eurogas era ancora titolare delle concessioni e, quindi, finalizzato a creare un contatto con il Consorzio per la successiva fase esecutiva.

È assolutamente logico, infatti, ipotizzare che esponenti della criminalità organizzata abbiano avvicinato l'amministratore della società, che era in procinto di avviare i lavori, anche soltanto per metterlo al corrente del fatto che avrebbe poi dovuto necessariamente interfacciarsi con loro.

Anzi, proprio tale incontro potrebbe aver avuto l'effetto di alimentare le perplessità di Elena e dei soci in ordine alla opportunità di portare avanti il progetto della metanizzazione in quell'area.

- 2) Di converso, non vi è alcun elemento che lasci supporre che la CPL Concordia avesse avuto contatti con la camorra già nel 1997, laddove, al contrario, tutti i collaboratori di giustizia esaminati nel corso del processo che sono stati interpellati sul punto, hanno riferito di non averne mai neppure sentito parlare prima del 1999, anno in cui la CPL, già titolare della concessione per i lavori di metanizzazione dei sette Comuni costituenti il Bacino 30, fa la sua apparizione sul territorio per prepararsi alla esecuzione delle opere.

A titolo esemplificativo, Iovine Antonio - colui che, in virtù del rapporto privilegiato con Zagaria Michele, ha avuto senza dubbio, tra tutti gli esponenti del clan escussi in dibattimento, una conoscenza più approfondita della vicenda - ha esplicitamente affermato che nella fase di



acquisizione dell'appalto il clan non aveva avuto alcun ruolo², essendo stato chiamato in causa quando i lavori erano già pronti per cominciare.

- 3) D'altro canto, vi sono due dati obiettivi coi quali confrontarsi: a) la circostanza che la Eurogas, per quasi quattro anni, non ha di fatto non solo iniziato i lavori ma, per quanto risulta dalle emergenze processuali, neppure avviato la fase propedeutica all'avvio degli stessi (elaborazione di un progetto, selezione delle imprese subappaltanti, stanziamento dei fondi necessari). Per ammissione dello stesso Elena Mario, l'unica attività preparatoria svolta era stata quella di effettuare alcuni sopralluoghi sui territori interessati in compagnia dei sindaci dei rispettivi Comuni; b) il fatto che la CPL Concordia era, all'epoca come oggi, una società leader nel settore, dotata di una solida struttura organizzativa e senza dubbio adeguatamente attrezzata per la realizzazione di lavori anche su aree estese che, del resto, aveva già eseguito, ed avrebbe continuato ad eseguire, in diverse zone della Penisola.

Tutto ciò premesso, va poi aggiunto che il Presidente della CPL, Casari Roberto, ha fornito una plausibile ricostruzione dei fatti che hanno portato nel casertano la società da lui amministrata. Il

² Cfr. verbale del 1.4.16: IOVINE: - "Diciamo che questo tipo di finanziamento è datato da molto tempo prima dell'aggiudicazione, perché c'è tutto un lungo lavoro dietro fatto di riunioni, sindaci e tecnici dei Comuni, in quanto comunque bisogna firmare un accordo con "La Concordia", quindi è tutto un lavoro politico. In questo noi ne eravamo fuori".

Ed ancora, all'udienza del 12.4.16: "Cioè, noi fummo avvisati da Zagaria nel momento in cui era tutto già predisposto. Quindi, si dovevano eseguire i lavori e, quindi, Zagaria ci avvisò che era pronto questo lavoro e, quindi, dovevamo indicare gli imprenditori che dovevano avere questi lavori" ... "io le voglio chiarire che sono venuto a conoscenza nel momento in cui si dovevano eseguire i lavori, però, successivamente, ho compreso che si era costituito un consorzio di comuni, dove tutti i sindaci avevano organizzato questa concessione alla Concordia G.P.L.. Quindi, è un lavoro precedente alla mia conoscenza...".

Casari, in sede di esame, ha infatti spiegato di essersi lasciato coinvolgere nel progetto, malgrado le iniziali perplessità dovute alla diffidenza verso territori purtroppo malfamati, grazie all'opera di persuasione ed alle garanzie prestate dal senatore, nonché segretario della Commissione Parlamentare Antimafia, Lorenzo DIANA, vera e propria icona, all'epoca, della lotta alla criminalità organizzata (citato, come rimarcato in più occasioni da più di un difensore nel corso del processo, nel best-seller *Gomorra* di Roberto Saviano, che lo descrive come un vero eroe della lotta alle mafie, coraggioso e attaccato alla sua terra d'origine). Diana, stando al racconto del Casari, in quanto originario di Casal di Principe si stava impegnando per portare il metano anche in quei territori disagiati, ed a tal fine si era rivolto alla CPL Concordia, in quanto società sana ed esperta del settore.

Così ha dichiarato, in particolare, il teste della Difesa - Casari, MAGNI Enrico, responsabile dell'area Lazio per la CPL tra il 1995 ed il 1996, escusso all'udienza del 28.3.2017. Lo stesso ha riferito di essere stato il primo interlocutore del Diana ma che, sulle prime, la proposta del senatore non fu immediatamente accolta. Lasciata, quindi, la CPL Concordia alla fine del '96, nel passaggio di consegne al suo successore, Pino Cinquanta, gli relazionò anche in merito a questo contatto, che la società avrebbe eventualmente potuto coltivare in futuro³.

³ Cfr. verbale del 28.3.17: MAGNI: "No, quan..., a mia memoria fu la prima considerazione che lei ha fatto e cioè "perché non..., non venite? Voi siete un'impreditoria sana, siete esperti in questo settore, lavorate molto bene", noi lavoravamo molto bene nel..., nel Lazio e quindi valu..., valutammo la possibilità che imprenditorialmente questa fosse un'operazione interessante" ... "Dunque che io ricordi saranno stati l'estate forse del '96, stiamo parlando di più, oltre vent'anni fa, quindi faccio appello a tutti i miei rimasugli di memoria. Ebbi, non ricordo francamente da chi ebbi il contatto, parlai con il Senatore Diana che sottopose a me che ero il responsabile dell'area Lazio di Cpl, dove noi gestivamo già alcuni Comuni per il metano, di cui io mi occupavo direttamente, se fossimo, potessimo essere interessati a svolgere come grande cooperativa con i valori del movimento cooperativo un'operazione di me..., di metanizzazione in questo bacino. Io ne parlai in sede e ovviamente...

Dif.: Con chi ne parlò? Io la incalzo solo perché dobbiamo essere precisi.

Teste: Ne parlai ovviamente con il mio referente diretto che era il Presidente.


L'impegno del Diana nel coinvolgere la CPL per la metanizzazione dell'agro-aversano è testimoniato inoltre da altri due dipendenti della CPL escussi all'udienza del 4.4.2017, SOLIANI Fabrizio e TONDELLI Fabrizio, che hanno ricordato come il senatore avesse partecipato anche ad una (o forse più) riunioni nella sede della CPL Concordia.

Infine, lo stesso Diana, all'udienza del 28.3.17, sentito come imputato in procedimento connesso, ha confermato tale ricostruzione, pur essendo chiaramente coinvolto nella vicenda ed avendo pertanto un evidente interesse ad accreditare la versione sostenuta dal Casari.

Teste: Sì. Mi corre l'obbligo di fare una premessa. Dopo quella famosa elezione che già richiamavo del '94, avendo noi quelli che avevano sempre contrastato le amministrazioni poi saranno mandati a casa in zona, saranno sciolti i consigli comunali di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano, tutti e tre i Comuni sono confinanti. Furono i primi decreti a seguito della legge Mancino per lo scioglimento dei Consigli comunali. All'indizione delle elezioni comunali successive vincono tutte le forze di opposizione, compreso il dottor Renato Natale a Casal di Principe che durerà appena dieci mesi perché dopo la camorra lo farà cadere presto. Sei mesi dopo vinciamo a San Cipriano noi, la lista, io ne ero sicuramente l'artefice e anche l'ispiratore politico. Avevamo messo assieme giovani, professionisti, persone mai impegnate. Arrivati al Comune trovammo un dissesto con un debito di 20 miliardi di lire in un Comune così piccolo con un bilancio di 6 miliardi di lire. Quindi un debito tre volte superiore l'intero bilancio del Comune. E partì quindi una ricerca affannosa di risorse, di finanziamenti per poter realizzare opere pubbliche, migliorare il territorio. Voglio ricordare che il mio Comune, Presidente, San Cipriano d'Aversa non aveva nemmeno una piazza, 13 mila abitanti, nemmeno una piazza. Non avevo i soldi per poter sostituire una lampada dell'illuminazione pubblica, per cui parte una ricerca affannosa e ci furono diversi contatti con il Ministero dell'Interno, essendo il Ministero competente per il risanamento del dissesto e con la Cassa Depositi e Prestiti per verificare il recupero di residui di mutui non utilizzati e per poter accendere nuovi mutui di modo che potessimo intervenire sul territorio e poter realizzare qualcosa. Tra l'altro rappresentiamo alla Cassa Depositi e Prestiti e specificatamente all'ingegner Vincenzo Ferro,

Dif.: Casari?

Teste: Casari. Valutammo che potesse essere un'operazione interessante proprio per un'imprenditoria come era la nostra, con i valori che esprimevamo e... e cominciammo un ragionamento. Dopo di che io andai via e non ho più saputo nulla di questa storia)".



funzionario della Cassa Depositi e Prestiti, rappresentiamo anche una situazione atavica che c'era nel nostro territorio. Noi eravamo l'unico bacino della provincia di Caserta come un buco nero in cui non era stata realizzata la metanizzazione. Era stata realizzata in tutti i Comuni e bacini circostanti della provincia. 304 Comuni della provincia di Caserta, l'unico bacino non realizzato negli anni '90 era quello del mio territorio, il bacino definito Campania 30 ed era stata persa l'occasione della legge 784 che dava al settembre '89 la scadenza per presentare la progettazione e poter beneficiare dei finanziamenti. Ricorderete che la 784 stanziava ben mille miliardi di lire per la metanizzazione del Mezzogiorno. Il nostro territorio, il nostro bacino aveva perso questo treno. C'erano tre Comuni che avevano già una concessione firmata tra il '94 e il '95 e specificatamente San Marcellino, Casal di Principe e Villa Literno. Gli altri Comuni, fra cui il nostro San Cipriano, erano privi di qualsiasi convenzione e concessione.

Presidente: Per non tornarci dopo, quando parla di una convenzione firmata cosa intende? Può essere più preciso, così diciamo non torniamo dopo?

Teste: Sì, c'era una..., una concessione firmata con una società Eurogas da parte di quei tre Comuni, mentre gli altri...

Dif.: Può dire ogni volta che parla anche gli anni? Perché questo... (Incomprensibile) si snoda molto... (Incomprensibile).

Teste: Sì. Le concessioni ci risultavano essere state firmate tra il '94 e il '95 da parte di questi tre Comuni.

Presidente: Cosa risultava a voi? Voi che verifiche avete fatto e come arrivò a trarre la conclusione che esisteva quella che lei ha definito una concessione?

Teste: Allora quando noi rappresentavamo perché vedevamo che i Comuni circostanti avevano già il metano, noi avviammo un'azione di approfondimento e Ferro mi illustrò un po' i termini, l'ingegnere Ferro, mi illustrò un po' i termini.

Presidente: Chi è Ferro? Ce lo dica.

Teste: L'ingegnere Ferro, lo dicevo già prima, lo ripeto, è un funzionario della Cassa Depositi e Prestiti. A lui rappresentavo se c'era biso..., possibilità di recuperare ancora i finanziamenti della 784. Mi fu detto che ormai era un capitolo chiuso, il treno si era perso. A questo punto l'ingegner Ferro però mi riferì, mi parlò di una società Cpl e qui compare la prima volta per me la Cpl, che non sapevo nemmeno, di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. Mi riferisce che lui conosceva un'azienda valida, importante, Cpl.

Presidente: Aspetti Senatore, così non ci torniamo dopo. Non ha risposto alla domanda che le avevo fatto. La circostanza che esistevano questi tre Comuni con una convenzione...

Teste: Che avessero, sì.

Presidente: L'apprende da Ferro?

Teste: No, no, no, no.

Presidente: Come l'ha verificata? E se lei ha avuto mai modo di visionare questa...

Teste: No, no, no, non li ho mai visti. Ci veniva solo riferito.

Presidente: Da chi?

Teste: Allora prima il Comune di San Cipriano si attiva, fra cui Ferro, e ci viene detto che c'era bisogno di fare un bacino, per cui ci viene detto quali sono i Comuni e come amministratori prendiamo contatti, il sindaco prende contatto con gli altri Comuni per dire: "ma voi che situazione avete?". Quindi ve..., veniamo a sapere, io lo vengo a sapere attraverso il sindaco del mio Comune, che aveva avuto contatti con gli altri Comuni dicendo: "risultano solo tre Comuni avere firmato una concessione, gli altri sono senza alcuna convenzione e concessione".

Presidente: Adesso è chiaro.

Teste: Quindi Ferro mi indica Cpl come un'azienda valida che poteva metanizzare anche non proprie risorse, che era un'azienda che riusciva a fare questo. Stiamo parlando di fine degli an..., dell'anno '96. Nel, nella fine '96, inizio '97 un collega Parlamentare mi invitò a partecipare ad un convegno organizzato non ricordo bene se da Confindustria o da Lega Coop a Roma sulle energie alternative fra cui la metanizzazione. Nel convegno era relatore o tra gli interventi programmati, non ricordo, era relatore il Presidente di Cpl Roberto Casari. Vado al convegno con questo collega Parlamentare e ascolto l'intervento di Casari che appariva molto competente in materia. Per cui a fine convegno mi presento a Casari, mi avvicino e chiedo delucidazioni su come si possa realizzare metano in un bacino, ovviamente lo informo in quel caso, in un bacino come il nostro che non aveva utilizzato i fondi della 784 e quindi era allo stato fermo, c'era una situazione di paralisi. Lui mi diede delle delucidazioni, fu molto cortese e cordiale, di come e quali possibilità ci fossero e dall'altra parte disse che però non aveva i..., i termini di conoscenza di questa situazione e che avrebbe verificato la situazione del..., del bacino. Dopo successivamente, deve essere stato un qualche due-tre-quattro mesi dopo, il sindaco di San Marcellino, uno dei sette Comuni, Luciano Dongiacomo informa il mio sindaco di essere stato contattato, il sindaco sempre di San Cipriano, di essere stato contattato da Cpl attraverso un suo ingegnere..., un ingegnere che conosceva, un ingegnere, dovrebbe essere, vado bene a mente, l'ingegner Caciolli. Ricorda questa vicenda dicendo che era stato contattato e che di aver rappresentato che il Comune di San Marcellino avesse la concessione ad Eurogas e che Casari aveva detto che avrebbe verificato se era possibile rilevare la concessione di una società che non aveva operato né realizzato la metanizzazione in quel bacino. Successivamente il, a metà giugno '97 pressappoco il mio sindaco viene informato dal sindaco di San Marcellino Luciano Dongiacomo, viene informato che Cpl aveva rilevato la concessione di Eurogas. Poco dopo arriva un contatto telefonico al sindaco di San Cipriano da parte della Cpl in cui invitano, chiedono di fare una riunione con i Comuni e il 24 giugno '97 arriva una lettera, parte una lettera, arriva una lettera non so se inviata via fax, al Comune di San Cipriano e a agli altri Comuni, a tutti i Comuni, in cui oltre a informare della concessione rilevata si invita, si chiede un incontro, quindi telefonate e lettere e si terrà una riunione storica il 30 giugno '97 sul Comune di San Cipriano con tutti i Comuni della zona. Lì Cpl presenta la propria proposta di metanizzazione, dopo di che arriveranno le delibere da settembre a ottobre in ordine progressivo Casal di Principe, San Marcellino, che erano i due Comuni. A questo punto il Comune di San



Cipriano, che poteva aderire perché Comune confinante, altrimenti non sarebbe potuto nemmeno essere fatto, il Comune di San Cipriano delibera in questo caso di prendere atto di questa concessione. Devo fare una...

Del resto non vi sono argomenti logici per escludere che il senatore, proprio in virtù della carica politica rivestita ed anche allo scopo di acquistare consensi nella propria terra di origine, si sia adoperato in prima persona per favorire la realizzazione di un'opera di tale rilievo.

Le dichiarazioni di Diana, peraltro, trovano conferma nella intercettazione telefonica del 30.3.2015 (RIT 4852/14, progr. 8613) in cui il senatore parla con Vincenzo Iurillo, giornalista de "il fatto quotidiano", che gli chiede delucidazioni in merito alla vicenda della metanizzazione, da poco approdata alla ribalta delle cronache e, in particolare, alla sua mancata partecipazione ad una assemblea della CPL svoltasi nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione delle dichiarazioni di Iovine, alla quale era stato invitato dal Presidente Casari.

Il Diana, nella circostanza, spiega al suo interlocutore che la CPL era subentrata ad altra società (che erroneamente ricorda chiamarsi "Eureca") che aveva la concessione "in mano" da molti anni (il senatore parla addirittura di 10 anni) ma non dava inizio ai lavori "per ovvi motivi", cioè in ragione del fatto che la distribuzione del metano sul territorio era contraria agli interessi della famiglia Cosentino, che svolgeva l'attività di vendita del gas.

La vicenda viene ulteriormente chiarita in una successiva conversazione telefonica oggetto di intercettazione (RIT 4852/14, progr. 9131), in cui il Diana discute con un altro giornalista del medesimo quotidiano, Marco Lillo. In questo colloquio, Diana rappresenta che dopo tanti anni nel corso dei



quali erano stati metanizzati tutti i Comuni della zona, si era finalmente potuta sbloccare la situazione anche per l'agro-aversano in virtù di una serie di congiunture favorevoli: da un lato alcuni Comuni, amministrati da sindaci nell'orbita di Cosentino, passano, in seguito alle elezioni, sotto il governo di politici appartenenti a schieramenti opposti o vengono commissariati per infiltrazioni camorristiche; dall'altro, entra in possesso delle concessioni una società, la CPL Concordia, attrezzata, tecnologicamente all'avanguardia ed economicamente solida, quindi in grado di sostenere le spese necessarie per la realizzazione dei lavori in attesa dei finanziamenti pubblici che sarebbero arrivati soltanto in una fase successiva.


Tuttavia, a convincere definitivamente Casari ad interessarsi seriamente alla proposta del senatore Diana, secondo quanto dallo stesso riferito, fu, come spesso accade, un evento del tutto casuale. Visionando l'elenco dei dipendenti licenziati nel corso dell'anno dalla società, il Casari notò come ve ne fossero alcuni provenienti proprio da alcuni dei Comuni che dovevano essere interessati dai lavori sponsorizzati dal senatore (in particolare, San Cipriano d'Aversa e Casal di Principe).

Dopo aver chiesto spiegazioni all'allora vicepresidente (poi deceduto) Saverio BAROTTO, appreso che si trattava di dipendenti di una società facente capo a tale Piccolo Antonio, decise di conoscerlo, intravedendo la possibilità di aprire un canale per facilitare l'eventuale accesso in quei territori.

IMP. CASARI - Cambio idea quando nel marzo che si fanno tutte le dichiarazioni sui dipendenti io vedo che nel gruppo dei dipendenti licenziati siccome mi piace sapere quanto costa un operaio e quanto prende e come fa a vivere normalmente un dipendente e allora ho visto che c'erano delle persone che erano state licenziate dalla CPL che venivano da San Cipriano D'Aversa Casal di Principe e queste cose qua,



sette - otto - nove duecento che avevo da firmare e allora collego le cose, chi sono questi qua che vengono da quei paesi di cui mi parlava Pino e chiamo Barotto e ho detto Barotto come mai abbiamo licenziato delle persone che non lo sapevo come mai sono qui a lavorare? E lui mi spiega che sono le persone dell'impresa Piccolo, che normalmente è un subappaltatore che avevamo ereditato da Edilterra, da una società di Bologna che faceva le manutenzioni, una cooperativa che è fallita e che siamo stati costretti dal Prefetto, dalle istituzioni a assumere ottanta persone per fare la manutenzione nella città di Bologna. Perché poi alla fine questi avevano chiuso, avevano lasciato a spasso ottanta persone e quindi c'è stato il finimondo tenga conto che viviamo in un paese di 8 mila abitanti, se io vado a Bologna mi perdo! Alla fine eravamo anche preoccupati. Avevano delle imprese che li aiutavano a fare la manutenzione per cui quando abbiamo fatto questa cosa Piccolo era tra di quelli. Abbiamo vinto l'acquedotto di Mirandola, Poggio Rusco e quindi per voi è sempre un tubo! Io faccio molto differenza, nella mia vita tra un tubo che porta acqua e un tubo che porta metano e un tubo che porta fogne, cioè noi facciamo solo quasi del metano. A un certo punto ci siamo fatti aiutare da questa impresa e finito il lavoro sono stati licenziati. Quindi ho capito del perché mi ritrovavo quelle persone! Collegando il fatto che avevano chiesto questa cosa e che avevo queste persone ho chiesto a Barotto o i tecnici di Bologna o meno, mi fate conoscere questo imprenditore? E allora, dopo un po', è venuto un ragazzotto una trentina di anni e gli ho dato la mano. Una cosa che mi piace di più della gente che teneva i calli e per me era un lavoratore, no, e gli ho domandato ma te sei di questi paesi? E lui dice sì. E dico come mai sei venuto a lavorare a Bologna? Dice guarda c'è un ambiente difficile da noi a un certo punto abbiamo dovuto emigrare e ho chiesto come fai, e dice vengo su tutte le settimane con una corriera mi pare che avesse sessanta - settanta persone e quindi un'impresa strutturata che era venuta a cercare lavoro lì dalle nostre parti. Tenga conto per esempio che non era facile neanche per noi trovare personale! A un certo punto non ho mai pagato mezzora in nero, non ho pagato lo straordinario... Perché sennò la gente andava via, cioè da noi in quel periodo lì c'era da lavorare per tutte le imprese e quindi per dire avevamo anche bisogno di qualche specialista che poteva fare questa cosa qua. E quindi gli ho detto: ma sai perché ti ho chiamato? Perché c'è un certo senatore Diana che mi ha chiesto di fare questi paesi. E questo dico: magari Presidente, se c'è bisogno di farli io posso anche fare. Dico: mi hai detto che è un ambiente difficile?! Dice: ma se te vai giù con il senatore Diana che è quello dell'antimafia. E io lì ho imparato per definizione che era segretario dell'antimafia, andate a fare un lavoro con i vostri, una cosa che serve alla gente, lavoriamo noi del posto a un certo punto chi è che vi tocca, chi è che ci tocca?! E lì mi ha un po' illuminato perché ho detto in effetti quanto è il vantaggio di una



comunità come quella avere il metano? Cioè ci sono 10 mila utenti, se hanno risparmiato 400 euro all'anno, sono 4 milioni all'anno. Sono passati quindici anni e hanno risparmiato 60 milioni quei cittadini! Allora ecco che io ho dato più forza alla camorra a farlo il lavoro o a non farlo?! Cioè Lancia prima ha detto: ah, se sapevo tutti questi casini... Io invece è un punto che non ho chiarito fino in fondo. Avete distrutto l'azienda? 1800 persone, va bene. Ma chi è quell'italiano, quella persona che lascia centomila persona in balia evidente di un contesto criminale?! Io su questo ci ho pensato e ci stavo pensando in questi due anni!

T. - Presidente, però cerchiamo di rispondere alle domande, stava dicendo tutte cose interessanti e utilissime anche per me e per tutti.

IMP. CASARI - Direi di no.

P.M. - non ne avete parlato?

IMP. CASARI - Ne parlava ma in generale ma lo conosco, lo conoscevo perché... Credo che sia morto Pilla, e allora a un certo punto mi telefona e mi dice: allora che cosa devo fare? Ascolta fai una cosa e ti metto in contatto con il mio ufficio legale, preparate una lettera se ne hai voglia e ti va bene che ti solleva te e che ci introduce noi in questi comuni va bene, ma semplicemente questo e quindi tu fai la lettera e la... l'ha seguita Dandini del suo ragazzo e tutto il resto e gli fa la lettera e poi arrivano i comuni! Cioè io quella lettera lì di rinuncia non l'ho vista materialmente anche perché avete detto: ma perché non è firmata da Casari? Perché Casari c'è scritto che è vincolato sono nel momento in cui viene accettato dal Comune! Cioè se il Comune avesse detto a me non interessa niente, a piace l'Euro gas.

P.M. - l'hanno preparata i suoi uffici questa lettera?

IMP. CASARI - Sì, sì, perché lui mi ha detto: va bene, come devo fare?

P.M. - i suoi uffici hanno messo anche il nome suo sotto da firmare perciò... La curiosità del fatto...?

IMP. CASARI - Quando l'hanno deliberato i Comuni...

P.M. - l'ha firmata lei poi?

IMP. CASARI - No.

P.M. - perché?

IMP. CASARI - Perché non me l'ha chiesto nessuno! E quindi è andata...

T. - scusi, questo era un atto di cessione e quindi un contratto tra l'altro con questa... Quasi simpatica indicazione che ci fosse un prezzo che era una sorta di...?

IMP. CASARI - No, no.

T. - come no! Presidente, noi l'abbiamo letto il documento, no!

IMP. CASARI - Posso sapere il prezzo?

T. - se non ricordo male...

P.M. - un euro.

IMP. CASARI - No, era del tutto gratuita."

Dopo un breve colloquio tenuto con il Piccolo, Casari, forte della sua disponibilità e di quella, già acquisita, del senatore Diana, si convinse a contattarlo per prendere un appuntamento. E fu così che si trovò, qualche giorno più tardi, nelle stanze del Senato, insieme a Pino Cinquanta, a discutere con Diana dell'affare, che iniziò, per la prima volta, a divenire più concreto. Il senatore, pertanto, su invito del Casari, organizzò un incontro con i sindaci dei Comuni interessati, allo scopo di verificare se fossero tutti concordi nell'affidare la concessione alla CPL Concordia.

¹ IMP. CASARI - A un certo punto vedo Pino e dico: ma ascolta quella là... Eh, taci che non riesco a sapere come (parola incomprensibile) Dico: guardi io ho conosciuto questi qua proviamo a sentire anche solo per rispetto. Mi dà appuntamento al Senato della Repubblica, io e Pino Cinquanta andiamo negli androni del Senato della Repubblica e parliamo con questa persona e allora lui dice: guarda sono diventato assessore da poco in un Comune che non c'è il metano. Ho detto lo so, è pericoloso. E dice: va bene, lascia un territorio e allora nessuno può fare niente in questo territorio?! Lì sono rimasto un po' senza parole perché mi ha spiazzato! In effetti io faccio questo mestiere! Io potevo risolvere quella situazione e gli ho detto: va bene, guardi, possiamo fare una cosa, intimorito io dal fatto che per me ero lo Stato, quando mi hanno detto che era dell'Antimafia credevo fosse un magistrato, solo dopo gli ho detto ma cosa facevi prima e ho scoperto che faceva l'insegnante. E io credevo che fosse un magistrato che era proprio di petto con la camorra, perché mi avevano detto che era uno dei più. E poi aveva quattro poliziotti sempre di scorta e mi ha raccontato la vita poverino che faceva con tutte queste scorte che deve cambiare ogni quattro ore!

T. - quindi lei ha questo confronto in Senato con il senatore Diana?

IMP. CASARI - Mi sono sentito chiamato in causa, ha capito lì? E gli ho detto: ascolta, facciamo una cosa bisogna fare un incontro con tutti i sindaci per capire se tutti lo vogliono fare, perché lo dovete fare insieme. Dice: va bene, ci penso io. E ha fatto un incontro in una sala consiliare dove c'erano tante persone, io... Non vado mai via da solo nel senso che mi perdo anche per la strada, secondo me c'era Pino, c'era Vallini, c'era... tutta questa gente perché poi io non è che operativamente faccio le cose, io credo che un imprenditore suo problema più grosso è quello di vedere che c'è dietro l'orizzonte per sapere che cosa devo fare

domani dopodomani. Quindi operativamente io devo impostare e poi c'è dopo una serie di persone. E quindi venite con me e vediamo come stanno le cose.

P.M. - quindi lei partecipa a incontro, ricorda che incontro? In che comune visto che parliamo di sette comuni?

IMP. CASARI - Io non ci so nemmeno andare, potrei dire San Cipriano perché era forse il Comune di Diana se non vado errato. A un certo punto di tutta questa gente come se fossimo qua a fare questa riunione c'è uno che alza la mano, dice: guardi che noi i concessionari ce li abbiamo già. Allora io lo guardo e guardo in giro e dico: se avete i concessionari mi spieghi che fate tutta questa trafila per venirmi a cercare?

P.M. - e lei già lo sapeva ha detto?

IMP. CASARI - No.

P.M. - e lei prima ha detto se qualcuno l'avrà fatto ci sarà un motivo?

IMP. CASARI - Se qualcuno non l'ha fatto, ma no se qualcuno era concessionario e non l'ha fatto! Perché nel libro della Sna c'è scritto, ci sono tutti i Comuni.

T. - l'abbiamo compreso che non l'ha detto prima, Presidente. E allora stava dicendo.

P.M. - scopre che c'era già un concessionario?

IMP. CASARI - Esatto. C'è uno che mi dice: ma noi il concessionario ce l'abbiamo già.

T. - a lei era bastato questo incontro e questa riunione per dissipare tutte le preoccupazioni iniziali?

P.M. - non c'era più problemi per la camorra?

IMP. CASARI - No, un momento quando io ho parlato e ho detto è un territorio difficile le cose che ho detto prima, ma d'altra parte ho detto: guardate non dovete avere rapporti con nessuno. Usate delle imprese con le antimafie, usate delle imprese regolari.

P.M. - questa è stata la raccomandazione?

IMP. CASARI - Certo. Poi se qualcuno viene taglieggiato dalla camorra, lui mi ha detto parole testuali: siamo in Italia, chi mi garantisce che a Torino non ci sia qualcuno che va a taglieggiare?

P.M. - un rischio consentito?

IMP. CASARI - Cioè un rischio per lavorare le imprese fanno... Come ha detto anche Lancia: fate una impresa come magistrati andate là...

T. - scusi, questo glielo disse il senatore Diana in quale contesto, giusto per contestualizzare?


IMP. CASARI - Nel coso...

T. - negli androni del Senato?

IMP. CASARI - Del Senato.

T. - era presente lei?

IMP. CASARI - Io e Pino Cinquanta.



T. - quindi lei, Cinquanta e Diana parlate in un locale del senato e il senatore Diana e il senatore dell'antimafia dice va beh, se c'è qualcuno che dovrà pagare la camorra questo è normale, ho capito bene? Sennò me lo spieghi meglio?

IMP. CASARI - Sì nel senso che dal mio punto di vista non possiamo escludere questo fatto. Questo è quello che mi ha detto.

P.M. - e quindi che precauzioni si dovevano prendere al di là dell'antimafia c'era la indicazione di qualche ditta particolare che era immune o poteva essere... Si andava là e basta...?

IMP. CASARI - ho detto prima, l'ho detto prima.

P.M. - della conoscenza prima...

T. - ha dette due cose un po' contraddittorie e provi a spiegarle, perché sicuramente c'è un equivoco sull'espressione. Allora lei da un lato dice che era garantito, assicurato, onorato del fatto che una persona così importante dello Stato, dell'Antimafia le proponesse questo lavoro e quindi si sentiva anche tutelato, questa è la linea...?

IMP. CASARI - E chiamato dallo Stato.

T. - ... Degli ottimi suoi Avvocati in questo processo. Però oggi ha detto una cosa che forse non abbiamo inteso bene, perché poi se invece il senatore Diana nelle aule del Senato le dice: va beh, poi, se uno dovesse pagare la camorra... Questo è quello che ha detto lei e abbiamo inteso noi, se ce lo vuole spiegare meglio, perché questo sembrerebbe contrastare con l'idea che lei va giù sicuro, perché garantito dallo Stato?

IMP. CASARI - Viviamo in un territorio dove queste cose possono succedere, mi ha detto, l'importante è starne fuori. Questo.

T. - questo non l'aveva aggiunto.

P.M. - l'importante è starne fuori e come pensava...?

IMP. CASARI - Con la legalità...A un certo punto io gli ho detto guarda che poi ho conosciuto l'impresa Antonio Piccolo di Modena che mi ha detto che è disponibile a fare questi lavori, puoi verificare se siamo a posto perché poi comincio e ho dei problemi di cui... Non me ne rendo conto. Lui verificò, anzi...

P.M. - lui verificò?

IMP. CASARI - Sì.

P.M. - come verificò?

IMP. CASARI - Non lo so, ma se io delle fatte ho chiesto delle informazioni al Vescovo e lui ha sentito...

T. - no Presidente, il Vescovo no, abbia pazienza. Sempre per contestualizzare tutto questo discorso avviene nel Senato e quindi lei parla di Piccolo a Diana nei locali del Senato?

IMP. CASARI - Beh adesso... Perché ci siamo ritrovati e quando lui mi ha detto ti organizzo l'incontro con i Comuni e tutto il resto e ha visto che aveva la possibilità di trovare chi faceva questo lavoro e quindi abbiamo parlato forse un'altra volta.

T. - facendo ricorso alla sua memoria ferrea siccome c'è una linea di demarcazione quando viene giù e prima di venire giù, se è in grado di dircelo se c'è stato uno o più incontri con Diana ce lo dica?

IMP. CASARI - Sì!

T. - e ci dica se questa indicazione da parte sua con le modalità che ci ha appena spiegato, però ci dovrebbe dire lei parla di Piccolo a Diana se sì, quando?

IMP. CASARI - Sì.

T. - prima... Giù?

IMP. CASARI - No, no, no. Quando ci siamo visti con Diana gli ho anche detto: guarda... - perché l'avevo visto prima Piccolo e avevo sentito... A un certo punto gli ho detto questo e Piccolo mi ha detto: Guarda... Perché io gli ho detto... Guarda che io assumo delle informazioni per sapere se sei una azienda corretta, precisa e tutto il resto lo chiedo anche a Diana. E lui dice: Guarda Diana conosce forse di più mio padre perché come età e come tutto. Va bene, e io con Diana gli ho detto: noi abbiamo utilizzato questa impresa è una impresa capace, brava, poveretti vengono da questi posti, verifica che tipo di...

T. - provi a seguire la domanda, io le ho domandato semplicemente se questa interlocuzione con Diana, adesso con Piccolo si ricordava è avvenuta prima di scegliere e poi scendere giù?

IMP. CASARI - Prima di scegliere Piccolo?

T. - No, mi segua un attimo Presidente. Io di solito in italiano riesco a esprimermi. Lei ci ha detto che lei incontra Piccolo con le ragioni e le modalità che ci ha detto e poi quindi rincontra Diana in Senato e poi diciamo discute con Diana che le dice è chiaro succedono queste cose, ma succedono pure qua ma se voi non lo fate, sarete sereni l'importante è muovervi nella legalità, e poi ci ha raccontato subito del suo incontro forse a San Cipriano o comunque di queste zone con i tanti sindaci con quello che alza la mano della concessionario. Nello mezzo ci sarebbe la sua comunicazione a Diana che l'aveva già individuato potenzialmente l'impresa che poteva eseguire i lavori, questo quando è avvenuto prima di determinarsi a venire giù e fare l'incontro con i comuni, questa è la domanda?

IMP. CASARI - Non mi ricordo, perché secondo me poteva anche essere contestuale.

T. - non siamo in grado?

IMP. CASARI - No, perché io mi ricordo che era una delle mie preoccupazioni perché volevo sapere se potevo contare su una persona che era chiacchierata nel suo paese oppure no.

T. - quindi lei dice non riesco a ricordare esattamente quando, certo è che io vengo giù con il mio staff, con i miei collaboratori, c'era certamente anche Cinquanta ha detto?

IMP. CASARI - Sì, sì.

T. - e partecipa a un incontro con i sindaci sostanzialmente?

IMP. E I commissari. Ma magari qualcuno non era venuto come commissario e aveva mandato il geometra dell'ufficio tecnico.

T. - con il Comune, delegati del sindaco o facenti funzioni sindacali, e non riesce, in quel contesto o prima di quello parlò al senatore Diana del fatto che lei aveva individuato potenzialmente un'impresa che poteva occuparsi...?

IMP. CASARI - Sì.

In occasione di tale riunione, presumibilmente tenutasi in San Cipriano d'Aversa, a cui il Casari partecipò in compagnia di Cinquanta e di Vallini, alcuni tra i sindaci presenti (segnatamente quelli dei Comuni di San Marcellino, Villa Literno e Frignano) rappresentarono di aver già stipulato una convenzione con il Consorzio Eurogas per l'esecuzione dei lavori di metanizzazione, che tuttavia non erano ancora iniziati.

T. - bene! Stava tornando, perché sennò facciamo troppo parentesi a quello che alza la mano e lei dice: guarda che io veramente il Comune mio un concessionario già ce lo avrebbe, e lei dice che mi fate perdere tempo?

IMP. CASARI - Esatto.

T. - e che cosa succede?

IMP. CASARI - Esatto e allora scopro che ce ne sono altri due! Che dicono: ma forse ce l'abbiamo anche noi, è una convenzione vecchia e tutto il resto. E io con Diana dico: ma scusa, a un certo punto avevi detto che il tuo Comune non aveva questa cosa. No ma secondo me è una cosa che non vogliono fare e tutto il resto. A un certo punto ho detto va beh, chi è questo concessionario, me lo dite? Sarà Napoletana Gas, Ital Gas, cioè io ho fatto solo questo mestiere, io conosco tutti i concessionari di Italia. E allora mi dice: Euro Gas di Caserta. Pilla! Perché era uno che avevo conosciuto...

P.M. - Ettore Pilla?

IMP. CASARI - Ettore Pilla a Altavilla che ho mantenuto i rapporti perché siccome noi vendiamo apparecchiature... Ogni tanto veniva quello dell'ufficio contabilità e mi diceva: guarda c'è un amico tuo che non paga le fatture di odorizzante ne vuole adesso, ancora... Chi è? Ma Ettore Pilla ha detto che è un tuo amico. Se è una vita che non lo vedo e tutto il resto. E quindi capivo...

P.M. - avevate lavorato anche insieme in qualche attività?

IMP. CASARI - Guardi, non lavorato perché gli avevo fatto un'Ati a Montoro Inferiore ho Co Gas, che i miei si sono anche un po' arrabbiati ma poi alla fine ho vinto e gli ho fatto dei piaceri... Cioè...

P.M. - questi lavori per che cosa erano per Montoro?

IMP. CASARI - Per Montoro era per la gestione dell'impianto del gas, che poi credo che lui abbia venduto all'Enel, una cosa del genere, comunque Euro Gas che il Consorzio non avesse una solidità economica, lo sapevo! E allora viste le insistenze di Diana e così e c'era anche un sindaco di questi che...

P.M. - un sindaco?

IMP. CASARI - Un sindaco un certo don Giacomo che non capivo se era il nome o il soprannome don Giacomo, no! E allora a un certo punto mi dice: ma questi non lo fanno, sono un po'...

T. - la Corleone di anni Trenta pensava di venire, Presidente!

IMP. CASARI - In che senso?

T. - una riunione con i sindaci...?

IMP. CASARI - I capi in cantiere o capi impresa qua li chiamano don mastro, don maestro.

T. - magari non i sindacil! Comunque andiamo avanti.

Casari, allora, conoscendo personalmente uno degli amministratori del Consorzio, tale PILLA Ettore, lo contattò per capire quali fossero le reali intenzioni della società che, da anni, non aveva di fatto dato avvio al progetto. All'esito di un incontro tenutosi a Roma nel maggio/giugno del 1997, cui seguiva un colloquio telefonico tra i due, il Pilla, dopo aver tentato di trarre un ricavo dalla cessione delle concessioni, fu convinto dal Casari a rinunciare alle stesse senza nulla pretendere, sulla presa d'atto che, nel momento in cui non era pronto (né convinto) di partire immediatamente con l'avvio dei lavori, la CPL, stante la unanime volontà dei Comuni, sarebbe potuta ugualmente subentrare alla Eurogas che, in tal caso, avrebbe rischiato anche una condanna al risarcimento dei danni dovuti alla sua inerzia protrattasi per diversi anni.

IMP. CASARI - E a questo punto ho detto adesso lo chiamo, questo Pilla e l'ho chiamato e gli ho detto: ci vediamo, dopo un po' mi ha fatto andare

a Roma e ci siamo visti e allora ho detto: ascolta Pilla ma hai questo consorzio che intenzioni hai? E lui mi dice: ma.. Non lo so i miei soci vorrebbero fare... Dico: Guarda, non c'è neanche un problema...

P.M. - sa chi erano i soci, glielo dissero?

IMP. CASARI - No, magari mi ha fatto anche i nomi, però, io per esempio quel signore Elena, come si chiamava? Mai visto e mai conosciuto! Io per dire...

P.M. - lui ha firmato...?

IMP. CASARI - Esatto, ma io non ho visto questa cosa.

T. - aspetti, adesso ce lo spiega. Quindi lei non sa chi sono i soci o magari Pilla glielo ha detto ma non se lo ricorda?

IMP. CASARI - No! Mi dice però lo vorrei fare e tutto il resto. Dico: guarda io ho fatto l'incontro con tutti i sindaci, sarebbero disponibili a farmelo fare a me, c'è la tua convenzione, tu vai là, dici lo faccia oppure ti do una possibilità, tu vai, rinunci, fai un atto e dici: guardate non sono in grado di farlo, non lo voglio fare ho parlato con quelli della CPL se è per dire la verità e la trasparenza se voi volete revocare la mia convenzione andate avanti con la CPL e in quel caso lui mi chiese 50 milioni. Ho detto: Pilla non hai fatto niente, non hai capito che io ti sto facendo un piacere! Perché intanto se tutti i Comuni sono d'accordo e la mia risposta gli piace, non è che devono fare una gara internazionale, in quel periodo tutte le convenzioni dell'Italgas sono a trattativa privata, perché non c'è esposizione finanziaria per i Comuni.

P.M. - se lui non rinunciava c'era un'altra modalità, diciamo che voi potevate attivare legalmente?

IMP. CASARI - Certo, come ho fatto Bracigliano, a Bracigliano c'era una ditta di Bergamo che aveva questa convenzione e non aveva mai fatto niente, siccome che io con il tubo ero arrivato in frazione per me prolungare di tre - quattro chilometri arrivare a fare il paese di Bracigliano cambiava poco, il Comune revocò quella convenzione.

P.M. - era bisogno della revoca del comune per qualche motivo immagino?

IMP. CASARI - E chi la dà la concessione? E' una concessione...

P.M. - mi scusi alla riunione a San Cipriano quando alza la manina...

T. - facciamo completare.

IMP. CASARI - A un certo punto uno si vede che arriva una revoca ha fatto causa il Comune si è dovuto difendere e poi alla fine il Tar il Consiglio di Stato ha finito e ha detto, il Comune ha fatto bene a darlo alla CPL perché l'interesse pubblico prevale su quello privato. Punto! Quindi io a Pilla gli ho detto era 1995, e quindi era roba fresca e gli ho detto: guarda Pilla se questi Comuni lo vogliono fare premesso che se li fai tutti te mi fai un piacere! Tanto per essere chiari! Che così mi tolgo questa cosa. Perché io non avevo bisogno di fare quel lavoro lì, cioè quel lavoro lì 20 milioni se facevo 200 milioni di fatturato in tre anni era il 5 -

6 per cento del mio fatturato ho chiuso 2001 con utile di 52 milioni e sono andato a vedere e è tutto registrato e quindi non era quello.

T. - quindi con Pilla dice?

IMP. CASARI - Dico scegli te, perché se questi comuni vogliono darmi la concessione per forza a me te le devono revocare questi tre Comuni, poi è andato in discussione tutto il resto, quindi, non hai fatto niente, ti chiedono i danni! Hai sentito la Sna, non hai fatto niente, era dall'89, che si era mosso su queste concessioni. Tenete conto che appena ti danno l'ok, tu corri e vai a farle.

P.M. - questo è sempre 1997 inizio 1997?

IMP. CASARI - 1997, sì, maggio - giugno di questi tempi qua, perché viene Pino dal primo gennaio e seguiamo questa cosa qua. Allora a un certo punto a lui gli ho detto: guardi se tu pensi di farlo fai, verifica fai... Senti i tuoi soci, a un certo punto mi telefona...

P.M. - parlaste anche del problema della camorra o loro non se lo erano posto questo problema?

IMP. CASARI - Abbiamo parlato di territori difficili, ma a questo punto può essere difficile dappertutto, in tutto il mondo, cioè io vado in Kazakistan, vanno in Nigeria ti forano i tubi! A un certo punto...

P.M. - lui diede una giustificazione del fatto che non aveva fatto niente, come diceva lei, non proseguito nelle attività?

IMP. CASARI - Secondo me era una sua inerzia, incapacità di seguire...

P.M. - non secondo me...!

T. - la domanda che le fa il Pubblico Ministero, ne parlate? Poi non secondo lei?

IMP. CASARI - Ne parlava ma in generale ma lo conosco, lo conoscevo perché... Credo che sia morto Pilla, e allora a un certo punto mi telefona e mi dice: allora che cosa devo fare? Ascolta fai una cosa e ti metto in contatto con il mio ufficio legale, preparate una lettera se ne hai voglia e ti va bene che ti solleva te e che ci introduce noi in questi comuni va bene, ma semplicemente questo e quindi tu fai la lettera e la... l'ha seguita Dandini del suo ragazzo e tutto il resto e gli fa la lettera e poi arrivano i comuni! Cioè io quella lettera lì di rinuncia non l'ho vista materialmente anche perché avete detto: ma perché non è firmata da Casari? Perché Casari c'è scritto che è vincolato sono nel momento in cui viene accettato dal Comune! Cioè se il Comune avesse detto a me non interessa niente, a piace l'Euro gas.

P.M. - l'hanno preparata i suoi uffici questa lettera?


IMP. CASARI - Sì, sì, perché lui mi ha detto: va bene, come devo fare?

P.M. - i suoi uffici hanno messo anche il nome suo sotto da firmare perciò... La curiosità del fatto...?

IMP. CASARI - Quando l'hanno deliberato i Comuni...

P.M. - l'ha firmata lei poi?

IMP. CASARI - No.



P.M. - perché?

IMP. CASARI - Perché non me l'ha chiesto nessuno! E quindi è andata...

T. - scusi, questo era un atto di cessione e quindi un contratto tra l'altro con questa... Quasi simpatica indicazione che ci fosse un prezzo che era una sorta di...?

IMP. CASARI - No, no.

T. - come no! Presidente, noi l'abbiamo letto il documento, no!

IMP. CASARI - Posso sapere il prezzo?

T. - se non ricordo male...

P.M. - un euro.

IMP. CASARI - No, era del tutto gratuita.

T. - 90 mila lire, adesso non ricordo.

IMP. CASARI - No, questo è quella che diceva Elia, là!

T. - prendiamo il documento, ha ragione...

P.M. - Elena dice 50 euro.

IMP. CASARI - Lui lo dice con suo figlia per non fare passare...

T. - oddio che dicesse 50 euro per giustificarsi con la figlia mi sembra poco probabile perché non è che avesse fatto un affarone vediamo se è scritto. Io ricordavo di sì, però...

INTERVENTO - Euro gas accetta senza riserva alcuna che ad essa non venga corrisposto alcun corrispettivo per la cessione delle concessioni.

T. - va beh, diciamo al netto delle fantasie dell'ingegnere Elena il contratto è però un contratto che impegna due persone?

IMP. CASARI - Io gli ho detto fai la lettera di rinuncia e dico io sono disponibile se mi chiedono qualcosa e poi avevo già fatto la riunione e tutto il resto e quindi la questione dopo una settimana, un mese, quello che è torniamo a fare la riunione e io con Diana gli pongo il problema e dico: ma scusa come facciamo noi a subentrare a una società nei Comuni dove ci sono i commissari? Dove per definizione un commissario prefettizio fa ordinaria amministrazione e qui si tratta di prendere un atto che deve impegnare il Comune per trenta anni, e allora lui dice andiamo a parlare con il Prefetto e quindi anche quel passaggio che per me è un po' forzata ma va nell'interesse pubblico c'era appunto una voglia di andare in questa direzione.

Fu, quindi, l'ufficio legale della CPL Concordia a predisporre l'atto che poi avrebbe sottoscritto l'ingegnere Elena, che tuttavia il Casari ha affermato di non aver mai conosciuto, e che, secondo l'indicazione del Presidente doveva essere una rinuncia alle concessioni, cui avrebbe fatto seguito il conferimento delle nuove concessioni alla CPL, e non una cessione dirette delle

stesse, che presumibilmente non avrebbe potuto di per sé produrre effetti legali.

Il Casari, infine, sollecitato sul punto dal PM, ha chiarito che l'intervento del legislatore nel '97 non aveva affatto inciso sulla astratta appetibilità dell'affare per la società da lui amministrata. E ciò in quanto la CPL Concordia, per la sua politica aziendale, conseguenza della solidità economica che consentiva alla società di anticipare il denaro necessario alla realizzazione delle opere, era disponibile a prendere commesse non solo nei casi in cui i finanziamenti pubblici fossero stati già elargiti dallo Stato, ma anche quando sarebbero stati corrisposti in una fase successiva. Nel caso di specie, peraltro, l'intervento del legislatore del '97 aveva ridotto i contributi a fondo perduto a favore dei concessionari dal 65% al 50%, per cui paradossalmente assumeva un connotato negativo per quelle che erano le modalità operative della CPL Concordia.

P.M. - 1997, chiedo scusa. Conosceva da esperto la situazione dei finanziamenti?

IMP. CASARI - Certo!

P.M. - 1997 c'erano i fondi?

IMP. CASARI - Diciamo che i fondi ci sono sempre stati! Perché la 784 è una legge come la 488, nel senso che è una legge che finanzia, non so nel caso della 488, le attività industriali nel caso della metanizzazione i Comuni! Per cui lo Stato aveva il programma di metanizzare tutti i Comuni.

P.M. - Aveva il programma ma non aveva i soldi nel 1997?

IMP. CASARI - No, ma li ha sempre rimessi.

P.M. - Li ha rimessi quando nel 1997?

IMP. CASARI - Li ha sempre messi.

P.M. - voi che fondi?

IMP. CASARI - Io nel 1995, per estensione da Mercato San Severino ho fatto il Comune di Bracigliano, che c'era un altro concessionario, il Comune ha rinunciato a quella convenzione, ha fatto la convenzione con me, io ho fatto l'impianto a mie spese e poi quando è stato il suo momento dopo tre - quattro anni ho fatto tutte le contabilità come



diceva Lancia e ci sono arrivati i soldi! E quindi non era un problema hai i soldi, o non ce li hai? Li hai subito o li avrai? Punto!

P.M. - nel 1997 lei sa che c'è stata la legge 266?

IMP. CASARI - Sì, è cambiato.

P.M. - a agosto...?

IMP. CASARI - Guardi...

P.M. - la legge quella è 7 agosto 2006, d'accordo?

IMP. CASARI - Eravamo in contatto e noi semmai potevamo dire: quando è che matura questa tranche? E questa... Diciamo tranche ha penalizzato notevolmente i concessionari, perché? Perché è uscita una normativa europea che i contributi a fondo perduto a favore dei concessionari anziché essere 65 per cento era solo il 50 per cento e quindi se uno l'avesse fatta con il finanziamento precedente avrebbe ottenuto un contributo superiore. Da un certo punto di vista gestionale non cambia molto e se lo volete sapere ve lo dico ma non c'entra niente su questa faccenda.

T. - provo a riepilogare la sua risposta, la policy aziendale vostra cioè la vostra operatività aziendale non si preoccupava tanto di quando venivano finanziate queste opere perché sapeva che sarebbero state finanziate. Avevate le risorse per anticipare questi soldi?

IMP. CASARI - Certo.

T. - e quindi prendere commesse con i finanziamenti già rilasciati o no non era per voi un elemento distintivo, è corretto?

IMP. CASARI - Perfetto.

T. - poi ha aggiunto che tra l'altro quella legge di agosto del 1997, tutto sommato vi aveva anche danneggiato perché rispetto a quello che era successo prima i finanziamenti, la porzione pubblica dei finanziamenti divenne inferiore.

IMP. CASARI - Sono sempre gli amici che ti fregano!

T. - paradossalmente avere contezza del finanziamento elargito con quelle modalità, addirittura poteva essere non uno stimolo ma addirittura una sorta di... Come dire...?

IMP. CASARI - Non cambia molto, perché? Il valore residuo dell'impianto alla fine della concessione viene valutato detratto i contributi e quindi se io tra trenta anni ho avuto il 65 per cento...

T. - siccome diventa proprietario lei?

IMP. CASARI - Si fa la stima industriale e detraggo...

T. - era del tutto indifferente quando... Era indifferente sapere se il finanziamento era già stato elargito era una tranche voi con i contatti del Ministero sapevate che tutto lo stivale?

IMP. CASARI - Non con i contatti segreti con il Ministero, con tutto quello che si diceva nei convegni per completare...

P.M. - per concludere proprio questo tema lei lo sa l'importo progettuale di bacino Campania 30 e l'importo di finanziamenti che avete avuto?

IMP. CASARI - Perfettamente. Noi abbiamo fatto un progetto per i sette comuni di 33 milioni di euro, abbiamo ottenuto 22 milioni di approvazione progetto, abbiamo chiuso quindi il Ministero ci ha dato 11 milioni, il 50 per cento sui 22 e noi abbiamo chiuso tutte le contabilità e tutto il lavoro a 27. Le risulta?

Chiudendo questo capitolo, deve in definitiva ritenersi che non vi siano elementi sufficienti ed univoci per affermare che l'acquisizione da parte della CPL Concordia delle concessioni per l'esecuzione e la gestione della rete di distribuzione del metano nel cd Bacino Campania 30 sia avvenuta, a discapito del Consorzio Eurogas, grazie all'intervento del clan dei casalesi.

35 - LA SECONDA FASE: L'AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE SUBAPPALTANTI E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Giunta (legittimamente) in possesso delle concessioni per la realizzazione delle opere per la metanizzazione del Bacino Campania 30, la CPL Concordia dà inizio alla fase operativa.

In tale fase entrano in scena, con ruoli assolutamente preminenti, le figure di Antonio PICCOLO, Giulio LANCIA e Pasquale MATANO.

Prima di entrare nel vivo della trattazione, occorre procedere ad una breve ma fondamentale premessa.

Nel corso della lunga ed articolata attività istruttoria svolta, hanno (ovviamente) formato oggetto di continuo dibattito ed approfondimento i fatti indicati dal capo d'imputazione⁴ come

⁴ CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio, agendo rispettivamente il primo in qualità di Presidente della CPL Concordia, ininterrottamente dal 1996 a febbraio 2015, il secondo di Responsabile Commerciale CPL CONCORDIA per Lazio, Campania e Sardegna dal 1997 al 2005 ed il terzo di Responsabile di Cantiere e capo commessa CPL CONCORDIA Bacino Campania 30 dal gennaio 2000 al marzo 2003, si accordavano con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei comuni della Provincia di Caserta ed, in modo particolare, con i reggenti prima del clan SCHIAVONE e, poi, del clan ZAGARIA, che stava gestendo l'affare della metanizzazione nell'agro aversano per conto dell'intera federazione dei casalesi, ricevendo dal clan sostegno a vario titolo, ed, in particolare:

dimostrativi del sostegno ricevuto dalla CPL Concordia, nell'ambito della vicenda "metanizzazione", da parte del clan dei Casalesi, ovvero: a) l'esistenza o meno di un accordo tra il clan dei casalesi ed i vertici della CPL Concordia; b) le modalità con cui sono state selezionate dalla predetta società le imprese cui è stata affidata l'esecuzione materiale dei lavori; c) la omogeneità del prezzo pattuito con le imprese subappaltanti rispetto a quello fissato per lavori analoghi eseguiti dalla CPL Concordia nello stesso periodo in altre zone d'Italia, al fine precipuo di stabilire se la società lo avesse o meno deliberatamente innalzato così da far rientrare nell'importo anche il *quantum* dovuto alla criminalità organizzata; d) finanche i criteri con cui era stata scelta la sede della CPL Concordia in San Cipriano d'Aversa.

Ebbene, come già si è avuto modo di accennare, tali questioni, benché saranno debitamente ed opportunamente sviscerate, dando atto di quanto è risultato dalle emergenze processuali, non sono state ritenute dal Collegio determinanti al fine di accertare la responsabilità penale dei tre soggetti imputati di concorso esterno.

È possibile, dunque, fin da ora sgomberare il campo da quello che è, a parere del Tribunale, un equivoco di fondo: ciò che consentirebbe di far trasmigrare i soggetti chiamati a rispondere dei fatti di cui al capo 2) dell'imputazione dal campo degli imprenditori-vittima a quello degli imprenditori-collusi non è

- nel concordare con gli esponenti del clan i termini e le modalità dell'operazione e di versamento delle somme nelle casse del clan in modo da trarre utili vantaggi economici, nonché gli imprenditori che avrebbero eseguito materialmente i lavori in affidamento diretto nei diversi comuni interessati dalla metanizzazione;

- nel localizzare presso il comune di San Cipriano di Aversa la sede della CPL CONCORDIA quale luogo in cui concentrare le attività attuative dell'accordo e favorire gli incontri con gli imprenditori a cui affidare i lavori;

- Casari e Cinquanta nell'indicare a LANCIA Giulio PICCOLO Antonio quale referente del clan dei casalesi ed unico soggetto a cui fare riferimento per la gestione delle operazioni ed i rapporti con gli imprenditori;

- nel ricevere, in attuazione dell'accordo, l'indicazione delle ditte a cui affidare i lavori di posa in opera della rete del gas metano e nel conferire i relativi appalti alle ditte così individuate;

  94

l'esistenza, in astratto, di un accordo, inteso come incontro tra le parti volto a disciplinare l'esecuzione dei futuri lavori, laddove tale "accordo" sia il frutto di una volontà unilaterale espressa, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza al clan, da una sola delle parti, dove l'unica contropartita per la CPL sarebbe rappresentata dalla possibilità di svolgere i lavori previsti dalle convenzioni stipulate con i Comuni senza il rischio di subire attentati o, comunque, di essere ostacolata mediante la commissione di azioni illecite.

Del resto, lo stesso Iovine ha chiarito come, in un territorio quale quello sotto l'influenza dei Casalesi, in particolare nel periodo di fine anni '90 inizio anni 2000 oggetto di contestazione, in cui la presenza dominante del clan era conclamata e nota a tutti, non vi fosse alcun bisogno da parte loro di compulsare o minacciare gli imprenditori in procinto di eseguire opere in quel contesto affinché pagassero il "pizzo" dovuto, in quanto erano loro, nella stragrande maggioranza dei casi, a trovare un canale di comunicazione con qualche esponente della organizzazione criminale per venire a patti (e così beneficiare anche di uno sconto!) prima di essere avvicinati da qualche soggetto poco raccomandabile o addirittura subire qualche atto intimidatorio per poi pervenire al medesimo risultato (senza neppure lo sconto...).

Pertanto, quand'anche, così come prospetta l'accusa e come il Collegio ritiene si siano effettivamente svolti i fatti, la CPL Concordia, individuato in Antonio Piccolo un canale per poter interloquire con la camorra senza avere la necessità di interfacciarsi direttamente con i suoi esponenti, abbia concesso alla stessa di individuare le imprese che avrebbero dovuto svolgere i lavori di metanizzazione e le abbia riconosciuto un compenso (rectius, abbia ceduto alla imposizione di una



"tangente"), tale condotta risulterebbe dimostrativa soltanto del fatto che anche la CPL Concordia avrebbe ceduto, pur di non perdere l'opportunità di guadagno rappresentata dalle concessioni acquisite, al ricatto della criminalità organizzata, diversamente da quanto più volte professato dai suoi soci imputati in questo processo, che hanno inteso vantare la propria integrità morale, ed in particolare dal Presidente Casari (cfr. esame CASARI: "Io ero preoccupato per loro perché ho sempre detto se c'è qualcuno che mi chiede un pacchetto di sigarette non avete capito niente! Perché io il gas a casa mia ce l'ho, denuncio e vado via! E volevo che facessero così, tutti!").

Tuttavia, si tratterebbe pur sempre, a parere di questo Collegio, di una condotta di sottomissione ad una imposizione che, di conseguenza, non appare riconducibile a quella di un concorrente, seppur esterno al sodalizio criminale. A mancare, in definitiva, sarebbe il sinallagma, il nesso di reciprocità che deve necessariamente caratterizzare un accordo connotato dalla corrispettività delle prestazioni.

3.18 - LA SCELTA DELLE IMPRESE

I lavori di metanizzazione del Bacino Campania 30 si sono svolti, dunque, per quanto riguarda la costruzione della rete e l'interramento dei tubi per la distribuzione del gas, tra il 1999 ed il 2004.

Dalla documentazione acquisita agli atti, la cui consultazione è agevolata dagli schemi sintetici redatti dal NOE (anch'essi acquisiti in virtù del consenso delle parti ma, ad ogni modo, semplicemente riepilogativi di quanto risultante dagli atti) è possibile, infatti, ricostruire in maniera alquanto precisa la cronologia degli eventi.

  96

Dopo la cessione da parte del Consorzio Eurogas alla CPL Concordia delle concessioni relative ai Comuni di Casal di Principe, Villa Literno e San Marcellino, perfezionatasi in data 11.6.1997, sono stati stipulati, nel novembre del 1998, i contratti di affidamento tra i sette Comuni interessati e la società modenese.

Tra il marzo e l'aprile del 2000 sono state emesse, in rapida sequenza, rispettivamente dal consiglio e dalla giunta comunale, le delibere di approvazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte degli stessi Comuni.

Ai mesi di settembre, ottobre e novembre del 2000 risalgono i certificati di inizio dei lavori che risultano, infine, terminati nell'ultimo trimestre del 2003, periodo al quale sono riconducibili i certificati di ultimazione dei lavori e di collaudo.

Tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 sono stati poi realizzati i lavori per gli allacci aerei dopodiché è iniziata la fase di gestione e manutenzione dell'impianto.

Nel Comune di Casapesenna, i lavori iniziarono prima che negli altri Comuni, ovvero nel giugno del 1999, ad opera della impresa Edilgas di Antonio Piccolo (con un contratto da 115 milioni di lire), in ragione del fatto che era stata avanzata una richiesta da parte del Comune volta ad ottenere una anticipazione di tali opere così da farle coincidere con i lavori di scavo per la manutenzione della rete fognaria.

Per ogni singolo Comune furono sottoscritti contratti di affidamento lavori con cadenza variabile (di massima quasi mensile), tutti identici tra loro, senza riferimenti a specifici tratti di strada ma riportanti la generica dizione "lavori di scavo, interro, ripristino nel Comune di ...", con l'indicazione del prezzo di 75.000 lire per metro lineare, per importi complessivi mai



superiori (e quasi sempre coincidenti) a 300 milioni di lire (euro 154.937,07, dopo l'ingresso della moneta unica).

Le imprese cui vennero affidati i lavori furono:

- Per il Comune di Casal di Principe, D'Angelo Costruzioni srl (di Schiavone Claudio) e Salvatore Schiavone;
- Per il Comune di Casapesenna, Edilgas srl di Antonio Piccolo;
- Per il Comune di San Cipriano d'Aversa, CO.GE.PI. srl di Giuseppe Pirozzi e Edilgas srl di Antonio Piccolo, nonché Di Tella srl di Di Tella Giovanni nell'ultimo periodo;
- Per il Comune di San Marcellino, Di Bello Nicola, impresa individuale;
- Per il Comune di Villa Literno, D'Angelo Costruzioni srl di Schiavone Claudio;
- Per il Comune di Frignano, impresa Di Tella di Di Tella & C. snc (poi Di Tella srl di Di Tella Giovanni);
- Per il Comune di Villa di Briano, Edilgas srl di Piccolo Antonio.

Tutti i dati appena riportati, che ricostruiscono con certezza l'iter seguito dai lavori di metanizzazione dell'agro-aversano, fungono, inoltre, da primo riscontro alle dichiarazioni sul tema rese, in particolare, da Iovine Antonio, Panaro Nicola e Caterino Massimiliano.

Sia l'abbinamento Comune-impresa che il prezzo di 75.000 lire per metro lineare, che sono stati correttamente indicati dai citati collaboratori, rappresentano infatti dettagli che difficilmente avrebbero potuto conoscere soggetti estranei alla vicenda.

Proprio lo Iovine è colui che ha fornito il maggiore contributo ricostruttivo del fatto in esame, chiarendo, in particolare, come il clan dei casalesi è stato coinvolto nell'affare nonché i criteri



con cui sono state selezionate le imprese che avrebbero dovuto eseguire i lavori.

3.2§ - IL (FONDAMENTALE) RUOLO DI ANTONIO PICCOLO: LE DICHIARAZIONI DI "O' NINNO"

Le dichiarazioni di Iovine risultano essenziali, in particolare, per ricostruire il ruolo assunto da Antonio Piccolo nella vicenda.

Prima di procedere ad una esposizione sintetica di quanto dallo stesso riferito sul tema, è bene aprire una parentesi per dare atto della posizione assunta dall'imputato.

Il Piccolo, dopo aver riferito di essere partito in cerca di fortuna dal suo Paese di nascita, Casapesenna, nel lontano 1993, e dopo aver ricostruito l'origine dei suoi rapporti -di carattere lavorativo- con la CPL Concordia, ha parlato del suo incontro col Presidente Casari, che già aveva avuto occasione di conoscere personalmente, avente ad oggetto i lavori da farsi nell'agro-aversano.

Casari l'ho conosciuto quando abbiamo iniziato un cantiere a Mirandola, che si trova vicino alla sede della CPL Concordia, era un tubo del quattrocento in ghisa che loro avevano bisogno di manodopera e io gli ho dato della manodopera e una parte ho fatto in subappalto, perché non potevamo superare il trenta per cento, perché era un appalto di CPL quello là. Là ho conosciuto Casari che mi manda a chiamare per la questione del bacino campania 30, che mi diceva che aveva visto sui documenti che noi eravamo di San Cipriano, perché il comune prima del 1970 - 1974 - 1975 non avevamo in comune a Casapesenna, allora noi siamo nati tutti quanti a San Cipriano d'Aversa, loro vedendo questa cosa mi mandano a chiamare per la questione dei lavori che si dovevano fare giù.

P. M. - dove vi incontrate, chi c'è?

IMP. PICCOLO - Nella sede di CPL e c'era Casari e Barotto.

Perché io relazionavo con Barotto, perché era l'unico che io

esame di Piccolo Antonio:
coinvolgimento, il
prezzo e la scelta delle
imprese

avevo parlato prima, che poi era una persona molto..., squisita, è una persona veramente...

P. M. - che cosa le dice Casari, qual è il...?

IMP. PICCOLO - Casari mi dice che gli avevano fatto la proposta, gliela aveva fatta Lorenzo Diana per metanizzare dei comuni di cui ci stava pure San Cipriano, se io ero interessato.

P. M. - lei lo conosceva Lorenzo Diana, associò?

IMP. PICCOLO - No, io non lo conoscevo.

P. M. - sapeva di chi si trattava?

IMP. PICCOLO - Lo conoscevo di fama ma non di persona, lo conoscevo di nome.

P. M. - ci racconta, lei c'era noi no, ci racconta un po' il tenore di questo colloquio, oltre al fatto che l'aveva chiamato le sue origini San ciprianesi...

IMP. PICCOLO - non c'è stato un..., lui mi diceva: guarda noi stiamo vedendo di fare quest'operazione, cioè lui mi disse: tu sei di San Cipriano, ho visto che tu...

P. M. - ma perché c'era di mezzo l'onorevole Diana che di mestiere fa altro?

IMP. PICCOLO - Perché lui era il senatore che faceva parte dell'antimafia, loro stavano un pochettino tranquilli su questa fase qua, però il più titubante ero io perché avevo scelto pure di andarmene fuori perché conoscevo la zona, conoscevo il paese dove io sono nato.

P. M. - quindi dice lei era più preoccupato lei che non loro?

IMP. PICCOLO - Sì, come infatti forse il Presidente...

P. M. - vi siete confrontati su questa preoccupazione?

IMP. PICCOLO - No, come infatti io ho fatto pure una battuta, non so se il Presidente l'ha dimenticato, io di primo istinto ho detto pure: ma io sto bene qua, io sto lavorando qua, che devo venire a fare là? Dice: come, tu sei di San Cipriano, questo è lavoro, poi mi è stato fatto capire che problemi non ce ne stavano perché la proposta gliela aveva fatta il senatore Diana. Dice: ma qual è questo tuo dubbio?

P. M. - lei glielo disse da che cosa derivava questa sua preoccupazione?


IMP. PICCOLO - Sì, perché la nostra zona...

P. M. - di che natura era la preoccupazione?

IMP. PICCOLO - La nostra zona è difficile, ma non dal 1999, sono quarant'anni che è difficile. Io questo gli volevo far...

P. M. - quindi lui come prese questa sua naturale esternazione di timore?

IMP. PICCOLO - Se avete compreso, il Presidente è molto scaramantico, cioè le cose..., non è che si applica molto, è



superficiale, cioè ogni cosa ha la sua battuta, lui dice: va bene, ma..., tu sei di San Cipriano, dobbiamo andare a lavorare, noi proponiamo lavoro, qual è questo problema che tu ti fai? Molto scherzoso... Ma mai approfondito su delle cose a dire..., non c'è stato mai...

P. M. - le disse..., ce l'ha chiesto questo senatore Diana, disse se l'aveva incontrato?

IMP. PICCOLO - No.

P. M. - se si erano accordati su una modalità di tutela comunque delle maestranze e quindi di chi doveva fare i lavori poi sul posto?

IMP. PICCOLO - Io di queste cose con...

P. M. - capiamo la sua legittima preoccupazione, a fronte della quale io immagino lei volesse anche delle giuste garanzie, lei andava a lavorare poi sul territorio, quindi responsabilmente...

IMP. PICCOLO - io con il Presidente non avevo una confidenza, io mi sono più confrontato con Barotto, allora con lui gli ho detto: guarda la nostra zona è un pochettino difficile, cioè...

P. M. - loro capivano in che cosa si concretizzava questa difficoltà, non lo so, attentati, blocco dei lavori, pagamento di tangenti?

IMP. PICCOLO - Loro purtroppo hanno una mentalità diversa dalla nostra, loro hanno sempre detto: ma qual è il problema? Noi il gas a casa nostra ce l'abbiamo, ma qual è questo problema? Noi andiamo a proporre lavoro, facciamo lavorare gente, ma qual è questo problema che tu...? Cioè loro non entravano...

P. M. - invece a Barotto lei poi successivamente ha provato a spiegargli quale era il problema?

IMP. PICCOLO - Sì, gli ho detto questa cosa e lui mi tranquillizzava perché ci stava il senatore Diana che li aveva tranquillizzati, non lo so, di questo poi io non è che sono andato molto oltre, oppure...

P. M. - quindi lei stava tranquillo quando è andato?

IMP. PICCOLO - Ma sì, diciamo...

P. M. - questa tranquillità poi è stata ripagata dai fatti?

IMP. PICCOLO - dottò eh..., cioè è stata ripagata, da noi se si paga..., se si paga stai tranquillo, se non paghi non stai tranquillo.

P. M. - quindi avete dovuto pagare?

IMP. PICCOLO - E sì, sì.

P. M. - quindi non è stata ripagata questa tranquillità che le avevano dato a seguito di queste discussioni? O avevate detto: se paghiamo..., perché può anche essere che lei ha detto: se paghiamo stiamo tranquilli.



101

IMP. PICCOLO - questo non l'ho detto mai. Cioè io per dire vicino a Barotto: voi conoscete..., vuol dire che io sapevo che se andavo a lavorare là, cioè nella mia zona...

P. M. - Senatore Diana o non Senatore Diana si doveva pagare?

IMP. PICCOLO - E sì.

P. M. - allora Senatore Diana a che serviva?

IMP. PICCOLO - E questo non lo so, però loro erano tranquilli su degli aspetti...

T. - il Pubblico Ministero le ha fatto da domanda..., altrimenti sarebbe stata temporalmente sbagliata, perché poi è dopo che succede tutto questo. Le ha domandato, e su questo lei deve darci un pronunciamento definitivo: lei rappresenta a Barotto e a Casari, sapendo purtroppo, conoscendo il territorio, dice: guarda che se noi andiamo là io poi sarò costretto a pagare la camorra. Questo lo dice in quel primo incontro? Questo le ha domandato il Pubblico Ministero, perciò la domanda va fatta adesso e non dopo quando poi lei arriverà sul territorio e magari ci spiegherà come è andata.

IMP. PICCOLO - quello là è stato un pensiero mio...


P. M. - però a questo punto ci dovrebbe spiegare com'è che lei ha superato questa ritrosia di ritornare a San Cipriano, che era poi la molla che l'aveva spinta ad andare via, no? Cioè lei sa che la condizione di San Cipriano è difficile, fortunatamente per lei riesce ad andare a lavorare al nord, anche da quel che sembra con buona fortuna e poi accetta di ritornare, consapevole del fatto di dover pagare.

IMP. PICCOLO - non è che accetto di ritornare, io stavo lavorando sia a Bologna e sia a Casapesenna, come lavoravo pure a Tavilna provincia di Campobasso e come lavoravo pure ad Aprilia, come lavoravo pure da un'altra parte.

P. M. - ricorderà però io nella prima domanda che le ho fatto ho detto: ma lei perché aveva scelto di andarsene via, ha mai lavorato a Casapesenna? Mi ha detto: no, perché ci sono dei problemi. Allora dico: perché lei cambia idea?

IMP. PICCOLO - Allora, tu lavori con una cooperativa, una società che è molto importante, ha dei lavori in tutta Italia, all'estero etc., ti fa una proposta dicendo: guarda bisogna fare il metano giù nella tua zona, questo e quell'altro. Sì, sono stato..., pure io ho fatto la battuta a dire che là era una zona..., però non me la sono sentita di dire: guarda io non ci vado perché...

P. M. - lei ha fatto una valutazione di costi benefici anche commerciali, imprenditoriali, ha considerato conveniente questa proposta di CPL?



102

IMP. PICCOLO - per me era lavoro, come ho detto, se lavoravo a Campobasso e lavoravo giù da me...

P. M. - a Campobasso lei ha pagato delle tangenti alla criminalità organizzata?

IMP. PICCOLO - No.

P. M. - a Bologna ha pagato delle tangenti?

IMP. PICCOLO - No.

P. M. - a Modena ha pagato delle tangenti?

IMP. PICCOLO - No.

P. M. - da quel che ci sembra invece a Casapesenna le ha pagate.

IMP. PICCOLO - sì, ma nella nostra zona le pagano tutte e le hanno sempre pagate.

P. M. - hanno pagato anche gli altri appaltatori che lei sappia?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - da che cosa desume questa informazione?

IMP. PICCOLO - Perché da noi non si lavora, cioè da noi..., e la sappiamo tutti questa cosa qua, non è che la devo dire io oggi che sto qua seduto a dire che a Casapesenna, o a Casale, o a Villa di Briano...

P. M. - questa informazione l'ha condivisa con i suoi interlocutori? Questo cercava anche il Presidente di approfondire.

IMP. PICCOLO - no.

In buona sostanza, secondo quanto dallo stesso dichiarato in dibattimento, l'imprenditore di Casapesenna non si mostrò affatto entusiasta della proposta avanzata dal Casari, anzi, pur non manifestando apertamente le sue grosse perplessità, non nascose la sua preoccupazione, al punto da rivolgere al Casari la frase: "sto bene qua, che devo tornare a fare a casa?".

Al contrario, stando al racconto del geometra, il Presidente appariva assolutamente convinto della bontà dell'affare e non si spiegava la riluttanza del Piccolo, tanto da chiedergli quale fosse la ragione della sua ritrosia, domanda alla quale l'imputato si limitò a rispondere che "sono zone un po' difficill", evitando di approfondire il tema.

Il Piccolo ha poi affermato di aver comunque infine accettato la proposta in quanto, come imprenditore, non riteneva opportuno

 103

rifiutare un'offerta di collaborazione proveniente dal Presidente di una società come la CPL Concordia, che avrebbe potuto rappresentare, anche per il futuro, una fonte di innumerevoli occasioni lavorative.

Quanto al prezzo concordato, il prevenuto ha riferito che, nell'ambito di una riunione tenutasi, alla fine del '99, nell'ufficio di Roma della CPL Concordia, sito in via Palmiro Togliatti, alla quale aveva preso parte insieme a Schiavone Claudio, Di Bello Nicola e Spaggiari Daniele, responsabile del settore Costruzioni-Impianti-Reti gas dal 1992 al 2005 (Pino Cinquanta, pur presente in sede, non aveva invece partecipato alla discussione), lo Spaggiari, dopo aver illustrato le singole voci relative ai costi da sostenere, indicò in 75.000 lire per metro lineare la somma che sarebbe stata corrisposta da CPL alle imprese subappaltanti per l'esecuzione dei lavori, in linea con i prezzi abitualmente praticati dalla società.

Il Piccolo ha precisato che lo Spaggiari apparve irremovibile su quella cifra, nonostante i tentativi di contrattazione, in particolare di Schiavone Claudio che, come titolare dell'impresa meglio attrezzata e con maggiore esperienza nel settore, aveva più voce in capitolo.

In seguito a contestazione del PM, ha altresì precisato che, allo scopo di spuntare un prezzo più alto, rappresentò allo Spaggiari la circostanza che le imprese avrebbero dovuto far rientrare in quella somma anche il "pizzo" dovuto alla criminalità organizzata, che già quantificò in quella sede in 10.000 lire per metro lineare (pur non essendo stata tale somma già concordata, sebbene il Piccolo avesse già avuto i primi contatti con la camorra)⁵, senza

⁵ P. M. - se lei in quella sede già sa di queste dieci mila lire, che doveva andare alla camorra, aveva già avuto un approccio con la criminalità organizzata locale, aveva...? IMP. PICCOLO - Io avevo firmato il contratto...

P. M. - siamo abbiamo detto nel 1999. IMP. PICCOLO - sì, io avevo firmato il contratto a settembre del 1999, la riunione c'è stata a fine 1999. Io dovevo lavorare giù, dovevo posizionare delle tubazioni, e loro conoscendo..., allora che succede? Hanno avvicinato mio padre, cioè ora non mi ricordo bene se mio padre è stato avvicinato,

tuttavia convincerlo a ritoccare il prezzo originariamente stabilito ("Con questi 75 mila lire, dice, ve la dovete piangere voi, ve la dovete vedere voi").

IMP. PICCOLO - Allora, il prezzo l'hanno imposto CPL, perché CPL..., la cooperativa che fa? Dice noi abbiamo un tot al metro, questo è per le spese, questo è per questo, questo è per quello, esce questo, questo è il prezzo, o lo fai, oppure il gas a casa nostra ce l'abbiamo.

P. M. - e chi le fa questo ragionamento, in quale sede?

perché lui frequentava un bar a Casapesenna, si chiama il bar Fontana, dove frequentava pure il padre di Michele Zagaria. In questo frangente non mi ricordo se è stato avvicinato, oppure mio padre gli ha detto: guarda dobbiamo fare dei lavori, e allora già sapevo, già glielo avevano detto a mio padre, dice: guarda suppergiù ci dai un tot al metro, che variava sulle dieci mila lire, ma non è che erano dieci mila lire al metro. *P. M.* - ma queste notizie, queste informazioni, lei dice a settembre lei comincia i lavori e non sa il prezzo. *IMP. PICCOLO* - avevo un contratto aperto.

P. M. - il prezzo lei lo viene a sapere a fine 1999, in occasione di questa riunione? *IMP. PICCOLO* - Sì.

P. M. - quando è che avviene il contatto con il padre di Zagaria e chi parla di prezzi, perché poi alla fine...?

IMP. PICCOLO - Il prezzo glielo hanno detto dopo a mio padre, mio padre ha detto: va bene, ci hai avvisato, poi il prezzo..., il prezzo glielo hanno fatto sapere dopo che noi eravamo andati a Roma. *T.* - questo non riusciamo a seguirlo. Le faccio una domanda preliminare per aiutarla a darci una risposta. Innanzitutto questo contratto che lei ha definito aperto, se ho capito bene, ce lo deve però dire al microfono, non aveva prezzi definiti? *IMP. PICCOLO* - No, non ci stavano i prezzi dietro. *T.* - sì, ma lasci perdere se erano specificati i contratti, non avevate accordi con la vostra committenza su quale sarebbe stato...?

IMP. PICCOLO - Sì dovevano definire..., io ho firmato quel contratto solo perché dovevo non scavare, dovevo solo saldare delle tubazioni e posarle, basta, cioè non è che io dovevo scavare e loro mi dovevano dare i 75..., là non ci stavano le 75 mila lire. *T.* - questo contratto poi si è chiuso, ha definito il prezzo? *IMP. PICCOLO* - Sì.

T. - era una condotta, una prestazione diversa da quella che poi lei ha fatto per le porzioni di contratti che ha eseguito nel suo comune? *IMP. PICCOLO* - Sì.

T. - perché lì lei ha dovuto fare lo scavo, questo contratto noi lo possiamo acquisire, quindi è un dato che dovremmo capire, aveva come prezzo a misura, a metro lineare... *IMP. PICCOLO* - non ci stava nel prezzo.

T. - sì, in quel momento, ma dico poi quando è stato pagato, come glielo hanno pagato? *IMP. PICCOLO* - quello me l'hanno pagato il 2000. *T.* - come glielo hanno pagato, con quale prezzo? *IMP. PICCOLO* - l'hanno pagato a 75 mila lire. *T.* - nonostante il suo impegno lavorativo fosse diverso, perché lei aveva solo dovuto saldare le tubature?

IMP. PICCOLO - Io una parte l'ho avuta pagata solo la saldatura, perché nel prezzo a 75 mila lire ci sta compreso una tubazione, due tubazioni, lo scavo, allora a me è stato estrapolato, per quello che ho fatto io a Casapesenna in via Giglio, che ho posizionato sono questa tubazione, mi è stata estrapolata solo la saldatura e la posa. Poi la restante parte me l'hanno pagata a 75 mila lire, perché era un contratto già aperto.

T. - per fare capire a noi, se lei arriva all'incontro con Spaggiari senza avere nessuna cognizione di quali saranno i prezzi, ma rappresenta a Spaggiari che dieci mila lire dovranno andare alla camorra per pagare il pizzo, come arriva, questo voleva sapere il Pubblico Ministero, a definire questa somma? Di solito, per l'esperienza nostra in queste aule, la camorra prende una percentuale sull'importo dei lavori, quindi è al contrario, cioè uno sa quanto costano i lavori e da quello si determina quanto deve avere la camorra?

IMP. PICCOLO - Loro..., quando io ho parlato con mio padre, loro partivano sulla base di una percentuale, poi si è andato a definire circa queste dieci mila lire. *T.* - prima dell'incontro con Spaggiari, sembrerebbe, perché lei a Spaggiari... *IMP. PICCOLO* - no, forse a Roma io mi sono..., non lo so mo, forse ho detto: guarda ci vogliono dieci mila lire al metro, però io non lo sapevo veramente quanto dovevo...

T. - quindi lei dice con certezza io non lo sapevo, mi posso essere sbilanciato io.

IMP. PICCOLO - più o meno sentiva le percentuali che si basavano sulle nostre zone, il tre - quattro - cinque per cento. *P. M.* - alla fine poi lei ha pagato effettivamente dieci mila lire al metro? *IMP. PICCOLO* - Suppergiù stiamo intorno ai dieci mila lire, ma non dieci mila lire. *P. M.* - cioè, di più, di meno? *IMP. PICCOLO* - Di meno. *P. M.* - che lei sappia... *IMP. PICCOLO* - perché io tutto l'appalto, tutto che ho fatto, una parte a Casapesenna e a Villa di Briano, io gli ho dato mi sembra trecentocinquanta milioni, quattrocento milioni. *P. M.* - a chi? *IMP. PICCOLO* - Alla criminalità organizzata. *P. M.* - a chi in particolare? *IMP. PICCOLO* - Il clan Zagaria, che veniva... Come infatti io le prime volte..., glielo portava mio padre, se li metteva dentro un giornale...

IMP. PICCOLO - Mi fa il ragionamento Spaggiari.

P. M. - dove, chi siete?

IMP. PICCOLO - A Roma, e c'è pure il D'Angelo Costruzioni, eravamo io, lui e..., per discutere.

P. M. - c'eravate lei, Schiavone?

IMP. PICCOLO - Schiavone e Di Bello.

P. M. - e della CPL?

IMP. PICCOLO - Ci stava Pino Cinquanta e Spaggiari.

P. M. - la data più o meno?

IMP. PICCOLO - Era fine 1999, se non vado errato, perché era come presentazione pure delle imprese, e poi per discutere il prezzo, perché? Perché io...

P. M. - siete stati convocati? Come funziona?

IMP. PICCOLO - Siamo stati convocati da Spaggiari a Roma, nell'ufficio a via Palmieri di Togliazzi, era un palazzo tutto vetro.

P. M. - l'ufficio di CPL?

IMP. PICCOLO - Di CPL, sede di Roma.

P. M. - per CPL c'era solo Spaggiari che ricorda anche il ruolo?

IMP. PICCOLO - Spaggiari era il capo divisione, cioè lui gestiva tutti i capo commessi.

P. M. - quindi anche quello del bacino campania 30?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - l'abbiamo ascoltato tutti, quindi era il capo di Lancia, per intenderci?


IMP. PICCOLO - Sì, era il capo di Lancia.

P. M. - e Pino Cinquanta invece che cosa...?

IMP. PICCOLO - Pino Cinquanta era il commerciale, il commerciale della CPL.

T. - geometra ma in che fase temporale siamo, l'ha detto 1999, ma in che fase procedurale, se è in grado di ricordarlo? Cioè stiamo parlando di quando voi dovevate già stipulare i contratti?

IMP. PICCOLO - No, io avevo un contratto, perché il 1999 il comune di Casapesenna doveva fare dei lavori su delle zone a Casapesenna, doveva fare delle fognature e come ho capito, questo me l'aveva spiegato pure Barotto, che siccome dovevano fare già gli scavi, noi dovevamo andare a posizionare solo la tubazione dentro gli scavi che già erano aperti. In questo frangente io avevo il contratto aperto per cento e quindici milioni, mi ricordo bene perché non avevo..., perché tutti i contratti che faceva CPL, se andiamo a vedere questi qua..., ha il contratto con i prezzi dietro. Il primo contratto che io ho avuto è senza prezzi, era senza prezzi ... C'è stata una contrattazione, come infatti mi ricordo che c'era la D'Angelo



Costruzioni che lui già aveva fatto altri lavori di metanizzazione, e allora chiedeva qualcosa in più, perché lui già aveva lavorato, ora non ricordo dove, ci fu un pochettino di..., però purtroppo dovemmo... 75 e basta, cioè non si ragionava.

P. M. - che cosa vi lamentavate poi, che era troppo poco rispetto alle spese, che c'erano delle cose che voi dovevate pagare ulteriori?

IMP. PICCOLO - No no, di questo no. Uscimmo su questa cosa solo perché la D'Angelo già aveva fatto.

P. M. - lei lo ricorda l'interrogatorio del 9 ottobre 2015, G.I.P.? il Giudice dice: "sempre per CPL? Sì, sempre per CPL, noi glielo abbiamo fatto capire a loro dicendo guarda da questi 75 mila lire noi abbiamo il problema che dobbiamo pagare questo pizzo". Lei lo ha detto al G.I.P.?

IMP. PICCOLO - Sì, può essere pure che io..., sì, se l'ho detto sì, è vero, l'ho detto. Può essere pure che io in quella..., lui discuteva del prezzo perché aveva..., lui intendo la D'Angelo Costruzioni per il prezzo che lui già aveva lavorato io ho detto che ci dovevano dare qualcosa in più perché noi dovevamo pagare il pizzo, perché già era tutto...

P. M. - e c'è stata una reazione da parte di Spaggiari?

IMP. PICCOLO - No no, come infatti 75 mila lire ci ha dato.

P. M. - non so, è rimasto sorpreso da questo dato che riceveva?

IMP. PICCOLO - Dottore, lo ripeto un'altra volta, cioè loro non è che vanno a sindacalizzare, no, per loro era chiudere il lavoro, fare..., sono 75 mila lire, poi quello che dici e quello che fai..., noi come infatti non è che siamo stati una giornata là.

P. M. - si ricorda la risposta, lei dice: loro dicono.

IMP. PICCOLO - scusatemi se io...

P. M. - si ricorda la risposta di Spaggiari proprio specifica, ripeto, in questa sede...

IMP. PICCOLO - dice: il gas a casa nostra ce l'abbiamo, questo dice Spaggiari. Ma quello lo dice sia il Presidente, sia Spaggiari, sia qualunque di CPL, perché loro sono fatti così.

P. M. - Presidente, io faccio la contestazione, in realtà è una specificazione però è anche molto più indicativa perciò va fatta. Loro dicono: "una cosa che mi è rimasta molto impressa, e lo dico sempre, perché per me non è una risposta che si dà alla persona quando tu vai a chiarire una cosa, noi il gas a casa nostra ce l'abbiamo". Poi questo, cioè loro si sono..., come qualcuno gli avesse detto guarda non ti preoccupare, fate così perché. "Giudice: quello che non riesco a capire signor Piccolo è questo, la scelta di dare da questi 75 mila lire le dieci mila lire al cian l'avete decisa voi singolarmente, o è arrivata da CPL? In



questa cifra ci sta già?". E lei lo interrompe e dice: "ci sta già quello che dite voi. Con questi 75 mila lire, dice, ve la dovete piangere voi, ve la dovete vedere voi". Questa era una frase di Spaggiari.

T. - innanzitutto geometra se lo ricorda? Ovviamente per lei potrebbe non essere importante, ma il Pubblico Ministero ha bisogno di comprendere se lei rappresenta queste problematiche territoriali a controparte a CPL oppure no. Lei nell'interrogatorio davanti al Giudice, da quello che ascoltiamo, sembrerebbe che anzitutto lo abbia rappresentato, ha detto: guarda noi dobbiamo mettere da parte pure i soldi del...

IMP. PICCOLO - ci dovete dare qualcosa in più perché da noi...

T. - il Giudice le domanda anche se poi questa quantità di somme che voi dovevate mettere da parte aveva già avuto una definizione, cioè si erano già queste dieci mila lire..., erano già state programmate, immaginate queste dieci mila lire per il clan, e lei dà la risposta che ha dato. Cioè loro sostanzialmente se ne lavano le mani, per semplificare, però lei gli rappresenta questo aspetto, compreso diciamo proprio il riparto economico, perché così sembrerebbe intendersi dal...?

IMP. PICCOLO - Sì sì.

T. - quindi lei dice: guardate che noi dieci mila lire le dobbiamo dare alla camorra?

IMP. PICCOLO - Sì.

T. - lo conferma questo dato. E Spaggiari dice: no, questo ve lo piangete voi, 75 sono...

IMP. PICCOLO - è un problema vostro. Come infatti io dico pure: forse c'è stato qualcuno che glielo aveva pure detto, qualcuno che glielo aveva già..., che io volevo intendere...

T. - vuole sapere il suo Avvocato, lei conferma anche che Spaggiari avrebbe detto: guardate facciamo così dappertutto, quindi anche negli altri comuni succede questo, è l'azienda locale che poi se la piange con la criminalità, questo è il suo ricordo?

IMP. PICCOLO - No no. Le 75 mila lire, noi lo facciamo pure per gli altri comuni ma in che senso? In senso di dire: guarda noi facciamo pure per le altre imprese, non è che loro...

T. - il suo ricordo di oggi, confermato attraverso la contestazione, è che lei rappresentò a Spaggiari che dieci mila lire sarebbero dovute andare alla camorra, e lui dice: sì, vabbè ma a noi queste cose non interessano, ve la dovete piangere voi, questo è il senso del colloquio con Spaggiari?

IMP. PICCOLO - Sì.



P. M. - poi si raggiunge là, voi date un consenso, c'è un accordo, c'è poi una trattativa che nasce su questa richiesta?

IMP. PICCOLO - No, dopo tutto questo ci firmano i contratti a Bologna e ce li mandano nella sede di San Cipriano, e così poi ognuno...

P. M. - e rispecchiano quell'indicazione di 75 mila lire a metro lineare?

IMP. PICCOLO - sì, poi ognuno di noi li va a firmare.

In ordine alla scelta delle ditte cui affidare i subappalti, il Piccolo ha sostenuto che, nel momento in cui veniva individuata, dal Lancia, una impresa "papabile", veniva sempre interpellato per un parere, così come accadeva anche se occorreva semplicemente scegliere un ristorante dove andare a mangiare, in ragione del fatto che era originario del posto e, quindi, si dava per scontato potesse fornire informazioni utili.

Il Piccolo ha infine aggiunto di aver pagato il pizzo alla camorra, in particolare di aver corrisposto complessivamente la somma di circa 400 milioni di lire al clan Zagaria, precisando che venivano a riscotere il denaro, in media tre o quattro volte l'anno, uomini legati al clan tra cui, nell'ultimo periodo, Massimiliano Caterino.

P. M. - perché suo padre poi, questo passaggio forse ce lo siamo persi, poi quando siete venuti a lavorare qua lavorava con lei, collaborava?

IMP. PICCOLO - Mio padre dava una mano a noi, a me, mi dava una mano, sono il figlio, cercava sempre di stare...

P. M. - il rapporto con la famiglia Zagaria che ha detto era questa frequentazione comune del bar...?

IMP. PICCOLO - Mio padre non aveva nessun rapporto con la famiglia Zagaria, aveva solo la frequentazione di un bar che si chiama Bar Fontana e si trova al centro di Casapesenna, dove si riunisce mezza Casapesenna.

P. M. - quindi chi aveva incontrato, il padre di Michele Zagaria lei ha detto?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - con cui aveva chiuso questo accordo?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - la modalità di versamento di queste somme?

IMP. PICCOLO - le modalità venivano..., ma suppergiù due o tre volte, quattro volte all'anno.

P. M. - ma da chi erano state stabilite, con chi?

IMP. PICCOLO - No, loro venivano, poi vi stavo dicendo come funzionava. Nei primi tempi, cioè io non sapevo perché la gestiva mio padre questa cosa qua, mio padre dice: guarda si devono dare trenta mila euro perché mi hanno detto che bisogna dare trenta mila lire euro. Io facevo in modo che mio padre glieli portava. Poi, in secondo momento è venuto che mio padre non si è sentito bene, aveva avuto un problema ai reni, e veniva a casa, veniva Massimiliano Caterino, una volta è venuto...

P. M. - a casa sua?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - lei dove abitava?

IMP. PICCOLO - Io abito a via Maria Ausiliatrice seconda traversa numero 2.

P. M. - nei pressi della casa di famiglia Zagaria?

IMP. PICCOLO - No, io abito in via Maria Ausiliatrice, lui abita a via Roma o Corso Italia.

P. M. - lui chi?

IMP. PICCOLO - Il fratello.

P. M. - il padre?

IMP. PICCOLO - Il padre abitava sul Corso Europa, andando verso Villa Literno.

P. M. - il deposito voi dove ce l'avete?

IMP. PICCOLO - Io il deposito ce l'avevo sulla strada provinciale San Marcellino Casapesenna.

P. M. - confinante con la casa di Michele Zagaria?

IMP. PICCOLO - No no. Io non avevo il deposito là, là il deposito ce l'aveva mio zio, un altro fratello di mio padre, dove appoggiavamo pure noi dei mezzi, ma ultimamente adesso nel 2015 appoggiavo pure io i mezzi là. Io il deposito ce l'avevo sulla strada provinciale.

P. M. - ci stava dicendo, quindi veniva a casa sua Massimiliano Caterino, lei lo conosceva questo Massimiliano?

IMP. PICCOLO - una volta mi ricordo che gli ho dato cinquanta milioni, un'altra volta trenta e un'altra volta venti a Massimiliano Caterino.

La ricostruzione del Piccolo trova rispondenza nelle dichiarazioni del Casari, sebbene quest'ultimo, nel descrivere il suddetto colloquio, pur rappresentando le incertezze espresse dal

geometra, ha chiarito come, una volta introdotto il senatore Diana nel discorso, lo stesso mutò atteggiamento mostrandosi deciso e rassicurante (cfr. "se c'è bisogno di farli (i lavori) io posso anche fare. Dico: mi hai detto che è un ambiente difficile?! Dice: ma se te vai giù con il senatore Diana che è quello dell'antimafia...").

E allora, dopo un po', è venuto un ragazzotto una trentina di anni e gli ho dato la mano. Una cosa che mi piace di più della gente che teneva i calli e per me era un lavoratore, no, e gli ho domandato ma te sei di questi paesi? E lui dice sì. E dico come mai sei venuto a lavorare a Bologna? Dice guarda c'è un ambiente difficile da noi a un certo punto abbiamo dovuto emigrare e ho chiesto come fai, e dice vengo su tutte le settimane con una corriera mi pare che avesse sessanta - settanta persone e quindi un'impresa strutturata che era venuta a cercare lavoro lì dalle nostre parti. Tenga conto per esempio che non era facile neanche per noi trovare personale! A un certo punto non ho mai pagato mezzora in nero, non ho pagato lo straordinario... Perché sennò la gente andava via, cioè da noi in quel periodo lì c'era da lavorare per tutte le imprese e quindi per dire avevamo anche bisogno di qualche specialista che poteva fare questa cosa qua. E quindi gli ho detto: ma sai perché ti ho chiamato? Perché c'è un certo senatore Diana che mi ha chiesto di fare questi paesi. E questo dico: magari Presidente, se c'è bisogno di farli io posso anche fare. Dico: mi hai detto che è un ambiente difficile?! Dice: ma se te vai giù con il senatore Diana che è quello dell'antimafia. E io lì ho imparato per definizione che era segretario dell'antimafia, andate a fare un lavoro con i vostri, una cosa che serve alla gente, lavoriamo noi del posto a un certo punto chi è che vi tocca, chi è che ci tocca?! E lì mi ha un po' illuminato perché ho detto in effetti quanto è il vantaggio di una comunità come quella avere il metano? Cioè ci sono 10 mila utenti, se hanno risparmiato 400 euro all'anno, sono 4 milioni all'anno. Sono passati quindici anni e hanno risparmiato 60 milioni quei cittadini! Allora ecco che io ho dato più forza alla camorra a farlo il lavoro o a non farlo?!



Tuttavia, come bene evidenziato anche dal PM in discussione, appare evidente che sia il Casari che il Piccolo hanno omesso di chiarire quali siano stati i reali contenuti dell'incontro.

Ed infatti, ciò che il Tribunale assume possa ritenersi provato all'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata è che il Piccolo, una volta rappresentata al Casari la possibilità da parte sua di stabilire un contatto con la camorra e, in particolare, con uno dei boss dell'epoca, Michele Zagaria, sia stato inviato dal Presidente Casari a discutere (o meglio, a ricevere) le condizioni poste dal clan dei casalesi affinché la CPL Concordia potesse svolgere, senza "intoppi", i lavori di metanizzazione nel territorio sotto la sua influenza.

A tale conclusione si perviene in virtù di una moltitudine di argomenti, difficilmente confutabili.

Un primo argomento è di ordine logico: non emerge, dalla ricostruzione fornita dai due imputati, il motivo per cui l'incontro col Piccolo indusse il Presidente della CPL a superare tutte le sue legittime preoccupazioni e perplessità in ordine all'opportunità di impegnarsi nell'affare della metanizzazione in Campania, che neppure le rassicurazioni del senatore Diana avevano attenuato. D'altronde, se il Casari avesse semplicemente avvertito la necessità di procurarsi un riferimento sul luogo dove dovevano svolgersi i lavori, si sarebbe trattato di un problema di carattere ordinario, che la CPL si sarebbe già trovata ad affrontare in tutte le occasioni in cui aveva lavorato fuori dai confini territoriali abitualmente battuti, vale dire in molteplici circostanze, avendo la società modenese realizzato opere di metanizzazione in svariate regioni d'Italia (dal Lazio alla Sardegna alla Calabria, soltanto per citare quelle cui si è fatto cenno nel corso del processo).

Era invece il fondato timore di doversi interfacciare con la criminalità organizzata, con la quale sapeva di dover "fare i conti", che spingeva il Casari, come dallo stesso sostanzialmente riconosciuto, ad esitare dinanzi alla proposta del Diana e malgrado le garanzie offerte da quest'ultimo.

Difatti, soltanto qualcuno in grado di assumere il ruolo di intermediario, che non poteva evidentemente essere il senatore, avrebbe potuto scongiurare tale pericolo, e questo qualcuno venne individuato nella persona di Piccolo Antonio.

A rendere tale assunto assolutamente incontestabile, a parere di questo Collegio, soccorrono le dichiarazioni, perfettamente convergenti, di diversi c.d.g. escussi -Iovine Antonio, Panaro Nicola, Restina Generoso e Caterino Massimiliano- nonché di Matano Pasquale e di Di Tella Giovanni, imputati in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., nonché la conversazione tra Lancia Giulio e Giuffrè Giancarlo, oggetto di intercettazione ambientale (RIT 485/14, Progr. 5156), svoltasi il 16.6.2014 in un ufficio all'interno della sede napoletana della CPL Concordia, dal significato inequivocabile e dalla sicura genuinità.

Tutti elementi di prova che si vanno di seguito ad illustrare, dai quali emerge nitidamente la figura di Antonio Piccolo come colui che ha spalancato alla CPL Concordia le porte del clan dei casalesi, in linea con quella che è stata la prospettazione accusatoria.

Forte del suo legame di vecchia data con Michele Zagaria, il geometra di Casapesenna si presenta a lui, inviato dal presidente Casari quale referente della società modenese, per descrivergli la situazione e ricevere le direttive necessarie in funzione dell'inizio dei lavori per la metanizzazione dei Comuni che avevano rilasciato la relativa concessione.

 113

Antonio IOVINE (udienze
 del 1 e 12 aprile 2016)

È quanto in buona sostanza emerge, innanzitutto dall'esame del c.d.g. Iovine Antonio, dalle cui dichiarazioni, come già si è accennato, è scaturito il presente procedimento.

Lo Iovine rappresenta, peraltro, una fonte assolutamente privilegiata, rivestendo un ruolo di primissimo piano nell'ambito del clan dei casalesi.

Ed infatti, le vicende relative alla metanizzazione dell'agro-aversano si svolgono in un periodo (che va, quantomeno con riferimento alla fase esecutiva dei lavori, dal 1999 al 2004) in cui il clan era suddiviso al suo interno in quattro fazioni (Schiavone, Bidognetti, Zagaria e Iovine); ogni fazione aveva un capo che, al contempo, era parte, insieme ai leader degli altri gruppi, di una sorta di quadrumvirato che si riuniva periodicamente per prendere le decisioni di interesse dell'intero clan.

Zagaria Michele e Iovine Antonio erano entrambi a capo delle omonime fazioni e avevano modo, pertanto, di incontrarsi frequentemente in occasione, in particolare, delle riunioni che si svolgevano con cadenza regolare, nel corso delle quali discutevano abitualmente di affari, ma anche di fatti più personali. I due, infatti, avevano in quel periodo un rapporto molto stretto e confidenziale, al punto che, come riferito dallo stesso Iovine⁶, erano soliti andare in vacanza insieme con le rispettive famiglie.

⁶ Cfr. verbale del 1.4.16: DICH. IOVINE - La natura e il rapporto è stato di consapevolezza di volontà di seguire un percorso insieme di comando del clan dei Casalesi, infatti dal 1995 - 1996 in poi lo stesso Schiavone ci indicò come persone adatte a gestire e a reggere quelle che erano le difficoltà del momento del clan, quindi a decidere, ad intervenire, a poter recuperare i soldi per retribuire i detenuti e, quindi, in un certo senso continuare come niente fosse stato, perché poi con l'ordinanza Spartacus ci fu un po' di sbandamento generale, quindi eravamo io e lui a tenere in alto questo clan.

P.M. - Ed andavate d'accordo? Insomma, com'erano i vostri rapporti personali?

DICH. IOVINE - Sì, siamo stati sempre insieme per un periodo di sei anni, quindi fino al 2000 - 2001, poi sono subentrate delle incomprensioni e, quindi, abbiamo avuto degli screzi, delle cose che a me non stavano bene, e che a lui forse non stavano bene, e comunque ci siamo allontanati. Ma allontanati nel senso che non eravamo più notte e giorno insieme, vacanze insieme, con le famiglie insieme, ci limitavamo solo ad incontrarci nei momenti di difficoltà del clan stesso, quindi era tutta una questione di interessi, pertanto, ci incontravamo solo in quel senso.

È opportuno, peraltro, precisare che, così come l'esistenza del clan, anche il ruolo rivestito da Iovine al suo interno non è stato messo in discussione dalle parti processuali, tant'è che sono state acquisite col loro unanime consenso le specifiche dichiarazioni sul punto rese nei vari interrogatori, sia dallo stesso Iovine che dagli altri collaboratori esaminati nel corso del processo.

Fatta tale doverosa premessa, necessaria soprattutto allo scopo di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni dello Iovine che, con riferimento, in particolare, al rapporto tra Piccolo Antonio e Zagaria Michele, sono fondamentalmente *de relato*, avendo lo stesso tratto le sue conoscenze esclusivamente dai racconti ricevuti dallo Zagaria, non avendo mai conosciuto personalmente il Piccolo, è possibile procedere ad una sintetica esposizione della ricostruzione fornita da Iovine Antonio.

Il collaboratore ha riferito che:

- 1) venne a conoscenza dell'affare "metanizzazione" in occasione di una delle riunioni periodiche tra i vertici del clan, tenutasi tra il 1999 ed il 2000, alla quale partecipò insieme a CATERINO Giuseppe, RUSSO Giuseppe detto "o' padrino" e ZAGARIA Michele, in cui quest'ultimo riportò l'informazione, ricevuta da PICCOLO Antonio, suo uomo di fiducia, secondo cui una società cooperativa modenese, la CPL Concordia, era pronta per eseguire sul territorio sotto l'influenza del clan i lavori di posa in

P.M. - Senta, queste cose che ci ha raccontato, ossia l'incontro preliminare con questa indicazione di Piccolo e della "Concordia", in che periodo lo possiamo datare, anche rispetto al rapporto che lei ha detto dal 2000 - 2001 poi era parzialmente mutato, nel senso di diventare solo un rapporto, come dire, lavorativo?

DICH. IOVINE - Lei si riferisce alla questione della "Concordia"?

P.M. - Sì, la metanizzazione, quindi quand'è che voi parlate della questione della metanizzazione?

DICH. IOVINE - Credo che sia stato alla fine degli anni novanta ed inizio anni duemila.

P.M. - Stavate ancora, diciamo, come ha detto lei, sempre insieme, vacanze insieme etc.?

DICH. IOVINE - Sì.

opera della rete del gas-metano, dopo avere acquisito le relative concessioni dai sindaci dei Comuni interessati;

- 2) secondo quanto riferito da Zagaria, il Piccolo, vantando già dei pregressi rapporti lavorativi con la predetta società, era stato dalla stessa incaricato di "sistemare la situazione ambientale", ovvero di svolgere un'attività di intermediazione col clan, così da consentire alla cooperativa di eseguire i lavori con il "permesso" della camorra, al contempo evitando ai suoi rappresentanti di doversi interfacciare direttamente con gli esponenti del sodalizio criminale;
- 3) il Piccolo, in particolare, aveva innanzitutto il compito di individuare, su indicazione dell'associazione camorristica, le imprese cui affidare il subappalto, che avrebbero dovuto realizzare le opere oggetto della concessione;
- 4) gli imprenditori selezionati avrebbero dovuto poi recarsi dai sindaci dei Comuni loro assegnati accompagnati dal Piccolo, che conosceva le modalità operative da seguire, e fare riferimento esclusivamente a lui, quale unico interlocutore in rappresentanza della CPL Concordia, anche durante tutta l'attività di esecuzione dei lavori.

Ciascun capo per il suo gruppo, quindi, provvide a designare l'impresa cui dovevano essere affidati i lavori nel Comune di competenza. In particolare, Zagaria indicò Piccolo Antonio per i Comuni di Villa di Briano e Casapesenna e Di Bello Nicola per il Comune di San Marcellino (anche al Di Bello sarebbe, tuttavia, subentrato il Piccolo in una fase successiva); Di Tella Giovanni venne indicato da Iovine per il Comune di Frignano; Schiavone Claudio fu indicato sia da Panaro Nicola per conto del gruppo Schiavone per il Comune di Casal di Principe, sia da Cirillo




Berardo per conto del gruppo Bidognetti per il Comune di Villa Literno.

Per il Comune di San Cipriano d'Aversa, invece, il sindaco Reccia, secondo quanto riferì Zagaria nel corso della predetta riunione, intese riservarsi la scelta dell'impresa, e tale sua determinazione fu rispettata "per quieto vivere" dal clan, che non oppose obiezioni.

Il sindaco indicò, dunque, l'impresa di un suo cugino, tale Pirozzi Pietro, che comunque era ben noto anche sia allo Zagaria che allo stesso Iovine, i quali pertanto presero di buon grado tale scelta, sapendo che non avrebbero incontrato difficoltà ad ottenere anche da lui la "quota" dovuta.

In ordine all'aspetto economico, Iovine ha poi riferito che, in altre analoghe riunioni svoltesi successivamente, venne stabilito che:

- 1) al clan, inteso nella sua globalità (quindi per il sostegno ai detenuti e per il soddisfacimento di tutte le altre necessità di carattere generale dell'associazione), dovesse essere riconosciuta una quota del 10% del corrispettivo totale dovuto agli imprenditori, pari a 75.000 lire per metro lineare;
- 2) pagata tale quota, ogni imprenditore avrebbe diviso con il proprio capo-zona la parte residua di guadagno, secondo accordi "interni" che venivano conclusi e gestiti in totale autonomia;
- 3) l'impresa che eseguiva i lavori in una determinata zona, avrebbe avuto l'incarico di gestire anche le successive fasi degli allacciamenti e della manutenzione.



Stando a quanto dichiarato da Iovine, il prezzo ordinariamente pattuito dalla CPL Concordia per lavori analoghi a quelli da eseguire nel Bacino Campania 30 era di 50.000 lire per metro lineare, per cui la società, nello stabilire il superiore importo di 75.000 lire aveva già tenuto in conto il surplus dovuto alla camorra.

Il Prezzo concordato

È opportuno aprire una breve parentesi sul tema del prezzo stabilito dalla CPL Concordia, o meglio del compenso previsto per le imprese subappaltanti che, ovviamente, dal punto di vista della società concessionaria-committente, rappresentano un costo.

L'argomento è stato dibattuto e richiamato dalle parti anche in sede di discussione in quanto astrattamente idoneo a dimostrare la consapevolezza dei vertici della società modenese di trattare con la criminalità organizzata, ove si fosse pervenuti alla prova che il prezzo era stato "gonfiato" in modo da soddisfare, a monte, le pretese del clan.

Già si è visto che, contrariamente a quanto sostenuto dallo Iovine, il Piccolo ha affermato che il prezzo era stato stabilito da Spaggiari Daniele, il dipendente della CPL a ciò deputato, e non vi era stato alcun margine di trattativa.

Tuttavia, come si intuisce, in base al già palesato percorso argomentativo seguito dal collegio il tema perde rilevanza, non dubitandosi che la CPL (in persona dei suoi rappresentanti che hanno avuto una parte nell'affare "metanizzazione") sapesse di avere a che fare con imprese in qualche modo legate, o quantomeno vicine, alla camorra.

Va detto che, ad ogni modo, non è stato possibile, all'esito dell'istruttoria espletata, pervenire a un risultato che possa considerarsi certo e, dunque, affermare con un margine di




sicurezza se il prezzo di 75.000 lire per metro lineare fosse o meno in linea con i prezzi abitualmente praticati dalla società.

Ed infatti, da un lato il Tribunale ha cercato, con la collaborazione del PM, di reperire i contratti stipulati con imprese subappaltanti dalla CPL Concordia in altre zone della Penisola, in periodi per quanto possibile coincidenti con quello relativo all'esecuzione dei lavori nel Bacino Campania 30, all'evidente scopo di effettuare un raffronto oggettivo, ma si è trovato di fronte alla impossibilità rappresentata dalla società modenese di ottemperare a tale richiesta sia per l'avvenuta cessione dell'azienda Co.Gas s.p.a. che si occupò negli anni '90 e 2000 della realizzazione delle opere di metanizzazione, sia a causa delle gravi lesioni patite dalla sede centrale di CPL Concordia a seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012.

Dall'altro lato, la documentazione che è stato possibile acquisire si è rivelata inadeguata allo scopo prefissato, essendo relativa ad opere non paragonabili a quelle realizzate in Campania, vuoi per la disomogeneità del territorio, vuoi per le sensibilmente diverse spese di trasporto materiali (con riferimento alle isole), vuoi per le parzialmente differenti lavorazioni da eseguire, oppure in quanto risalenti a periodi lontani nel tempo.

Sul punto, peraltro, è stato chiarificatore l'intervento di Spaggiari Daniele che, dopo aver rappresentato la difficoltà di fare paragoni con altre diverse situazioni, ha chiarito che, in ogni caso, il prezzo stabilito per il Bacino Campania 30 era assolutamente competitivo e, probabilmente, addirittura inferiore a quello che, in ipotesi, sarebbe stato fissato per analoghi lavori nel nord Italia, per l'incidenza del costo della manodopera, più basso al sud.

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Noi, in fase di... una volta fatto il progetto esecutivo andavamo a stabilire quello che era il

 119

prezzo di cui potevamo appaltare o subappaltare il lavoro, perché chiaramente avevamo dei parametri di costruzione in funzione dei contributi che si potevano dare; oltre tale importo non potevamo andare. E tra l'altro, visto che anche noi eravamo imprese, conoscevamo le imprese, il gioco delle imprese è quello comunque di sfruttare maggiormente quello che è il prezzo maggiore che aumenta le quantità, in modo tale da avere più margine. Noi invece abbiamo formalizzato un prezzo unico per metri lineare di condotta, dove chiaramente anche tutti gli inconvenienti che potevano succedere in quel metro di scavo andavano...

PRESIDENTE - scusi geometra, questa è circostanza che il Tribunale potrà verificare se non lo faranno le Parti per Lei ci sta dicendo che se noi andiamo in CPL e prendiamo i contratti per la metanizzazione di Modena e quelli di Casapesenna, noi troviamo che il prezzo per metro lineare è uguale?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Nel Bacino Campania Trenta come nel Comune, i prezzi con tutte le imprese che hanno lavorato, erano tutti uguali.

PRESIDENTE - ripeto la domanda perché lei sia preciso, nel Comune di Bellagio, dico un comune qualunque perché sta lontano da noi, prezzo lineare uguale a Casapesenna?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - No.

PRESIDENTE - siccome si stava dicendo una cosa di un prezzo unico, cortesemente....

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Un prezzo unico perché stavamo parlando del Bacino Campania Trenta.

PRESIDENTE - all'interno quindi delle singole commesse?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - all'interno delle singole commesse.

PRESIDENTE - può cortesemente anche... quindi chi lo determinava? Perché questa era la domanda che le aveva fatto il

Tribunale, visto che non è il capocommessa...

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Era l'ufficio tecnico aziendale centrale in funzione dei tempi elementari che noi avevamo come tabellamento di produzione in funzione degli avanzamenti dei costi.

PRESIDENTE - quindi chi era il responsabile di quell'ufficio?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - In quel momento io.

PRESIDENTE - era lei. Quindi fu lei a determinare questo prezzo a misura, a corpo, perdon a metro?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Le indicazioni le ho date io.

PRESIDENTE - Sempre per fare comprendere al Tribunale... dal

momento che, come dire, le strade di Casapesenna sono tendenzialmente uguali a quelle di Bellagio, noi vorremmo capire il range di variabilità tra un prezzo per il Comune di Udine e quello di Casapesenna, che range poteva essere? Perché capisco la strada in salita, la mulattiera, i collegamenti, i servizi, però, come dire, l'asfalto è l'asfalto, il buco è il buco, i tubi sono i tubi.

DICH. SPAGGIARI DANIELE - L'unica variazione che noi avevamo dentro i nostri... erano l'incidenza dei costi della manodopera dovuti alla provincia in cui si operava.

PRESIDENTE - lei che ha seguito il settore per tutto l'ambito nazionale, qual era il range possibile diciamo? Perché l'unica variazione è il costo della manodopera, tra l'altro se ci vogliamo appassionare, purtroppo siccome qui c'è la fame a Udine, la manodopera locale dovrebbe potenzialmente costare di meno che a quella di Udine, è corretto innanzitutto questa riflessione così grossolana che stiamo facendo?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Allora qualche differenza c'era, oggi non lo so.

PRESIDENTE - dico qualche differenza a favore dell'operaio udinese o quello a favore dell'operaio di Casapesenna?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Sicuramente a favore dell'udinese.

PRESIDENTE - quindi dovremmo immaginare che se la variabilità del prezzo dipendeva dal valore della manodopera, qui un metro di tubi, mi passi l'espressione, un metro di linea, dovesse costare di meno che a Udine, giusto?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - In teoria sì.

PRESIDENTE - è così, innanzitutto? Se noi prendiamo un contratto di Udine di pari periodo di quello stipulato a Casapesenna, troviamo che il prezzo è inferiore, superiore o uguale?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Secondo me il prezzo che si trova a Casapesenna è inferiore.

PRESIDENTE - è inferiore, dice lei??

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Sì.

PRESIDENTE - perché fu lei a determinarlo, quindi noi a un certo

punto... innanzitutto lo determina da solo? C'è stato qualcuno che è intervenuto in questa fase?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Noi avevamo uno studio tecnico interno, chiaramente, lavorava i dati, dopo di che li vagliavamo...



121

PRESIDENTE - Il processo è questo, noi stiamo parlando dell'eventualità che in questo prezzo ci sia una parte che è stata destinata diciamo agli accomodamenti locali, se così li vogliamo chiamare, perché purtroppo in Campania sembra che esista della criminalità organizzata e l'ipotesi di accusa è che diciamo una parte di questo prezzo andava alla camorra. Ora di tutto questo lei non ha avuto proprio contezza nella fase di determinazione del prezzo?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Assolutamente no.

PRESIDENTE - quindi lei dice che il prezzo che poi fu praticato sui contratti lei ci può dire, ci può affermare che sia quello che aveva determinato lei e l'ufficio tecnico di competenza?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Direi proprio di sì, anche perché

chiaramente il mio ufficio, oltre che a dare queste indicazioni, poi a valle faceva il controllo di tutte le fatture della contabilità che arrivavano dai cantieri per poi autorizzare i pagamenti, di conseguenza...

PRESIDENTE - geometra questa è una cosa che possiamo verificare perché purtroppo o per fortuna a carattere di obiettività. Se noi prendiamo un contratto di Udine e un contratto di Casapesenna in pari periodo, noi dovremmo trovare che quelli di Udine addirittura hanno un prezzo per metro lineare

superiore o quanto meno uguale o comunque non eccessivamente divergente da quello di Casapesenna?

DICH. SPAGGIARI DANIELE - Sì.

PRESIDENTE - prendiamo atto.

In ogni caso, chiudendo il tema relativo al prezzo, anche la eventuale previsione di una maggiorazione stabilita a monte dalla società committente sarebbe, in assenza del riconoscimento di un corrispettivo (che dovrebbe essere individuato sotto forma di un qualunque beneficio diverso dal poter eseguire i lavori senza ostacoli appositamente frapposti dal clan), un elemento insufficiente per affermare l'integrazione di un concorso esterno dei vertici societari al consorzio criminale.



Lo Iovine, inoltre, ha precisato di non essere a conoscenza degli accordi presi da Zagaria e, comunque, dagli altri referenti di zona con i rispettivi imprenditori di riferimento, dal momento che non aveva l'abitudine di confrontarsi con loro su questi temi, anche perché un eventuale interessamento da parte sua avrebbe potuto essere interpretato come una indebita ingerenza in fatti che, in buona sostanza, non lo riguardavano.

Per la stessa ragione ha riferito di non essere al corrente di eventuali altri lavori eseguiti da Piccolo grazie all'intercessione dello Zagaria, né di quali fossero nel dettaglio i loro rapporti di carattere economico, ovvero se il Piccolo riconoscesse al suo capo-zona un compenso per ogni lavoro che la sua impresa realizzava o se vi fossero tra di loro rapporti addirittura di tipo societario.

Lo Iovine ha tuttavia affermato di essere certo che tra i due sussistesse un legame molto stretto.

Venendo al suo rapporto personale con Di Tella, l'imprenditore da lui scelto per l'esecuzione dei lavori nel Comune di Frignano, Iovine ha chiarito i termini del loro accordo: delle 75.000 lire per metro lineare corrisposte al Di Tella, 50.000 lire erano destinate alla copertura dei costi d'impresa, 5.000 lire venivano pagate al clan, le restanti 20.000 lire venivano divise al 50% tra l'imprenditore ed il suo referente⁷.

Stante il rapporto di assidua frequentazione tra lo Iovine ed il Di Tella, il pagamento di quanto dovuto da parte di quest'ultimo non era stato concordato secondo modalità particolari né in base a

⁷ DI TELLA- In pratica, se eventualmente io e Di Tella avevamo un prezzo di settantacinque mila Lire, chiaramente ci voleva un costo per mettere i tubi nuovi, scavo e tutto il resto. Se noi calcoliamo le venticinque mila lire di guadagno, un cinque mila lire erano per le casse del clan e un dieci mila lire ciascuno era diviso l'utile.



rigide scansioni temporali, ma veniva corrisposto a seconda delle necessità rappresentate dallo Iovine.

Il c.d.g. ha ancora precisato che la sua scelta era caduta, tra i tanti imprenditori gravitanti nella sua orbita (tra cui il principale era Malinconico Giovanni, col quale aveva un vero e proprio rapporto societario), su Di Tella Giovanni anche per una forma di riconoscenza, poiché il Di Tella, in quel periodo in cui lo Iovine era latitante, lo aveva in più occasioni ospitato ed aiutato in vario modo.

Sulla vicenda della metanizzazione, e segnatamente in ordine alle modalità attraverso cui il clan dei casalesi era venuto a conoscenza dell'affare e ai termini dell'accordo con la CPL Concordia, hanno riferito, come detto, anche altri collaboratori di giustizia esaminati nel corso del processo, che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione fornita dallo Iovine. Non si nasconde che sono emerse talune divergenze e contraddizioni tra le svariate dichiarazioni rese in dibattimento, puntualmente sottolineate, di volta in volta, dalle Difese, che tuttavia non hanno inciso, a parere del Collegio, sulla attendibilità generale della ricostruzione appena delineata nei suoi tratti essenziali.

I c.d.g. escussi, infatti, appartenenti alle diverse fazioni costituenti il sodalizio criminale, come meglio si dirà in seguito nel progressivo sviluppo della vicenda, hanno tratto le loro conoscenze da fonti diverse ed hanno preso parte, in maniera più o meno diretta, ad avvenimenti diversi in momenti diversi. Pertanto, una volta messi insieme i pezzi del puzzle, pur residuando qualche incongruenza, la complessiva ricostruzione non può che risultare attendibile, considerato che rappresenta il prodotto della unione di più punti di vista.



Nicola PANARO (udienza
del 12 aprile 2016)

Esponente di spicco del gruppo "Schiavone", il collaboratore **Nicola Panaro** ha riferito di aver appreso dell'affare "metanizzazione", nei primi mesi del 1999, prima del suo arresto avvenuto nel marzo di tale anno, da Antonio Schiavone, detto "o russ" e di aver immediatamente chiesto, una volta venuto a conoscenza della notizia, un incontro con i vertici del clan per condividere l'informazione ed avviare l'organizzazione dei lavori. Alla successiva riunione, alla quale erano presenti anche Iovine e Zagaria, venne poi a sapere che quest'ultimo si stava già interessando all'affare, avendo tempo prima ricevuto l'informazione da Antonio Piccolo.

Quanto alla gestione del business, il Panaro ha sostanzialmente confermato quanto riferito dallo Iovine, rispetto al quale è stato peraltro in grado di fornire minori dettagli, essendo rimasto poi detenuto dal marzo del '99 fino al 2002, anno in cui, ha spiegato, i lavori di metanizzazione erano ormai in dirittura d'arrivo.

Generoso RESTINA
(udienza del 3.5.2016)

Restina Generoso, collaboratore di giustizia che ha a lungo curato la latitanza di Michele Zagaria, ha riferito di essere stato proprio da quest'ultimo informato sull'origine e sullo sviluppo della vicenda della metanizzazione dell'agro-aversano, pur avendo conosciuto il boss quando si era ormai conclusa, quantomeno con riferimento alla realizzazione della rete.

Secondo quanto gli fu raccontato da Zagaria, era stato proprio lui a proporre l'affare al clan, essendo stato il primo a venirne a conoscenza tramite Antonio Piccolo, per cui gli fu riconosciuta "la parte più sostanziosa". Il collaboratore ha altresì precisato che Zagaria lo aveva messo al corrente della cosa, oltre che in ragione del fatto che trascorrevano insieme molte ore al giorno per cui erano abituati a parlare di qualsiasi argomento, anche



perché lui rappresentava per il boss "il tramite più immediato con le persone esterne", per cui doveva sapere chi fossero i soggetti collegati al clan, anche quelli apparentemente insospettabili.

Giuseppe MISSO
(udienza del 14.2.2017)

Missò Giuseppe, reggente del gruppo Schiavone dopo essere uscito al carcere nell'ottobre del 2000, quando i lavori di metanizzazione erano già in corso d'opera, ha anch'egli riferito di aver saputo da Michele Zagaria, che ha affermato di avere incontrato in numerose occasioni, che la "spartizione" dei lavori di metanizzazione era stata da lui gestita e che Antonio Piccolo era stato inserito nell'affare in quanto era uno dei suoi imprenditori occulti, mentre per San Cipriano avevano accettato di lasciare la scelta all'onorevole Diana, per evitare l'insorgere di problemi.

Michele BARONE
(udienza del 14.2.2017)

Barone Michele, affiliato al clan, gruppo Zagaria, scarcerato nel 2001, anch'egli, dunque, in un momento in cui i lavori nel Bacino Campania 30 erano già avviati, ha riferito che, una volta in libertà, riprese subito i rapporti con Michele e Pasquale Zagaria e, in particolare, il discorso metanizzazione ("o gas"), e che sia Michele che Pasquale gli dissero che "a picciotta", cioè Antonio Piccolo, non era un imprenditore estorto ma era loro socio. Il collaboratore ha precisato di aver assistito talvolta alla riscossione del denaro dovuto dal Piccolo da parte direttamente di Pasquale Zagaria, che provvedeva personalmente all'incombenza soltanto quando si trattava di soci e non semplicemente di soggetti estorti, per i quali veniva invece incaricato qualche affiliato, così come spesso era toccato proprio a lui.



Massimiliano CATERINO
(udienza del 3.5.2016)

Ulteriore conferma alle dichiarazioni di Iovine proviene da **Caterino Massimiliano**, uomo di fiducia di Michele Zagaria, al quale si legò in particolar modo dopo la prematura scomparsa del fratello in un incidente sul lavoro quando era alle dipendenze di una ditta di Pasquale Zagaria, fratello del boss.

Il Caterino ha riferito di aver organizzato diversi incontri alla fine degli anni '90, allorquando l'affare della metanizzazione stava prendendo corpo, con Zagaria, Iovine e Piccolo, che definisce "il responsabile degli imprenditori". Nelle varie riunioni a cui il Caterino asserisce di aver partecipato, infatti, i nominativi degli imprenditori selezionati dai vari referenti di zona venivano indicati proprio al Piccolo che, avendo rapporti diretti con la CPL Concordia, aveva poi il compito di riportare le informazioni acquisite alla società modenese, che si occupava quindi della formale assegnazione dei lavori alle ditte segnalate.

Arrestato nel giugno del 2000, una volta scarcerato nel luglio del 2002 chiese raggugli a Zagaria circa lo stato di esecuzione dei lavori. Quest'ultimo gli illustrò, quindi, la situazione, affidandogli l'incarico di andare a riscuotere da Antonio Piccolo la quota da lui dovuta per la cassa comune del clan, che gli veniva di volta in volta indicata nel suo preciso ammontare.

In considerazione del rapporto di amicizia e della stretta collaborazione che vi era, il Caterino qualifica Piccolo come "socio" di Zagaria, sebbene mostri di non essere a conoscenza di ulteriori attività imprenditoriali, oltre a quella della "metanizzazione", eseguite dai due in società.

Giovanni DI TELLA
(udienza dell'8 novembre
2016)

Le dichiarazioni di Iovine e, più in generale, la ricostruzione emergente dal complesso delle propalazioni dei sopraindicati c.d.g., trovano ancora riscontro nelle parole di Di Tella Giovanni, originariamente anch'egli imputato in questo processo, la cui



posizione è stata poi definita con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile (sul punto, cfr. cap.).

È chiaro che Iovine, in quanto soggetto esterno al rapporto contrattuale con la CPL Concordia, è venuto a conoscenza di alcuni dettagli soltanto mediante il Di Tella, il suo "alter ego imprenditoriale", che ha del resto confermato quanto asserito dal proprio referente.

Di Tella, in particolare, ha chiarito di aver conosciuto Iovine tramite un suo amico, tale De Luca Ernesto, già molti anni prima della vicenda della metanizzazione, ovvero nel 1994, allorquando il padre si rivolse a lui per recuperare un credito lavorativo.

In seguito a quell'episodio lo Iovine, nel suo periodo di latitanza, fu ospitato in più occasioni a casa del Di Tella.

In ordine all'affare "metanizzazione", il Di Tella ha riferito che, tra il 1999 ed il 2000, quando la CPL Concordia si era già insediata sul territorio (Di Tella racconta che si vedevano girare in Paese le auto con il simbolo della società), incontrò insieme al padre, col quale gestiva la società "Di Tella & C.", lo Iovine, che disse loro che aveva la possibilità di farli lavorare, invitandoli a cercare autonomamente un contatto con la CPL, così da non costringerlo ad esporsi in prima persona, ed eventualmente a rivolgersi a lui ove non fossero riusciti a inserirsi nell'affare.

Dopo un vano tentativo tramite un dipendente della CPL Concordia, il geometra Felice Rossini, (fatto, questo, riscontrato dall'ing. Lancia che, nel corso del suo esame, ha riferito di aver conosciuto Di Tella proprio tramite Rossini), Di Tella fu contattato telefonicamente da Antonio Piccolo che lo invitò a prendere un caffè per discutere della possibilità di coinvolgerlo nei lavori della metanizzazione (cfr. "*ci sta possibilità di farvi entrare pure a voi nel..., nel, nei lavori della metanizzazione, è stato fatto il tuo nome*").

 128

Presentatosi insieme al padre nel luogo concordato, il bar "Martiniello" tra Frignano e San Marcellino, il Piccolo (che Di Tella, vedendolo di persona, si rese conto di aver già conosciuto anni addietro, avendo lavorato alle sue dipendenze per dei lavori nella zona di Spoleto) li indirizzò all'ufficio di San Cipriano d'Aversa, dove avrebbero dovuto presentarsi all'ing. Lancia con un curriculum per avviare la pratica per l'affidamento alla loro impresa dei lavori nel Comune di Frignano.

In due successivi incontri, ai quali parteciparono, oltre a Di Tella e Lancia, anche il padre del Di Tella e l'ing. Cinquanta, si pervenne alla stipula del contratto, al prezzo indicato da Iovine di 75.000 lire per metro lineare.

Il Di Tella ha aggiunto l'ulteriore dettaglio, risultante documentalmente dai contratti acquisiti e comunque confermato da tutti i testi interrogati sul punto, secondo cui per ogni Comune furono sottoscritti contratti di affidamento dei lavori con cadenza quasi mensile e mai superiori ai 300 milioni di lire (e successivamente al corrispettivo in euro - 154.937,07).

Ancora nella stessa direzione vanno le dichiarazioni rese da MATANO Pasquale.

Assunto dalla CPL Concordia nel novembre del 1989, dopo aver lavorato come operaio nel modenese per circa 10 anni, gli fu assegnato, nel 1999, il ruolo di assistente di cantiere nell'ambito dei lavori di metanizzazione del Bacino Campania 30. Il Matano ha avuto pertanto modo di vivere in prima persona o, comunque, di assistere da molto vicino alle vicende di cui trattasi.

Secondo quanto dallo stesso riferito, conobbe l'ing. Giulio Lancia ed Antonio Piccolo già nel luglio del '99, quando si recò per la prima volta a Casapesenna per iniziare a svolgere le mansioni affidategli.

In tale occasione fu lo stesso Lancia, nel discutere genericamente delle modalità operative che avrebbero dovuto seguire, ad indicargli il Piccolo, titolare della Edilgas, l'impresa che avrebbe realizzato i lavori in Casapesenna, quale unico referente al quale avrebbe dovuto fare capo per ogni sorta di problematica sopravvenuta, nonché quale **soggetto che avrebbe garantito la tranquillità e la sicurezza, specificamente nei rapporti con la criminalità locale, nel corso dell'esecuzione dei lavori.**

Praticamente dovevo seguire i lavori che sarebbero stati svolti sul posto, quindi, sugli scavi, sui cantieri, per seguire l'attività lavorativa insomma.

T. - e quindi, stava dicendo, eravate in due con mansioni diverse, lei assistente di cantiere...

DICH. MATANO - e l'Ingegnere Lancia che era il responsabile della commessa, il responsabile dei lavori.

T. - Così cominciate, con queste due unità?

DICH. MATANO - Sì.

T. - le chiedeva il Pubblico Ministero poi come...

P.M. - Dove vi incontrate, se c'era una sede, gli altri operai... cioè, come inizia la sua avventura nel casertano?

DICH. MATANO - Diciamo, che questa anticipazione di lavori su Casapesenna, eravamo io e l'Ingegnere Lancia, non c'era neanche un ufficio, una struttura, non c'era assolutamente nulla. Ci incontrammo con l'Ingegnere dall'uscita dell'autostrada di Capua, perché l'Ingegnere veniva... proveniva da Roma. Ci recammo verso Casal di Principe, con... l'Ingegnere lasciò la sua macchina, appunto, lì all'uscita dell'autostrada, e andammo con la Panda che avevo io, che era la Panda dell'azienda, e ci recammo sul posto. Le prime attività, anche operative della nostra... delle nostre mansioni, con l'Ingegnere, le svilupparammo in macchina sostanziale, cioè, avevamo soltanto quel mezzo come ufficio, se così lo possiamo definire.

P.M. - Lei già lo conosceva l'Ingegnere Lancia?

DICH. MATANO - No, non sapevo che fosse un dipendente della CPL. Ci conoscemmo lì quel giorno... è stato il nostro incontro.

P.M. - Le fu dato da Barotto o da qualche altro in CPL, diciamo, sede centrale, un'indicazione, una modalità operativa, delle direttive, diciamo, con cui iniziare questo lavoro?

DICH. MATANO - No, l'unica cosa... mi fu detto che avrei incontrato l'Ingegnere, e poi l'Ingegnere era quello che eventualmente mi avrebbe

dovuto dare indicazioni, istruzioni su quello che era da fare. Preciso, Dottore, non sapevo nulla di quello che dovevo fare, perché per me era una mansione assolutamente mai svolta in precedenza, insomma.

P.M. - vi incontrate, entrate in macchina e vi dirigete verso Casal di Principe. Dove lo dovevate andare, lo sapevate?

DICH. MATANO - Noi andammo a Casal di Principe, dove poi dopo incontrammo, che ci aspettava... l'impresa era Piccolo, e andammo sul sito dove dovevamo fare questi lavori. Seguimmo Piccolo che ci aspettava a Casal di Principe.

P.M. - chi era, Piccolo chi?

DICH. MATANO - Piccolo Antonio.

P.M. - lei lo conosceva?

DICH. MATANO - Assolutamente no. Io non lo conoscevo prima. L'ho conosciuto quel giorno che insieme all'Ingegnere... l'Ingegnere mi disse che era Antonio Piccolo, era una delle imprese che avrebbe fatto poi le lavorazioni.

P.M. - Ricorda con quale impresa era impegnato Antonio Piccolo, proprio il nome della ditta?

DICH. MATANO - La prima ditta mi sembra che fosse Edilgas.

P.M. - quindi, arrivate...

DICH. MATANO - sì, arriviamo sul posto, e iniziamo... l'impresa era già con le attrezzature, con i mezzi, era già sul sito dove si dovevano svolgere le attività. Nel mentre, diciamo, che arrivavamo sul posto, io sul posto dissi Ingegnere, stiamo andando in un posto dove sicuramente... non è uno dei più tranquilli dal punto di vista... e l'Ingegnere, anche lui, mi disse... "però noi abbiamo come riferimento Antonio Piccolo che ci dovrebbe garantire la tranquillità su tutto il territorio". Queste furono le sue dichiarazioni, poi andammo sul posto, iniziammo le lavorazioni e... questo insomma.

P.M. - Lei... partiamo proprio da questa dichiarazione che le fu data, cioè, che Piccolo avrebbe dovuto garantire la tranquillità sul territorio. Lei ha avuto modo di riparlare con l'Ingegnere Lancia, di specificare che cosa significava questa tranquillità, e che cosa attraverso Piccolo doveva essere garantito? Le parlò di come erano state individuate le ditte, di come si era arrivato alla...

DICH. MATANO - Sì, diciamo che l'Ingegnere successivamente... perché poi facevamo questa lavorazione, poi dopo ci spostammo perché era soltanto una piccola anticipazione, per poi riprendere in tempi diversi l'esecuzione, diciamo così delle lavorazioni. L'Ingegnere sottolineò un paio di volte che la presenza di Antonio Piccolo avrebbe garantito la tranquillità sul territorio nei confronti di quelle che potevano essere le probabili attività, insomma, criminali del posto, cioè, garantiva la sicurezza da questo punto di vista.



P.M. - Ricorda il contesto in cui le fu detto questa cosa, se lei poi chiese ulteriori spiegazioni, se si approfondì questa questione, dove stavate, diciamo, quando fu detto, se Lancia gli disse poi a sua volta qual era la sua fonte di conoscenza?

DICH. MATANO - diciamo che l'Ingegnere mi disse che queste cose lui le aveva appurate da Cinquanta, che era il responsabile commerciale all'epoca del territorio, è lui che aveva dato queste informazioni.

P.M. - E le specificò anche in che termini era stata fissata questa persona, individuato in Piccolo, questo ruolo, in che modo, da chi?

DICH. MATANO - No, mi disse soltanto che, appunto, Cinquanta gli aveva dato questa indicazione,... cioè, da dove nascesse questa cosa, non lo so.

P.M. - lei ha saputo la ditta di Piccolo come era stata individuata?

DICH. MATANO - Era sempre l'Ingegnere che mi riportava queste informazioni perché, io, ripeto, non avevo nessun contatto con l'azienda per... E l'Ingegnere mi disse che c'era stata una riunione dove Cinquanta, Casari e Piccolo avevano, diciamo così, concordato le imprese che avrebbero poi eseguito queste lavorazioni.

P.M. - In che senso concordato?

DICH. MATANO - Che avevano individuato le imprese che avrebbero svolto poi le lavorazioni.

P.M. - Quindi, facciamo un passo in avanti. Oltre a questi lavori iniziali, poi lei ha verificato che si erano svolti o si dovevano svolgere, diciamo, all'epoca in cui arrivò, e poi si svolsero effettivamente altri lavori in altri territori e affidati a altre ditte?

DICH. MATANO - Sì, poi l'esecuzione massiva, così, delle lavorazioni, sono intervenute altre imprese nell'esecuzione.

P.M. - E lei ne ricorda, o ha avuto a che fare con qualcuna...

DICH. MATANO - Sì, diciamo che ci fu una ripartizione territoriale nell'esecuzione dei lavori. Le imprese di Piccolo si interessavano della costruzione di Casapesenna, Villa Di Briano e parte di San Cipriano...

T. - Scusi, sempre per non tornarci dopo, ma se riusciamo a dare delle scansioni temporali, perché così il Tribunale ha difficoltà a seguirla. Innanzitutto abbiamo detto che questi lavori del 1999 - scusi Pubblico Ministero, giusto per comprendere - in che cosa consistevano, perché non l'abbiamo detto.

DICH. MATANO - Scavo... la costruzione della tubazione di impianto del metano, quindi, scavo e posa condotta del metano.

T. - gli stessi che poi sono stati eseguiti dopo?

DICH. MATANO - Gli stessi che poi sono stati completati...

T. - in quale Comune? Perché lei ha detto Casapesenna, poi Casal di Principe, il Tribunale non comprende...

DICH. MATANO - La parte iniziale, quell'anticipo del luglio del 1999 fu sul Comune di Casapesenna, poi i lavori, chiaramente, sono... quando poi iniziarono in via massiva tutte le lavorazioni...



T. - in che epoca se lo ricorda?

DICH. MATANO - L'inizio delle lavorazioni siamo nel 2000... nel 2000 iniziarono poi le lavorazioni effettive.

Attendibilità soggettiva
di MATANO Pasquale

Va detto che la veridicità delle dichiarazioni del Matano è stata fortemente messa in discussione, in particolare dalle Difese di Lancia e Casari che, oltre a sottolineare la necessità di riscontri esterni, trattandosi di imputato in procedimento connesso (necessità comune al Di Tella in virtù dell'ordinanza emessa dal Tribunale di cui si è ampiamente parlato), hanno fatto emergere ed evidenziato alcuni fatti idonei, a loro giudizio, ad incrinare l'attendibilità soggettiva del propalante.

Il Matano, infatti, pur avendo in più occasioni precisato e ribadito di sapere con certezza che il Piccolo fosse un soggetto legato alla camorra, con cui egli non aveva, invece, nulla a che fare e che, anzi, temeva, ha dovuto ammettere, su domanda della Difesa di Casari, di avere dallo stesso ricevuto, a titolo di sponsorizzazione per una squadra di calcio giovanile (SSC Valente Calcio) di cui era presidente, la somma di 90.000 euro nell'arco del triennio 2004/2007.

Il Piccolo, nel corso del suo esame, ha inoltre affermato di aver corrisposto al Matano, tra il 2003 ed il 2004, la ulteriore somma di 10.000 euro che quest'ultimo gli aveva più volte chiesto allo scopo di acquistare un'automobile, precisamente una "Toyota Rav4". Tale circostanza è stata negata da Matano ma rimane comunque dubbia, non essendo lo stesso apparso affatto convincente nelle spiegazioni fornite (ha riferito che l'auto sarebbe stata acquistata, seminuova, al prezzo di 22.000 euro dal padre della moglie, operaio in pensione).

Si osserva, tuttavia - sul presupposto che, come già si è avuto modo di evidenziare, *"è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti*

da taluno dei soggetti indicati ai co. 3 e 4 dell'art. 192, con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro" - che le dichiarazioni di Matano circa il ruolo assunto dal Piccolo nella vicenda della metanizzazione del Bacino Campania 30 godono di molteplici riscontri, o meglio fungono esse stesse da mero riscontro di quanto affermato da altre svariate fonti.

La ritrattazione dell'ing.
Lancia

È pur vero che il Lancia ha completamente ritrattato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, che costituivano una delle fondamenta dell'impianto accusatorio, sostenendo di essersi sentito quasi costretto, anche a causa del suo temporaneo stato di particolare vulnerabilità sotto il profilo psicologico, dovuto al forte stress cui era sottoposto in quel periodo, ad assecondare gli inquirenti e, dunque, ad asseverare la ricostruzione dagli stessi promossa.

Secondo quanto emerso dalle contestazioni mosse dal PM sulla base del verbale di interrogatorio del 10.4.2015 (contestazioni che sono state considerate ammissibili avendo in tale sede il Lancia confermato, sul punto, le sommarie informazioni testimoniali rese il 26.6.2014, quando non era ancora formalmente indagato, così rendendole utilizzabili in questo procedimento: cfr. verbale fonoregistrato del 9.6.2017, pagg. 101 e ss.), il Lancia aveva affermato di aver ricevuto da Pino Cinquanta l'indicazione di fare riferimento ad Antonio Piccolo per qualsiasi tipo di problema, in quanto lo stesso rappresentava in quella zona una garanzia (cfr. "era l'unico modo per non avere a che fare con nessun altro in quella zona, una sorta di filtro"). L'ingegnere aveva altresì precisato che Cinquanta gli fece chiaramente capire che il Piccolo aveva rapporti con la criminalità

organizzata del casertano ("Pino Cinquanta mi disse che il riferimento di Antonio Piccolo era il boss Zagaria Michele").

Nel corso del suo esame, il Lancia si è sforzato, invece, di attribuire al Piccolo non più il ruolo di intermediario con la camorra ma quello di mero "referente tecnico", al quale rivolgersi per le problematiche attinenti ai lavori di metanizzazione.

Preso atto del radicale *revirement* del Lancia - che peraltro non è apparso affatto convincente nella sua ricostruzione, anche in considerazione di alcune contraddizioni ed incoerenze logiche in cui è incorso pure con riferimento ad altri episodi che saranno esaminati di qui a breve - deve rilevarsi che alcune sue affermazioni, captate nel corso della conversazione intercettata nel giugno del 2014 e, quindi, prive di filtri, appaiono assolutamente contrastanti con le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, malgrado il maldestro tentativo di fornire una interpretazione alternativa di espressioni, invero, dal significato difficilmente equivocabile.

La conversazione in oggetto, come chiarito dal Lancia su sollecitazione della Difesa, si è svolta pochi giorni dopo la diffusione, tramite un articolo pubblicato sul giornale "Il fatto quotidiano" il 10.6.14 (acquisito agli atti⁸), di alcune dichiarazioni rese da Antonio Iovine, che aveva da poco iniziato il proprio percorso collaborativo, riguardanti, tra le altre cose, la metanizzazione dell'agro-aversano e i rapporti tra la CPL Concordia ed il clan dei casalesi.

In tale conversazione (oggetto di perizia trascrittiva) tenutasi all'interno della sede napoletana della CPL Concordia, l'ing. Lancia, nel raccontare a Giancarlo Giuffrè, suo collega e stretto collaboratore, della vicenda della metanizzazione del Bacino Campania 30 (in cui il Giuffrè, in CPL dal 2003, non aveva avuto

⁸ L'articolo è intitolato: "Camorra: il pentito Iovine attacca la Coop rossa, CPL Concordia: poteva denunciarci".

alcun ruolo), evidentemente nell'ambito di un dialogo nel quale i due commentavano le recenti notizie di cronaca, parla di Antonio Piccolo delineandone senza mezzi termini il ruolo di intermediario con la camorra nell'affare metanizzazione.

"Antonio Piccolo ci guidò al suo... su questa iniziativa dove noi stavamo già... facendo un progetto di... c'era la possibilità che lo finanziava. Tutto mi fece, fece questo progetto! Io stavo a Milano... quando finì il denaro mi mandarono ... andammo io e Marrano, mi ricordo, andammo sul posto. Incominciammo a fare gli studi per affinare il progetto che volevamo farlo, ma non abbiamo mai avuto contatti diretti, tranne per il contratto, diciamo che... da lavoro, quindi portare... o voleva sapere chi faceva i contratti, eccetera. Io gli dissi che non ero io a fare i contratti, e poi gli dissi: "faccia fare sempre Piccolo questi qua praticamente". Il Piccolo ci disse... ci disse: "guardate, io prendo dei contratti che dovevamo fare. Certo... perché... Dice: "va bene, curateli le vostre cose, i cazzi vostri, noi facciamo questo tipo di contratto e andiamo avanti con i lavori" ... Poi i rapporti veri con questa gente qui, niente, ce li ha approfonditi Antonio Piccolo, che tramite i contratti che facevamo, pure Di Tella doveva pagare X a Piccolo" ... "Piccolo... conosceva lui il boss... chi cazzo c'era mai andato a Casapesenna?"

Molteplici le espressioni pronunciate dall'ingegnere dalle quali è desumibile tale dato: *"direttamente non dovevamo (avere rapporti). Era questo il motivo per cui ci stava Antonio che curava il rapporto" ... "Con Antonio Piccolo, diciamo, trovava la soluzione" ... "Poi sul posto ci ha fatto conoscere diverse ditte di diversi paesi" ... "Cominciammo a fare gli studi per affinare il progetto e volevamo farlo, ma non abbiamo mai avuto contatti diretti, tranne per il contratto" ... "Io gli dissi che non ero io a fare i contratti, e poi gli dissi: faccia fare sempre Piccolo questi qua praticamente". E Piccolo disse: "guardate, io prendo dei contratti che dovevamo fare, certo, dice va bene, curateli le vostre cose, i cazzi vostri, noi facciamo questo tipo di contratto*




e andiamo avanti con i lavori" ... "Poi i rapporti veri con questa gente qui, niente, ce li ha approfonditi Antonio Piccolo" ... "Che tramite i contratti che facevamo, pure Di Tella doveva pagare X a Piccolo" ... "Piccolo... conosceva lui il boss... chi cazzo c'era mai andato a Casapesenna?"

Come si vede, il Lancia nomina più volte Antonio Piccolo, indicandolo come colui che "curava il rapporto", che aveva fatto conoscere le ditte dei diversi paesi, che "faceva i contratti", che "approfondiva i rapporti con questa gente qui", addirittura che prendeva soldi anche dagli altri imprenditori impegnati nei lavori e che "conosceva il boss".

L'imputato, invitato a spiegare il significato di tali affermazioni, ha chiarito che intendeva semplicemente dire che il Piccolo, così come le altre imprese impegnate nei lavori, pagava la tangente alla criminalità locale, senza che la CPL Concordia ne fosse, almeno formalmente, al corrente, mentre, per quanto concerne il suo ruolo nella scelta delle imprese e nella stipulazione dei contratti, veniva soltanto interpellato per fornire pareri sulle imprese di volta in volta individuate.

Dopo aver messo in discussione la bontà della trascrizione (sostenendo di aver detto che Piccolo conosceva "il posto" e non "il boss"), non è stato invece in grado di fornire spiegazione in merito all'ultima delle espressioni sopra riportate.

Ciò posto, appare evidente che, al di là della inequivocabile interpretazione letterale delle frasi pronunciate dal Lancia nella conversazione intercettata, i tentativi di chiarimento dallo stesso posti in essere non risultano affatto convincenti anche sotto un profilo strettamente logico.

Ed infatti, nel momento in cui il Lancia, stando alla sua versione, stava semplicemente illustrando a Giuffrè come le imprese che lavoravano alla metanizzazione pagassero la tangente al clan dei



casalesi, non si capisce per quale ragione l'ingegnere, nel suo discorso, facesse continui riferimenti esclusivamente al Piccolo, la cui posizione, a questo punto, non si differenziava in nulla da quella degli altri imprenditori.

Peraltro, anche in via generale va osservato che le spiegazioni addotte al fine di giustificare le palesi divergenze tra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e quelle dibattimentali non risultano affatto convincenti: anche a voler ammettere che in sede di s.i.t. il 26.6.2014 il Lancia si sia lasciato suggestionare ed abbia quindi inteso rispondere alle domande che gli venivano rivolte in modo da compiacere l'interrogante, trovandosi in un contesto per lui nuovo e temendo le possibili conseguenze di risposte diverse da quelle attese (ha riferito, infatti, che, nella sala d'aspetto, mentre era insieme a Verdini, un militare gli disse che sapevano già tutto e che, se non avessero risposto in maniera coerente con quanto era già a loro conoscenza, potevano essere arrestati e portati in carcere già quella sera), appare davvero difficile immaginare che quasi un anno dopo, il 10.4.2015, dopo aver avuto a disposizione tutto il tempo necessario per meglio comprendere la situazione ed allestire una linea difensiva, in presenza del suo avvocato, abbia confermato quanto precedentemente dichiarato ancora una volta per una sorta di *metus* nei confronti del suo interlocutore.

La scelta delle imprese
secondo l'ing. Lancia

Del resto, anche sul tema relativo alla scelta delle imprese, la versione che il Lancia ha voluto proporre in dibattimento, oltre a contrastare con quanto riferito dai citati collaboratori, la cui ricostruzione è coerente, come detto, con quella di Di Tella, uno dei diretti interessati, presenta evidenti profili di illogicità, che lo stesso imputato non ha potuto celare.

Il Lancia ha preliminarmente indicato i soggetti che hanno creato i contatti con gli imprenditori che sarebbero stati poi selezionati

per l'esecuzione dei lavori. In particolare, ha riferito di aver conosciuto Claudio Schiavone tramite Spaggiari, Di Bello Nicola e Pirozzi Giuseppe tramite Piccolo e Di Tella Giovanni tramite Rossini. In questo il PM ha ravvisato una prima contraddizione con quanto dall'imputato precedentemente riferito (dal momento che lo stesso aveva, nella sua versione predibattimentale, ricondotto l'origine dei rapporti con tutti i sopraindicati imprenditori al Piccolo), che il Lancia ha spiegato asserendo che, a prescindere dal soggetto che di volta in volta gli presentava l'imprenditore di turno, in ogni caso lui faceva riferimento al Piccolo per acquisire informazioni sullo stesso.

Il Lancia ha poi aggiunto che sia la ditta del Di Tella che quella del Pirozzi non avevano esperienza nel settore del gas né erano adeguatamente attrezzati per l'esecuzione dei lavori. Addirittura la CO.GE.PI. di Pirozzi, secondo quanto riferito dall'ingegnere, non disponendo di saldatori, non era equipaggiata per realizzare le condotte della media pressione, che erano in acciaio.

Ciononostante fu scelta in ossequio al rigido criterio della provenienza territoriale, essendo l'unica ditta di San Cipriano d'Aversa ad essersi proposta per l'esecuzione dei lavori, per cui in tale Comune fu necessario ripartire i lavori tra due diverse imprese e si affidarono, quindi, i lavori per le media-pressione alla Edilgas di Antonio Piccolo.

Per stessa ammissione di Lancia, tra i cui compiti in qualità di capo-commessa rientrava anche quello di vagliare la competenza tecnica delle imprese candidate alla esecuzione dei lavori, furono scelte, quindi, imprese che, già ad un primo sommario controllo, risultavano carenti, sia sotto il profilo della esperienza nello specifico settore in cui dovevano andare ad operare sia della dotazione della strumentazione necessaria.



A tale proposito, peraltro, anche Schiavone Claudio, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che, dopo essere stato scelto con la sua impresa per i lavori in Casal di Principe, Spaggiari gli comunicò "a malincuore" che, in tale Comune, avrebbe lavorato anche un'altra impresa, ovvero quella del fratello, Schiavone Salvatore, malgrado non avesse i suoi requisiti. Anche in tal caso sembra, quindi, che le scelte provenissero dall'esterno, altrimenti non si spiega perché affidare i lavori in uno stesso Comune a due diverse imprese, già sapendo in partenza, peraltro, che una delle due è maggiormente attrezzata dell'altra.

Il Lancia, ancora, a domanda del Tribunale⁹, ha chiarito che, diversamente da quanto accaduto in altri territori in cui ha avuto

⁹ T. - Poi un'altra domanda e torniamo al tema e abbia pazienza della selezione delle imprese. Ma vorremmo capire è mai successo? Perché poi lei ha fatto il capo commessa anche altrove, è mai successo che un'impresa si presentasse da voi spontaneamente, cioè che presso un Comune diciamo saputo del fatto che per esempio nel Comune limitrofo i lavori erano già cominciati diciamo... Perché sembra sempre che ci sia stata necessità che qualcuno vi abbia proposto qualche impresa a cui affidare i lavori, in alcuni casi vorremmo comprenderlo questo non sono per forze imprese qualificate! Lei ha fatto almeno due esempi in cui l'impresa non era impresa perfetta, una è quella di Pirozzi, perché Pirozzi diciamo doveva lavorare perché era di quel territorio ma non poteva fare la media pressione, giusto?

IMP. LANCIA - Sì.

T. - quindi sembrerebbe almeno da questo che la vostra preoccupazione, la sua preoccupazione principale così attento e noi siamo sicuri che fosse così, che i lavori fossero corretto e eseguiti correttamente, non fosse quella di individuare un'impresa innanzitutto qualificata, certificata, abilitata, perché Pirozzi? Perché Pirozzi glielo domanda ancora una volta, ma come perché Ditella? Perché poi lei di Ditella ha detto e ha risposto alle domande che l'ha fatto mi pare il prof. Taormina, ha detto: lui non era molto addentro...?

IMP. LANCIA - Inizialmente.

T. - con il nostro aiuto... Ma scusatemi! Lei è il capo commessa e poi da qualunque direzione provengano le imprese deve verificare se sono capaci di fare questo lavoro, perché nel caso di Pirozzi e Ditella ha

scelto: va beh, facciamo, cominciamo e poi vediamo in qualche modo si farà?

IMP. LANCIA - Per il semplice fatto che essendo del posto noi avevamo anche questo principio.

T. - e allora torniamo alla domanda che le stavo facendo io, dal momento che si sa che state facendo i lavori che nel comune limitrofo i lavori sono già cominciati è mai capitato che un'impresa Esposito bussasse alla vostra porta spontaneamente e dice: salve lei è l'ingegnere Lancia?

IMP. LANCIA - No, non è mai avvenuto.


T. - non è mai capitato?

IMP. LANCIA - Con me non è mai capitato.

T. - lei ha fatto il capo commessa in altri territori?

IMP. LANCIA - altrove è capitato.

T. - del sud come nord, qui non è mai capitato?



analoghe esperienze rivestendo il ruolo di capo-commessa, nel caso dei lavori per il Bacino Campania 30 nessun imprenditore si era mai presentato spontaneamente, senza che fosse presentato da qualcuno, né era mai stato necessario effettuare una vera e propria selezione tra più imprese candidate per un singolo Comune.

Appare evidente la singolarità di questo dato, per la difficoltà di riconoscere che lavori dell'entità di quelli di cui si discute non abbiano attirato l'attenzione dei tanti imprenditori operanti sul territorio, al punto che neppure in uno soltanto dei Comuni interessati si siano presentati almeno due ditte concorrenti, tant'è che lo stesso Lancia ha riconosciuto di essere rimasto sorpreso da tale circostanza.

In definitiva, quindi, chiudendo il capitolo relativo alla "selezione delle imprese", secondo la oggettiva ricostruzione dei fatti, il Lancia, vuoi per la "ingombrante" presenza di un consigliere che gli era stato detto di tenere in grande considerazione (e questo è un dato certo, al di là della questione relativa al se si trattasse di un mero referente tecnico o di un "garante territoriale"), vuoi per la circostanza che non si presentarono stranamente imprenditori interessati ai lavori, ad eccezioni di quelli che gli furono presentati dal Piccolo, dallo Spaggiari e dal Rossini, si è di

IMP. LANCIA - Mai capitato.

T. - altrove sì?

IMP. LANCIA - Sì, è capitato.

T. - non si è mai domandato se avesse potuto avere una spiegazione questo accadimento con la fame, mi passi il termine, che c'è dalle nostre parti, le imprese del territorio sono tante, non le sembrò strano con la sua esperienza precedente che nessuno venisse a bussare a quella porta?

IMP. LANCIA - Mi è sembrato strano sì... Però...

T. - ne ha mai discusso con qualcuno?

IMP. LANCIA - No, Presidente.

T. - e quindi non vi fu mai la necessità e la possibilità di operare una vera selezione, una vera comparazione. Che poi Pirozzi fosse impresa del Comune suo che non ricordo mai come si chiama, è un dato accertato ma come Pirozzi ce ne saranno stati altri quattro, dieci, dodici, quindici, fu l'unico che fu portato?

IMP. LANCIA - Così è stato, Presidente.

T. - così anche per Ditella fu l'unico che fu portato?

IMP. LANCIA - Sì. A Frignano, sì.

fatto trovato "spogliato" di uno dei suoi principali compiti, ovvero quello di scegliere sul territorio le imprese maggiormente affidabili, essendosi limitato, per il Bacino Campania 30, a ratificare le scelte di altri dopo aver recepito le informazioni fornite di volta in volta dal Piccolo, senza effettuare ulteriori verifiche (al di là di quelle "formali", che venivano eseguite dall'ufficio legale) o sollevare mai obiezioni, anche quando le stesse imprese gli venivano presentate come non dotate di attrezzature idonee o di sufficiente esperienza.

È evidente che, incrociando tale dato con le convergenti dichiarazioni di più c.d.g., non può concludersi, secondo logica, che tale anomala situazione sia stata frutto del caso ma piuttosto che vi sia stata, come riferito da Iovine, una imposizione a monte da parte della criminalità organizzata, che ha in sostanza esautorato la CPL Concordia dal compito di individuare le imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori.

Il fatto che, in definitiva, la scelta delle imprese esecutrici dei lavori sia stata -per tutto quanto fin qui detto- una prerogativa del clan dei casalesi, mentre, da un lato, secondo l'impostazione del Collegio, non rileva, come più volte precisato, al fine di attribuire alla CPL Concordia, e dunque ai suoi rappresentanti direttamente coinvolti nella vicenda in esame, una responsabilità per essersi gli stessi accordati con la criminalità organizzata, non essendo emersi elementi sufficienti per poter sostenere che costoro abbiano al contempo ricavato un qualsiasi utile quale corrispettivo di tale concessione (e delle altre) fatta al clan, dall'altro, poiché implica necessariamente che le imprese inserite nell'affare abbiano ricevuto il beneplacito della camorra, assume significato con riferimento alle posizioni del Piccolo e dello Schiavone, ai quali è stata evidentemente riconosciuta la



142

possibilità di prender parte ai lavori in virtù della loro vicinanza e disponibilità nei confronti del clan.

3.35 - IL RAPPORTO TRA CLAUDIO SCHIAVONE E IL CLAN DEI CASALESI

Occorre, a questo punto, approfondire la figura di SCHIAVONE Claudio, titolare della D'Angelo Costruzioni s.r.l. (che, come detto, ha eseguito i lavori nei Comuni di Villa Literno, in via esclusiva, e di Casal di Principe, in condivisione col fratello Salvatore, ciascuno autonomamente per la parte di propria competenza), rispetto al quale è stato, fin qui, fatto solo qualche breve cenno.

La vicinanza (saranno, poi, nel prosieguo, meglio chiariti i limiti entro i quali si è ritenuto provato il suo concorso nell'associazione camorristica) dello Schiavone al clan dei casalesi assume, infatti, rilievo non solo in relazione alla sua posizione individuale, ma anche come riscontro della ricostruzione fin qui effettuata, in quanto solo in presenza di un accertato e preesistente rapporto tra l'imprenditore e il sodalizio criminale è possibile sostenere che la sua impresa sia stata scelta non direttamente dalla CPL Concordia ma su indicazione (imposizione) del sodalizio stesso.

Pertanto, si vanno di seguito ad indicare i collaboratori di giustizia che hanno riferito in ordine all'esistenza di tale rapporto per poi vagliarne criticamente le dichiarazioni.

Preliminarmente è opportuno precisare che lo Schiavone è descritto come un imprenditore con rapporti economico/criminali sia con il gruppo Bidognetti che con il gruppo Schiavone, per cui la ricostruzione probatoria del rapporto dello stesso con il clan si giova del contributo dichiarativo di collaboratori che, quanto alla loro provenienza criminale, sono collocabili nell'area di entrambe le suddette famiglie, oltre che di Iovine Antonio e di Caterino

Massimiliano che, in virtù delle posizioni verticistiche assunte nell'ambito del clan, hanno potuto godere di una più ampia cerchia di conoscenze.

I c.d.g. a carico di
SCHIAVONE Claudio

Anche in questo caso, è stato **Iovine Antonio** ad inquadrare il personaggio, indicandolo, sulla base delle sue cognizioni indirette, non conoscendolo personalmente, come soggetto molto vicino a Cirillo Bernardo, esponente di spicco del gruppo Bidognetti nonché suo amico d'infanzia, tramite il quale aveva ottenuto i lavori di metanizzazione in Villa Literno, territorio di pertinenza di tale famiglia, nonché a Panaro Nicola, che lo avrebbe, invece, sponsorizzato per i lavori in Casal di Principe.

Di Caterino Emilio, esponente del gruppo Bidognetti, ha confermato, questa volta per scienza diretta, quanto riferito dallo Iovine. Il Di Caterino ha precisato, in particolare, che il rapporto privilegiato tra la famiglia Bidognetti e lo Schiavone discendeva dal rapporto di stretta amicizia che quest'ultimo aveva con Cirillo Bernardo che, come lui stesso gli aveva riferito, si rivolgeva a Claudio per qualsiasi cosa.

Ciononostante, a specifica domanda della Difesa, il collaboratore non è stato in grado di riferire in ordine ad eventuali appalti che Claudio Schiavone avrebbe conseguito grazie all'appoggio del clan.

L'esistenza di un forte legame tra lo Schiavone e il gruppo Bidognetti, nella persona, in particolare, di Cirillo Bernardo, è stata affermata, ancora, dai c.d.g. **Verde Enrico** (che ha, tra l'altro, riferito di essersi rivolto, quando erano in corso i lavori di metanizzazione nel Comune di Villa Literno, a Cirillo Bernardo chiedendogli il favore di far lavorare il nipote Iovine Tammaro per la ditta che se ne stava occupando, e il Cirillo acconsentì

 144

dicendo che la ditta era sua al 50% per cui non vi erano problemi di sorta), **Tartarone Luigi** (che, indicando quale fonte delle sue conoscenze Cirillo Bernardo, ha parlato addirittura dell'esistenza di una "società di fatto" tra lo Schiavone e Aniello Bidognetti), **Caterino Salvatore** (il quale, dopo aver precisato di conoscere personalmente lo Schiavone, ha dichiarato di aver saputo da Russo Massimo, detto paperino, che Schiavone Claudio, oltre ad essere un fiancheggiatore del clan Cantiello, era legato al clan Schiavone ed era stato dallo stesso favorito per aggiudicarsi il subappalto per i lavori di metanizzazione in alcuni Comuni), **Caterino Renato** (cugino di Antonio Iovine, che ha riferito di aver conosciuto personalmente Claudio Schiavone e di aver appreso direttamente da lui che "era riuscito a trovare una buona posizione nei lavori di metanizzazione grazie all'appoggio delle famiglie Schiavone e Bidognetti", essendo legato, alla prima, per il tramite, in particolare, di Carmine e Nicola Schiavone e, alla seconda, per il tramite di Cirillo Bernardo); **Misso Giuseppe** (che ha ricollegato lo Schiavone, nell'ambito del gruppo omonimo, alla figura di Lello Letizia, detto "o' padrin", tramite il quale il collaboratore ha riferito di essere venuto a conoscenza del legame tra lo Schiavone ed il clan, pur chiarendo di non ricordare specifici lavori svolti dallo stesso grazie all'appoggio del gruppo).

Come riferito dal Maggiore Marco Ciervo (escusso alle udienze del 29 novembre, 13 e 20 dicembre 2016 per relazionare in ordine all'attività svolta in fase di indagini -allorquando era il Comandante dei Carabinieri del NOE di Caserta- compendiate in un'informativa conclusiva datata 1.5.2015, acquisita agli atti in virtù del consenso prestato dalle parti nei limiti indicati nei relativi verbali), sono state effettuate delle verifiche volte ad

 145

acquisire riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con riferimento alla posizione dello Schiavone Claudio.

Da tale attività è emerso una frequentazione tra l'imputato e Cirillo Bernardo, cugino di Francesco Bidognetti, che, in occasione di un controllo effettuato il 20.10.2001 in Casal di Principe, viaggiavano sulla stessa autovettura.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da Verde Enrico, in particolare ove lo stesso faceva riferimento all'assunzione di un suo nipote, Iovine Tammaro, nell'azienda di Schiavone, il Maggiore ha riferito che, dal controllo effettuato sul registro dei dipendenti della D'Angelo Costruzioni S.r.l. risultava effettivamente assunto, nel 2002, Iovine Tammaro, nato il 16 luglio del 1973 a Villa Literno, oltre che, dal 2001, Cirillo Antonio, fratello di Cirillo Bernardo, ad ulteriore riprova dell'esistenza di un legame tra quest'ultimo e lo Schiavone Claudio.

Emerge, dunque, in maniera incontrovertibile l'esistenza di un forte legame tra Claudio Schiavone ed il clan dei casalesi, in considerazione delle numerose dichiarazioni poc'anzi sintetizzate, che risultano pienamente convergenti, sia quanto al profilo della stretta vicinanza dell'imprenditore casalese con diversi esponenti del consorzio criminale, tra i quali spicca Cirillo Bernardo, che rappresenta una figura di primo piano nell'ambito del gruppo Bidognetti, sia in ordine alla circostanza che l'indicazione della D'Angelo Costruzioni s.r.l. per la realizzazione dei lavori del Bacino Campania 30, sia provenuta dalla camorra. Tanto premesso, per esigenze di ordine espositivo saranno trattate più avanti le vicende riguardanti lo Schiavone che non sono direttamente collegate all'affare metanizzazione, a cui pure hanno fatto riferimento i collaboratori escussi, la cui valutazione



sarà determinante per delineare i confini materiali e temporali del contributo prestato dall'imputato al sodalizio.

3.48 - I PROBLEMI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI: IL CASO DI VIA SANTA FILOMENA

Un ulteriore spunto investigativo fornito ancora una volta dal geometra Pasquale Matano riguarda la non corretta esecuzione dei lavori, in particolare nel Comune di Casapesenna, dove operava la Edilgas di Antonio Piccolo.

Secondo quanto riferito dal Matano, lo stesso nel 2001 si rivolse personalmente al Piccolo, che era presente sul cantiere, per contestargli di aver eseguito alcuni lavori in modo scorretto per non aver rispettato le regole previste dal capitolato in ordine alla profondità cui dovevano essere posizionati i tubi di bassa pressione. In Particolare, il Matano riscontrò che tali tubi erano stati posizionati, lungo un tratto di strada di via Santa Filomena, in Casapesenna, ad una profondità sensibilmente inferiore a quella prescritta di 60 cm, ovvero ad appena 30 cm circa.

Il Matano ha chiarito che, pur essendo l'area in oggetto interessata dall'attraversamento di un altro sottoservizio (segnatamente una fognatura), vi era comunque la possibilità di rispettare la dovuta profondità e, in ogni caso, ove ciò non fosse stato possibile, si sarebbero dovuti prendere alcuni accorgimenti al fine di garantire la sicurezza dell'opera che, di fatto, non furono invece posti in essere.

Stando al racconto di Matano, il Piccolo, di fronte alle contestazioni mossegli e alla minaccia che le stesse sarebbero state riportate alla direzione della società appaltante, non si mostrò per nulla preoccupato, anzi chiarì al Matano che, quand'anche avesse provveduto ad effettuare la segnalazione, i



lavori sarebbero stati in ogni caso portati a termine da lui e della sua impresa.

Negli stessi termini rispose l'ing. Lancia quando gli fu riferito l'episodio, invitando il Matano a stare tranquillo e a lasciar lavorare le imprese.

MATANO - Quindi, c'è stato anche una circostanza, diciamo, dove un'esecuzione di una lavorazione non era, diciamo così, perfettamente alla regola. Contestai all'impresa, che era l'impresa di Piccolo verbalmente che stava eseguendo una lavorazione non corretta. Dissi guarda, è una lavorazione che non va fatta così. Se la facciamo così, devo riportare all'Ingegnere che c'è un'esecuzione non regolare. Piccolo, che in quell'occasione era presente, mi disse: "puoi anche riferirlo eventualmente all'Ingegnere, tanto la lavorazione comunque in ogni caso la portiamo avanti noi". Andai dall'Ingegnere, andai in ufficio dall'Ingegnere e li riportai eventualmente la cosa, e l'Ingegnere mi rispose: "perché allora ti avevo detto che il riferimento era Antonio, e per qualsiasi cosa dovevamo fare riferimento a Antonio? Dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo fare lavorare le imprese". Questa fu la risposta che mi diede l'Ingegnere Lancia.

T. - Riesce a contestualizzarlo questo episodio? Cioè, si ricorda quale fase di lavorazione...

DICH. MATANO - Era sul Comune di Casapesenna, era via Fabozzi, prolungamento via Fabozzi, via Santa Caterina... siamo più o meno nel 2001, Giudice.

T. - in che cosa consisteva questa...

DICH. MATANO - Diciamo che la profondità di scavo, quindi, di posa della condotta, che per norma tecnica dovrebbe stare almeno a sessanta centimetri di copertura dalla strada, in quel caso era appena a trenta centimetri.

P.M. - Lei ha verificato proprio personalmente?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - come capo cantiere...

DICH. MATANO - Come Assistente, ero sul cantiere.

P.M. - Quindi, lei quello doveva fare nella sua funzione o tra le sue funzioni per CPL?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Questo me lo deve spiegare precisamente nel dettaglio, cioè, quando lei arriva, chi c'è, come effettua questa contestazione, a chi si rivolge? Ci faccia vivere questo momento, se lo ricorda, e lo riesce un po' a ricostruirlo nel dettaglio.



DICH. MATANO - Sì, appunto... c'era l'esecuzione di scavo, quindi, lo scavo per mettere la posa della condotta, e la profondità...

T. - media o bassa pressione...

DICH. MATANO - Era bassa pressione quella che stava costruendo, anche se quel tratto c'è la doppia condotta...

T. - ce lo spiegherà, anche quello immagino sarà oggetto delle domande. Quindi, la sua attenzione era sulla bassa pressione.

DICH. MATANO - In quel momento si stava posando la bassa pressione. La profondità di scavo non era di sessanta centimetri, come ho detto, ma era di trenta, e quindi, rappresentai all'impresa che in quel frangente era presente proprio Antonio Piccolo, che la lavorazione doveva consentire i sessanta centimetri di profondità. Ripeto, Antonio Piccolo mi rispose che quella situazione... in ogni caso, anche se avessi riferito all'Ingegnere Lancia come difformità, le lavorazioni sarebbero comunque state portate avanti dall'impresa... dalla sua impresa.

P.M. - Senta, c'era un motivo tecnico che le addussero perché non si era...

DICH. MATANO - Sì, ci doveva essere la presenza di un altro sotto servizio, però c'era la possibilità a volerlo fare, la possibilità a trovare i sessanta centimetri di profondità.

P.M. - Quindi, lei tecnicamente la fece questa verifica che, diciamo, nonostante un altro sotto servizio che... di che cosa si poteva trattare, di una fogna?

DICH. MATANO - Sì, in quel tratto c'era l'attraversamento di una fogna, quindi, si poteva eventualmente passare sotto, e quindi, si superava la soglia...

P.M. - Quindi, tecnicamente, diciamo, si sarebbe potuto comunque fare?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - ma da un punto di vista tecnico, è possibile comunque in presenza...

DICH. MATANO - Sì, la norma tecnica concede la possibilità di... qualora i casi non si trova questa profondità, di poterlo eseguire a quote diverse, però voi poi protetta con rete elettrosaldato, con cemento per tenerne comunque poi la sicurezza... nella fattispecie comunque non fu eseguito.

P.M. - invece normalmente come viene fatto come viene ricoperto lo scavo?

DICH. MATANO - Lo scavo, sempre per quello che è la norma, deve essere fatto un letto di sabbia dove va posata la condotta, di dieci centimetri dalla profondità. Poi altri dieci centimetri di sabbia sulla protezione del tubo, e poi va ricoperto con misto... stabilizzato e poi c'è la parte di asfalto quando c'è la...

T. - Siccome le normative sono varie e variegate, lei sta facendo riferimento alle norme... per orientare il Tribunale, parliamo di previsioni di Legge, di capitolato della cosa... le norme tecniche che riguardano i materiali che stavano...



DICH. MATANO - Questa è una norma tecnica per la costruzione e la posa delle condotte del gas metano.

T. - quindi, sono le specifiche tecniche dei materiali che stavate installando? Ci faccia capire...

DICH. MATANO - La norma tecnica di come deve essere eseguito lo scavo, e come deve essere posata la condotta su un piano stradale.

T. - quindi, come la possiamo leggere nel capitolato...

DICH. MATANO - C'è anche nel capitolato di appalto, faceva riferimento la norma tecnica di ricostruzione...

T. - grazie.

Interrogato sul punto, il Lancia ha riferito di essere stato messo al corrente da Matano del problema sorto in via Santa Filomena, dovuto alla presenza nel sottosuolo di un collettore in cemento armato, di aver dato disposizioni in ordine alle corrette modalità da seguire per ovviare al problema (applicare dei nastri segnalatori sulla soletta in cemento che avrebbe dovuto ricoprire il tubo posto ad una altezza inferiore), e di essersi affidato ai suoi collaboratori per l'esecuzione, senza andare a controllare personalmente sul posto. Sia il Lancia che il Piccolo hanno negato di essersi rivolti al Matano con le espressioni da quest'ultimo riportate.

A Riscontro delle rivelazioni del Matano, sono stati disposti dal PM in fase di indagini degli accertamenti, dei quali ha dato atto in dibattimento il Maggiore CIERVO, escusso alle udienze del 29 novembre, del 13 e del 20 dicembre del 2016.

Il Ciervo ha riferito, in particolare, degli esiti di una ispezione dei luoghi compiuta in via Santa Filomena in Casapesenna in data 27.2.2015 (cfr. allegato n. 115, acquisito agli atti), nel corso della quale sono stati eseguiti degli scavi al fine di verificare la profondità a cui erano state collocate le condotte¹⁰.

¹⁰ Ulteriori rilievi sono stati effettuati lo stesso giorno al Corso Umberto in Casal di Principe, una zona dove, secondo quanto emerso, aveva operato però l'impresa di Schiavone Salvatore (non Claudio), per cui tale ispezione non è stata oggetto di approfondimento in questo processo.

Il militare ha rappresentato che all'altezza del civico n. 1 fu rinvenuto un tubo a bassa pressione dal diametro di 125 mm in PVC di colore nero senza alcuna protezione, interrato alla profondità di 46 centimetri, calcolata dalla sommità del manto stradale, distanza comprensiva dello strato di asfalto, che era di 7 cm. Sempre in via Santa Filomena, all'altezza del civico n. 3 venne eseguito un altro scavo e fu rinvenuto in tal caso il tubo a bassa pressione dal diametro di 125 mm, senza protezione, interrato ad una profondità di 43 centimetri, sempre comprensiva della parte di asfalto pari a 7 cm. In questo secondo scavo, fu rinvenuto altresì un tubo a media pressione, senza protezione, dal diametro di 100 mm, interrato ad una profondità di 43 cm, sempre calcolata dalla sommità della superficie stradale (il tubo di media pressione, in pratica, si trovava, in questo tratto di strada, alla stessa quota di quello di bassa pressione).

Il Ciervo ha poi chiarito che i lavori in quella zona erano stati senza dubbio realizzati dalla Edilgas di Antonio Piccolo, che, fino al 2003, aveva operato in via esclusiva nel Comune di Casapesenna (essendo, soltanto dal 2004, dopo la ultimazione dei lavori di posa delle condotte, intervenute poi sul posto delle altre imprese).


Il Maggiore ha aggiunto, inoltre, che, all'esito della perquisizione effettuata presso gli uffici della CPL Distribuzione in San Cipriano di Aversa, fu rinvenuto un documento, risultato inviato via fax dalla CPL rete alla CPL Roma nel settembre del 1999, riprodotto una sezione-tipo di scavo, riempimento e ripristino, nel quale era peraltro indicata la profondità prescritta per la posa delle condutture - pari a 60 cm dalla sede stradale per i tubi di bassa pressione e 90 cm per quelli di media pressione -, nonché il materiale da utilizzare per il riempimento, costituito da sabbia o da stabilizzato per il ripristino.



Fu rinvenuto, altresì, un certificato di esecuzione dei lavori su carta intestata della CPL Concordia, relativo al territorio comunale di Casapesenna, via Limitone e via Santa Filomena, rilasciato in data 14 marzo 2001. Tale certificato, munito di bollo apposto da CPL Concordia, sul quale è inoltre riportato il gruppo firma del responsabile del procedimento, ing. Lancia, sebbene risulti privo della sottoscrizione, attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buon esito in conformità al progetto e al contratto, senza dare luogo a vertenze.

Furono, infine, rinvenuti, come ha riferito il Maggiore Ciervo, ulteriori documenti relativi a segnalazioni, provenienti sia dalle amministrazioni comunali che da privati cittadini, effettuate nel corso degli anni successivi alla ultimazione dei lavori, quando gli impianti erano in funzione, di problematiche di vario genere, riconducibili, secondo la prospettazione accusatoria, alla scorretta esecuzione dei lavori.

Trattasi, a titolo esemplificativo, stando alle segnalazioni considerate maggiormente significative che sono state riportate nella informativa, di una segnalazione del sindaco di San Cipriano d'Aversa, Enrico Martinelli, risalente al 2006, che rappresentava che le strade interessate dai lavori di metanizzazione non erano state ben asfaltate; di un'altra dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Villa Literno che, nel 2011, comunicava alla CPL che molte arterie stradali interessate dai lavori per la rete del gas erano soggette a frequenti sprofondamenti, invitando la società ad intervenire; di una lettera con cui tale Iodice Domenico, di San Cipriano di Aversa, nel 2008, segnalava alla Concordia gas che all'altezza di via Roma 262 esisteva un innesto di tubo ove passava il gas ad appena sessanta centimetri sotto il livello stradale, in una fossa coperta solo da terreno comune, e che,



poiché detto tratto di strada era quotidianamente soggetto ad un elevato flusso di traffico, si era aperta una falla.


Ebbene, con riferimento alle segnalazioni da ultimo riportate, facendo riferimento a problematiche emerse anni dopo l'ultimazione dei lavori, il Ciervo ha chiarito che non era stato possibile effettuare delle verifiche per chiarirne la causa e, quindi, appurare la effettiva riconducibilità delle stesse a difetti nella realizzazione della rete di distribuzione del metano.

Non può, pertanto, essere dato a tali fatti alcun rilievo a tal fine.

Tornando, invece, alla questione relativa ai lavori di via Santa Filomena, il tema è stato ampiamente approfondito in dibattimento, anche grazie al contributo offerto dai due consulenti tecnici delle Difese Piccolo e Schiavone, rispettivamente il dott. Luigi Orsi ed il dott. Antonio Gravina.

Posto che nei punti oggetto di indagine non era stata rispettata dall'impresa di Antonio Piccolo la prescrizione inerente la profondità a cui collocare i tubi, essendo questo un dato obiettivo emerso dall'ispezione dei militari del NOE, ci si è interrogati sul se fossero state rispettate le norme tecniche previste in presenza di cause ostative alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, che lo stesso Lancia, come detto, aveva indicato di seguire per via Santa Filomena, essendo a conoscenza che al di sotto di tale strada insisteva una fognatura che non consentiva di operare secondo le modalità ordinarie.

Come riportato nella relazione tecnica a firma dell'ing. Orsi, acquisita all'udienza del 18.4.2017, in base al DM 24/11/84, tenendo conto del tipo di condotte prescritte dal progetto (condotte in acciaio di 5° specie per la media pressione; condotte in polietilene di 7° specie per la bassa pressione):



- la profondità minima di interramento dei tubi non deve essere di norma inferiore a 90 cm per i tubi di media pressione e di 60 cm per i tubi di bassa pressione;
- è consentita per brevi tratti, in corrispondenza di ondulazioni, cunette e simili, una profondità di interramento minore del normale ma mai inferiore a 50 cm;
- è consentita una profondità ancora inferiore, qualora non sia possibile rispettare le misure minime indicate a causa dell'interferenza di opere preesistenti, purché si provveda alla protezione della condotta mediante "cunicolo o struttura tubolare che la contenga, o mediante sovrastante piastra in cemento armato o altro manufatto", in modo da garantire condizioni di sicurezza equivalenti a quelle ottenibili nelle condizioni di normale interramento.

In considerazione della normativa di riferimento, dunque, con riguardo ai tratti di strada ispezionati dai militari del NOE è evidente che non sono state rispettate le prescrizioni tecniche: i tubi sono stati infatti interrati ad una profondità inferiore ai 50 cm ma, ciononostante, non è si è provveduto alla protezione delle condotte secondo le modalità indicate.

Il fatto che uno dei tubi fosse in PVC di colore nero non implica in alcun modo che fosse stato debitamente protetto, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa in sede di conclusioni, tanto più che viene specificato nel relativo verbale che era "senza alcuna protezione".

La consulenza del dott. Orsi, riportando gli esiti delle indagini effettuate tramite georadar in via Santa Filomena ed in altri tratti di strada scelti a campione nel Comune di Casapesenna, ricoprendo in tal modo il 16% della tubazione posata dalla impresa Edilgas nell'ambito dei lavori di metanizzazione, ha fornito ulteriori spunti d'interesse.



In primo luogo, confermando quanto riferito sia dal Matano che dal Lancia, oltre che poi dallo stesso Piccolo, ha permesso di accertare la presenza, in via Santa Filomena, della fognatura comunale alla profondità di circa 70 cm, che non ha evidentemente consentito di posare la condotta dell'impianto del gas alla profondità dovuta.

Ciò tuttavia, come visto, imponeva di adottare i previsti accorgimenti che sono stati, invece, omessi.

In secondo luogo, la consulenza ha altresì evidenziato che, per la quasi totalità dei tratti esaminati, la profondità di posa delle condotte rilevata dal georadar è risultata pari a circa 60 cm.

Il consulente, esaminato in dibattimento, ha precisato che non è stato invece possibile, nei tratti in cui erano stati collocati nello stesso scavo tubazioni in bassa ed in media pressione, rilevare la profondità di queste ultime (che, come visto, andavano poste a 90 cm sotto il manto stradale) in quanto, essendo state le stesse plausibilmente -non avendo l'indagine svolta evidenziato tubazioni tra loro parallele- collocate al di sotto di quelle a bassa pressione, non erano risultate raggiungibili dalle onde del georadar.

Tale dato assume particolare rilievo alla luce delle dichiarazioni rese dal Lancia sul punto nel corso del suo esame.

L'ingegnere, infatti, ha chiarito che le tubazioni della bassa e della media pressione posate in un unico scavo andavano posizionate "sfalsate", in modo che quella collocata più in profondità fosse agevolmente ispezionabile senza l'intralcio di quella sovrapposta.

A specifica domanda del Tribunale, ha aggiunto che era stato sempre presente alle ispezioni di cantiere, in cui, a scavo aperto,



si verificava la correttezza della posa delle tubature, e che giammai avrebbe ratificato l'operato di un'impresa subappaltante ove avesse rilevato l'esistenza di condotte sovrapposte.

In definitiva, dunque, alla luce delle risultanze delle indagini svolte tramite georadar, residua quantomeno il dubbio che, oltre alla accertata omissione di via Santa Filomena (consistente, quindi, nel non aver protetto i tubi collocati, per forza maggiore, ad una profondità inferiore a quella prevista), anche in altre zone di Casapesenna l'impresa del Piccolo non abbia rispettato le prescrizioni tecniche, dovendo ritenersi che abbia posizionato i tubi di bassa e media pressione sulla stessa linea (sovrapposti) o, in alternativa, l'uno affianco all'altro, alla medesima profondità.

Va sottolineata, inoltre, la completa incapacità di Piccolo di riferire in ordine a questi dettagli tecnici e di dare una qualsivoglia plausibile spiegazione delle emergenze istruttorie, essendosi limitato ad affermare che aveva provveduto, laddove non era possibile il rispetto delle ordinarie prescrizioni, come a via Santa Filomena, a segnalare la presenza dei tubi posizionati a profondità inferiori mediante l'apposizione di tubi in PVC di colore diverso, senza ricordarne lo spessore, rimedio che, come visto, non è quello contemplato dalla normativa di settore.

P. M. - la questione degli scavi a via Santa Filomena, lei la conosce, l'ha sentita, ha visto le carte, ha analizzato?

IMP. PICCOLO - L'ho sentita.

P. M. - mi sembra che abbia fatto anche un intervento spontaneo?

IMP. PICCOLO - Ho visto le carte, e ho visto che pure degli ingegneri che dovrebbero essere più bravi di me su queste cose, mi sembra che non hanno capito...

P. M. - una cosa ce la può dire, chi ha deciso di mettere i tubi in quel modo?

IMP. PICCOLO - partiamo da..., perché io ho fatto pure un intervento, partiamo perché Matano... Iniziamo da capo, perché se non iniziamo da capo non riusciamo a capire perché proprio via Santa Filomena. Perché



Matano proprio via Santa Filomena? Perché là conoscevano tutti che c'era il problema...

P. M. - non è il problema, è come è stato risolto il problema e chi l'ha deciso, io questo vorrei capire, di risolvere in quel modo?

IMP. PICCOLO - Noi sapevamo..., noi quando siamo andati..., io venivo con la doppia condotta da via Giovanni Pascoli, là c'è un incrocio che questa doppia condotta doveva arrivare al gruppo di riduzione che si trova a via Santa Filomena dall'incrocio di via Giovanni Pascolo settanta metri - ottanta metri c'è il gruppo di riduzione. Io dovevo arrivare con questi due tubi al gruppo di riduzione a questa piazzetta Padre Pio e là abbiamo visto che c'era il problema di questa fognatura. Questa fognatura che non aveva il livello che andava a scaricare..., perché questa fognatura mi sembra che andava a scaricare in una fognatura che stava nel comune di San Cipriano...

P. M. - questo problema tecnico, le ripeto un'altra volta la mia domanda, con chi è stato..., esisteva un problema tecnico?

IMP. PICCOLO - Con Matano. Ma io potevo relazionare solo con Matano.

P. M. - Lancia non ne sapeva niente?

IMP. PICCOLO - Ma con Lancia doveva interloquire Matano.

P. M. - in progetto che cosa era previsto?

IMP. PICCOLO - Il progetto..., noi avevamo lo schema idraulico di come doveva camminare la condotta, poi avevamo un prezzario dove ci stava scritto, dice: guarda tu se metti una doppia tubazione devi fare così, se trovi devi mettere... Poi noi interloquivamo con il geometra del cantiere, lei mi diceva: guarda qua ci mettiamo, a cinquanta, ci mettiamo a quaranta perché non possiamo scendere, ci mettiamo un tubo di pvc che andiamo a far capire che quando...

P. M. - quindi il tema generale del problema della strada di Santa Filomena lei esclude di averne parlato mai direttamente con l'ingegnere Lancia?

IMP. PICCOLO - No.

T. - dalla sua dichiarazione spontanea, così guadagniamo tempo, perché sennò ripete una cosa che ha già detto, "il problema di quella strada - lei dice, noi al momento non lo sappiamo con certezza che sia così...

IMP. PICCOLO - Lo sapeva pure lui, lo sapeva per forza lui.

T. - lei dice: tutto il fronte stradale, se ho capito bene, è attraversato da questa conduttura della fogna?

IMP. PICCOLO - Della fogna, era era uno scatolame di cemento.

T. - uno scatolato, se capisco bene, largo e basso, perché per garantire quella portata, lei così ha detto nelle sue dichiarazioni spontanee, praticamente nonostante la strada sia ad occhio e croce due o tre metri.

IMP. PICCOLO - là è stretta.

T. - quanto sarà, due metri?

IMP. PICCOLO - No no.

T. - un metro e ottanta, quattro metri?

IMP. PICCOLO - L'inizio è quattro metri, poi si allarga perché adesso hanno fatto questa piazzetta ma prima non c'era...

T. - lasci perdere adesso, ovviamente all'epoca.

All'epoca noi abbiamo un fronte stradale di quattro metri, ma lei dice di fatto non è che c'è un tubo della fogna nella zona centrale, ma c'è uno scatolare a parallelepipedo immagino basso, sennò aveva delle portate per New York non per Casapesenna.

IMP. PICCOLO - sì.

T. - quindi dico largo e basso.

IMP. PICCOLO - è largo e basso.

T. - e interessava tutto il fronte stradale, lei questo ci ha detto?

IMP. PICCOLO - Sì.

T. - quindi noi con le tubature non potevamo fare altro che metterci sopra, perché non c'era altro verso, questo è quello che ha già detto lei.

IMP. PICCOLO - sì.

T. - di questo, le domandava il Pubblico Ministero, voi discutete con Matano e basta?

IMP. PICCOLO - Sì. Sul cantiere veniva Matano, Felice Rossini e ci stava Santino Vitale.

T. - al netto del fatto che lei non parli mai con Lancia direttamente di questo problema, le è capitato in questo caso, come in altri, che Matano le dicesse: guarda abbiamo individuato il problema, adesso però fammi parlare un attimo con Lancia e poi ti dico come lo risolviamo, o lei parlava con Matano e risolveva con Matano?

IMP. PICCOLO - Presidente, queste cose qua non c'è stato mai, noi parlavamo, pure per sentito dire dai geometra che avevo io, che io non ero sempre presente, dai geometra al capo cantiere, loro interloquivano con Matano o Felice Rossini, o con Vitale e loro dicevano: tu se non..., fai così. Poi volevo precisare un'altra cosa Presidente, noi quando arriviamo in via Santa Filomena c'è il gruppo di riduzione, sessanta - settanta metri camminano in due tubi, poi si fermano, cammina un tubo solo, perciò geo radar non riesce a prendere l'altro tubo.

T. - poi parliamo di questo, mica è così semplice, però andiamo per il momento a quelle che erano le domande che stava facendo il Pubblico Ministero. La soluzione tecnica, lei dice, convenuta con Matano è che per settanta metri i due tubi, tutti e due, debbano per forza correre a un'altezza superiore al cinquanta centimetri perché sotto c'è la fogna?

IMP. PICCOLO - Sì.

T. - questo è quello che lei ci ha voluto dire?

IMP. PICCOLO - C'è la fogna, sì, e poi noi ci dovevamo indirizzare al gruppo di riduzione.

T. - non le sarà sfuggito che sostanzialmente il problema non è tanto questo, ma il Pubblico Ministero le domandava come si risolve il problema

tecnico, perché la quota di apposizione di tubi è un'eventualità che abbiamo imparato essere possibile nei vari tratti stradali interessati da servizi di ogni tipo nel sottosuolo etc. etc., come si rimedia, vuole sapere il Pubblico Ministero, e su indicazione di chi?

IMP. PICCOLO - No, noi parliamo con Matano e ci fa mettere del tubo in pvc, un tubo guaina si chiama, cioè che serve? Serve per avere un colore diverso, un tubo di pvc sono quelli arancioni.

T. - di che spessore?

IMP. PICCOLO - Sono di spessore..., ora non ricordo.

T. - però guardi Geometra, su questo deve fare uno sforzo di concentrazione perché questo è un tema probatoria importante.

IMP. PICCOLO - sono quelli rigidi di spessore..., c'è lo spessore e poi veniva messo del misto cementato che facevamo noi sempre sul posto, cioè un misto cementato che loro ci facevano fare, come abbiamo utilizzato pure sulla provinciale di Villa Di Briano San Cipriano, era il misto, ci mettevamo il cemento, lo mescolavamo e ce lo mettevamo.

T. - questo era per il riempimento?

IMP. PICCOLO - Riempimento, sì.

T. - questa protezione con questo tubo in pvc di un colore diverso, di uno spessore che oggi non ricorda, riguarda sia il tubo di media che di bassa?

IMP. PICCOLO - Sì, tutti e due.

T. - tutti e due incaricati in questo tubo in pvc di uno spessore che lei adesso non ricorda?

IMP. PICCOLO - Sì, era uno spessore in tubi rigidi.

T. - lei su questo, se l'abbiamo imparato noi, dovrebbe sicuramente essere più esperto di noi, ha un'importanza notevole quella di stabilire il calibro, perché dal calibro dipende la capacità di resistenza di un tubo, o no? Lo spessore, non il calibro.

IMP. PICCOLO - Aspettate Presidente. Cioè là non è che doveva essere per il carico, perché la strada, se si incontrano due macchine, non ce la fanno a camminare due macchine, una si deve fermare e deve stare dentro uno stazio e un'altra...

T. - passerà un autocarro in quella strada?

IMP. PICCOLO - No, l'autocarro, le ruote non vanno al centro ma vanno sui lati, allora là serviva solo se andavano a scavare un'altra ditta dovevano vedere che ci stava questo tubo grigio che era protetto, ma su questo sì..., altrimenti non potevi fare diversamente, pure se mettevi il cemento, pure se mettevi il tubo guaina di acciaio, cioè alzavi sempre, uscivamo...

T. - lei ha sentito che diciamo almeno tutti quelli che si sono susseguiti in quest'aula hanno detto, compreso, mi passi, scusi, perché poi gliene dovremo prima o poi chiedere conto o ragione nel suo interesse, compreso il suo consulente tecnico di parte. Cioè noi abbiamo la relazione del dottore Orsi, ingegnere Orsi, come sia, che ha fatto dei schemi e ha

descritto in questi schemi anche tutta la sequenza delle stratificazioni che devono essere apposte nel caso in cui il tubo sia posizionato a un'altezza inferiore a quella normale, e che riferisce della necessità di incamiciarlo con una promontazione, non in conglomerato cementizio per il riempimento, ma praticamente in uno scatolare di cemento armato, con le ulteriori protezioni, è tutto descritto con norme tecniche, il suo consulente dice di aver ricavato dai capitolati, dai contratti. Vorremmo innanzitutto una sua posizione specifica su questo caso di via Santa Filomena, perché poi su questo lei dovrà fare i conti con gli esiti, gli accertamenti che ha fatto la polizia prima di tutto, dove ha fatto due buchi lì, ha messo a nudo questi tubi e sostieni, poi lei ci potrà dire il contrario, ci faccia capire cosa vuole dire, che quei tubi erano privi di qualunque protezione, questo si legge nel verbale di ispezione che il Pubblico Ministero ha prodotto al Tribunale. Quindi innanzitutto capire, lasciamo perdere se serve, non serve, lei fa l'imprenditore, se in un capitolato è scritto che deve essere fatto in un modo, la ditta esecutrice lo fa secondo il capitolato. Chi controlla, controlla che sia fatto secondo il capitolato, lei può condividere o meno quella scelta, ma questo significa corretta esecuzione dei lavori. Se io voglio fare gli affreschi sul tubo che sta interrato, non serve a niente, però diciamo se la mia committenza mi dice che il devo disegnare li disegno, innanzitutto. Quindi, su via Santa Filomena abbiamo capito che il tubo a cinquanta centimetri e sotto i cinquanta centimetri non poteva andare, era un'altezza di gran lunga inferiore all'altezza che doveva esserci per il tubo di media, su questo possiamo convenire tutti, lei dice di avere adoperato come unico accorgimento tecnico quello di averlo incamiciato in un tubo in pvc allo scopo di renderlo visibile ad aziende che si trovassero a scavare.

IMP. PICCOLO - quello che hanno detto a noi di fare, perché io il capitolato, cioè lo deve dare CPL a me.

T. - ma lei non ha mai con CPL discusso del fatto che quando si andava a un'altezza inferiore occorreva incamiciare il tubo nel cemento armato?

IMP. PICCOLO - A noi ci pagava CPL, CPL ci diceva di fare così e noi abbiamo fatto così, ma CPL questo dico Matano perché lui era responsabile di quella cosa là.

T. - lei prima del processo vuole sostenere che non sapeva che il capitolato prescriveva queste norme tecniche per l'apposizione dei tubi? Vorremmo la sua posizione, perché lei con questi elementi probatori deve per forza fare i conti. Lei è l'imprenditore, interagisce con CPL, lei dice io faccio quello che mi dicono loro. Ma CPL nel contratto, quindi per pagarla, perché dopo Matano, poi dovrà essere affrontato il tema, c'erano le verifiche, c'erano i pre collaudi, poi c'erano i collaudi a cielo aperto, a cielo chiuso. Quindi, diciamo, Matano le poteva dire di dipingere il tubo, ma ci sarebbe stato qualcuno dopo di lui che veniva, prendeva le carte che lei o con i suoi tecnici avrebbe dovuto conoscere e studiare e

dire: guarda qua bisognava fare la camicia in cemento armato, non c'è, io non ti pago. Quindi l'interesse primario e principale di un imprenditore...

IMP. PICCOLO - noi queste carte..., noi avevamo solo..., allora, il capitolato noi non ce l'avevamo, avevamo solo l'elenco prezzi con la dicitura dietro al contratto, basta. Ogni cosa che noi dovevamo fare, dovevamo chiamare a Pasquale Matano e lui ci doveva dire come fare.

T. - quindi lei dice che prima del processo non aveva mai avuto conoscenza del fatto che ci fossero delle regole tecniche che servivano per fare bene il lavoro che gli era stato commissionato?

IMP. PICCOLO - Le dovevo avere pure io come impresa, ma se vedete le carte che io ho e le carte che mi hanno dato è il contratto con l'elenco prezzi dietro allegato, e basta. La planimetria ci facevano le fotocopie dentro CPL, all'ufficio di San Cipriano ci davano le copie, il capitolato io non l'ho mai visto.

In conclusione, può senz'altro ritenersi provato che l'impresa Edilgas di Antonio Piccolo abbia realizzato i lavori di sua competenza in modo scorretto, nei termini e nei limiti poc'anzi illustrati, senza che la CPL Concordia, tramite il personale a ciò deputato, intervenisse com'era doveroso fare. Tale dato assume rilievo, ai fini della decisione, sotto diversi profili:

- a) fornisce un riscontro al racconto di Matano Pasquale, sulla base delle cui indicazioni sono stati svolti gli indicati accertamenti, avvalorando la sua generale attendibilità, pur nella consapevolezza che ogni tema dallo stesso trattato necessita di specifici riscontri "individualizzanti";
- b) va a rafforzare ancora una volta l'idea che la CPL Concordia, nel caso specifico nella persona dell'ing. Lancia, avesse piena contezza di avere a che fare con imprese in qualche modo legate alla criminalità organizzata e non soltanto vittima di estorsione, tanto da rinunciare ad effettuare i rigorosi controlli che, secondo quanto dallo stesso riferito, era abituato a fare, ai quali non poteva sfuggire, secondo logica, l'omessa "incamiciatura" dei tubi lungo via Santa Filomena, trattandosi peraltro di una zona che, essendo noto a tutti il



problema della fognatura sottostante (dato, questo, pacifico, a prescindere dalla veridicità del complessivo racconto di Matano, ricomprensente anche le risposte disinteressate di Piccolo e Lancia, che non può considerarsi provato poiché privo di riscontri), doveva evidentemente essere supervisionata con ancora maggiore attenzione;

- c) sotto altro profilo, non può invece assurgere a dimostrazione di un vero e proprio accordo tra la CPL Concordia e il clan dei casalesi, poiché rappresenta ancora una volta una "concessione" fatta alla criminalità da parte della società modenese (che, dopo aver rinunciato a scegliere le imprese subappaltanti, rinuncia ad effettuare un doveroso controllo) in assenza di un vantaggio riconosciuto a quest'ultima, che appare riconducibile ad un rapporto di carattere estorsivo più che al frutto di una pattuizione paritaria.


3.5§ - MATANO AL COSPETTO DI PASQUALE ZAGARIA: IL PROBLEMA MISTERIOSO E IL PRESUNTO INTERVENTO DEI VERTICI DELLA CPL CONCORDIA

Nel corso della sua lunga deposizione testimoniale, il Matano ha fatto riferimento ad un altro episodio molto significativo, che avrebbe visto giungere a San Cipriano i vertici della CPL Concordia per sanare personalmente un non meglio precisato conflitto insorto con il clan dei casalesi.

In particolare, secondo quanto riferito dal geometra:

- nel periodo di marzo/aprile del 2002, si presentò, una mattina, nell'ufficio di San Cipriano d'Aversa, Antonio Piccolo, che chiese al Matano, unico presente nel frangente, dell'ing. Lancia;

- poiché quest'ultimo non era in ufficio, il Piccolo invitò il geometra a seguirlo sul cantiere per risolvere un problema che si era verificato;
- una volta in auto, il Piccolo si diresse presso il suo ufficio di Casapesenna, spiegando al Matano che avrebbero dovuto parlare con una persona;
- giunti in ufficio, vi erano il padre (Michele) ed il fratello (Giovanni) di Antonio Piccolo, che il Matano già conosceva, e, pochi minuti dopo, sopraggiunse una terza persona a lui ignota che, dopo aver salutato cordialmente i presenti, avendo appreso da Antonio Piccolo che non era stato possibile reperire l'ing. Lancia, si rivolse con tono brusco e minaccioso al geometra Matano intimandogli di avvertire i suoi capi che se loro erano pronti alla guerra, se era questo ciò che volevano (cfr. *"lo sai che non sei nessuno, però di ai tuoi capi che se vogliono la guerra, noi la sappiamo fare, e cominciamo proprio da te"*);
- una volta allontanatosi l'uomo, al Matano fu chiarito che si trattava di Pasquale Zagaria, fratello di Michele;
- il Matano, il giorno stesso, dopo aver invano tentato di contattare il Lancia, telefonò al vicepresidente della CPL Concordia, Barotto, col quale aveva maggiore confidenza essendo colui che lo aveva formalmente assunto, per raccontargli l'accaduto e, su invito dello stesso, gli inviò via fax il nome della persona al cui cospetto era stato portato dal Piccolo;
- successivamente il Piccolo passò nuovamente in ufficio per assicurarsi che il Matano avesse provveduto a fare quanto richiestogli;

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

- lo stesso Matano, quando incontrò Lancia qualche giorno dopo, gli accennò della vicenda ma quest'ultimo gli fece capire che già ne era al corrente;
- a distanza di circa tre o quattro giorni dall'evento, giunsero all'ufficio di San Cipriano il Presidente Casari, Pino Cinquanta ed il vicepresidente Barotto, ai quali si aggregarono l'ing. Lancia ed Antonio Piccolo. Il Matano, invece, lasciò l'ufficio per andare a svolgere le sue attività sul cantiere.

Senta, poi lei ha avuto qualche ulteriore conferma di questo ruolo di garanzia, chiamiamolo così, di assicurazione e di risoluzione di tutte le problematiche connesse alla criminalità organizzata che fosse stato svolto da Antonio Piccolo?

DICH. MATANO - Dottore, marzo aprile del 2002. Io ero in ufficio, appunto, a San Cipriano a svolgere le mie attività. Viene in ufficio Antonio Piccolo e mi chiede dell'Ingegnere... dice l'Ingegnere Lancia non c'è? Ho detto: "guarda, non è arrivato, ha avvisato che non arriva". Allora mi disse:

"vieni un attimo con me, andiamo sul cantiere, c'è una difficoltà, andiamo a vedere". Lo seguì, andammo con la sua macchina, e ci recammo...

P.M. - Ricorda anche che macchina aveva?

DICH. MATANO - Ho un dubbio tra una Alfa 145 - 156, adesso di preciso non so, ma era una delle due se non ricordo male. Un'Alfa sì. Ci dirigemmo verso Casapesenna, perché il cantiere era Casapesenna. Si diresse verso il suo ufficio, che allora insisteva anche vicino alla sua abitazione e gli dissi

perché stiamo andando nel tuo ufficio? Lui mi disse dobbiamo... c'è da parlare con una persona. Andammo...

P.M. - con calma Matano, lei soltanto ricostruire e cercare di farlo serenamente degli episodi, di cui peraltro lei ha già parlato, quindi,...

DICH. MATANO - Arrivammo nel suo ufficio, dove era presente anche il papà di Antonio, c'era il fratello, dopo qualche minuto dal nostro arrivo, entrò un signore, salutò il papà di Antonio, rivoltosi poi a Antonio disse... lo dico nel dialetto napoletano: "ma questo non è Lancia", e Antonio disse: "non c'è. Lui è Pasquale Matano, l'assistente di cantiere". Allora questo signore rivolto nei miei confronti, disse: "lo sai che non sei nessuno, però di ai tuoi capi che se vogliono la guerra, noi la sappiamo fare, e cominciamo

proprio da te". Girò e andò via. Io...

P.M. - Senta, dove stava questo ufficio, ce lo sa descrivere?

DICH. MATANO - sì, ripeto, Dottore, era a Casapesenna, sotto l'abitazione di Antonio Piccolo.

P.M. - la strada non la...

DICH. MATANO - una traversa di via Maria Ausiliatrice.

P.M. - e era dove c'erano i mezzi della ditta?

DICH. MATANO - Sì, c'erano i mezzi, e c'era il suo ufficio all'epoca.

P.M. - Era un pian terreno?

DICH. MATANO - Un piano terra.

P.M. - All'interno lei dice che entra e trova il padre.

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - si ricorda il nome del padre...

DICH. MATANO - Michele.

T. - Le fu presentato in quel momento?

DICH. MATANO - Chi?

T. - il padre di Antonio?

DICH. MATANO - No, il padre di Antonio lo conoscevo, perché per i lavori che stavamo eseguendo c'era già conoscenza della...

T. - collaborava con Antonio Piccolo...

DICH. MATANO - Sì, lui sì.

T. - anche il fratello ha detto?

DICH. MATANO - Sì, c'era anche il fratello.

T. - Il nome di battesimo, se anche lì l'aveva conosciuto per le stesse ragioni del padre?

DICH. MATANO - Il fratello era Giovanni e anche lui era nell'impresa, insomma, frequentava i lavori, c'era conoscenza per le lavorazioni che stavamo eseguendo.

P.M. - Senta, torniamo un po' a... quando fu prelevato... diciamo, quando Piccolo le chiese di accompagnarlo, si trovava nel suo ufficio?

DICH. MATANO - A San Cipriano.

P.M. - Nella sede della CPL di cui ha parlato prima?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Ricorda se c'era qualche altro all'interno dell'ufficio in quel momento?

DICH. MATANO - No, ero solo.

P.M. - ricorda se era mattina, se era...

DICH. MATANO - Era di mattina.

P.M. - Quindi, si mette in macchina e andate... Piccolo le dice, anche strada facendo, di che cosa si tratta, di che problematica era?

DICH. MATANO - No, assolutamente, non mi disse assolutamente nulla. Alla mia domanda: perché stiamo andando nel tuo ufficio? Lui mi disse che c'era da parlare con una persona.

T. - l'ha già detto prima.

P.M. - Senta, chi era questa persona?

DICH. MATANO - Dopo, ripeto, Giudice... una volta che questa persona era uscita dall'ufficio, feci rimostranze, dicendo chi è questo, perché a me questa situazione? Lui mi disse che era Pasquale Zagaria, e che era il fratello di Michele. E io... aspetti un attimo Giudice.

T. - Senta, si prenda il tempo che le serve per restare sereno, perché la sua deposizione sarà lunga, quindi, abbiamo bisogno che lei sia lucido.

DICH. MATANO - Va bene.

T. - quindi, quando ha bisogno di una pausa ce lo segnala, e noi gliela consentiamo.

DICH. MATANO - Ok.

T. - per aiutarla... lei aveva mai visto questo uomo prima?

DICH. MATANO - Assolutamente no signor Giudice.

T. - conosceva immagino di fama chi fosse Michele Zagaria?

DICH. MATANO - Soltanto eventualmente... soltanto di fama, non altro.

T. - Quando riceve queste informazioni, ci stava raccontando, che cosa ha visto?

DICH. MATANO - Praticamente Antonio mi riaccompagnò all'ufficio di San Cipriano, io cercai di contattare l'Ingegnere Lancia per avvisargli... perché era lui la persona diretta, il responsabile diretto, ma non riuscì a trovare l'Ingegnere. Allora telefonai in sede a Modena, e contattai il signor Barotto. Barotto... io con Barotto avevo, definiamo una confidenza maggiore, perché il colloquio di assunzione l'avevo fatto con lui, quindi, c'era una conoscenza, diciamo, un po'...

P.M. - che ruolo gerarchico aveva Barotto in...

DICH. MATANO - Barotto era vice Presidente, responsabile del personale all'epoca dei fatti, e quando sono stato assunto.

P.M. - Quindi, al di sopra di Barotto chi c'era?

DICH. MATANO - come Presidente c'era Casari, il Presidente.

P.M. - Senta, io vorrei un attimo che tornasse... lo so che magari per lei è un po' doloroso, però ci serve un attimo ritornare nell'ufficio di Piccolo.

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Quando entra Pasquale Zagaria, lei ha detto che si rivolge al padre?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Quindi, Antonio Piccolo?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - il tono... o meglio, se lei ha avuto modo di verificare, sulla base di circostanze, di quello che lei vedeva e sentiva, diciamo, in quel momento, il tono con cui si rivolgeva al padre di Piccolo, Antonio Piccolo e al fratello di Pasquale Zagaria, testimoniava una pregressa conoscenza, un...

DICH. MATANO - Il tono era pacato, era tranquillo. Disse buongiorno Don Michele, rispetto al papà di Antonio, e quando parlò di me, quando parlò con me, cambiò totalmente la tonalità del tono, fu molto arrogante,

e fu fatto pressante, insomma. Però il tono di saluto, appena arrivato era un tono pacato, era un tono tranquillo.

P.M. - Senta, lei l'aveva mai... ha detto al Presidente che non l'aveva mai visto.

DICH. MATANO - E non l'ho mai più rivisto.

P.M. - Pasquale Zagaria. Però lui disse... dice che non la individuava in Lancia.

DICH. MATANO - Sì, disse testuali nei confronti... disse ma questo non è Lancia. E Antonio disse: "infatti, non ci sta, è venuto lui è l'assistente", disse il mio nome e cognome.

P.M. - quindi, ovviamente è una constatazione logica, Pasquale Zagaria non cercava lei?

DICH. MATANO - Da quello che disse, ritengo proprio di no. Ma non aveva motivo di cercare me, perché lo disse stesso anche lui, tu non sei nessuno... quindi, non aveva bisogno di me.

P.M. - Lei, quindi, era arrivato al contatto telefonico con Barotto. Che cosa dice a Barotto, come lo chiama, su quale utenza...

DICH. MATANO - L'utenza telefonica della sede, del centralino che poi...

P.M. - L'utenza fissa?

DICH. MATANO - Sì, l'utenza fissa, perché non avevo cellulari.

P.M. - Un'altra cosa le volevo chiedere: quando ritorna lei dice che è andato con la macchina di Antonio Piccolo.

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Come fa rientro poi...

DICH. MATANO - Con la stessa... mi riaccompagna Antonio.

P.M. - durante il tragitto lei ha...

DICH. MATANO - Assolutamente muto, Dottore, non avevo né la forza e né tantomeno il coraggio di dire qualcosa, era già troppo.

T. - Diceva, lei contatta Barotto all'utenza fissa dell'ufficio campano chiamando l'utenza fissa dell'ufficio modenese, è così?

DICH. MATANO - Sì.

T. - questo è il suo ricordo?

DICH. MATANO - Sì, questo è il mio ricordo. Dissi: "Barotto, si è creata una situazione incresciosa, si è creata una situazione per me bruttissima, sono stato portato a colloquiare con una persona", e lui mi interrompe dall'altra parte: "mandami su un foglio il nome e cognome della persona con cui hai parlato". Chiuse la comunicazione. Quello feci. Scrissi il nome della

persona che chi aveva chiamato, feci questo fax all'attenzione di Barotto...

P.M. - Cioè, lei che scrive?

DICH. MATANO - Scrivo il nome, Pasquale Zagaria, e trasmetto il fax, a Barotto. Il giorno seguente a questo accaduto, sempre Antonio Piccolo

ritorna in ufficio da me, e mi chiede se avessi trasmesso la notizia di quello che era successo. Gli diedi conferma che avevo fatto la cosa, e a distanza di tre giorni, quattro giorni da quell'evento, arrivò in ufficio a San Cipriano il Presidente Casari, Cinquanta, Barotto e c'era anche l'Ingegnere Lancia.

Ero in ufficio...

P.M. - Prima di passare a questo episodio, ci deve chiarire... perché Lancia non lo riusciva a contattare.

DICH. MATANO - No, non riuscivo a contattarlo.

P.M. - ha provato a chiamarlo sul cellulare, ha cercato in qualche modo....

DICH. MATANO - Sì, avevo fatto una chiamata sempre dal fisso al cellulare dell'Ingegnere che non era raggiungibile.

T. - Questo la prima volta. Le domande del Pubblico Ministero, poi questo atto temporale ben più lungo, cioè, in tempi... cioè, lei dice...

DICH. MATANO - una volta che ho trasmesso la notizia al vice Presidente Barotto, poi dopo l'ingegnere...

T. - non l'ha cercato più?

DICH. MATANO - avevo fatto, diciamo, quello che mi era stato chiesto, e quindi, non ho cercato più di contattare...

P.M. - Non l'ha più nemmeno incontrato per lavoro nei giorni successivi?

DICH. MATANO - Sì, poi ci siamo visti, perché l'Ingegnere è arrivato in ufficio, mi avvicinai all'Ingegnere che stava nella sua stanza. Dissi: "Ingegnere, è successo questo e questo". L'ingegnere mi ha detto sì, so già tutto, mi hanno detto che stanno provvedendo. Questa fu la risposta dell'Ingegnere.

P.M. - quindi, lui l'aveva saputo per un altro canale diciamo? Cioè questo e questo che significa? Glielo descrisse che cosa era successo, chi aveva incontrato, che cosa le avevano detto? A Lancia quando va nell'ufficio, lei lo ripiega nel dettaglio?

DICH. MATANO - Io dissi Ingegnere, si è verificata una situazione... E l'Ingegnere mi interruppe, mi disse: "so già... mi hanno detto che stanno provvedendo".

P.M. - che stanno provvedendo?

DICH. MATANO - Sì, usò il plurale. Senza dire assolutamente niente.

P.M. - passano ha detto lei tre o quattro giorni da questo...

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - da questo episodio?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - era, diciamo, consueto che la dirigenza di CPL Concordia si muovesse per... anche per fare attività di verifica, di visita...

DICH. MATANO - Dottore, prima di quell'evento sul cantiere di San Cipriano non li avevo visti.

P.M. - Quindi, non c'erano mai stati...

DICH. MATANO - Io prima di quell'evento non li avevo visti.



P.M. - non li aveva visti?

DICH. MATANO - Avevo soltanto e unicamente l'Ingegnere Lancia.

P.M. - Ci dice che ruoli avevano in quell'epoca i soggetti che sono venuti?

Lei ha detto Casari...

DICH. MATANO - Casari era Presidente, Barotto era vice Presidente, Cinquanta era il responsabile commerciale, e l'Ingegnere Lancia era il responsabile dei lavori che stavamo eseguendo.

P.M. - E anche qui, con uno sforzo di memoria, deve cercare di darci quanti più dettagli possibili su questa visita, cioè, lei quando l'ha saputo, quando ha incontrato queste persone, come sono arrivate?

DICH. MATANO - Io ero in ufficio, sempre in ufficio di San Cipriano, era metà mattinata, venne Antonio Piccolo in ufficio, gli porsi la domanda... come mai stamattina qua? E lui dice: "sta arrivando il tuo Presidente". "Va bene, se lo dici tu...", non ero a conoscenza. Di là a poco, forse... una mezz'ora, una ventina di minuti, arrivarono sia Casari, sia Cinquanta, sia Lancia che si incontravano con Antonio in ufficio, si salutarono. Io nel frattempo mi allontanai per andare sul cantiere, per andare a fare le mie attività, poi dopo le persone le ho riviste la sera della giornata, ma dove fossero andati non sono in grado di dirlo, insomma.

P.M. - Senta, sa come arrivarono? Ricorda come arrivarono? Con una macchina, con...

DICH. MATANO - Presumo che fossero arrivati con una macchina. Io non li ho visti fisicamente. Cioè, li ho visti entrare in ufficio, ma... presumo che fossero arrivati con una macchina.

T. - Forse il suo ricordo potrebbe... lei ha detto che poi esce, giusto? Se fa un attimo mente locale su come fosse questo uscito, magari riesce a mettere a fuoco se fuori dall'ufficio c'era... non so, un'autovettura, un elicottero.

DICH. MATANO - No, le macchine erano parcheggiate Giudice, però non conoscendo la macchina personale dei soggetti, non le so dire che macchina potesse essere... Noi eravamo...

T. - Non notò nulla di strano?

DICH. MATANO - No, perché il nostro ufficio era posto in un tratto di strada dove si parcheggiavano... parcheggiavano abitualmente anche altre autovetture, e ripeto, non conoscendo nello specifico le autovetture dei soggetti, non ho potuto notare la differenza, eventualmente,... la presenza delle macchine.


T. - grazie.

P.M. - Senta, lei ha detto e lo ribadisce, Casari, Barotto, Cinquanta e Lancia, diciamo, che era già sul posto.

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Quando arrivano, Piccolo già sta nella...

DICH. MATANO - E' già in ufficio a San Cipriano.



P.M. - Ha avuto modo di vedere come si salutavano?

DICH. MATANO - Sì, si sono salutati, diciamo, in modo cordiale, perché loro si conoscevano, e quindi, in modo cordiale.

P.M. - Si ricorda se si davano del lei, si davano del tu, come si rivolgevano reciprocamente?

DICH. MATANO - Dottore, no... non sono in grado di essere preciso su questa tipologia di rapporto.

...

P.M. - Ma all'esito di questa vicenda che lei ha definito incresciosa, non ricordo il termine... sicuramente per lei anche particolarmente sentita, l'esito, cioè, la conclusione di questa vicenda, lei l'ha appresa poi, ne ha parlato con qualcuno?

DICH. MATANO - Sì. Il giorno dopo telefonai nuovamente al Barotto, perché, Giudice, la tranquillità mia... ero poco tranquillo. Telefonai a Barotto dimostrandogli ancora una volta la mia perplessità a rimanere su quei luoghi per il continuare delle lavorazioni. Barotto mi rispose testuale: "stai tranquillo, abbiamo messo a posto la cosa, lavoriamo tranquilli". Queste sono state le risposte di Barotto, e da lì ho continuato a lavorare su quei posti.

P.M. - Il contatto era sempre telefonico, sempre con le stesse modalità?

DICH. MATANO - Sempre telefonico, perché non avevo altro mezzo...

P.M. - Quindi, Barotto era tornato a Modena nel frattempo?

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - La sede di Modena?

DICH. MATANO - Sì, che lo contattai nell'ufficio nel pomeriggio del giorno successivo nella sede di Modena, quindi, era presente nella sede di Modena.

P.M. - Senta, di lì in avanti, abbiamo detto che lei colloca temporalmente questo episodio intorno a marzo, marzo del 2002.

DICH. MATANO - Sì.

P.M. - Di là in avanti ci sono stati poi ulteriori problemi di questo tipo, diciamo sui cantieri?

DICH. MATANO - Con me no. E sul cantiere, a me personalmente non è accaduto nulla di strano, di anomalo.

P.M. - prima di questo episodio, sui cantieri...

DICH. MATANO - Lo stesso non c'era mai stata nessun inconveniente, nessuna presenza, nulla.

Tali essendo i fatti riferiti dal Matano, lo stesso ha chiarito di non aver mai saputo di che natura fosse il problema per il quale era stato convocato, pur ipotizzando si trattasse di questioni



relative all'affidamento dei lavori di allaccio aereo e della fase di gestione della distribuzione.


A riscontro delle dichiarazioni del Matano, come riferito dal Maggiore Ciervo, è stato accertato che, nel periodo dallo stesso indicato (marzo/aprile 2002) Pasquale Zagaria, fratello di Michele, risultava libero.

Tuttavia, i protagonisti della vicenda, interrogati sul punto nel corso dell'istruttoria, hanno fermamente negato che i fatti narrati dal Matano si siano mai verificati.

Va detto che si tratta di soggetti imputati in questo processo e che il fatto riferito dal Matano, ove fosse stato dagli stessi confermato, sarebbe evidentemente risultato pregiudizievole per le rispettive posizioni, in quanto, da un lato, è rappresentativo dell'esistenza di un rapporto di conoscenza tra il fratello del boss Michele Zagaria e Antonio Piccolo e, dall'altro, è sintomatico di un diretto coinvolgimento del Casari e del Cinquanta anche nella fase di esecuzione dei lavori.

Va detto, altresì, che il Lancia, pur ritrattando anche in questa circostanza quanto precedentemente riferito agli inquirenti¹¹, ha affermato di ricordare che il Matano, in una occasione, si rivolse a lui per rappresentargli delle problematiche di carattere organizzativo -relative, in particolare, alla gestione della successiva fase della distribuzione ed alla individuazione delle imprese cui affidare la manutenzione della rete-, e che, trattandosi di materie non di sua competenza, contattò, affinché si occupasse della questione, Pino Cinquanta, il quale, qualche

¹¹ In virtù delle contestazioni mosse dal PM, è emerso infatti che nel già citato interrogatorio del 10.4.15 l'ingegnere, pur sminuendo già in quella sede il proprio ruolo nella vicenda, aveva comunque riferito di essere venuto a conoscenza del fatto che vi era stato un incontro tra Cinquanta, Piccolo e rappresentanti locali della criminalità.



giorno dopo, giunse a San Cipriano d'Aversa dove, negli uffici della CPL Concordia, si incontrò con Matano.

Il Lancia ha inoltre aggiunto che, pur essendo presente all'arrivo del Cinquanta, non partecipò alla discussione, che non lo riguardava e che, peraltro, dopo una prima fase svoltasi in ufficio, proseguì all'esterno.

Per concludere la rassegna delle dichiarazioni rese sul tema (il Piccolo si è limitato a negare una sua qualunque partecipazione al fatto narrato), va rilevato che il Cinquanta ha affermato di non essere mai stato contattato dal Lancia per problematiche insorte nel corso della esecuzione dei lavori relative alla fase gestionale dell'impianto, essendo quella una fase in cui non aveva alcun potere decisionale, e di essere stato a San Cipriano d'Aversa in un'unica circostanza, nel 2001 insieme al Presidente Casari, soltanto per un occasionale saluto, in quanto si trovavano di passaggio mentre erano diretti a Sapri e Camerota, dove la società aveva acquistato un impianto di gas.

Allo scopo di dipanare il netto contrasto emerso tra le dichiarazioni del Lancia e del Cinquanta, il Tribunale ha finanche disposto un confronto tra gli stessi, all'udienza del 13.6.17, che non ha tuttavia prodotto risultati utili, essendo entrambi gli imputati rimasti fermi sulle proprie posizioni.

Deve tuttavia rilevarsi che, come si dirà anche in seguito affrontando le singole posizioni dei due imputati, le spiegazioni di Lancia sono parse anche in questo caso assolutamente implausibili ed hanno dimostrato come sia del tutto illogica la versione dibattimentale che lui ha proposto. Difatti, sulla presa d'atto che il Cinquanta non rivestiva più alcun ruolo formale nell'ambito di CPL (questo è stato il facile argomento con cui lo stesso ha potuto agevolmente tenere testa al Lancia che, in sede di confronto, insisteva sul fatto di averlo chiamato per coinvolgerlo


nel "problema organizzativo" rappresentatogli dal Matano), risulta evidente che l'unica possibile ragione che potesse spiegare il suo nuovo coinvolgimento nella risoluzione di problematiche relative alla esecuzione dei lavori potesse dipendere dalla sua consapevole partecipazione agli accordi preventivi con la criminalità organizzata.

In altre parole, pare evidente che la versione "ibrida" proposta da Lancia in sede dibattimentale non abbia alcun sostanziale conforto logico. A tale riguardo risulta significativa la chiosa del suo esame dibattimentale in cui egli non ha saputo fornire spiegazioni di uno sfogo sfuggitogli pochi minuti prima rispondendo alle domande del pubblico ministero.

Venendo, dunque, alle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in ordine a tale specifico episodio, su cui si sono soffermate specificamente tutte le parti processuali, anche in sede di discussione (ad eccezione della Difesa di Schiavone, unico imputato non coinvolto nella vicenda), si osserva che il narrato di Matano, anche a causa della ritrattazione del Lancia che si è limitato a confermare di aver ricevuto la segnalazione di un problema da parte dello stesso, è rimasto privo di riscontri con riguardo al coinvolgimento diretto di Pasquale Zagaria (fatto salvo l'accertamento del suo stato di libertà nel periodo a cui ha fatto riferimento il propalante) e, dunque, della criminalità organizzata nella questione insorta che avrebbe, poi, determinato l'intervento dei vertici della società modenese.

Va rilevato che non sembrano esservi motivi per sostenere che il Matano abbia inventato di sana pianta l'episodio in esame, che è riuscito anche a circostanziare in maniera puntuale.

Tuttavia lo stesso Matano non ha saputo precisare, non essendone al corrente, quale fosse l'oggetto del contendere, per



cui la vicenda rimane, a tutto voler concedere, dai contorni incerti.

Non si dubita, infatti, che nel corso dei lavori vi sia stata, sullo sfondo, la costante presenza della criminalità organizzata - che, come detto, ha incassato tangenti, ha imposto le imprese che avrebbero dovuto lavorare, ha posto la CPL Concordia in uno stato di soggezione tale per cui non sono stati effettuati dai suoi dipendenti i dovuti controlli sulla regolare esecuzione delle opere - per cui la circostanza che un suo esponente, in un determinato frangente, sia venuto allo scoperto non assume un significato univoco, potendosi sostenere, in mancanza di qualunque elemento idoneo a delineare lo scopo del suo intervento, che lo stesso abbia avuto la funzione di imporre una nuova condizione ai suoi interlocutori.

45 - LA RETE ENTRA IN FUNZIONE: LE MANOMISSIONI E L'"INDULTO" CONCESSO DALLA CPL CONCORDIA

Un ultimo tema di sicura rilevanza, inerente alla vicenda della metanizzazione del Bacino Campania 30, seppur temporalmente successivo alla ultimazione dei lavori di posa delle condotte, è quello relativo alle accertate manomissioni di numerosi contatori, in una fase, dunque, in cui la rete di distribuzione era ormai attiva e funzionante, e al presunto successivo "indulto" concesso dalla CPL a taluni soggetti indicati, secondo la prospettazione dell'accusa, da Antonio Piccolo, in quanto legati alla criminalità organizzata.

Principali fonti di conoscenza della vicenda sono Generoso Restina - che, essendo stato, per un periodo, collocato da Michele Zagaria alle dipendenze professionali di Antonio Piccolo, ebbe modo di conoscere Pasquale Matano - nonché, ancora una volta, lo stesso Matano.

In particolare, Restina ha riferito che, nel 2006, anno in cui lavorava alle dipendenze di Antonio Piccolo e si occupava, tra le altre cose, della manutenzione dei contatori del gas, venne a scoprire che numerose abitazioni, rientranti nell'area di competenza della CPL Concordia, si approvvigionavano di gas-metano mediante collegamenti abusivi effettuati direttamente con la rete centrale, senza disporre quindi di un contatore e di un regolare contratto di fornitura, mentre in altri casi il contatore, pur regolarmente installato, veniva manomesso in modo che registrasse consumi inferiori a quelli reali. In questi casi, a seconda che il fruitore abusivo di gas rientrasse o meno nella cerchia degli "amici" si decideva di soprassedere o, al contrario, si provvedeva ad interrompere l'erogazione.

Il Restina ha aggiunto che in alcuni casi fu proprio Zagaria a ordinare di installare contatori manomessi a beneficio di soggetti che di volta in volta indicava e, talvolta, fu lui stesso (Restina) ad eseguire tali operazioni, come avvenne, ad esempio, proprio presso l'abitazione di Antonio Piccolo. Altre volte era stato lo stesso Piccolo, invece, ad affidargli tale incarico, come nel caso di Mario Russo.

Fatta tale premessa, il Restina ha riferito che, nei primi giorni del 2007, a seguito di un esposto anonimo, fu eseguita una massiccia operazione di verifica ordinata dalla sede centrale della CPL: si presentarono, infatti, circa 20 tecnici provenienti da Modena, che effettuarono una serie di controlli in numerose abitazioni del circondario, cominciando proprio dalla residenza del Restina in via Cristoforo Colombo in Casapesenna, dove ritirarono il contatore, in cui si trovava, in quel periodo, il latitante Michele Zagaria.

Proseguendo nel suo racconto, Restina ha riferito che Zagaria si infuriò per l'accaduto e lo inviò immediatamente a chiedere

spiegazioni a Antonio Piccolo. Quest'ultimo si recò, quindi, già il giorno successivo, a Modena a parlare con la dirigenza allo scopo di evitare che la società proseguisse nella sua azione contro i titolari dei contatori manomessi mediante richieste risarcitorie e denunce all'Autorità giudiziaria. Al suo rientro, il Piccolo rassicurò Restina spiegandogli che il problema era stato risolto e che andava fatto un elenco ricomprensivo i nominativi delle persone da salvaguardare, nei cui confronti i tecnici incaricati della sostituzione dei contatori avrebbero rappresentato nel relativo verbale che il problema di misurazione era dovuto a difetti di fabbricazione, così da scongiurare il pericolo di eventuali denunce.

L'elenco fu redatto, quindi, dallo stesso Restina, che vi riportò i nominativi che ricordava, e consegnato direttamente nelle mani di Antonio Piccolo. La successiva operazione di sostituzione fu eseguita da tecnici locali e gestita da Piccolo e da Matano.

DICH. RESTINA GENEROSO - Quando iniziai ad avere più confidenza con il sistema di metanizzazione, che iniziai a capire di più di come funzionava, mi furono svelati alcune abitazioni che avevano l'accesso al gas di strada tramite tubazioni interrato che non passavano per il contatore, bensì erano dirette nell'abitazione.

C'era un sistema di chiavette che si aprivano e si chiudevano, in modo tale che quando non c'erano i controlli ovviamente il gas poteva defluire direttamente dalla condotta principale all'abitazione senza passare per il contatore e, quindi, avere un uso libero e truffaldino ovviamente di questo gas metano. Per alcuni di questi impianti noi siamo dovuti intervenire in seguito a segnalazioni di perdita di gas, perché a volte venivano fatti anche in malomodo, e in alcuni casi abbiamo segnalato ad Antonio Piccolo e allo stesso Pasquale Matano che lì c'era qualcosa di... Una volta scoperti questi tipi di impianti o venivano celati perché, magari, la persona che aveva questo tipo di impianto truffaldino era una persona che non si poteva..., era un amico degli amici, quindi non si poteva toccare, pertanto, veniva di nuovo ricoperto, magari aggiustata la perdita e di nuovo ricoperto così com'era, oppure se erano persone che se li erano fatti da soli così venivano chiusi e tappati. Per quanto riguarda poi l'intervento sui contatori, lo stesso era un intervento che veniva eseguito



direttamente all'interno del lettore del contatore, tant'è che quel sistema era molto difficile da poter scoprire, tant'è che gli stessi tecnici della CPL Concordia dovettero portare i contatori a Modena, aprirli, sezionarli e capire l'intervento che era stato fatto all'interno, perché così, esteticamente, non si riusciva ad individuare nulla.

P.M. - Senta, ricorda proprio in relazione a questo tema, di una massiccia operazione di verifica che fu disposta dalla CPL?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, fu un'operazione che scattò nei primi giorni dell'anno 2007, gennaio 2007, dove all'improvviso si presentarono all'Ufficio della CPL Concordia di San Cipriano di Aversa circa venti tecnici provenienti da Modena, con relative autovetture, che erano atte al controllo delle perdite di gas ed erano anche tecnici specializzati per capire che cosa era che..., poiché loro avevano avuto una lettera anonima, che noi abbiamo sempre sospettato chi fosse stato a mandarla, ma purtroppo le prove non le abbiamo mai avute, quindi, pertanto, questa lettera anonima diceva che si operava in modo anomalo e truffaldino su questi contatori affinché il gas venisse erogato, però segnalato in minore quantità a livello di metri cubi.

P.M. - Perché vennero da Modena direttamente?

DICH. RESTINA GENEROSO - Vennero da Modena direttamente perché la lettera fu inviata direttamente a Modena, e fu specificato in questa lettera che c'era un gruppo di persone che operava sui contatori, manomettendoli, facendo in modo che le persone pagassero molto meno di metri cubi di gas, a differenza di quanto sostanzialmente venissero erogati.

P.M. - Senta, che lei sappia, ne erano a conoscenza gli operatori del territorio di questo intervento? Lei, insomma, lavorava nella CPL, coloro che stavano lavorando, compreso il Piccolo Antonio, erano a conoscenza di questo intervento?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, erano tutti quanti a conoscenza di questo intervento, sia nella CPL Concordia, lo stesso Pasquale Matano, sia Giuseppe Diana, lo stesso Leopoldo, Antonio Piccolo. Ne eravamo tutti a conoscenza, perché quando io andavo a fare un intervento del genere...

P.M. - No, forse non sono stato chiaro, non dell'intervento in sé, ma...?

T. - Anche il Tribunale non ha compreso, quindi provo a fare io la domanda.

P.M. - Nell'operazione di verifica, diciamo, questa era la domanda.

T. - Sono due aspetti, magari completiamolo con una domanda, così non la farà dopo il Tribunale, perché non ha capito. Questa alterazione del contatore era una cosa che lei ha saputo in occasione di questo accesso degli ispettori e conseguente notizia sulla lettera anonima, o era una cosa che lei aveva già saputo prima o ne ha avuto contezza?



DICH. RESTINA GENEROSO - Già la sapevo prima, anzi, su alcuni contatori sono stato mandato proprio io ad operare questa sorta di manomissione.

T. - Quindi era un'attività che facevano direttamente i tecnici locali, che di fatto sempre, almeno formalmente, lavoravano per CPL?

DICH. RESTINA GENEROSO - No, non lavoravano per CPL.

T. - Allora, ci faccia capire bene?

DICH. RESTINA GENEROSO - Lavoravano per la ditta di Antonio Piccolo.

T. - Quindi era una manomissione che operai di Antonio Piccolo facevano sui contatori che erano a monte delle linee domestiche, è così?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì. Anzi, poiché chi andava a piazzare il contatore finale, dopo avere fatto l'impianto, era Giuseppe Diana, il contatore precedentemente veniva manomesso e poi veniva montato direttamente dallo stesso Giuseppe Diana in modo manomesso.

T. - Lei lo avrà spiegato, ma sempre per dare una linearità anche con il verbale stenotipico, chi ordinava queste manomissioni?

DICH. RESTINA GENEROSO - Ripeto, c'erano alcuni casi in cui lo stesso Michele Zagaria mi diceva di andare a casa di una persona o a casa di un'altra persona, andare lì e, dopo avere fatto l'impianto, piazzare il contatore, ma quel tipo di contatore, cioè manomesso. Oppure altre volte veniva detto stesso da Antonio Piccolo, tanto è vero che mi fu detto da Antonio Piccolo: "Vai a casa di Giovanni Russo", perché Giovanni Russo è il cognato di Mario Piccolo, che abita a San Marcellino, e Mario Piccolo è il fratello di Antonio Piccolo, quindi, dicevo, mi disse: "Vai a casa di Giovanni Russo e vai a piazzare il contatore, quello così...". Quindi venivo comandato e...

T. - Ho capito, grazie.

P.M. - Oltre a questa di Mario Russo, lei ci sa dire qualche altra abitazione in cui a lei risultava essere stata fatta questa manomissione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, mi ricordo che ci sono altre abitazioni in Via Cagliari, in Via... Sono passati comunque vari anni, non è che mi ricordo nello specifico tutte quante, magari, rivedendole, potrei anche dire...

P.M. - Per esempio, a Via Colombo, dove abitavate voi, era stata fatta questa manomissione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Come, mi scusi?

P.M. - In Via Colombo, dove lei conviveva, era stata fatta questa manomissione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, in Via Colombo, dove abitavo io, era stata fatta proprio in merito al fatto per non... Poiché Michele Zagaria desiderava avere i termosifoni accesi ventiquattro ore su ventiquattro, o comunque un largo uso dei termosifoni, per una famiglia normale di tre persone, due adulti e una bambina di due anni, fare un uso così

smoderato, avere una bolletta così alta, sarebbe stato un punto indicativo per dire come mai questa famiglia consuma così tanto? Mentre con la manomissione al contatore ovviamente risultava un consumo normale di una famiglia normale, anzi, anche al di sotto delle aspettative, quindi, pertanto, non si creavano sospetti. Poi l'ho fatto anche a casa di Vincenzo Inquieto questo intervento, l'ho fatto a casa dello stesso Antonio Piccolo. Con questo voglio dire che alla fine un poco tutte le persone che si conoscevano lì intorno erano state...

P.M. - Sa se fu fatto anche a casa di Giovanni Garofalo, per esempio?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, a casa di Giovanni Garofalo. Entrai proprio nella strada dove c'era lì Giovanni Garofalo, infatti pure lì sono stati rimossi.

P.M. - Chi è Giovanni Garofalo, per contestualizzarlo?

DICH. RESTINA GENEROSO - Come mi scusi?

P.M. - Chi era Giovanni Garofalo all'epoca, e che ruolo aveva?

DICH. RESTINA GENEROSO - Giovanni Garofalo era colui che faceva tutto per Michele Zagaria, il factotum. Era l'unico dei suoi uomini esterni che aveva la facoltà di avere il citofono, era l'unico che conosceva il reale punto dove abitasse Michele Zagaria, tant'è che spesso e volentieri girava lì, per la strada, anche per controllare e vedere se c'erano persone estranee o anomale che giravano intorno a quella abitazione.

P.M. - Senta, lei dice nel verbale che forse una delle prime ad essere controllate in questa operazione di verifica di spostare il CPL fu proprio l'abitazione di Via Cristoforo Colombo?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

P.M. - Ci vuole spiegare, lei stava a casa, immagino, o comunque...?

DICH. RESTINA GENEROSO - Io non c'ero, ero al lavoro, però a casa c'era mia moglie e c'era Michele Zagaria. Quando vide arrivare questi tecnici fuori al cancello lui subito si richiuse nel bunker, fece chiudere il bunker, e disse a mia moglie di uscire immediatamente fuori e di andare a chiedere perché c'era questa macchina strana con queste scritte che, ovviamente, non era una macchina che normalmente girava nel nostro paese, e di chiedere che cosa era successo. Comunque mia moglie così fece, uscì e chiese spiegazioni del perché di questo controllo al contatore, ovviamente il tecnico rispose che era un controllo, poiché erano stati avvisati che c'erano delle perdite di gas etc. etc.. Mia moglie specificò nel dire: "Guardi che qui non abbiamo rilevato nessuna perdita di gas", comunque lui vide, non so, tramite un suo macchinario, ma non si rese assolutamente conto della manomissione del contatore, tant'è che chiuse la valigetta e se ne andò, per ritornare poi nel pomeriggio. E quando ritornò nel pomeriggio si ritirò il contatore del gas, tant'è che io dovetti andare da Antonio Piccolo e richiedere immediatamente l'apporto di un nuovo contatore. E da lì in poi iniziarono a prelevare dalle case delle persone, dove anche se non riscontravano anomalie, però vedevano

consumi al di sotto della media. Quindi iniziarono a prelevare i contatori, i quali, poi, furono mandati a Modena, dove lì poi scoprirono che cosa era che li faceva girare in meno.

P.M. - Senta, come la prese questa cosa Michele Zagaria?

DICH. RESTINA GENEROSO - Malissimo! Subito mi mandò da Antonio Piccolo a dire come mai era successo che la prima casa dove erano venuti era stato a casa nostra, gli disse: "Avresti dovuto fermarli". Ed Antonio in quel momento si fece di cento colori, non sapeva che cosa rispondere, disse che era successo il tutto all'oscuro di lui.

T. - Lei questo lo riferisce perché è sempre lei che porta questo messaggio di Zagaria a Piccolo, ci faccia capire?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, mi fu detto da Zagaria di correre immediatamente da Antonio Piccolo e capire che cosa era successo. E pretendeva delle spiegazioni del perché erano venute queste persone a casa a controllare il nostro contatore, persone poi che non erano conosciute da noi, persone che non appartenevano all'Ufficio della CPL, non erano i tecnici che noi conoscevamo. Andai a chiedere queste spiegazioni da Antonio Piccolo, gli chiesi: "Antonio come è successo questo fatto che sono venuti a casa mia?". Ed Antonio Piccolo rispose: "Non ti so dare una precisa spiegazione, so soltanto che stamattina, alle otto e mezza, si sono presentati fuori all'ufficio venti ispettori da Modena, i quali mi hanno riferito...". Ed ovviamente io dissi: "Vai da Pasquale Matano e fatti dire con precisione cosa sta succedendo".

P.M. - Chi era Pasquale Matano, per il Tribunale, poiché il Tribunale non lo conosce?

DICH. RESTINA GENEROSO - Pasquale Matano si identificava come il direttore dell'Ufficio lì della CPL Concordia, poi se avesse altre funzioni non lo so. Era comunque colui che dava direttive in merito a lavorazioni che bisognava fare per il

gas. Lui aveva un ufficio privato rispetto agli altri, che avevano un ufficio in comune, quindi, pertanto, noi per qualsiasi autorizzazione o lavorazione chiedevamo

l'autorizzazione di Pasquale Matano.

P.M. - Senta, come è andata a finire poi questa storia, lei lo sa?

DICH. RESTINA GENEROSO - La storia è andata a finire che comunque furono portati via dalle abitazioni parecchi contatori, adesso non so nel numero quanti, ma comunque un certo numero di contatori, che risultavano essere manomessi. Dopodiché Antonio Piccolo mi disse che lui aveva timore che scattasse una denuncia, che uscissero poi fuori nomi di persone, e potevo essere coinvolto anch'io. Visto che, per quello che stavo facendo, non era opportuno che il mio nome... o, comunque, che scattasse alla denuncia nei miei confronti etc. etc., mi fu riferito da Michele Zagaria di prendere immediatamente provvedimenti e di parlare con chi di competenza per far risolvere al meglio questa situazione.



Ricordo che una sera mi recai a casa di Antonio Piccolo, ed Antonio Piccolo mi riferì che in prima mattinata sarebbe partito per Modena per andare a parlare con i dirigenti, con i responsabili diretti proprio della CPL Concordia a Modena. E così fu, partì, poi ritornò il giorno seguente e mi disse di riferire che avevano raggiunto un accordo.

P.M. - Di riferire a chi?

DICH. RESTINA GENEROSO - Che tutti i contatori che si sapeva essere stati manomessi...

P.M. - Chiedo scusa, le disse di riferire a chi?

DICH. RESTINA GENEROSO - Di riferire a Michele Zagaria che tutti i contatori che erano stati manomessi o, comunque, che si sapeva che avevano un qualsiasi tipo di alterazione dovevano essere segnalati su un foglio di carta, consegnati a lui, lui poi li consegnava a dei tecnici, i quali erano stati avvisati di sostituire per semplice avaria del contatore, quindi di scrivere sul verbale che il contatore risultava proprio uscito difettoso, e, quindi, evitare che almeno in determinate abitazioni scattassero delle..., tra cui c'era anche la mia abitazione. Poi dopo questo mi fu detto dallo stesso Michele Zagaria di abbandonare definitivamente questa società del gas e di dedicarmi esclusivamente alla Aurora Service, che il mio capitolo con il gruppo metano era finito.

P.M. - Lei, quindi, ha detto che Antonio Piccolo andò a Milano, autorizzato dai dirigenti responsabili o qualcosa del genere della CPL?

DICH. RESTINA GENEROSO - A Modena, non a Milano.

P.M. - Sa chi fossero i referenti di Antonio Piccolo?

DICH. RESTINA GENEROSO - No, questo non me l'ha detto. A parte che quelli furono periodi con un pò di agitazione compulsiva, quindi, pertanto, non ero neanche lì a riportare nomi e cognomi di persone, quello che io dovevo portare a Michele Zagaria come informazioni è che la cosa era stata messa a tacere, che comunque a Michele Zagaria interessava soltanto che il problema venisse risolto, poi chi lo risolveva e in che modalità lo risolveva a lui non interessava, interessava solo sapere che il mio nome, ed anche i nomi di altri appartenenti, ai quali io ero stato mandato a fare..., non uscissero fuori o, comunque, non venissero a galla sui giornali. Questa era la cosa che interessava a lui. Quindi nomi e cognomi non mi furono detti o, comunque, se furono anche detti, io non ci ho dato minimamente peso, a me interessava soltanto sapere del responso di questa azione.

P.M. - Senta, per quanto riguarda la sua posizione, diciamo, diretta, in quanto intestatario del contratto, le è arrivata poi dopo qualche contestazione o qualche denuncia per furto di gas?

DICH. RESTINA GENEROSO - No, non mi è arrivato assolutamente nulla.

P.M. - Le risulta che sia arrivata anche ad altri, per i quali si era verificato lo stesso problema?



DICH. RESTINA GENEROSO - Sapendo da alcune persone, però gente che non so neanche se sono riferite al clan o se gente normale, che comunque avevano chiesto, previo pagamento di questo tipo di alterazione, ma stiamo parlando di poche persone, so che erano arrivate delle denunce, e questo mi era stato riferito direttamente da loro, da questi personaggi, però se sia andata avanti poi la cosa, le posso dire che non mi hanno più contattato e non mi hanno detto più nulla, quindi, penso che si sia risolta per il meglio anche per loro. Non ho più seguito, anche perché uscito poi dal gas per me il discorso gas metano era chiuso, quindi a casa non mi potevo neanche ritirare e parlare più di gas metano, dovevo parlare della Aurora Service o di altre situazioni, non più del gas metano. Per quanto riguarda me personalmente, posso dire che non mi è arrivata più nessuna comunicazione o denuncia o quant'altro, mentre degli altri non so dire nello specifico con precisione, ma mi sembra che il gran numero delle denunce siano state ritirate.

P.M. - Senta, lei ha detto che si doveva fare un elenco di queste persone a cui dovevano essere sostituiti questi contatori con la falsa indicazione di avaria?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

P.M. - Chi lo ha predisposto questo elenco, se lo sa?

DICH. RESTINA GENEROSO - Antonio Piccolo mi riferì che bisognava fare questo elenco. Mi riferì questa cosa dopo che era stato a Modena, quindi, se da Modena avevano deciso: "Facciamo in questo modo per evitare questo", io non lo so, so soltanto che lui tornato da Modena...

T. - No, il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda diversa, le ha detto che Piccolo le dice che bisogna fare un elenco di persone per le quali faranno risultare che c'era stato un difetto di fabbricazione del contatore?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

T. - Questo elenco fu fatto, se lo sa, e da chi fu fatto?

DICH. RESTINA GENEROSO - L'elenco fu fatto da me. Io lo presi, scrissi quelli che mi ricordavo, ovviamente, scrissi la strada e chi erano, dove si trovavano, e lo consegnai direttamente nelle mani di Antonio Piccolo. Poi nei giorni a venire i tecnici della Concordia si recarono presso queste abitazioni e prelevarono il contatore vecchio, sistemando un nuovo contatore, ritirando il vecchio, e scrivendo sul verbale che magari il contatore era uscito difettoso, aveva un problema di fabbrica o non so che altra tipologia di cosa potevano scrivere.

T. - Quindi adesso sta dicendo che questo elenco fu fatto, ovviamente, dopo l'accesso a casa di Via Colombo, giusto, è corretto?

DICH. RESTINA GENEROSO - ...

T. - Dopo l'ispezione a sorpresa?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, perché stiamo parlando già del 2007.



T. - Ciò non di meno lei dice: "Poi io ho messo in chiaro tutti quei nomi dei contatori che erano stati alterati, che io ricordavo, e dopo questo mio elenco altri contatori furono ritirati", è così, ho capito bene?

DICH. RESTINA GENEROSO - Consegnai l'elenco e i nomi che erano scritti lì sopra ai tecnici che andavano a prelevare presso quella abitazione da me segnata quel contatore, per sostituirlo con uno che funzionava in modo regolare.

T. - Quindi, questi prelevi di contatori sarebbero avvenuti in due fasi, se ho ben inteso a casa di Via Colombo, per esempio, che è quella che lei ha vissuto personalmente, il contatore nel pomeriggio dell'ispezione fu ritirato dai tecnici e fu trattenuto?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

T. - Poi Zagaria si preoccupa di quello che è accaduto, la manda da Piccolo, poi Piccolo sarebbe andato a Modena, ottiene questa indicazione da CPL, a quel punto lei fa l'elenco, e a quel punto anche altri contatori sarebbero ritirati, è corretta questa ricostruzione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, la ricostruzione è corretta. Il mio contatore è stato prelevato prima ancora che Antonio Piccolo andasse a Modena.

T. - Esatto. Volevo che lei ribadisse questa distinzione, quindi il contatore di Via Colombo fu ritirato stesso il giorno in cui fu fatto il blitz a sorpresa?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

T. - A lei risulta che altri contatori, oltre quello di Via Colombo, furono ritirati il giorno della prima ispezione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Alcuni, non so dire neanche chi e in che modalità, però mi sembra che oltre al mio erano stati ritirati anche altri contatori, però pochi.

T. - Però, diciamo, il grosso blocco di contatori fu ritirato dopo che lei mise in chiaro con l'elenco che consegnò a Piccolo, abbiamo capito bene?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, il grosso numero sì, fu ritirato dopo.

T. - Quindi lei scrive quelli che aveva manomesso o montato, diciamo, con il pezzotto si direbbe dalle nostre parti?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, con il pezzotto.

T. - E a quel punto i tecnici ritirarono quei contatori e li sostituirono, è giusto?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, è giusto.

T. - Va bene, grazie, adesso è chiaro.

P.M. - Un'ultima domanda: dopo che lei dà questo elenco da chi fu gestita questa operazione di sostituzione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Da Antonio Piccolo e Pasquale Matano, nel senso di come organizzare la situazione. Dopodiché furono mandati dei tecnici a fare queste sostituzioni, furono mandate delle persone autorizzate, alle quali era stato riferito di andare presso queste



abitazioni, ritirare questi contatori e sostituirne con altri nuovi e regolarmente funzionanti.

P.M. - Che lei sappia, questo passava per un'approvazione da parte delle strutture centrali della CPL?

DICH. RESTINA GENEROSO - Della CPL di San Cipriano? L'Ufficio di San Cipriano o della direzione proprio?

P.M. - Anche della direzione nazionale, se lo sa?

DICH. RESTINA GENEROSO - Io ho riferito che Antonio Piccolo, tornato da Modena, penso che li abbia parlato con delle persone che avessero un'autorità, che comunque comandassero in questa società, quindi tornato da lì mi torna con questa

notizia, penso che da lì abbia appreso questo tipo di risoluzione.


P.M. - Grazie, non ho altre domande da porre.

Antonio Piccolo, tirato in ballo dal Restina, ha reso la propria versione in sede di spontanee dichiarazioni prima e poi in sede di esame.

Il geometra ha, in buona sostanza, riconosciuto di aver ricevuto un elenco di nomi da Restina e di averlo poi girato a Matano, ma per una ragione diametralmente opposta a quella dagli stessi riferita.

Ha sostenuto, infatti, il Piccolo che, venuto a sapere da un dipendente della CPL, tale Carlo Amato, che Generoso Restina, dipendente della ditta PMG di cui lui, in quel periodo, era amministratore, manometteva i contatori agli utenti che lo richiedevano in cambio di un corrispettivo di 200/300 euro, lo convocò intimandogli di indicare i nominativi di tutti coloro per i quali aveva effettuato tale intervento e, ottenuta la lista (che ricomprendeva circa 90/100 nomi), la consegnò a Pasquale Matano ordinandogli di provvedere alla sostituzione di tutti i contatori manomessi.

P. M. - senta, un altro tema, l'indulto, quel famoso foglietto in cui sono indicati una serie di persone, l'ha ascoltato in questo dibattimento, rispetto alla quale lei ha la possibilità di fornire una sua versione ai rapporti con Matano, cioè questo foglio su cui dovevano essere indicate le persone a cui era consentito di



non sanare la posizione debitoria con la CPL, lei l'ha visto, l'ha conosciuto, l'ha dato lei a Matano?

IMP. PICCOLO - Io ho dato un foglio a Matano, è stato un foglio dove io...

P. M. - quando, se lo ricorda?

IMP. PICCOLO - Questo è stato nel 2007. Nel 2007 io ho dato un foglio a Matano perché i dipendenti di CPL, e con un mio dipendente Carlo Amato, mi avevano detto che Restina Generoso, che era un dipendente prima di mio fratello, poi io, essendo..., ho fatto l'amministratore della PMG Costruzioni S.r.l., essendo io l'amministratore nel 2007 per quattro o cinque mesi, sei mesi, era dipendente della PMG. Quando questi ragazzi, questi dipendenti di CPL insieme a Carlo Amato, un dipendente, mi avevano avvisato e detto che questo Ristina Generoso manometteva i contatori e si prendeva due - trecento euro, adesso non ricordo, a contatore, io ho chiamato Restina Generoso, gli ho detto: tu adesso mi scrivi tutti i nominativi che sei andato a fare questa manomissione, io li ho presi, erano sui novanta - cento nominativi, li ho presi e li ho consegnati a Pasquale Matano e gli ho detto: questi sono i nominativi che ci sono i contatori manomessi, valli a cambiare, non lo so che... Però se lo sapevano i dipendenti della CPL questa cosa...

P. M. - Carlo Amato le è venuto a dire a lei?

IMP. PICCOLO - I dipendenti della CPL, e c'era questo Don Giacomo...

P. M. - ma perché sono venuti a dirlo a lei?

IMP. PICCOLO - Perché è successo che, è uscito pure sul giornale che ci stava il problema che rubavano il gas a Casapesenna.

P. M. - quindi dopo il controllo sono venuti a dirlo a Lei?

IMP. PICCOLO - No, dopo che è uscito...

T. - se lo ricorda in che epoca è successo?

IMP. PICCOLO - 2007. Dopo questa cosa qua...

P. M. - dopo che cosa?

IMP. PICCOLO - Dopo che sono usciti dal giornale, mi hanno detto che era Restino Generoso...

P. M. - ma cosa era uscito sul giornale?

IMP. PICCOLO - Ora non ricordo, io l'ho letto pure il giornale, non mi ricordo, che CPL aveva fatto una denuncia che sono usciti sul giornale...

P. M. - quindi dopo i controlli, io questo le dicevo, lei se lo ricorda il controllo quando...?

IMP. PICCOLO - Non lo so, i controlli li hanno fatti dopo l'uscita del giornale, non prima.

P. M. - ma su quale giornale?

IMP. PICCOLO - È uscito sul corriere di Caserta di sicuro.

P. M. - ma a quale era la notizia?

IMP. PICCOLO - la notizia era mancanza..., ora non..., però c'era specificato che rubavano il gas.

P. M. - quindi c'era stato un controllo?

IMP. PICCOLO - Il controllo da dove veniva? Il controllo veniva dal contatore. Loro quando fanno il punto di consegna c'è il contatore...

P. M. - questo lo sappiamo, è per capire il momento. Se esce una notizia sul giornale, non penso che lo sappia prima il giornale che la CPL?

IMP. PICCOLO - Io questo non lo so...

.....

P.M. - Quindi stava dicendo viene a sapere di questa circostanza, si fa fare questa lista da Restina e la porta da Matano?

IMP. PICCOLO - Sì.

P. M. - e cosa dice a Matano?

IMP. PICCOLO - Dico: guarda, è Generoso Restina che ha fatto queste manomissioni, questo e quell'altro, vedi tu che devi fare. Come infatti lui quali contatori ha cambiato? Proprio quelli là..., perché Restina l'ha scritto a pugno suo, perché l'ho costretto io a scriverlo a pugno suo e gli ho consegnato questa a cosa a Matano, poi Matano è andato a togliere tutti i contatori che erano manomessi mi diceva che li aveva mandati, CPL li aveva mandati al Politecnico di Milano, Torino.

P. M. - la verifica invece sui contatori da parte di CPL lei se la ricorda, le risulta che fu fatta una verifica, anche un'operazione abbastanza massiccia?

IMP. PICCOLO - Le verifiche non è che le facevano...

P. M. - sui contatori proprio.

IMP. PICCOLO - io quando gli ho dato i nominativi di queste persone, loro sono andati là e hanno cambiato..., in quel frattempo si è fatta la verifica.

P. M. - quindi lei dice che la verifica è stata stimolata da questa sua...?

IMP. PICCOLO - Loro facevano la verifica, cioè se non gli porti i nominativi, quelli sono andati là, hanno soltanto il contatore e ne hanno messo un altro, come facevano loro, verifiche, e che verificavano? Io parlando..., quando stava scrivendo la lista Restina, io gli ho chiesto due cose: come facevi e perché l'hai fatto? Come facevi, dice che lo smontava e gli toglieva due..., dentro lo contatore c'era una ruota, due dentini perché si bloccava, non è che stava sempre bloccato il contatore, si bloccava ogni tanto e quello saltava e non..., e poi perché io mi serviva una macchina più grande e mi sono comprato questa Ford C-Max.

T. - perché serviva la macchina a Restina?

IMP. PICCOLO - Gli serviva la macchina, ha fatto questa cosa, io l'ho licenziato in tronco, dopo fatto prima il cambiamento dei contatori, questo e quell'altro, poi è stato licenziato da me, da Piccolo Antonio, e penso che...

P. M. - senta, invece io parlavo di un'altra lista, indulto piccolo che è stata trovata poi a Concordia, lei sa qualcosa? Queste sono le manomissioni, io dicevo quelli a cui è stato consentito di non sanare la posizione?

IMP. PICCOLO - Io l'ho sentito qua in processo.

P. M. - sa che ha detto Matano?

IMP. PICCOLO - Ma Matano si è inventato..., vabbè, comunque..., Matano ne ha dette tante di cose.

P. M. - quindi lei non ha mai dato quella lista, non ha mai dato indicazioni?

IMP. PICCOLO - Io una lista sola gli ho dato.

P. M. - e perché c'è scritto sotto Piccolo, secondo lei?

IMP. PICCOLO - Non lo so, dottore non lo so.

T. - però geometra, sempre per consentirle una spiegazione, abbiamo capito che la sua rappresentazione è che lei sia stato taglieggiato dalla camorra che purtroppo dalle nostre parti vessa gli imprenditori ma non solo, il comune di Casapesenna non è un comune particolarmente esteso, giusto, è abitato da persone perbene, è abitato da parenti e da quelle persone che l'hanno taglieggiata. Allora vorremmo intendere se lei ha avuto un ruolo, perché questo è quello che poi al di là dei racconti poi complessivi, se qualcuno le ha mai chiesto se quell'elenco di nomi dato da Restina, forse comincio a essere stanco, ma che Restina avesse rapporti con Zagaria lei lo ignorava completamente?

IMP. PICCOLO - Ma non..., ma non esiste proprio.

T. - e questo ha già detto di no, però poi, come dire, che in quell'elenco di nomi potesse esserci chiunque, e che quindi poteva esserci la persona perbene povera in canna che semplicemente non poteva pagare il gas, e c'era persino la casa, se non ricordo male, dove poi era rifugiato Michele Zagaria che per vezzo si era divertito a manomettere il contatore. Quindi, dico, c'era tutto; è possibile che qualcuno le abbia chiesto, visto che le chiedevano persino dove andare a mangiare a ristorante, e non solo perché si mangiava bene, se ho capito bene, o era solo una preoccupazione mangiar bene?

IMP. PICCOLO - Solo per mangiare bene, sì.

T. - l'ingegnere Lancia ha detto che invece lei raccoglieva i suoi consigli anche sul fatto di non urtare sensibilità di nessuno?

IMP. PICCOLO - No, quello non lo diceva l'ingegnere, lo diceva Matano che dovevano spostarsi...

T. - anche l'ingegnere Lancia. Io ho una brutta memoria, però l'ho sentito quattro giorni fa, lui mi ha detto che poi in qualche modo si affidava a lei proprio perché lui non era del posto e quindi non sapeva neanche dove andare a dormire, dove andare a mangiare, che lui è andato in tanti alberghi, in tanti ristoranti, proprio su sua indicazione, e lo scopo non era quello del letto comodo ma quello di non urtare le sensibilità di persone in un paese...

IMP. PICCOLO - di prima..., l'ingegnere Lancia quando veniva a San Cipriano, per il primo periodo, aveva il divano letto, l'ha fatto vedere a me, lui dormiva nell'ufficio di San Cipriano, poi che è andato a dormire dentro i motel, questo e quell'altro, non lo so.



T. - una volta che lei dà..., Restina le dà un elenco, questo elenco di nomi, innanzitutto, comprende tutte persone povere in..., lei li conosce i suoi compaesani, quelli che sono delle persone perbene, quelli che sono delle persone umili e quelli che sono dei delinquenti, non perché lei sia qui nella gabbia, ma perché purtroppo nei nostri territori le persone perbene si sanno, le persone di male affare si sanno. Allora dico, in quella lista che Restina le restituisce, lei trova qualcuno che effettivamente..., si andava nella complicazione a scocciare perché era un fetente o parente di una persona poco raccomandabile o no? Perché lei questa lista l'ha vista, quella di Restina, quella dell'elenco...?

IMP. PICCOLO - Sì, l'ho vista.

T. - lei ha il ricordo, perché di questo ci siamo lungamente dilungati, che in quella lista c'erano anche persone che forse era opportuno per stare tranquilli non andare a seccare, oppure per lei erano tutte persone...?

IMP. PICCOLO - Di Casapesenna ce n'erano dieci - quindici, ma del resto erano di San Marcellino, di Frignano, di Casal di Principe, non erano tutti di Casapesenna. Su questi di..., figuratevi che nella lista ci stava pure il cognato di mio fratello che l'aveva fatto lui. Io più di questo mi sono sempre...

T. - cerchi di seguire la domanda così mi dà una risposta sul suo punto di vista. C'erano persone, lei leggendo quell'elenco di nomi, oltre a rammaricarsi che il cognato di suo fratello aveva fatto questo giochino, ma dico, c'erano persone che dicono: azz, ma questo come andiamo a sostituire il contatore a questo che è il parente di quest'altro? Lei lo rilevò qualche nominativo che era preoccupante?

IMP. PICCOLO - No, ma io non mi preoccupavo di questa cosa qua, dovevano andare a cambiare i contatori, perché se avevano fatto questa cosa...

T. - questo ce lo deve spiegare, sa perché geometra, nel suo interesse, perché se lei è l'imprenditore che è scappato da Casapesenna ed è andato a lavorare fuori, ob torto collo torna e paga il pizzo, è una cosa, però lei ci deve spiegare perché qua invece timori non ne ha avuto?

IMP. PICCOLO - Perché avevamo già dato, quale timore dovevamo avere? Presidente, se io sto lavorando, noi abbiamo dato già, che altro vogliono?

T. - può darmi una risposta preliminare? Lei ha trovato in quell'elenco di nome persone che erano vicine a persone poco raccomandabili e che quindi...

IMP. PICCOLO - ci stavano due o tre nominativi.

T. - se li ricorda?

IMP. PICCOLO - Mi ricordo un Fontana Carlo, e mi ricordo una D'Aniello, una certa D'Aniello..., non ricordo il nome.

T. - a chi potevano essere abbinati per preoccupazione di paese questi nominativi?

IMP. PICCOLO - La D'Aniello è la moglie di uno che è affiliato a Zagaria, un certo Giovanni..., il nipote di questo Diana Luigi, Giovanni..., non mi viene il cognome. A Garofalo, Giovanni Garofalo. Poi c'era Fontana Carlo che era il cognato sempre di questo Garofalo. Poi il resto non ho visto...

T. - lei indicava questi due nominativi che erano comunque persone difficoltose, mettiamola così, di andare a scocciare, rappresenta a Matano che queste persone che erano contenute in quell'elenco erano comunque vicine a persone del clan, persone che lei temeva, tant'è che gli dà cinquecento milioni di lire di sue...?

IMP. PICCOLO - Trecentocinquanta milioni non cinquecento...

T. - trecentocinquanta o cinquecento poco cambia.

IMP. PICCOLO - non voglio essere uno che dopo..., forse l'ho detto io e non...

T. - ha detto dai trecentocinquanta ai cinquecento, ma mettiamoci anche trecento, trecento milioni di lire per un imprenditore che se li suda penso che siano soldi, quindi se lei li dà al camorrista che non se li guadagna, penso che ne avesse paura, questo ci è venuto a raccontare in quest'aula, no?

IMP. PICCOLO - Sì.

T. - allora dico, è lo stesso camorrista che poi scopre aveva fatto la manomissione, lei dice o non dice a Matano: guarda che questo D'Aniello è la moglie di quest'altro, guarda che questo Fontana è il parente di quest'altro, glielo rappresenta o non glielo rappresenta?


IMP. PICCOLO - Presidente, ma se loro avevano dato, non lo so se loro gli avevano dato questi due - trecento euro a questo Restina, era un problema suo. Cioè se io che ho fatto il metano e lo pago, tu paghi Restina per farti manomettere il contatore solo perché... Oggi io ti do la lista a Matano e vai a cambiare i contatori a tutti quanti, che poi a me non mi ha acchiappato nessuno e mi ha detto: guarda perché mi sei venuto a togliere il contatore?

T. - era un'ipotesi impossibile, perché Restina nel suo racconto viene costretto da lei, e poi lo licenzia pure, quindi Restina un domani...

IMP. PICCOLO - e secondo voi me lo facevano licenziare se io...?

T. - questo è un dato di realtà che diciamo noi terremo conto senz'altro, non si preoccupi geometra, io sempre nel suo interesse voglio rappresentarle: se Restina va da Fontana e dice guarda io non ho potuto fare niente perché Piccolo mi ha chiamato e mi ha detto che gli dovevo fare l'elenco dei nomi, lei non si è preoccupato dell'eventualità che Fontana, facente parte di quel gruppo di cui lei si è preoccupato al punto da pagargli il pizzo per dei lavori sudati da lei, le venisse..., lei dice non mi è venuto nessuno a seccare.

IMP. PICCOLO - no. Presidente mi ricordo pure una cosa, mi ricordo che quando è successo poi..., ci stavano due persone, uno mi ricordo che ha il bar all'incrocio dove sta la banca a Casapesenna, non lo so se..., il

  189

cognome ora non lo ricordo, però si chiama Luigi, il proprietario del bar si chiama Luigi lui e il cognato, che avevano pagato pure loro per fare la manomissione, e lo volevano picchiare a Restina, perché sono venuti in ufficio, lo volevano proprio picchiare, dice: come, tu ti sei preso i soldi...

T. - e poi mi hai fatto togliere il contatore?

IMP. PICCOLO - Poi mi hai fatto togliere il contatore!? Questa cosa qua me la ricordo.

T. - nella mentalità non proprio evoluta di chi ha pagato dei soldi per rubare il gas, poteva essere possibile tutto. Lei ha trovato questi nomi ma non si è preoccupato di segnalarli nonostante sapesse che erano persone che erano vicine al clan, questa era la domanda?

IMP. PICCOLO - No...

T. - quindi giammai ha detto a Matano: guarda stai attento con questi due perché questi...?

IMP. PICCOLO - No no, io non gli ho detto proprio niente a Matano.

T. - lei ha preso la lista e l'ha consegnata a Matano?

IMP. PICCOLO - Io con Matano non avevo rapporti di questo genere, anzi con Matano avevo un rapporto perché mi chiedeva soldi, ma non perché parlavamo di altre cose.

T. - quindi non si è preoccupato di segnalare questi due nominativi che lei oggi ricorda, andiamo avanti.

Pasquale Matano all'epoca dei fatti era responsabile di esercizio, cioè gestiva l'ufficio di San Cipriano d'Aversa svolgendo le attività di gestione dell'impianto. Il settore distribuzione della CPL, come dallo stesso precisato, vedeva come responsabile l'ing. Porta, al quale il Matano faceva capo, mentre né Cinquanta né Lancia avevano più alcun ruolo in Campania.

Tanto premesso, secondo quanto riferito dal Matano, alla fine del 2006, essendo stata riscontrata una differenza piuttosto consistente tra il gas acquistato destinato alla distribuzione nell'area e il venduto all'utenza finale, fu eseguito un massiccio controllo del territorio. Nell'occasione, l'ing. Porta diede a Matano l'incarico di gestirne l'organizzazione. Arrivarono tecnici alle dipendenze della CPL da diverse aree per comporre sette squadre che controllarono a tappeto tutto il territorio per verificare se vi fossero anomalie. L'attività di controllo iniziò da



Casapesenna, dove l'ammanco era più rilevante. All'esito dell'accertamento vennero sostituiti circa un centinaio di contatori malfunzionanti (di cui circa 30 risultarono, dai controlli di laboratorio, effettivamente manomessi). In alcuni casi, circa una decina, furono invece trovati degli allacci diretti alla rete, che bypassavano del tutto il contatore.

Quando era ancora in corso questa attività di controllo, Antonio Piccolo, recatosi nell'ufficio di San Cipriano, consegnò al Matano una lista di 15 nomi (di cui il Matano afferma di ricordarne soltanto tre: Antonio Piccolo, Vincenzo Inquieto e Domenico Falanga) da inoltrare alla sede centrale di Modena della CPL, dove già erano in attesa dell'elenco, spiegandogli che si trattava di soggetti nei cui confronti l'azienda non doveva intraprendere alcuna azione legale, *"per non dare fastidio ai comparielli e per quieto vivere"*, riportando l'esatta espressione che il Matano ricorda fu proferita dal Piccolo. Il Matano provvede, quindi, a trascrivere al computer i nomi riportati sull'elenco (che, successivamente, cestinò), al fine di predisporre un promemoria per ricordarsi di non sospendere la fornitura alle persone indicate, una volta che le stesse non avessero ottemperato ai pagamenti contestati. L'accaduto fu poi integralmente riportato dal Matano all'ing. Porta, al quale venne altresì trasmessa, via fax, la lista.

Nei confronti dei soggetti indicati nella lista, secondo quanto gli fu poi riferito dall'ing. Porta, fu avviata una procedura per il risarcimento alla quale, tuttavia, non fece seguito alcuna interruzione della fornitura né alcuna denuncia, come invece prevedeva il protocollo ordinariamente seguito dalla società, *"per la tranquillità dei dipendenti dell'ufficio di San Cipriano"*, come gli fu detto dallo stesso Porta.



È evidente che le dichiarazioni del Restina trovano pieno riscontro in quelle rese dal Matano, sebbene quest'ultimo abbia affermato di non aver mai conosciuto il predetto collaboratore. Tale circostanza può, tuttavia, trovare spiegazione nel fatto che mentre il Matano era, in quel periodo, da tutti conosciuto in zona, addirittura come "il direttore", il Restina era solo uno dei tanti dipendenti del Piccolo con cui Matano si interfacciava.

Peraltro, le propalazioni del Matano trovano ulteriore conferma nella documentazione reperita nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente sia presso la sede modenese della CPL, sia in quelle di Napoli, Marigliano e San Cipriano d'Aversa.

In quest'ultima, in particolare, come riferito dal Maggiore Ciervo, fu reperito in un armadietto nell'ufficio del Matano, accanto ad una serie di incartamenti relativi alle manomissioni, un foglio formato A4 riportante due elenchi di nomi su due distinte colonne rispettivamente denominate "NON CONTESTATO" e "CONTESTATO". Il foglio, acquisito agli atti, è stato esibito al Matano nel corso della sua deposizione e dallo stesso riconosciuto.

Il geometra ha altresì affermato di aver lui stesso evidenziato alcuni (12) dei nominativi presenti nella colonna dei non contestati (tra cui risaltano quello di Restina Generoso, di Inquieto Vincenzo, di Garofalo Giovanni, tutti soggetti, in definitiva, considerati appartenenti alla cerchia di Michele Zagaria), pur non ricordandone le ragioni.

Nello stesso armadietto erano stati poi rinvenute le copie delle lettere di contestazione, tutte a firma di Roberto Casari, che la CPL aveva inviato a tutti i soggetti, sia quelli ricompresi nella categoria dei contestati che quelli indicati nella categoria dei non contestati, nei confronti dei quali erano state rilavate le manomissioni.

 192

Nella sede centrale della CPL Concordia, veniva inoltre reperiti, all'interno di una cartellina riportante il titolo manoscritto "M.Guerreschi- Piani di rientro + Pagamenti", due tabulati relativi ai piani di rientro per i soggetti cui erano state inviate le contestazioni. In entrambi i tabulati, oltre alle colonne relative al debito nei confronti della CPL ed all'eventuale piano di rientro, spiccava una colonna, sull'estrema destra, denominata, su uno dei due tabulati, "INDULTO", in cui erano inseriti 18 nominativi, e sull'altro "INDULTO PICCOLO", nella quale erano spuntati con una "X" 15 nominativi, parzialmente coincidenti con quelli già presenti nella lista rinvenuta nell'ufficio di San Cipriano.

...discussione di Matteo
Guerreschi e il
tabulato incriminato

"M.Guerreschi" indicato sulla copertina della predetta cartellina corrisponde a Matteo Guerreschi, dipendente di una società denominata Cogas che, all'epoca dei fatti in esame, faceva parte del gruppo CPL Concordia, incaricato di gestire la contabilità, i rapporti con i clienti e la registrazione dei pagamenti.

Escusso all'udienza del 31.5.2016, il Guerreschi ha riferito di aver ricevuto da Pasquale Matano, tramite e-mail, tra il giugno ed il settembre del 2007, una lista con i nominativi di soggetti nei confronti dei quali non si doveva intraprendere alcuna iniziativa legale (né in sede civile volta all'ottenimento del risarcimento dei danni, né in sede penale), da cui l'indicazione del termine "indulto" sui tabulati rinvenuti dalla PG.

Il teste ha precisato che si trattava di un elenco comprensivo di tutti i nominativi coinvolti nella vicenda "manomissioni", con in calce una colonna dove erano riportati 16 nomi con a fianco la scritta "indulto Piccolo", dove "Piccolo" stava a indicare il titolare di un'impresa che lavorava in quella zona per la CPL Concordia che, tuttavia, egli non aveva mai avuto modo di conoscere.

Il Guerreschi ha, inoltre, aggiunto di aver parlato della lista anche al suo superiore, l'ing. Carlo Porta -che era il responsabile del settore distribuzione e rispetto al quale lo stesso Matano era gerarchicamente subordinato-, il quale, già al corrente del fatto, gli disse che sarebbe stato opportuno assecondare la richiesta ("guarda, queste persone è meglio che noi andiamo avanti").

La e-mail, peraltro, come chiarito dal teste, era stava ricevuta anche dall'ufficio legale, nella persona della dott.ssa Amelia Galeotti.

L'ing. Carlo Porta -assunto in CPL nel 1992, dalla fine del 2002 incaricato di seguire il settore di nuova creazione di distribuzione gas-, chiamato a rispondere in ordine alla vicenda di cui si sta trattando, ha negato di aver mai ricevuto alcuna comunicazione da Pasquale Matano, suo diretto dipendente, avente ad oggetto la riscontrata manomissione di contatori nella zona di sua competenza.

Il Porta ha riferito che, infatti, la campagna di controlli del gennaio 2007 era scaturita da una segnalazione anonima, e che gli accertamenti che seguirono avevano lo scopo di verificare se vi fossero perdite nella rete più che rilevare eventuali manomissioni dei contatori, tanto era irrilevante il danno in termini economici.

Il problema, in definitiva, secondo il Porta, era attinente alla sicurezza degli impianti.

Nel momento in cui, quindi, furono rinvenuti circa un centinaio di contatori manomessi, dopo la sostituzione degli stessi e l'invio delle richieste risarcitorie, l'ufficio legale decise di non procedere alle denunce per ragioni di opportunità e convenienza, in quanto aveva ricevuto decine di lettere provenienti da studi legali con cui venivano contestate le modalità di calcolo dei consumi (avendo l'azienda necessariamente dovuto fatturare dei



volumi fittizi calcolati in via presuntiva) o di redazione dei verbali di contestazione (essendo frequente l'ipotesi che non fosse presente, al momento del controllo, l'intestatario della fornitura).

D'altro canto, stando a quanto dichiarato dal Porta, la società era comunque riuscita a recuperare circa 80 mila euro su 130 mila euro richiesti, somma, quest'ultima, frutto di un calcolo approssimato per eccesso, raggiungendo, quindi, un risultato soddisfacente, per cui, a maggior ragione, non appariva necessario insistere nelle azioni legali.

L'ing. Porta, infine, più volte sollecitato sul punto, ha riferito di aver appreso la vicenda della trasmissione della lista di nomi da Matano a Guerreschi nel gennaio 2015, quando Matano, da poco interrogato dagli inquirenti, illustrò a lui e ad un avvocato della CPL, Luca Costa, il contenuto delle sue dichiarazioni. Anche in seguito a tale episodio, il Porta non ritenne comunque di approfondire la vicenda, non avvertendo mai la necessità di confrontarsi col Guerreschi, malgrado fosse venuto a conoscenza del rinvenimento negli uffici della sede centrale della società della cartellina riportante il suo nome contenente i nominativi degli "indultati".


Ebbene, sulla base del complesso degli elementi probatori illustrati, appare senza dubbio maggiormente plausibile, in quanto connotata dai caratteri della logica e coerenza, la ricostruzione fornita dal Restina, peraltro riscontrata, nonché arricchita di dettagli e particolari, dalle testimonianze rese dal Matano e dal Guerreschi in dibattimento.

Si osserva, infatti, in primo luogo, che vi sono dichiarazioni sostanzialmente convergenti provenienti da diversi "livelli": il collaboratore Restina, che ha vissuto la vicenda in veste di soggetto controllato dai tecnici e che ha assistito alla reazione



rabbiosa del boss, che, stante il suo stato di latitanza, è ragionevole ipotizzare non abbia gradito l'interferenza da parte di soggetti esterni del cui intervento non era stato, peraltro, neppure avvisato (d'altro canto è un dato certo che l'abitazione dove si trovava all'epoca Michele Zagaria è stata controllata, dal momento che nella lista rinvenuta nella cartellina del Guerreschi è indicato, tra gli altri, il nominativo "Restina Generoso" con accanto l'indirizzo "via Colombo 39"); il referente di zona della CPL, Pasquale Matano, che funge sostanzialmente da intermediario e, ubbidendo agli ordini come ha fatto in tante altre occasioni, trasmette la lista a Modena, circostanza riscontrata dal Guerreschi e dal rinvenimento nella sua cartellina degli stessi nomi riportati sull'appunto del Matano reperito nell'ufficio di San Cipriano d'Aversa; il dipendente della sede centrale di CPL, Matteo Guerreschi, che riporta sui suoi tabulati l'inequivocabile espressione "indulto Piccolo", della quale ha peraltro anche fornito in dibattimento l'interpretazione autentica.

Di contro, non appare significativa la divergenza, più volte messa in evidenza dalle Difese, tra quanto dichiarato dal Matano e dal Guerreschi in ordine alla modalità di trasmissione della lista, via fax a detta del primo, a mezzo e-mail secondo quanto riferito da quest'ultimo, che può agevolmente trovare giustificazione nella difficoltà di ricordare a distanza di molti anni un dettaglio che, tuttavia, evidentemente appariva (ed appare tuttora) scarsamente rilevante, anche in considerazione del fatto che il Matano ha riferito di aver comunque ricopiato al computer la lista manoscritta consegnatagli dal Piccolo, per cui, una volta trasposta in formato digitale, avrebbe a quel punto in modo ugualmente agevole potuto sia trasmetterla via e-mail che

 196

stamparla (cosa che, evidentemente, ha in ogni caso fatto, essendo stato trovato nel suo armadietto il documento cartaceo) e inviarla a mezzo fax.

Anche la versione del Piccolo non appare affatto convincente.

Sembra, al contrario, assolutamente inverosimile che il Piccolo, dopo aver incaricato Restina di fornirgli un elenco dei nominativi di coloro che prelevavano abusivamente il metano, abbia ordinato a Matano di provvedere alla sostituzione di tutti i contatori oggetto di segnalazione, sebbene la lista consegnatagli dal Restina comprendesse nomi facilmente riconducibili, specie per gli abitanti del posto, alla criminalità organizzata, che allo stesso Piccolo, per sua stessa ammissione, non sono sfuggiti (lo stesso ha fatto riferimento, in particolare, a Fontana Carlo e a tale D'Aniello).

Un tale atteggiamento, intransigente ed inflessibile, mal si addice ad un personaggio come il Piccolo che, emigrato al nord proprio per evitare di dover interfacciarsi con la camorra, una volta rientrato, stando alle dichiarazioni dallo stesso rese, ha per anni pagato il "pizzo" al clan dei casalesi senza mai battere ciglio. Né è logicamente ipotizzabile che non conoscesse la portata criminale di alcuni dei soggetti indicati nella lista, anche al di fuori dei due che ha riconosciuto come vicini al gruppo Zagaria, essendosi ormai ristabilito sul territorio da diversi anni ed essendo comunque la sua famiglia radicata in Casapesenna, Comune di certo non particolarmente esteso né abitato.

Del resto, la versione secondo cui la lista era stata redatta per acquisire nominativi da controllare e non da salvaguardare cozza in modo lampante con la voce "indulto", seguita da quegli stessi nominativi, riportata sulla documentazione del Guerreschi, che lo stesso ha riconosciuto, come detto, di aver ricevuto dal Matano.

 197

Anche il Porta non risulta credibile quando nega di essere stato messo al corrente della vicenda, contraddicendo sia il Matano che, soprattutto, il Guerreschi, che hanno entrambi specificato di aver interloquito con lui, che era, del resto, il diretto superiore del Matano ed il responsabile dell'ufficio distribuzione, nonché colui che aveva gestito la campagna di controlli.

Ciò posto, la vicenda in oggetto assume senz'altro rilievo come conferma del legame esistente tra Zagaria e il Piccolo, in quanto dimostra la disponibilità di quest'ultimo nei confronti del boss anche al di fuori della vicenda "metanizzazione".

Anche in questo caso non si ritiene, invece, di poter valorizzare tale fatto per affermare l'esistenza di una intesa tra la CPL Concordia e il clan dei casalesi che consenta di qualificare come penalmente rilevante la posizione dei rappresentanti della società modenese. Ed infatti, da un lato, aderendo all'ipotesi per cui la CPL avrebbe desistito dal promuovere azioni legali acconsentendo alla richiesta proveniente da Matano, saremmo in presenza ancora una volta di una situazione in cui la società modenese avrebbe operato una rinuncia, decidendo di non recuperare una somma di denaro che avrebbe potenzialmente potuto incassare attivando le apposite procedure, senza che nulla abbia ricevuto in cambio, se non la tranquillità, come avrebbe affermato Porta nelle dichiarazioni di Matano ("per la tranquillità dei dipendenti dell'ufficio di San Cipriano").

Dall'altro lato, non può escludersi che, pur avendo la CPL ricevuto la "lista degli indultati", si sia determinata a non sporgere denuncia nei confronti non solo dei soggetti indicati ma di tutti gli utenti giovatisi dei prelievi abusivi per le ragioni illustrate dal Porta che, sul punto, è apparso invece attendibile, ovvero per un elementare calcolo costi/benefici.

 198



PARTE TERZA
LE POSIZIONI INDIVIDUALI

S. PREMessa

Passando alla trattazione delle posizioni individuali dei singoli imputati, essendo state le specifiche condotte dagli stessi poste in essere nell'ambito della vicenda della metanizzazione già oggetto di approfondimento e valutazione nel capitolo precedente, ci si limiterà, in questa sede, a riepilogare i fatti salienti involgenti la posizione di ciascuno di loro, richiamando, anche al prezzo di risultare ripetitivi, quanto sopra descritto più analiticamente.

Con riferimento alle posizioni di Piccolo Antonio e di Schiavone Claudio, ai quali è contestata la partecipazione al clan dei casalesi, saranno altresì introdotti i fatti ulteriori rispetto all'affare "metanizzazione", che hanno trovato ingresso nel processo allo scopo di accertare la loro effettiva appartenenza al sodalizio criminale.

Difatti, sebbene, come è stato già evidenziato (cfr. cap. I) richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio"*, proprio allo scopo di considerare provata tale appartenenza al clan del Piccolo e dello Schiavone il collegio, nell'ottica di riconoscere agli imputati le più ampie garanzie previste dal nostro ordinamento, non ha considerato sufficiente il loro coinvolgimento nei lavori del Bacino Campania 30.



Infatti, si è ritenuto necessario per entrambi appurare se il contributo fornito in occasione dei lavori di metanizzazione sia stato il risultato di autonome determinazioni, non potendo il sodalizio contare sulla costante disponibilità degli imputati, pur rientrando gli stessi nell'orbita del clan -nel qual caso andrebbe qualificato come contributo concorsuale "esterno"-, oppure se sia stato al Piccolo ed allo Schiavone attribuito un ruolo nell'ambito del sodalizio, dimodoché l'affare "metanizzazione" abbia rappresentato semplicemente l'occasione per gli stessi di attivarsi -nel qual caso il loro contributo andrebbe qualificato senza dubbio come contributo di partecipazione-.

Capitolo I

ANTONIO PICCOLO

1§ - IL "GARANTE AMBIENTALE" DEL BACINO CAMPANIA 30

(RIEPILOGO)

Per quanto concerne la posizione di Antonio Piccolo¹², si osserva che già il ruolo dallo stesso rivestito nell'ambito della vicenda della metanizzazione denota la sua particolare vicinanza al clan dei casalesi e, in particolare, al boss Michele Zagaria.

Il Piccolo, infatti, non si è limitato, come si è già avuto modo di appurare, a prender parte ai lavori di metanizzazione come titolare di una delle imprese che hanno provveduto alla esecuzione delle opere, ma ha avuto un ruolo, si può dire, organizzativo, dal momento che, vantando rapporti con ambo le parti, ha svolto sostanzialmente la funzione di vero e proprio intermediario tra la CPL Concordia ed il clan dei casalesi.

Tuttavia, per il geometra di Casapesenna non può prescindersi dall'acquisizione di ulteriori elementi a riscontro della sua appartenenza al clan dei casalesi, anche

¹² Sul punto si veda, in particolare, i paragrafi 3.1 e 3.2 della Parte Seconda, pagg. 93- 143.


 200

in virtù del fatto che lo stesso, prima di tornare in pianta stabile in occasione dei lavori appaltati dalla CPL, si era allontanato dal suo paese di origine già da molti anni, in tal modo apparentemente distaccandosi da quella realtà.

Dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dalle dichiarazioni dei c.d.g., sono emersi diversi fatti che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero sintomatici dell'appartenenza del Piccolo al clan dei casalesi, che si vanno di seguito ad esporre e ad analizzare.

28 - LA CD. LISTA DEGLI INTOCCABILI

Massimiliano Caterino ha riferito che, nel 2011, dopo l'arresto di Michele Zagaria, partecipò ad un incontro con altri esponenti del clan dove gli fu proposto di assumere la reggenza della cosca, proposta che lui rifiutò. In occasione di tale riunione, il Caterino mostrò ai presenti (Garofalo Giuseppe e De Luca Raffaele) la lista dei cd. "intoccabili" (che non fu da lui redatta ma gli fu consegnata da Antonio Zagaria), ovvero coloro che, riportando le parole del collaboratore, "se la vedevano direttamente con la famiglia Zagaria, quindi tipo Fontana, tipo Piccolo Antonio, tipo Fontana Antonio, tipo Capaldo, tipo Licenza, insomma, quei dieci o quindici imprenditori personali che erano definiti intoccabili".

In relazione a tale vicenda è stato sentito, in fase di indagini, il Venosa Salvatore, anche lui collaboratore di giustizia, che, nell'interrogatorio del 22.11.2012 (acquisito agli atti in virtù del consenso prestato dalle parti), ha confermato l'esistenza di tale lista, che conteneva, oltre ai nomi degli imprenditori dai quali riscuotere le quote fisse



delle estorsioni, anche nomi di imprenditori, indicati con un segno distintivo (tipo trattino), senza l'indicazione di alcuna somma, che erano coloro dai quali "non si doveva andare", perché in rapporti d'affari con Michele Zagaria.

Il Venosa, tuttavia, pur dichiarando di aver conosciuto personalmente Antonio Piccolo, lo descrive come un imprenditore di Casapesenna, noto con il soprannome di "sulicillo", titolare di un'impresa di costruzioni denominata "EMI", molto attivo anche nella zona di Perugia.

Tali dati, a ben vedere, non appaiono però attribuibili all'imputato Antonio Piccolo: nel corso dell'istruttoria, infatti, lo stesso è stato sempre indicato col soprannome "a' picciotta" mentre non è emerso né che fosse titolare di un'impresa "EMI" né che sia stato attivo, sotto il profilo lavorativo, nella zona di Perugia.

Gli ulteriori accertamenti, su cui ha riferito il Maggiore Ciervo, che sono stati effettuati proprio allo scopo di identificare il Piccolo di cui alla lista, stante la evidente discrasia tra i soprannomi, non consentono di addivenire, a parere del Tribunale, ad una certezza sul punto.

In sintesi, l'imputato è stato controllato, in data 3.9.09 in via Petrillo a Casapesenna, alla guida di un'autovettura BMW X6 targata DX319LE, di proprietà di una società di leasing ("Commercio e Finanza"), laddove il Venosa aveva altresì riferito di averlo visto arrivare, in occasione di un loro incontro, proprio a bordo di una BMW X6 nera, stesso modello di autovettura che è stato peraltro fotografato, attraverso l'applicativo "googlemaps", sebbene non fosse possibile leggerne il numero di targa, proprio all'interno del cortile dell'abitazione di Piccolo Antonio in via Maria Ausiliatrice di Casapesenna.



Si tratta, tuttavia, a parere del Tribunale, di elementi dal significato equivoco, anche in considerazione del fatto che la vettura in questione non è risultata di proprietà del Piccolo e, in ogni caso, non è stato possibile verificarne la perfetta corrispondenza con quella asseritamente vista dal Venosa.

38 - L'ATTENTATO AL CANTIERE DI "SERGIO"

Antonio Iovine, nel corso della sua lunga deposizione, ha fatto riferimento anche ad uno specifico episodio sintomatico dell'esistenza di uno stretto legame tra il Piccolo ed il boss Michele Zagaria.

Secondo il racconto del collaboratore, proprio quest'ultimo, in occasione di una delle loro frequenti conversazioni, gli riferì che, quando il Piccolo era a Modena, fu appiccato un incendio di origine dolosa presso uno dei suoi cantieri, che provocò il danneggiamento di alcuni dei mezzi ivi presenti.

Qualche tempo dopo, lo Zagaria venne a scoprire che l'autore dell'attentato incendiario era stato tale Sigismondo Di Puerto, detto "Sergio", uomo legato al gruppo "Schiavone". Il fatto lo fece infuriare al punto che più volte si trovò a discuterne con lo Iovine, al quale ripetutamente diceva che avrebbe voluto uccidere il Di Puerto per lo sgarro che si era permesso di fare nei confronti del suo amico. Tuttavia, poiché i suoi rapporti con tale frangia del clan erano già precari, Zagaria, anche su consiglio dello stesso Iovine, non pose in essere alcuna vendetta.

DICH. IOVINE - Quando Piccolo Antonio si trovava a Modena ebbe un problema con la sua ditta lì a Napoli, che gli bruciarono dei mezzi, ebbe comunque un attentato incendiario. Dopodiché, dopo un periodo di tempo Zagaria venne a sapere chi glielo aveva fatto questo attentato, e siccome lui ci teneva tantissimo per



Piccolo Antonio, voleva a tutti i costi ucciderlo questo Sergio Di Puerto. Quest'ultimo, siccome poi nel tempo si era affiliato al clan Schiavone, chiaramente Zagaria era costretto a non poter agire, però vi posso garantire che nei miei confronti si lamentava sempre di questo Di Puerto, quindi aveva tenuto a questa azione che aveva subito Piccolo Antonio. Me lo diceva proprio in una maniera molto esplicita, quindi mi diceva che a lui non era passata questa cosa che avevano toccato il suo amico Piccolo.

...

P.M. - Lui si rammaricava solo per il fatto che Piccolo era un suo amico o, diciamo, gli era stato richiesto qualche altro intervento?
DICH. IOVINE - No, Dottore, lui si rammaricava del fatto di come si era permesso Di Puerto di fare questo a Piccolo, che era amico suo, per dirgliela proprio in una maniera molto chiara. Era rammaricato e si dispiaceva di non poter agire, perché comunque aveva toccato uno che era amico suo.

P.M. - Agire che cosa significa, che avrebbe...? Diciamo che cosa diceva di voler fare?


DICH. IOVINE - Punirlo in una maniera molto violenta. Voleva ucciderlo, Dottore.

P.M. - E si era rivolto a qualcuno del clan Schiavone per rappresentare questa cosa, se glielo ha detto?

DICH. IOVINE - No, non si era rivolto a nessuno e l'aveva detto a me perché Zagaria con il clan Schiavone non aveva tutta questa simpatia, quindi usava sempre la massima cautela nell'esprimere i suoi pensieri. Era una cosa che diceva a me in una maniera molto confidenziale.

P.M. - Lei questa cosa l'ha partecipata a qualcun altro all'interno del clan?

DICH. IOVINE - No, all'epoca dei fatti io non ho riferito niente a nessuno, perché comunque eravamo molto uniti con Zagaria e comunque cercato di farlo ragionare, che non era il caso ulteriormente di complicare le cose, perché, Dottore, ai tempi di cui le sto parlando io c'erano delle discussioni in atto con gli altri clan, poiché ad alcune cose non volevano acconsentire, pertanto, c'erano continuamente riunioni, continuamente discussioni e chiarimenti, e se mettevamo altre cose arrivavamo a un punto in cui dovevamo fare la scelta di fare una ulteriore scissione. Fatto sta... Avvocato, io vi volevo spiegare che quando uno di noi si mette a rischio di poter uccidere qualcuno c'è un motivo valido e che è il tenerci su questa persona. Quindi, Zagaria mi ha riferito la volontà che lui aveva di uccidere Sigismondo Di Puerto era dovuto al fatto che comunque Sigismondo Di Puerto si era permesso di fare una attività estorsiva nei confronti di Antonio



Piccolo. Allora, Avvocato, io, vi ripeto, non conoscevo l'esistenza di Piccolo.

L'avvenimento riferito dallo Iovine ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni sia di Nicola Panaro che di Caterino Massimiliano.

Il Panaro, dal punto di vista della famiglia Schiavone, interrogato sul punto ha affermato di essere ben a conoscenza della vicenda, della quale era stato messo al corrente dallo stesso Zagaria in un'occasione in cui era presente anche lo Iovine, e di aver preso le parti del Di Puerto, che lo Zagaria avrebbe probabilmente fatto ammazzare se lo stesso non avesse avuto la protezione degli Schiavone.

P.M. - senta, e lei ha parlato anche di un episodio che mi piacerebbe, diciamo, approfondisse un po' di più, specificando anche da chi l'ha saputo, come ne è venuto a conoscenza, chi l'ha interessata un po' della vicenda, di un contrasto, lei lo definisce nel verbale un forte contrasto, tra Antonio Piccolo e Sergio Di Puerto, cioè Sigismondo Di Puerto, detto Sergio.

DICH. PANARO - Questo è un contrasto che io ho vissuto in prima persona, perché, diciamo, io ho difeso Sergio Di Puerto, Sigismondo detto Sergio, perché comunque il Piccolo subì, se non ricordo male, gli furono bruciati dei mezzi, degli escavatori, pale meccaniche a Modena e Michele Zagaria pensava, lui sospettava che era stato Sergio Di Puerto. Siccome Di Puerto Sergio, il padre, la sua famiglia erano persone da sempre vicino a noi Schiavone e in particolar modo pure a ciccariello, come pure negli ultimi anni, parlo degli ultimi anni prima del mio arresto, fino al 2010, vicino a me, vicino a Nicola, comunque una persona che ci... Cioè, questa è una famiglia che ci ha sempre aiutato e io presi le sue parti, difendendolo e portando avanti la sua tesi, cioè che lui mi confermava che non era stato lui. Comunque, noi in qualsiasi modo l'abbiamo difeso, ecco, perché Michele Zagaria voleva... Voleva fare qualcosa nei confronti di Sergio, ecco.

P.M. - che significa fare qualcosa?



DICH. PANARO - Eh, qualcosa, intendo comunque, se non l'avessimo difeso noi, sicuramente Sergio avrebbe subito qualcosa, probabilmente sarebbe stato ammazzato.

T. - probabilmente sarebbe stato ammazzato, ha detto?

DICH. PANARO - Sì.

P.M. - e Zagaria le disse anche, diciamo, il motivo di tanto accanimento, cioè, addirittura per arrivare a questa scelta di ammazzarlo?

DICH. PANARO - No, perché comunque lui mi disse che i mezzi erano i suoi. Cioè, lui aveva bruciato i mezzi che seppure erano di Piccolo, ma era suo socio. Lui questo mi disse: io so per certo che è stato Sergio Di Puerto a fare questo attentato, incendiare i mezzi e me li ha incendiati, ha incendiato i mezzi. Peraltro, a questa discussione, se non ricordo male, c'era anche qualche..., perché, poi, è una questione che non si risolse subito, diciamo, ci sono stati più incontri e, se non ricordo male, c'è stato anche Antonio Iovine presente. Cioè, qualche volta si è trovato anche Antonio Iovine quando abbiamo discusso di questo.

Caterino Massimiliano, nel confermare anch'egli di avere cognizione del fatto, ha fatto uno specifico riferimento all'intervento proprio del Panaro in difesa del Di Puerto.

P.M. - Senta, lei lo sa, perché l'ha dichiarato, che Antonio Piccolo andò a lavorare poi a Modena?

DICH. CATERINO MASSIMILIANO - Sì, lavorava in Emilia Romagna ed ebbe anche un problema per un imprenditore di San Cipriano d'Aversa, che gli fece dei danni di escavatori, ed Antonio Piccolo venne da noi accusando Sigismondo Di Puerto, che noi chiamavamo Sergio. Ci fu una riunione tra Michele Zagaria, (pare dica: Nicolino Panaro), io, e in quella occasione il Di Puerto negò questa evidenza, che lui negò di non avere fatto questo danno ad Antonio Piccolo. E Michele Zagaria disse ad Antonio: "Non ti preoccupare, la soddisfazione ce la prendiamo, aspettiamo un poco, perché si è preso l'impegno Nicola Panaro, che dice che non è così, ha negato questa cosa, ce la prendiamo la soddisfazione, non ti preoccupare".

P.M. - Senta, quando è successo questo fatto, quindi, lei era proprio presente a questa riunione?

DICH. CATERINO MASSIMILIANO - Sì.

P.M. - Quali erano i rapporti tra Piccolo e Zagaria? Perché Zagaria prese così a cuore questa causa?



DICH. CATERINO MASSIMILIANO - Come le ho già spiegato, c'erano rapporti di forte amicizia e di forti interesse che aveva Michele Zagaria verso Antonio Piccolo.

Il Maggiore Ciervo, infine, ha riferito che, dagli accertamenti eseguiti dalla PG, Di Puerto Sigismondo risulta aver frequentato all'inizio degli anni 2000, la zona del modenese. In particolare:

- è stato controllato in Piazza Matteotti a Modena in compagnia di Iovine Salvatore e Di Porto Antonio, entrambi soggetti pregiudicati gravitanti nel modenese;
- ha alloggiato, nel 2002 e nel 2003, in un albergo di Modena;
- nel 2002 è stato segnalato dalla squadra mobile di Modena per il reato di estorsione;
- il 14 giugno 2002 è stato tratto in arresto dalla squadra mobile di Modena per detenzione abusiva di una pistola.

Alla luce delle convergenti dichiarazioni di ben tre c.d.g., tutti appartenenti, peraltro, a gruppi diversi nell'ambito della cosca, corroborate dal riscontro fornito dagli accertamenti della PG, il fatto in esame può dirsi senza dubbio provato ed appare di sicuro rilievo nella ricostruzione complessiva del rapporto tra l'imputato Piccolo Antonio ed il boss Zagaria, che non può considerarsi, pertanto, esaurito nella condivisione dell'affare "metanizzazione".

Non appaiono, infatti, assolutamente condivisibili le osservazioni della difesa, che ha messo in dubbio la veridicità del fatto come descritto dai sopracitati collaboratori, sulla base di una serie di argomentazioni.

  207

- In primo luogo, è stata sottolineata la incapacità di tutti i propalanti intervenuti sul tema di contestualizzare con precisione il fatto, non essendo stati in grado di collocarlo temporalmente ed essendosi tutti limitati a indicare genericamente Modena o l'Emilia Romagna come luogo teatro dell'evento.

Tale rilievo appare tuttavia privo di pregio, se solo si tiene in considerazione il notevole lasso di tempo che, in ogni caso, è trascorso dal fatto narrato, che evidentemente non ha peraltro rappresentato, agli occhi dei dichiaranti, un evento dall'importanza tale da ricordarne specificamente i dettagli, trattandosi in definitiva di uno dei tanti "screzi" tra affiliati al clan che ciascuno di loro ha inevitabilmente vissuto o, comunque, sentito narrare.

- È stata poi prodotta una denuncia sporta il 25.6.2004 presso la Stazione CC di Gaggio Montano (provincia di Bologna), da tale Piccolo Marcellino, in qualità di delegato per conto della Edilgas s.r.l., per il danneggiamento, asseritamente causato da un incendio doloso, di alcuni mezzi industriali custoditi all'interno di un cantiere a cielo aperto. La Difesa, dando per scontato che l'episodio narrato dai collaboratori fosse quello oggetto di tale denuncia, ha sostenuto, in forza di un quantomeno forzato sillogismo, che, poiché l'incendio che ha coinvolto il cantiere di Piccolo, causato da un contrasto insorto tra gli operai (circostanza, questa, tutta da dimostrare) è avvenuto in provincia di Bologna nel 2004, poiché i collaboratori hanno fatto invece riferimento a Modena dove Piccolo non ha mai lavorato (anche tale circostanza è, in realtà, una mera asserzione della Difesa) e, come periodo, al 1996/1997 (che, invero, non è stato indicato da nessuno dei propalanti, ma che si

HT

dedurrebbe, secondo il ragionamento proposto, dal fatto che Iovine ha saputo dell'esistenza di Piccolo allorquando si iniziava a parlare di metanizzazione e, pertanto, a tale momento storico andrebbe ricondotto anche l'incendio), deve allora concludersi che il Piccolo non ha nulla a che fare con l'attentato oggetto del racconto dei c.d.g.

È evidente che tale ragionamento si fonda su una serie di presupposti che, oltre ad essere privi di riscontri probatori, non appaiono confortati dalla logica.

In primo luogo, infatti, senza considerare che non vi è prova che il Piccolo non abbia mai lavorato nel modenese, si osserva che in ogni caso il richiamo fatto a "Modena" da parte di Iovine e Panaro non ha chiaramente la pretesa di essere un'indicazione precisa in ordine al luogo dove è avvenuto l'attentato, del quale loro vengono peraltro a conoscenza soltanto in via mediata, bensì è un'indicazione di massima della zona, dove sapevano che il Piccolo operava, tant'è che la stessa CPL Concordia ha la sua sede centrale nel territorio di quella provincia.

In secondo luogo, è ovvio che non deve esservi necessariamente coincidenza tra il fatto oggetto della denuncia prodotta dalla Difesa e quello oggetto delle dichiarazioni di Iovine, Panaro e Caterino, laddove è al contrario agevolmente ipotizzabile che gli stessi abbiano invece fatto riferimento a un episodio diverso che ben potrebbe non essere stato oggetto di alcuna denuncia.

- Si è fatto, infine, riferimento alle dichiarazioni di un recente collaboratore di giustizia, tale Barbato Francesco, il cui verbale di interrogatorio del 18.9.2017 è stato acquisito, nella fase conclusiva del processo, col consenso delle parti.



Il Barbato, uomo di fiducia di Nicola Schiavone, riferendo in ordine ai rapporti tesi tra i gruppi Zagaria e Schiavone, afferma di essere venuto a sapere dal suo amico Di Puerto Sigismondo detto "Sergio" che l'origine di tale astio era riconducibile a un episodio avvenuto alla fine degli anni '90-inizio anni 2000, nel quale era stato direttamente coinvolto. Nello specifico Sergio, ottenuto un importante subappalto per dei lavori a Modena, fu convocato da Pasquale Zagaria, che gli impose di rinunciare al lavoro in favore di un imprenditore operante nella zona legato a lui e al fratello Michele. Il Barbato, come si legge nel suddetto verbale, precisa di non sapere se Zagaria, nel corso del colloquio, fece il nome di tale imprenditore. Tentando di formulare un'ipotesi su chi potesse essere, dichiara di ricordare che in quel periodo in Emilia Romagna lavoravano i fratelli Fontana, dei quali non conosce i nomi, chiarendo comunque di non sapere se fossero loro i subappaltatori di Modena.

Su tale premessa, il Barbato riferisce, quindi, che il Di Puerto, pur non essendo d'accordo, dovette cedere e che, poco tempo dopo vennero bruciati, a Modena, alcuni escavatori proprio della ditta che stava lavorando sul cantiere che interessava a Di Puerto, ragion per cui Zagaria immediatamente imputò a quest'ultimo il fatto.

Questo ulteriore elemento introdotto dalla Difesa, a ben vedere, non è affatto idoneo ad screditare la ricostruzione prospettata dall'accusa. Se da un lato vi sono, infatti, tre fonti che affermano di ricordare con certezza il nome dell'imprenditore che Zagaria intendeva difendere (ed è plausibile che lo ricordino, visto che si tratta di tre soggetti che hanno avuto contatti diretti con il protagonista della vicenda, ovvero lo stesso Zagaria), dall'altro vi è un'unica



fonte che, confermando integralmente la ricostruzione fornita dai primi, dichiara esplicitamente di non sapere chi fosse il subappaltatore subentrato a Di Puorto, limitandosi poi a fare una supposizione, indicando genericamente il cognome di una famiglia di imprenditori, peraltro a lui sconosciuti, che sapeva essere attivi in Emilia Romagna in quel periodo.

Per altro verso va evidenziato che i riferimenti spazio-temporali forniti dal Barbato (Modena - fine '99/inizio 2000) coincidono proprio con quelli desumibili dalle dichiarazioni di Iovine, Panaro e Caterino, per cui incastrando le loro reminiscenze con quelle di Barbato Francesco è possibile ottenere una compiuta descrizione del fatto.

45 - IL FORMIDABILE CONTRIBUTO DI GENEROSO RESTINA: LA RETE CITOFONICA DEL BOSS ZAGARIA

Generoso Restina è stato, tra i collaboratori di giustizia esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza dubbio quello che ha fornito maggiori spunti in relazione alla posizione del Piccolo Antonio. Convivendo con Michele Zagaria dal maggio 2005 al luglio 2008, Restina è stato destinatario e depositario per anni delle sue confidenze, oltre ad aver assunto spesso il ruolo anche di messaggero, essendo il boss impossibilitato a muoversi ed a comunicare liberamente. Inoltre, il Piccolo ha assunto un posto di assoluto rilievo nelle dichiarazioni del collaboratore anche perché il Restina è stato per un periodo "messo a lavorare" con l'imprenditore di Casapesenna, quale corrispettivo della sua disponibilità ad ospitare il capoclan.

Venendo al contenuto delle propalazioni del vivandiere del boss, va osservato che alcuni dei fatti narrati -seppur indubbiamente

  211

contattati da una intrinseca attendibilità (in considerazione della ricchezza di dettagli fornita e dall'aver il dichiarante vissuto in prima persona le vicende esposte), nonché astrattamente di notevole rilevanza al fine di delineare in modo chiaro il tanto discusso rapporto Piccolo-Zagaria- sono rimasti sprovvisti di riscontri e, quindi, non sono stati tenuti in considerazione dal Collegio. Il riferimento è ai passaggi in cui Restina ha riferito di essersi più volte reso ambasciatore di ordini provenienti dal boss e destinati all'imprenditore o, viceversa, di messaggi che quest'ultimo voleva recapitare al primo, nonché di avere in diverse occasioni ricevuto dal Piccolo dei faldoni contenenti atti processuali da consegnare allo Zagaria.

P.M. - Senta, lei poi ha avuto a che fare anche successivamente con Antonio Piccolo?

DICH. RESTINA GENEROSO - Ho avuto a che fare per motivi lavorativi e non anche. Comunque ci vedevamo tutti i giorni.

P.M. - Che cosa intende lei per motivi non lavorativi, perché quelli lavorativi, peraltro, di cui lei già parla nei verbali illustrativi, sono legati, come abbiamo detto, alla sua attività nel settore del gas, che intende per motivi non lavorativi?

DICH. RESTINA GENEROSO - Ho detto che i motivi non lavorativi iniziarono dopo la mia coabitazione con Zagaria, in quanto facevo anche da portavoce di notizie che magari Antonio Piccolo poteva, tramite me, passare a Michele Zagaria, o, viceversa, degli ordini o delle notizie che Michele Zagaria poteva tramite me passare ad Antonio Piccolo. A volte mi venivano dati scatoloni con faldoni all'interno di atti processuali, che io li portavo a casa e che lui guardava, perché erano tutte cose che poi interessavano a lui o comunque al suo clan. Questi faldoni mi venivano dati direttamente dall'ufficio di Antonio Piccolo, per portarli poi lì, a casa, dove c'era Michele Zagaria. Questa era un'altra cosa importante che spesso accadeva.

Altri temi, ancora, oltre a risultare anch'essi privi di riscontri, sono stati affrontati dal collaboratore in termini del tutto generici, per cui ovviamente anche questi non meritano più di un accenno: trattasi dei presunti lavori che il Piccolo avrebbe

effettuato a Giugliano in Campania ed in Sardegna, a dire del Restina grazie all'intervento del clan.

Il Restina ha parlato poi di due fatti specifici sui quali si è appuntata l'attenzione delle parti e del Tribunale, che ha finanche disposto una serie di integrazioni istruttorie ex art. 507 c.p.p. al fine di vagliare la consistenza dei riscontri, che si vanno di seguito ad analizzare.

4.1§ -IL DEPOSITO DI PICCOLO E L'ABITAZIONE DI VICO TIBULLO

Restina, da quanto emerso in dibattimento, è stato tra le fonti che hanno consentito, dopo la cattura di Michele Zagaria avvenuta il 7.12.2011, di ricostruire nel dettaglio il percorso e le diramazioni di parte della rete citofonica che il capoclan ha realizzato, a dire del Restina grazie anche alla collaborazione proprio del Piccolo e dell'allora sindaco Fortunato Zagaria, nel sottosuolo del Comune di Casapesenna, attraverso la quale lo stesso era in grado di comunicare, senza poter essere intercettato dalle Forze dell'Ordine (quantomeno mediante le tecniche e le strumentazioni tradizionali), con altri affiliati, ed in particolare, secondo quanto riferito dal collaboratore, con il fratello Carmine Zagaria, con Giovanni Garofalo (l'elettricista che avrebbe progettato la rete), con Vincenzo Inquieto (colui che "prese in consegna" il boss dopo Restina) e, presumibilmente, con la sorella Elvira.

P.M. - Senta, tornando al discorso del citofono, di questo sistema di comunicazione privata e, lei dice, della cablatura personale di una parte del territorio del Comune di Casapesenna, lei sa quanti punti fossero collegati tra di loro, con cui poi Michele Zagaria riusciva a parlare?

DICH. RESTINA GENEROSO - Che io sappia, nel senso che lui a volte parlava al citofono ed io mi rendevo conto anche con chi parlava, però,

sostanzialmente, erano quattro i punti fondamentali dove lui poteva interloquire, li devo citare?

P.M. - Sì, prego, ce li dica?

DICH. RESTINA GENEROSO - Uno era a casa di Carmine Zagaria, lì è sicuro, poiché c'è stato anche un problema, si ruppe il filo e dovemmo farlo riparare, quindi di per certo so che lì esisteva un citofono; un altro citofono esisteva a casa di Vincenzo Inquieto; un altro citofono ancora era a casa di Giovanni Garofalo; un altro citofono, ma qui non metto la mano sul fuoco, non sono completamente sicuro, però penso che stesse a casa di Elvira, l'altra sorella di Michele Zagaria. Dei tre precedenti ne ho certezza, di questo ultimo non ho mai capito bene con precisione se era a casa di Elvira, la sorella di Michele Zagaria, o di una vicina di Elvira, la sorella di Michele Zagaria, questo non mi è mai stato chiarito, ed io non ho mai fatto domande più di tanto, perché non mi veniva mai specificato.

P.M. - Senta, lei dice che questa cablatura fu effettuata nel Comune di Casapesenna grazie all'intervento di Antonio Piccolo e del sindaco Fortunato Zagaria, lei questa consapevolezza, questa conoscenza, da dove l'ha ricavata?

DICH. RESTINA GENEROSO - Dapprima perché Fortunato Zagaria l'ho conosciuto a casa mia, quindi direttamente sapevo che aveva contatti diretti con Zagaria Michele.

T. - Scusi, il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda precisa, le chiedeva questo: la circostanza che questa cablatura particolare effettivamente, citofonica, era stata fatta con il...?

DICH. RESTINA GENEROSO - No, non era nulla di particolare.

T. - Il Pubblico Ministero le chiedeva questo: la circostanza che fosse stata fatta questa cablatura citofonica, che collegava almeno questi quattro siti, lei riferisce nel verbale che era stata fatta grazie alla disponibilità del sindaco e di Piccolo Antonio?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

Interrogato sulle vicende di sua conoscenza ruotanti attorno alla predetta rete citofonica, il Restina (dopo aver chiarito di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della stessa fin dai primi giorni della sua coabitazione con Zagaria, poiché era insorto un problema con un modulo di continuità che serviva al suo funzionamento, che lo stesso Piccolo, su richiesta del boss mediata dal Restina, provvide a sostituire con eccezionale



214

solerzia¹³) ha riferito che, durante la permanenza dello Zagaria nel covo di via Cristoforo Colombo, si interruppe il collegamento citofonico con la residenza di vico Tibullo del fratello Carmine, per cui il boss, spaventato anche dalla eventualità che tale problema potesse essere riconducibile all'attività intercettizia delle forze dell'ordine, lo incaricò di risolvere il problema.

Il Restina verificò che il problema era sorto all'interno del deposito di Antonio Piccolo, dove la benna di un escavatore, lasciata con la parte dentata rivolta verso il basso, aveva danneggiato il filo che portava il segnale alla attigua abitazione dello Zagaria Carmine. Una volta ripristinato il filo, la rete citofonica tornò a funzionare e fu ordinato al Piccolo di avvisare i suoi escavatoristi di ricoverare i mezzi sempre con la parte curva della benna appoggiata al suolo per evitare il ripetersi di un simile inconveniente. Il Restina ha altresì precisato che il Piccolo, per non svelare ai suoi dipendenti il reale motivo della richiesta,

¹³ P.M. - Senta, lei prima ha parlato di questa rete citofonica, descrive un intervento nel corso delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, relativo a un problema tecnico al citofono, indicando che era stato proprio lei mandato a parlare con Antonio Piccolo, vuole riferire di che cosa si trattava, nello specifico che cosa era successo e perché doveva intervenire Antonio Piccolo?

DICH. RESTINA GENEROSO - Furono i primi giorni della nostra coabitazione, i primi mesi, dopo il modulo di continuità...

P.M. - Ecco, ci vuole dire un attimo questo, quand'è che ha iniziato proprio il primo giorno della coabitazione a Via Colombo?

DICH. RESTINA GENEROSO - I primi giorni del mese di maggio dell'anno 2005.

P.M. - Fino a quando, anche per contestualizzare la sua...?

DICH. RESTINA GENEROSO - Fino a inizio luglio del 2008.

P.M. - Quindi, ci diceva, nei primi giorni si verificò questo problema ai citofoni?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì.

P.M. - Ce lo vuole spiegare?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, nei primi giorni, circa un mesetto, si verificò un problema al modulo di continuità, quello che dava l'energia per far funzionare questa rete citofonica. Fui mandato da Antonio Piccolo affinché fosse in brevissimo tempo acquistato un nuovo modulo di continuità, anzi, anche più potente di quello già acquistato, e, pertanto, che la cosa fosse fatta nel modo più breve possibile, infatti nell'arco di un paio di giorni fu acquistato un nuovo modulo di continuità più potente di quello che c'era prima. Mi fu dato direttamente da Antonio Piccolo, lo portai a casa, dove poi lo scendemmo giù, nel bunker di Michele Zagaria, e facemmo i vari collegamenti per far funzionare l'apparato. Poi il vecchio modulo rotto lo riportai di nuovo ad Antonio Piccolo, chiuso in uno scatolo, ovviamente, e lo depositai nell'ufficio di Antonio Piccolo.




disse loro che era stato il proprietario dell'area a lamentarsi delle buche lasciate sul terreno.

P.M. - Senta, invece, l'episodio che stava raccontando prima, della interruzione con il collegamento a casa di Carmine Zagaria in Via Tibullo dovrebbe essere, giusto?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, Via Tibullo.

P.M. - È un altro episodio ancora ulteriore rispetto a questi lavori di cui sta parlando?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, è un altro episodio. Se vuole glielo descrivo questo episodio?

P.M. - Sì, grazie.

DICH. RESTINA GENEROSO - Non so per quale motivo, all'improvviso quando lui si collegava con la casa di Carmine Zagaria c'era una interruzione di linea e di segnale. Lui iniziò a spaventarsi pensando che ci fosse stata, appunto, come ho già detto, l'infiltrazione di qualche organo delle Forze dell'Ordine su questo tipo di impianto, cosa che poi non si è verificata tale, in quanto era stato soltanto, poiché questo filo passava nel deposito di Antonio Piccolo, e questo deposito di Antonio Piccolo confinava proprio con il muro di cinta della casa di Carmine Zagaria, erano stati posati degli attrezzi, ed uno escavatore aveva infilzato la benna, lesionando leggermente questo filo. Questo filo purtroppo deve essere completamente integro, se ha anche un minimo di dispersione, poiché questo è un segnale che viaggia su radio-frequenze, anche un minimo di dispersione non ti fa sentire più bene la comunicazione. Una volta che riuscimmo ad individuare lì nel cortile, dove c'era il deposito di Antonio Piccolo, dov'era stata, purtroppo, dalla benna di questo escavatore fatta questa interruzione, fu ripristinato il filo, fu ricontrollato con il tester, la tensione tornò di nuovo alla normalità, e, quindi, pertanto, fu ordinato ad Antonio Piccolo affinché dicesse a tutti gli escavatoristi che venivano lì di non posare mai più la benna degli escavatori con le punte rivolte verso la terra, ma sempre con la curva... va bene, questa è una cosa tecnica che gli escavatoristi sapevano, in modo tale che non si rompesse più a terra. Lui giustificò questa cosa dicendo che il proprietario della terra, in quanto diceva che lui non era il proprietario di quel terreno, si lamentava che gli veniva rotto il suolo.

P.M. - Quando dice lui, si riferisce ad Antonio Piccolo, per capire?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, Antonio Piccolo. Antonio Piccolo riferì agli operai e agli escavatoristi che non dovevano più posare la benna infilzandola a terra, perché il proprietario del terreno dove loro erano affittuari si lamentava che gli rompevano il suolo a terra, anche se era un

suolo fatto di semplice terreno, non era un cemento o qualsiasi altra cosa. Infatti controllava spesso il fatto che gli escavatoristi mettessero le benne dello escavatore in modo curvo, da non forare il terreno.

P.M. - Senta, quando si verificano queste problematiche, quindi sia i lavori a Piazza Petrillo, sia questi nel deposito di Antonio Piccolo, mi spiega, lei sta lì con Michele Zagaria, e Michele Zagaria cosa le dice: "Vai...", da chi, e "Digli...", che cosa?

DICH. RESTINA GENEROSO - "Vai lì, passa per la piazza, fermati, vai da Antonio - perché era l'unico al quale io mi potevo riferire - e chiedi come stanno andando i lavori, lui già ti capisce, perché lui sa a quali lavori ci stiamo riferendo". Cosa che io feci, arrivai lì, posai la macchina, scesi a piedi, mi avvicinai e, ripeto, in quella occasione era anche presente il sindaco Fortunato Zagaria. Pagai un poco in disparte Antonio Piccolo e chiesi: "Antonio come stanno andando i lavori? Il tubo quando...?". E mi disse: "Non ti preoccupare, un'altra oretta, un'oretta e qualcosa ed abbiamo aggiustato. Puoi anche dire di controllare che tutto è a posto, il tubo è stato passato, i fili sono ripristinati". Aspettai quel poco di tempo, mi fu dato l'okay, io ritornai a casa, dissi: "Proviamo con il tester e vediamo se funziona tutto". Funzionava e, quindi, questo fu l'intervento.

P.M. - E, invece, l'altro episodio, quello di cui mi stava parlando poco fa, ossia quello dell'interruzione del collegamento con la casa del fratello Carmine?

DICH. RESTINA GENEROSO - Poiché Michele Zagaria si informò, ma tramite chi non glielo so dire con precisione, ma comunque tramite citofono si informò che il tragitto che io portavo a casa di Carmine non era stato fatto dal Comune nessuna tipologia di lavoro, l'unica cosa che restava era verificare questo filo che passava in questo territorio all'epoca di Antonio Piccolo, dove c'era il deposito di Antonio Piccolo, e verificare se c'era stata qualche interruzione su quel territorio lì, in quel deposito. E, ovviamente, controllando ci rendemmo conto che effettivamente era stata fatta questa rottura con questa benna di questo escavatore.

T. - Sì, questo l'ha già spiegato, il Pubblico Ministero voleva sapere lei da chi è andato e su mandato da chi? Insomma, voleva conferma dell'eventualità che a noi in questo caso almeno sembra logica, se il Zagaria la mandò direttamente da Piccolo anche in questa occasione?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, Zagaria mi mandò da Antonio Piccolo per verificare se nel suo cortile c'era qualcosa che aveva intaccato la linea che camminava nel terreno che portava questo filo. E ci rendemmo conto che effettivamente era stato fatto questo.


P.M. - Senta, c'era anche qualche elettricista, che lei ha conosciuto o ha avuto modo di incontrare, che si occupava di queste problematiche tecniche?

DICH. RESTINA GENEROSO - Sì, all'inizio mi era stato presentato un elettricista, tale Garofalo Nicola, che è colui che aveva dato anche un aiuto o un'idea per la realizzazione dell'ingresso al bunker. Era forse all'inizio l'unico conoscente di come funzionasse questo sistema di carrucole ed anche di movimento della porta di accesso per questo bunker, cosa che poi dopo fu anche ordinata a Vincenzo Inquieto di andare presso Nicola Garofalo, di apprendere minuziosamente tutte le tecniche che erano state adottate, in modo tale che in un prossimo futuro non venisse più interpellato Nicola Garofalo, ma si potevano risolvere tramite lo stesso Vincenzo Inquieto. Perché si verificò un episodio del genere, in cui lui rimase abbastanza scosso da questa cosa.

Ebbene, come sopra accennato, la PG, sulla base anche delle dichiarazioni del Restina, ha provveduto ad effettuare, precisamente il 26.1.2015, un sopralluogo sia presso il deposito del Piccolo alla via II Trav. Maria Ausiliatrice che presso l'abitazione di Carmine Zagaria al vico Tibullo (di proprietà del padre), al fine di rinvenire tracce dell'impianto citofonico descritto dal collaboratore.

Su tale attività ha riferito, in dibattimento, l'isp. Renato Roberto in forza alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Quest'ultimo, ricostruendo l'intervento anche grazie alla consultazione delle fotografie scattate sul posto (acquisite in copia al fascicolo del dibattimento), ha spiegato che fu rinvenuto, all'interno di un tombino posizionato sulla strada pubblica immediatamente a ridosso dell'ingresso del deposito del Piccolo (foto nr. 84), un cavo dalla lunghezza complessiva di 60 metri, di cui 45 metri erano stati già precedentemente riavvolti mentre i restanti 15 metri erano stati recuperati dal corrugato comunicante con il tombino successivo e, quindi, avvolti dagli operanti (in ordine a tale aspetto l'ispettore ha rappresentato in aula di non avere un ricordo preciso per cui ha infine confermato quanto riportato nell'annotazione di PG a sua firma).



218

Il secondo tombino (foto nn. 85 e 86), collegato a quello insistente sulla strada, si trovava invece all'interno del perimetro della proprietà di Piccolo. Partendo da quest'ultimo tombino, quindi, gli operanti seguirono, con appositi scavi, la traccia sotterranea del corrugato di colore rosso, al cui interno non correva più alcun filo, che proseguiva per diversi metri lungo il terreno del Piccolo in direzione del muro di confine con l'abitazione di Carmine Zagaria, si interrompeva per un piccolo tratto, in corrispondenza del quale il tubo risultava tagliato ma riprendeva il suo percorso nel terreno a pochi centimetri di distanza (foto nn. 90-91-92-93), fino a terminare a circa un metro dal predetto muro di cinta, in prossimità del quale, malgrado fossero stati eseguiti degli scavi accurati, non si rinvenne il tratto di corrugato mancante.

Dal lato della proprietà di Zagaria, inoltre, gli operanti rinvennero un analogo corrugato color rosso che spuntava dal muro confinante col deposito del Piccolo (foto nn. 79-80-81).

Rompendo il muro attorno al tubo, appurarono altresì che lo stesso non andava verso il basso, come avrebbe dovuto ove avesse fatto parte della rete impiantistica della proprietà, ma in direzione del deposito dell'imputato.

Gli accertamenti eseguiti dalla PG di cui si è appena dato atto forniscono, a parere di questo collegio, un formidabile riscontro alle dichiarazioni del collaboratore.

In primo luogo va osservato che la rete citofonica descritta dal Restina è stata effettivamente in parte rinvenuta ed in parte ricostruita (anche negli altri luoghi indicati, infatti, sono state trovate tracce degli impianti preesistenti e poi smantellati): tale dato testimonia in modo inconfutabile una conoscenza di cui poteva essere portatore soltanto un soggetto che ha vissuto in



prima persona i fatti riferiti e che doveva essere considerato assolutamente fidato e affidabile dal capoclan.

In secondo luogo, passando ai riscontri individualizzanti in relazione alla specifica posizione del Piccolo, non vi è dubbio che il sopralluogo effettuato dalla Squadra Mobile abbia fornito una serie di elementi pienamente compatibili col racconto del Restina. Al netto della (perfettamente spiegabile, a distanza di anni) mancanza materiale del filo, la PG ne ha ricostruito il percorso dalla strada pubblica, passando per il deposito del Piccolo, fino alla proprietà della famiglia Zagaria, attraverso la traccia lasciata dalla presenza del corrugato al cui interno il filo correva. Vi sono, inoltre, tutta una serie di argomenti logici che consentono di superare agevolmente le obiezioni avanzate dalla Difesa, fondate in parte sulle asserzioni dello stesso Piccolo in sede di spontanee dichiarazioni.

In primo luogo, si è sostenuto che il deposito di via M. Ausiliatrice, pur essendo di proprietà del Piccolo (che, peraltro, ha assistito alle operazioni della PG mostrando anche disponibilità nei loro confronti), era stato dallo stesso utilizzato soltanto a partire dalla seconda metà del 2014, ovvero da quando era stato ceduto in fitto il deposito, di proprietà della moglie Datoaddio Filomena, che il geometra aveva fino a quel momento utilizzato, vale a dire un terreno sito sulla Strada provinciale Variante di Casapesenna (a tale fine è stato depositato dalla Difesa di Piccolo il titolo di proprietà di tale terreno ed il contratto di fitto con la Onlus "Ala di riserva").

È stata al contempo paventata l'ipotesi che il corrugato che attraversava il terreno di via M. Ausiliatrice fosse al servizio degli impianti elettrici presenti nel deposito.

A tale riguardo si osserva, da un lato, che la circostanza che il Piccolo non utilizzasse prima del 2014 il deposito di via M.



Ausiliatrice rappresenta una mera suggestione della Difesa ma non può certo considerarsi un fatto certo e dimostrato.

Tale deposito, peraltro, si trova a pochi metri da quella che, anche nelle indicazioni riportate sul fascicolo fotografico redatto dal NOE di Caserta (dove viene raffigurata una panoramica del Comune di Casapesenna con evidenziati i punti d'interesse), risulta essere l'abitazione del Piccolo (sita in via M. Ausiliatrice n. 15), che peraltro era tale quantomeno già nel 2007, come riferito dallo stesso Piccolo quando ha inteso precisare di non aver nulla a che vedere con il suo omonimo residente in via Petrillo di cui alla lista dei "non contestati" di Guerreschi. Questo è un ulteriore dato in forza del quale è ragionevole presumere che tale deposito non fosse del tutto abbandonato all'epoca cui fa riferimento il Restina.

Dall'altro lato, va rilevato che, proprio in virtù di quanto affermato dal Piccolo, ovvero che il deposito era "entrato in funzione" dalla seconda metà del 2014, doveva essere evidentemente attivo quando, nel gennaio 2015, è stato eseguito il controllo della PG, per cui non si spiega come mai il corrugato, che doveva servire al passaggio dei fili necessari per il funzionamento degli impianti ivi presenti, era invece ormai in disuso, vuoto e tranciato in alcuni punti (la tesi, pure proposta, secondo cui il corrugato portava corrente ad un palo presente nell'area che, presumibilmente, apparteneva ad una vecchia palificazione elettrica è, in tutta evidenza, una mera ipotesi che non trova alcun appiglio probatorio).

In secondo luogo, si è sottolineto, facendo riferimento ad una fotografia (inserita in un articolo pubblicato sul quotidiano online "ilMattino.it" il 26.1.2015, relativo proprio all'accertamento effettuato il giorno stesso dalla PG) ritraente il cavo arrotolato

  221


rinvenuto all'interno di uno dei tombini nel corso dell'accertamento (ovvero il cavo di 60 metri poi sottoposto a sequestro del quale ha riferito anche l'isp. Roberto), che lo stesso non era stato evidentemente mai utilizzato, potendosi notare dal suddetto rilievo che era avvolto ancora nella tipica busta di cellophane in cui viene abitualmente venduto.

Anche tale osservazione non appare condivisibile e, comunque, non è idonea ad intaccare il quadro fin qui delineato.

Ed invero, l'isp. Roberto, al quale è stata mostrata la citata fotografia, ha affermato di ricordare con esattezza che il filo arrotolato rinvenuto nel tombino fu sì trovato avvolto in una busta di plastica, ma non si trattava, a suo parere, della busta nella quale era stato originariamente venduto e, comunque, mostrava evidenti segni di usura. Peraltro, come già sopra specificato, dei complessivi 60 metri di cavo soltanto 45 furono ritrovati riavvolti, mentre gli ulteriori 15, che erano stesi all'interno del corrugato comunicante con il tombino successivo, furono recuperati ed avvolti dagli operanti. Appare, pertanto, difficile credere che il cavo fosse stato utilizzato soltanto parzialmente.

In ogni caso, la rete citofonica, a distanza di anni dall'arresto di Zagaria, era comunque stata smantellata, per cui il dubbio palesato dalla Difesa non appare assolutamente idoneo ad inficiare la validità del riscontro alle dichiarazioni del Restina costituito dall'esito del sopralluogo del 26.1.2015.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il riscontro non deve rappresentare direttamente il thema probandum né, tantomeno, essere prova autonoma di colpevolezza, perché, altrimenti, si renderebbe ultronea, perché sovrabbondante o superflua, la chiamata in correità.



222

Vi è, infine, un ulteriore dettaglio fornito dal Restina che rende ancor più attendibile il suo racconto.

Il collaboratore ha infatti chiarito anche la causa del danneggiamento del filo, che era stato tranciato dalla punta rivolta verso il terreno di un escavatore ricoverato nel deposito. Ebbene, dal sopralluogo della Squadra Mobile di Napoli è emerso anche che l'area adibita a deposito era effettivamente sterrata, per cui, anche sotto tale profilo, era possibile il verificarsi di una situazione quale quella descritta dal dichiarante.

4.2§ - I (NUMEROSI) LAVORI DI PIAZZA PETRILLO

Ancora in relazione alla famigerata rete citofonica allestita dallo Zagaria, Generoso Restina ha fatto riferimento ad un altro episodio in cui sarebbe stato chiamato in causa il Piccolo.

In particolare, in occasione dei lavori di rifacimento di Piazza Petrillo, che implicarono anche l'effettuazione di scavi, preoccupato che potessero essere intaccati i cablaggi che passavano proprio sotto la predetta piazza, Zagaria incaricò il vivandiere di presenziare insieme al Piccolo alle operazione così da assicurarsi che gli operai impegnati nei lavori, che già erano stati avvisati di non "toccare determinate tubature", rispettassero l'indicazione ricevuta. Venne anche prevista, sfruttando gli scavi già aperti, la sostituzione di una tubatura, intervento al quale il Restina ha dichiarato fossero presenti, allo scopo di sovrintendere alla operazione, sia il Piccolo che il sindaco dell'epoca, Fortunato Zagaria.

T. - Il Pubblico Ministero le ha domandato da chi l'ha saputo?

DICH. RESTINA GENEROSO -...

T. - Abbiamo capito che lei ha ospitato per lungo tempo Zagaria, ma questo significa che glielo aveva spiegato Zagaria Michele?

DICH. RESTINA GENEROSO - Certo! Mi aveva spiegato anche perché mi chiese esplicitamente, quando si fecero i lavori in piazza Petrillo,

che fu smantellata quasi tutta la piazza, per poi ricomporla in modo completamente diverso, fu scavato anche nelle fondamenta della piazza; e visto che per accedere a casa sia di Giovanni Garofalo, sia di Inquieto e sia di Elvira i fili e i cablaggi passavano proprio sotto la piazza, mi fu chiesto, anche se non era una cosa di mia competenza, di recarmi lì e di guardare, tramite anche l'aiuto di Antonio Piccolo, se gli operai che stavano lavorando rispettassero quanto era stato detto, di non toccare determinate tubazioni, anzi, addirittura una parte di questa tubazione fu sostituita, infatti per alcune ore lui non ebbe la possibilità di potersi collegare con il citofono, poi, ripristinati i collegamenti, lui poté di nuovo... Infatti faceva le prove anche con il tester per vedere se la tensione risultava sempre la stessa o se c'era stato qualche tipo di infiltrazione sulla rete, perché questa era una cosa che si poteva verificare con un semplice tester. E sul posto di lavoro mi ricordo che quella mattina c'erano sia Antonio Piccolo, che Fortunato Zagaria, che soprassedevano quando veniva interrotto questo tubo e quando veniva ripristinata questa tubazione. E c'ero anch'io presente, quindi, voglio dire, alla fine fu quello l'arco di tempo utile.

Allo scopo ancora una volta di ottenere un riscontro alle, come al solito, precise e circostanziate dichiarazioni del c.d.g., è stato dato incarico ai militari del NOE di Caserta di accertare se, nel periodo tra il 2005 e il 2006, fossero stati eseguiti lavori nella Piazza Petrillo e, in caso di risposta positiva, a chi fossero stati assegnati.

Alla luce del rapporto della PG delegata, depositato il 5.10.2017, dal quale risultava che erano stati effettivamente eseguiti diversi lavori nella piazza d'interesse nell'arco di tempo indicato, veniva altresì disposta la citazione di due tecnici comunali, Di Sarno Carlo e Piccolo Mario, sentiti a sommarie informazioni nell'ambito dell'accertamento eseguito, affinché fornissero i necessari chiarimenti.

I tecnici venivano, quindi, escussi in dibattimento all'ultima udienza del 13.10.2017.

Partendo dalle emergenze documentali, piazza Agostino Petrillo risulta essere stata oggetto di:



- lavori di riqualificazione affidati, con determina n. 55 del 15.3.2005 all'impresa Planet Costruzioni s.r.l. legalmente rappresentata da Licenza Gennaro;
- lavori di sistemazione del verde pubblico affidati, con determina n. 235 del 9.9.2005 alla ditta Eurovivai Rinaldi Pasquale & figli;
- lavori di riqualificazione affidati, con determina n. 176 del 26.7.2006 alla ditta Ediltecnica 3000 s.r.l., legalmente rappresentata da Fontana Tommaso.

Sulla base delle s.i.t. di Piccolo Mario, personale del NOE di Caserta provvedeva altresì alla acquisizione del contratto di appalto per lavori di completamento della rete fognante urbana, sottoscritto in data 24.11.2004 tra l'ing. Giacomo Parente (responsabile del servizio LL.PP. del Comune) e Antonio Piccolo, quale legale rappresentante della Edilgas s.r.l. (contratto che prevedeva la durata di 540 giorni).

I tecnici, entrambi geometri dipendenti dell'ufficio tecnico del Comune di Casapesenna, rendendo dichiarazioni sostanzialmente coincidenti, hanno ripercorso la successione dei lavori coinvolgenti la piazza Petrillo negli anni dal 2004 al 2006, precisando che, poiché i lavori sulla fognatura eseguiti dalla ditta del Piccolo erano stati propiziati da una emergenza, non erano perciò stati contemplati nel progetto di complessiva riqualificazione dell'area, come sarebbe stato logico fare in una situazione ordinaria.

Hanno altresì aggiunto di ricordare il Piccolo presente sul cantiere durante i lavori in piazza, intento a dare indicazioni agli operai, chiarendo però che ciò avveniva in costanza dei lavori riguardanti la fognatura.

Il Di Sarno, in particolare, avendo invece riferito in s.i.t. che aveva notato i fratelli Piccolo durante i "lavori di



riqualificazione", come emerso da una contestazione mossa dal PM, ha giustificato tale discrasia specificando di aver utilizzato tale espressione in modo generico e di aver invece ricordato, una volta consultati gli atti, che la presenza dell'imprenditore di Casapesenna sul cantiere era riconducibile, come detto, ai lavori aventi ad oggetto la fognatura, temporalmente precedenti.

La Difesa ha poi insistito nel chiedere ai testi -premessi che i lavori della fognatura della Edilgas iniziarono circa sei mesi prima di quelli di riqualificazione della piazza ad opera della Planet Costruzioni, come risulta anche dalla documentazione acquisita - se le due imprese fossero state, per un periodo, contemporaneamente presenti sul cantiere, domanda alla quale, tuttavia, entrambi i testi hanno più volte ribadito di non essere in grado di rispondere con certezza.

In virtù degli elementi raccolti, può concludersi che gli accertamenti effettuati non forniscono un riscontro dal significato univoco, essendo la (certa) presenza di Piccolo sul posto giustificabile anche in quanto la sua impresa era a sua volta impegnata nei lavori sulla fognatura.

Pur non considerando, per tale ragione, tale vicenda riferita dal Restina come dato acquisito, di cui tener conto nella complessiva valutazione del quadro probatorio a carico del Piccolo, va rilevato che gli esiti degli accertamenti del NOE non hanno minimamente inficiato l'attendibilità del collaboratore, essendo stato in definitiva riscontrato il fatto (nella sua neutralità) da lui riferito, ovvero che nel 2005 Antonio Piccolo era presente su un cantiere aperto in Piazza Petrillo per sovrintendere al lavoro degli operai ivi impegnati. Che poi si trovasse lì perché gli operai erano quelli della sua ditta o per la ragione indicata dal Restina rimane una circostanza incerta, anche alla luce di ulteriori dati



sommariamente emersi secondo cui piazza Petrillo era effettivamente attraversata dai cablaggi della rete citofonica.

58 - CONCLUSIONI

In definitiva, valutando il complesso degli elementi emersi dalla istruttoria svolta, il Piccolo può senza alcun dubbio essere qualificato come un soggetto appartenente al clan dei casalesi, in particolare legato al boss Michele Zagaria, nei confronti del quale, dopo il suo rientro in pianta stabile a Casapesenna, è stato costantemente disponibile, in tal modo prestando un contributo consapevole al rafforzamento del sodalizio criminale.

In tal senso depongono, riepilogando gli elementi a carico dell'imputato che possono, per quanto fin qui detto, considerarsi provati, innanzitutto le convergenti dichiarazioni di svariati collaboratori di giustizia che, alcuni per conoscenza diretta, altri per averlo appreso da Zagaria, tutti lasciando in ogni caso intendere che fosse un fatto notorio all'interno dell'ambiente, hanno indicato il Piccolo talora come socio occulto del boss, talaltra più genericamente come soggetto a lui strettamente legato. A tale proposito si sottolinea ancora una volta che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (C., Sez. II, 14.5.2015, n. 24995).

Ad ogni modo non è evidentemente questo l'unico elemento che ha indotto il collegio ad affermare la responsabilità del Piccolo.

L'esistenza del forte legame evidenziato dai collaboratori traspare dall'episodio dell'incendio appiccato nel cantiere dell'impresa del Piccolo, che tanto ha fatto infuriare lo Zagaria (sia per lo sgarro fatto all'amico, sia per il danno economico indirettamente anche da lui patito) che, se non fosse stato per

insuperabili motivi "politici", avrebbe probabilmente consumato nel sangue la sua vendetta.

A sgomberare il campo da qualsiasi dubbio viene poi in rilievo il fatto che il Piccolo non solo era a conoscenza dell'esistenza della rete citofonica, ma acconsentì a farne passare (se non addirittura realizzò) una diramazione sotto un terreno di sua proprietà, provvedendo altresì a ripararla allorquando venne a verificarsi un guasto. Tale fatto non può razionalmente essere spiegato in termini alternativi, seguendo la prospettiva difensiva tesa, in ultima istanza, ad accreditare l'idea che il Piccolo non potesse opporsi alla volontà del capoclan (laddove non aveva invece temuto ritorsioni quando impose al Matano di procedere alle richieste risarcitorie nei confronti di esponenti del clan), non essendo rispondente ad elementari considerazioni logiche che si consenta ad una semplice vittima di prendere contezza di simili circostanze (l'esistenza di una capillare rete citofonica la cui rivelazione avrebbe fatto la fortuna degli investigatori), e ciò anche in ragione dell'imponente organizzazione criminale della quale lo Zagaria disponeva.

D'altronde che il Piccolo non fosse una vittima si desume anche dal ruolo da lui assunto nell'affare della metanizzazione¹⁴ -a cui ebbe anche l'opportunità di prendere parte con la sua impresa proprio grazie all'intercessione del boss- di "garante ambientale" al quale, nella consapevolezza del suo collegamento con il clan, si rivolse la CPL Concordia interessata ad operare nel territorio sotto l'influenza della cosca. Soltanto ad un soggetto fidato ed intraneo all'associazione è ragionevole ipotizzare venisse affidato un compito tanto delicato, non certo ad un imprenditore i cui interessi personali fossero stati occasionalmente coincidenti con quelli del clan.

¹⁴ Si veda sul punto il capitolo "Il fondamentale ruolo di Antonio Piccolo", dove vengono chiarite tutte le ragioni che consentono di pervenire senza ombra di dubbio a tali conclusioni.



228

N. 2448/16 R.G. Dib.

N. 34170/15 R.G.N.R.

Tutti quelli riportati, in buona sostanza, sono elementi fattuali più che sufficienti per ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione camorristica come contestata, per cui il Piccolo deve essere dichiarato responsabile del reato a lui ascritto.

L'apporto fornito dall'imputato Piccolo non si infatti è limitato al conferimento al sodalizio di un contributo episodico e temporalmente limitato, finalizzato all'attuazione di propri obiettivi estranei agli scopi del sodalizio criminoso; detto apporto, invece, viene, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite, considerato funzionale agli interessi della organizzazione criminale.

  229

*Capitolo II**CLAUDIO SCHIAVONE**1§ - IL RUOLO ASSUNTO NELL'AFFARE "METANIZZAZIONE"
(RIEPILOGO)*

Secondo la ricostruzione accolta dal Collegio, l'impresa di Claudio Schiavone, la D'Angelo Costruzione s.r.l., è stata dunque scelta per la realizzazione dei lavori nel Bacino Campania 30 dal gruppo Schiavone per il Comune di Casal di Principe e dal gruppo Bidognetti per quello di Villa Literno.

Una volta accertata¹⁵ la modalità di selezione delle ditte subappaltanti (ad appannaggio della camorra locale - e precisamente dei vari gruppi costituenti il clan, ciascuno dei quali designava l'impresa a sé gradita per il territorio di propria competenza- che, una volta operata la scelta, faceva pervenire l'indicazione al Piccolo che, a stretto contatto con Lancia e con la CPL, si occupava dei passaggi successivi) e la effettiva vicinanza delle imprese selezionate al sodalizio (quantomeno di quelle di Piccolo, di Di Tella e dello stesso Schiavone, sulle quali si è concentrata l'istruttoria), grazie essenzialmente al contributo dei c.d.g. e, indirettamente (stante la sua ritrattazione dibattimentale) del Lancia (ovvero mediante la citata intercettazione ambientale, nonché le mancate risposte e le contraddizioni rilevate nel suo esame), risulta già ampiamente dimostrato il rapporto di contiguità dell'imputato con il clan dei casalesi.

Così come si è fatto per Piccolo, ed anzi a maggior ragione, visto che lo Schiavone ha rivestito nella vicenda della metanizzazione un ruolo più marginale, essendosi "limitato" a prendere parte ai lavori grazie all'avallo della cosca, occorre a questo punto esaminare le vicende ulteriori rispetto a quella che ha costituito

¹⁵ Si vedano i capitoli "la scelta delle imprese", "il fondamentale ruolo di Antonio Piccolo" e "La posizione di Claudio Schiavone".



il fulcro del processo, al fine di stabilire, anche per lui, se deve considerarsi un soggetto sul quale l'organizzazione sapeva di poter contare ma che, di volta in volta, prestava la propria disponibilità con autonome determinazioni, o piuttosto un vero e proprio sodale del gruppo criminale, non ritenendosi sufficienti a dirimere tale questione le plurime ma generiche affermazioni rese, principalmente, da Iovine, Panaro e Di Caterino Emilio.

25 - IL DIVERBIO CON SEBASTIANO FERRARO

Antonio Iovine, che -si ribadisce- ha chiarito di non aver mai conosciuto Claudio Schiavone, ha affermato tuttavia di averne sentito più volte parlare.



Il primo episodio del quale ha riferito riguarda una lite che, all'incirca nel 1995, vide coinvolto l'imputato con un esponente della famiglia Schiavone, tale Sebastiano Ferraro.

In particolare, i due vennero alle mani e il Ferraro ebbe la peggio, per cui vi fu la reazione della famiglia Schiavone, che pretese le scuse da parte di Claudio. Nella vicenda intervennero poi i Bidognetti a fare da pacieri, intercedendo presso gli Schiavone in favore dell'imprenditore.

Tale episodio, nella ricostruzione di Iovine, determinò l'incrinarsi dei rapporti di Claudio Schiavone con il gruppo Schiavone e, viceversa, l'avvicinamento dello stesso alla famiglia Bidognetti, con la quale era, comunque, già in buoni rapporti.

P.M. - Lei parlava di un rapporto di Claudio Schiavone prima con la famiglia Schiavone e poi con i Bidognetti, ci vuole chiarire anche un poco questa circostanza?

DICH. IOVINE - Sì, queste poi sono cose che io ho sentito nell'ambito del clan dei Casalesi, dove in qualche modo succedevano sempre degli screzi e, quindi, delle discussioni, delle cose. Quindi seppi che alla fine Claudio Schiavone, dopo essersi prestato come imprenditore verso il clan Schiavone, ebbe una discussione per un affiliato, un certo Sebastiano Ferrara, quindi, in qualche modo fu allontanato da Walter Schiavone. E,

  231

chiaramente, siccome lui poi era un imprenditore che aveva bisogno del sostegno di qualche parte del clan, in effetti ebbe a che fare con la famiglia Bidognetti. Era questo quello che poi si sapeva tra di noi, si diceva tra di noi, ed era un motivo per cui io cercavo di non avere nessun tipo di contatto, chiaramente.

IOVINE - Ebbe una discussione con Sebastiano Ferraro, componente della famiglia Schiavone e che giunsero alle mani e, quindi, Claudio Schiavone lo maltrattò, lo picchiò, in pratica. Dopodiché intervennero gli Schiavone e lo richiamarono per questa cosa.

AVV. TROFINO - senta, Iovine, mi sa dire quando è avvenuto questo fatto?

DICH. IOVINE - Ma io credo che sia avvenuto nel 1995. Nel 1995 credo, penso. Ero appena uscito io dal carcere.

L'episodio del diverbio con Sebastiano Ferraro è stato riferito in maniera perfettamente coincidente anche da Nicola Panaro, che ha precisato che, sebbene i rapporti tra lo Schiavone e l'omonima fazione si fossero deteriorati in seguito all'accadimento, gli stessi comunque mantennero nel tempo intatti i loro contatti d'affari.

38 - LO SVINCOLO DI VILLA DI BRIANO

Una ulteriore vicenda che è venuta in rilievo è quella relativa ai lavori per lo svincolo di Villa di Briano.

Lo Iovine ha riferito che suo cugino Caterino Renato (imputato in procedimento connesso che ha reso dichiarazioni eteroaccusatorie) chiese il suo appoggio per accaparrarsi un appalto pubblico, avente ad oggetto la realizzazione di uno svincolo sulla Strada Statale Nola-Villa Literno all'altezza di Villa di Briano -Comune sotto il controllo del gruppo del "Ninno", che aveva, stando a quanto da lui dichiarato, l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico alle sue dipendenze-, affare in cui il Caterino gli disse che avrebbe voluto coinvolgere l'imprenditore Claudio Schiavone. Iovine acconsentì alla richiesta del cugino,



garantendogli il suo sostegno per la gara che sarebbe stata poi bandita, chiedendogli altresì di pagare anticipatamente la somma di 40.000 euro quale prezzo dovuto al clan.

IOVINE - No, in realtà, io l'ho conosciuto indirettamente Claudio Schiavone. Specifico: me ne parlò mio cugino Caterino Renato, che in qualche modo lo voleva coinvolgere in un lavoro pubblico che riguardava Villa di Briano, era con esattezza lo svincolo sulla Nola - Villa Literno. Quindi mio cugino mi parlò di Claudio Schiavone, mi disse che era disponibile e che eventualmente sarebbe stato capace di presentarsi con una valigetta di soldi pur di portare a termine i suoi impegni. Insomma, in questi termini me ne ha parlato, Dottore.

P.M. - Senta, ci spiega un attimo, però, che cosa era questo lavoro di Villa di Briano, che cosa si doveva fare, in che cosa consisteva, e soprattutto perché poi si rivolgono a lei?

DICH. IOVINE - Villa di Briano era un Comune controllato da me, quindi avevo l'Amministrazione Comunale, compreso l'Ufficio Tecnico, sotto la mia dipendenza, pertanto, gestivo in qualche modo tutto quello che poi erano gli appalti pubblici di quel Comune. Ebbi notizia di un progetto di finanziamento che riguardava lo svincolo sulla Nona - Villa Literno, all'altezza di Villa di Briano. In pratica, questa notizia me la portò lo stesso mio cugino Renato, ed io ne approfittai per dirgli: "Guarda, se eventualmente vuoi impegnarti in questo lavoro...". Credo che gli chiesi quaranta mila Euro. Dopodiché gli dissi: "Una volta appaltato il lavoro facciamo i conti e ti tieni quaranta mila Euro che mi hai anticipato". In pratica, tutto questo stava ancora in alto mare, quindi, credo che fino al momento in cui mi hanno arrestato ancora si doveva concretizzare come lavoro.


P.M. - E perché poi doveva essere coinvolto Claudio Schiavone, questo lei non ce l'ha detto?

DICH. IOVINE - Perché mio cugino mi disse che gli faceva piacere che in qualche modo Claudio Schiavone avesse avuto a che fare anche con me, visto che comunque ero l'unico che non conosceva lui e, insomma, cercava di avvicinarsi a me in qualche modo.

P.M. - Senta, per questo tipo di lavori dell'edilizia pubblica e le strade, in particolare, si trattava di uno svincolo, come lei ha detto, lei aveva un suo imprenditore particolare di riferimento a cui si rivolgeva e con cui aveva un rapporto stabile per questo tipo di attività?

DICH. IOVINE - Sì, ho avuto a che fare con Malinconico Giovanni, il quale era socio di mio cugino Paolo Caterino. Quindi, con questo tipo di lavoro avevo a che fare con lui.

P.M. - Quindi per Villa di Briano avrebbe dovuto fare una eccezione?



233

DICH. IOVINE - Chiedo scusa, non ho capito la domanda.

P.M. - Quindi lei stava dicendo che, in genere, il suo periodo di riferimento per questo tipo di attività era Malinconico?

DICH. IOVINE - Sì.

P.M. - Che cosa succede o che cosa stava succedendo a Villa di Briano per questa attività?

DICH. IOVINE - Veramente io ho fatto riferimento a Malinconico per un impegno imprenditoriale a livello un po' più alto, ma per quanto riguarda poi Villa di Briano, io facevo riferimento a Pasquale e Gianluca Pasquano, a Della Volpe Vincenzo, quindi erano tutti dei piccoli imprenditori per i quali io offrivo lavoro e, chiaramente, loro avevano un rapporto di complicità con me, mi hanno seguito in tutta la mia latitanza. A Villa di Briano, poi, in merito a questo lavoro, era una richiesta che io feci a mio cugino, e, chiaramente, mio cugino preferì portarsi come imprenditore socio Claudio Schiavone e, quindi, gli offrii questa proposta che io gli avevo fatto. Ma era tutto una cosa fatto sulla parola, quindi io chiesi a mio cugino di anticiparmi dei soldi su questo lavoro nello specifico. Quindi una volta che poi fossero arrivati i finanziamenti, e si sarebbe fatto il bando di gara, io gli garantivo che questa gara la faceva lui con il suo socio.

Caterino Renato, interrogato su tale vicenda, ha riferito che, nell'aprile del 2008 il cugino Antonio Iovine mandò da lui un affiliato, De Luca Ernesto, per chiedergli un prestito di 40.000 euro. Il Caterino, poiché non aveva una disponibilità immediata per far fronte alla richiesta, chiese una settimana di tempo per recuperare il denaro, decorsa la quale corrispose al De Luca metà della somma (20.000 euro). Quest'ultimo, invitandolo a consegnare quanto prima la restante parte, gli rappresentò che sarebbe poi stato ricompensato dalla possibilità di acquisire due appalti per lavori pubblici da effettuarsi in Villa di Briano.

Il Caterino, quindi, interessato all'affare, dopo qualche giorno conferì al De Luca i restanti 20.000 euro e, successivamente, gliene diede ulteriori 20.000. Quindi, ravvisando la necessità di avvalersi di un partner per la futura esecuzione dei lavori, essendo stata la sua impresa raggiunta da una interdittiva antimafia, si rivolse a Claudio Schiavone (che conosceva come

  234

imprenditore competente e molto attrezzato, sia sotto il profilo tecnico che economico, col quale aveva peraltro già svolto in passato alcuni lavori e dal quale aveva altresì ricevuto dei prestiti), il quale accettò la proposta.

Il Caterino ha chiarito che lo Iovine poteva garantire l'assegnazione dei lavori, in quanto aveva grande potere nell'ambito del Comune di Villa di Briano, godendo di ottimi rapporti, in particolare, con due dipendenti dell'ufficio tecnico, tali Nicola e Dionigi Magliulo.

Tuttavia, siccome "o'Ninno" venne poi tratto in arresto, l'affare non andò più in porto, nonostante il Caterino avesse comunque partecipato alla gara, tentando di sfruttare le proprie conoscenze, con una società di nuova costituzione, la A&C (che sta per "Antonio e Claudio"), riconducibile allo Schiavone, che lui aveva continuato a tenere informato circa gli sviluppi della vicenda, sebbene lo stesso, assistendo all'infruttuoso passare del tempo, avesse manifestato l'intenzione di abbandonare.

Ad aggiudicarsi l'appalto fu una ditta di Benevento associata con un'impresa di Casal di Principe (LEM o SEM) di Natale Setola, cugino di Giuseppe Setola.

Tale essendo la ricostruzione fornita, va rilevato, in primo luogo, che vi sono talune divergenze tra le dichiarazioni di Iovine e Caterino, in particolare con riferimento alla prima parte della vicenda, laddove il primo riferisce che è stato il cugino a chiedergli di interessarsi all'affare mentre il secondo sostiene che sia stato Iovine a chiedergli un prestito e, successivamente, a proporgli l'aggiudicazione degli appalti in luogo della restituzione della somma. Tale discrasia, tuttavia, non appare di particolare rilievo se si considera che, dal punto di visto dello Iovine, l'episodio non rivestiva una particolare importanza, per

 235

cui sul punto appare maggiormente attendibile quanto dichiarato dal Caterino, che ha invece evidentemente profuso un notevole impegno (vano), per condurre a buon fine l'operazione.

Quanto, invece, alla credibilità del Caterino e del suo racconto, si osserva che sono state numerose le contestazioni mosse dalla Difesa a cagione delle varie contraddizioni in cui lo stesso è incorso rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza (precisamente nel maggio del 2016, quindi neppure particolarmente risalenti nel tempo).

Soltanto in seguito alle specifiche domande rivoltegli dagli avvocati, il Caterino ha chiarito di aver ricevuto 40.000 euro, dei complessivi 60.000 corrisposti allo Iovine, dallo Schiavone Claudio, assicurandogli che li avrebbe recuperati con i lavori di Villa di Briano, aggiungendo di averne ricevuti ulteriori 15.000 poco prima dello svolgimento della gara di appalto (poi persa), che servivano proprio a "foraggiare" la commissione.

Circostanza, quest'ultima, emersa per la prima volta in dibattimento e solo in seguito alle incessanti domande volte a capire per quale ragione avesse partecipato (ed indotto lo Schiavone a partecipare) alla gara d'appalto che sapeva di non poter vincere, attesa la indisponibilità manifestata da chi avrebbe dovuto valutare le candidature.

Il Caterino ha infatti riferito che, sebbene in un primo momento il responsabile dell'appalto, l'architetto Arturo Ciccarelli, gli avesse garantito che "la gara sarebbe andata come doveva", una decina di giorni dopo fu avvertito che non si sarebbe aggiudicato l'appalto, essendo sorti dei problemi in seguito all'arresto dello Iovine, a meno che non avesse corrisposto la somma di 150.000 euro, che il Caterino giudicò però esagerata.

Pur ammettendo che la trattativa si sia sviluppata nel modo altalenante descritto dal Caterino, rimane comunque poco chiaro



il motivo per il quale lo stesso decise, insieme allo Schiavone, di partecipare alla gara, visto che in ogni caso anche l'ulteriore esborso dei 15.000 euro si era rivelato inutile, e tale circostanza era comunque stata resa nota al Caterino con la successiva richiesta di denaro. Inoltre, per quanto riferito da quest'ultimo, non vi fu alcuna restituzione dei soldi "investiti", né da parte dello Iovine né dei tecnici comunali, per cui, in buona sostanza, l'affare costò allo Schiavone ben 55.000 euro ed ulteriori 20.000 al Caterino, che, nonostante si trattasse del cugino del Ninno, i dipendenti comunali non si fecero scrupolo, in pratica, di "truffare", essendosi fatti consegnare 15.000 euro senza poi né fare quanto promesso né restituire il denaro.

48 - L'APPALTO DI GIOVANNI MALINCONICO

Ancora Antonio Iovine ha riferito che, nel 2002, in occasione di un consistente finanziamento destinato dalla Regione al Consorzio Idrico di Caserta, al cui interno la fazione Schiavone aveva delle conoscenze nella Commissione appaltante, su richiesta di Giovanni Malinconico (il suo principale imprenditore di riferimento), che era preoccupato dell'eventualità di dover affrontare la concorrenza di Claudio Schiavone, che temeva si presentasse con il sostegno dell'omonimo gruppo, incontrò Francesco Schiavone, detto "cicciariello" (uno dei capi della fazione), per chiedere il suo appoggio nell'affare ed avvisarlo che, ove si fosse fatto avanti Claudio Schiavone, avrebbe dovuto avvertirlo che l'appalto era riservato al Malinconico.

P.M. - Ha mai avuto modo di parlare anche di Claudio Schiavone con lo stesso Malinconico?

DICH. IOVINE - Sì, il problema era che, siccome lui interveniva in tutte quelle che poi erano le operazioni che interessavano me e Giovanni Malinconico, nello specifico il consorzio di bonifica di Caserta, il consorzio di bonifica di Piedimonte Matese e, insomma, lo stesso



consorzio di bonifica che si trova a Sessa Aurunca, Giovanni Malinconico mi manifestava queste preoccupazioni che magari lui potesse intervenire con una busta e, magari, con una offerta superiore a quello per cui noi intendevamo aggiudicarci la gara, ed io gli rassicuravo di volta in volta di non preoccuparsi.

AVV. TROFINO - quindi, lei sente parlare, diciamo, relativamente a una specificità, tra virgolette, che non so quale sia la specificità, perché lei ha detto genericamente che si preoccupavano di Schiavone perché poteva fare delle offerte migliori di Malinconico?

DICH. IOVINE - No, perché interveniva a nome e per conto di Schiavone e, chiaramente, si aggiudicava il lavoro e, quindi, questo preoccupava Malinconico...

AVV. TROFINO - mi scusi, Iovine, ma lei non poteva parlare direttamente con Schiavone di questo fatto, c'era bisogno che parlava con loro?

DICH. IOVINE - No, no, mi fu avvisato da Malinconico che...

AVV. TROFINO - o con il reggente di Schiavone, voglio dire.

DICH. IOVINE - ... e io ne parlai con Cicciariello, Francesco Schiavone cicciariello, il cugino di Sandokan.

AVV. TROFINO - sì, ma ci vuole dire, insomma, cioè, qual è stata la attività messa in campo dal... Cioè, Malinconico si rivolge a lei per dire: non facciamo partecipare Schiavone, non lo so, vorrei un attimo capire.

T. - lui ha detto così, ha detto che Malinconico gli dice: guardate che Schiavone Claudio si propone a nome e per conto degli Schiavone e lui, Iovine, ha parlato con Cicciariello e ha detto: senti, fai mettere da parte Schiavone Claudio, perché questo lavoro tocca a Malinconico. Questo è quello che ha detto prima.

AVV. TROFINO - Ma cicciariello Schiavone non era il reggente del clan Schiavone?

DICH. IOVINE - Sì. Avvocato, io non lo so se... Non ci stiamo capendo!

AVV. TROFINO - Se è un imprenditore di riferimento Claudio Schiavone del clan Schiavone e di cicciariello Schiavone, cioè...

DICH. IOVINE - Avvocato, posso chiarire...

AVV. TROFINO - lei coglie perfettamente la mia obiezione...

DICH. IOVINE - Posso chiarire.

AVV. TROFINO - ci faccia comprendere.

DICH. IOVINE - No, io sto qui per questo, sto per farvi comprendere. Posso chiarire questo particolare. Siccome premetto che non so i lavori che ha eseguito Claudio Schiavone, in che posto li ha seguiti e non so nemmeno quando si è incontrato con tutti i componenti del clan Schiavone, anche perché, vi torno a ripetere, come io non so...

T. - No, non torni a ripetere, perché lo ha già detto più volte questo concetto. Risponda alla domanda dell'Avvocato Trofino.

DICH. IOVINE - Presidente, ma sono costretto, poi, a spiegare, sennò non comprendono gli Avvocati.

T. - no, no, comprendiamo tutti bene, non si preoccupi. Risponda specificamente alla domanda. Alla domanda dell'Avvocato Trofino, a onor del vero, ha già risposto, dopodiché anche questo è molto... Ci fa perdere tempo.

AVV. TROFINO - Presidente, io sono in controesame.

T. - lo so, Avvocato, però, una volta che il Tribunale, a torto o a ragione, le dice che il teste ha risposto, che, quindi, non è necessario reiterarla, non dobbiamo più dare la parola al teste su questa domanda.

AVV. TROFINO - Presidente, ma se devo fare una contestazione devo fissare un attimo...

T. - ho capito.

AVV. TROFINO - lo dico anche per il Tribunale, altrimenti non ci seguite.

T. - allora, vuole spiegare meglio questo meccanismo con il quale Malinconico avrebbe, diciamo, cercato di evitare che Schiavone Claudio partecipasse a una gara di suo interesse?

DICH. IOVINE - Sì, Presidente. Tutto parte da un finanziamento arrivato dalla regione al consorzio idrico di Caserta, dove in qualche modo individui che il clan Schiavone, cioè la fazione Schiavone aveva delle conoscenze nella Commissione appaltante. Quindi, chiaramente, Malinconico mi fece sapere che questo finanziamento era partito da lui e se potevo, se si poteva interessare dell'appalto. Chiaramente, io gli dissi: vabbè, ti faccio sapere e mi incontrai con Schiavone ciccariello e gli spiegai questa cosa. Malinconico, nel dirmi di questo finanziamento, mi disse anche che probabilmente Claudio Schiavone avrebbe potuto fare la stessa cosa di lui nei confronti di Schiavone. Quindi, avrebbe avvisato la fazione Schiavone che questo lavoro gli interessava. Quando io sono andato da ciccariello, Francesco Schiavone detto ciccariello gli ho chiesto se era possibile intervenire sul consorzio di irrigazione di Caserta nella persona di Natale, non ricordo il nome mò, e di anticipargli che se eventualmente Claudio Schiavone gli avesse avvisato la stessa cosa che gli stavo facendo io era un finanziamento che riguardava Giovanni Malinconico.

AVV. TROFINO - però siamo in che epoca, 2005 - 2006? Lei sta parlando di episodi del 2005 - 2006, io ero partito dal 1997 e quando aveva sentito per la prima volta parlare di Schiavone. Ora, lei ricorda un episodio del 2005 - 2006, ma precedentemente è in grado di ricordare qualche altro episodio, prima di arrivare a Malinconico?

DICH. IOVINE - Avvocato, questo è un episodio che risale al 2002, voglio dire, non è un episodio 2005 - 2006. Figuratevi che Francesco Schiavone ciccariello è stato arrestato nel 2004 e, quindi, è precedente alla data che avete... Comunque, precedentemente non avevo, oltre al fatto di sentire che comunque Claudio Schiavone era uno degli



imprenditori che faceva riferimento a Walter Schiavone, a Francesco Schiavone e di seguito a Panaro e a tutto il resto.

AVV. TROFINO - quindi, riassumendo, ha già detto che non è in grado, ovviamente...

T. - l'unico episodio oltre Cpl è questo di Malinconico.

AVV. TROFINO - le faccio una domanda più specifica, Iovine: a Casal di Principe a partire dal 1997 a arrivare all'epoca che ci riguarda o ai giorni nostri sono stati messi in piedi una serie di appalti piuttosto importanti, questo è il tema della mia domanda, voglio dire. In relazione a questi appalti importanti certamente le vostre numerosissime riunioni che avete fatto, voglio dire, e che facevate, così come lei ha detto prima, sovente, spesso e giustamente per la conduzione della impresa sia pure criminale, nel corso di queste discussioni che avete avuto su lavori importanti, per importi rilevantissimi lei non ha mai sentito parlare di Claudio Schiavone, immagino, perché fino adesso non ce l'ha detto, ma, credo, le faccio una domanda ultronea, sicuramente no.

DICH. IOVINE - Ma io ve lo confermo, perché non ero interessato a chi stava eseguendo i lavori, ma ero interessato più al coordinamento e alla retribuzione dei detenuti, voglio dire, non ero interessato. Cioè, è una zona degli Schiavone, ci sta un imprenditore che faceva riferimento a Schiavone, cioè, non vedo il motivo per cui mi dovevo...

AVV. TROFINO - no, mi pareva di avere capito che comunque nelle casse del clan venivano messe o rimesse una percentuale X su tutti i lavori che servivano, poi, ai stipendi. Perciò, quindi, voglio dire, in un lavoro importante, perché, voglio dire (incomprensibile) e tutto il resto a Casale hanno fatto lievitare importi clamorosi, un cinque per cento credo poteva apparire nei conti che facevate, voglio dire, sovente, spesso nelle riunioni, questa era la mia domanda, insomma.

DICH. IOVINE - Ma guardate, Avvocato, che io vi posso dire che, vedete, mò io con certezza non riesco a ritornare indietro con il tempo, ma probabilmente davanti è stato detto: se andate a prendere (incomprensibile), cioè, mò, vedete, vi sto dicendo una cosa che, praticamente, mi rendo conto stesso io che non c'è nessun fondamento, però, diciamo, l'ho sentito, ve lo ripeto...

Sul fatto è tornato Di Caterino Emilio, confermando l'accaduto. Il Di Caterino ha infatti riferito che Cirillo Bernardo, secondo quanto da lui stesso riferitogli, aveva a cuore che Schiavone Claudio si aggiudicasse un importante appalto da circa 15 milioni a Villa Literno, che invece fu poi assegnato a Giovanni Malinconico.

Essendo il Comune di Villa Literno territorio dei Bidognetti, venuto a sapere dell'interferenza di Iovine, Bernardo tentò, invano, di incontrarlo, mentre riuscì a discutere della cosa con Michele Zagaria che, tuttavia, non si volle immischiare.

5S - I FATTI ULTERIORI

Una serie di altre vicende sono state messe, nel corso dell'istruttoria, in relazione allo Schiavone Claudio.

Si ritiene, tuttavia, di dovervi fare soltanto un accenno, trattandosi di fatti esposti da singoli chiamanti in correttezza che non hanno trovato alcun riscontro oggettivo.

5.1S - LA TANGENTE DI PEDANA

Emilio Di Caterino (che come si è già detto ha vantato una conoscenza diretta di Claudio Schiavone risalente agli anni '90, dovuta al fatto di aver lavorato con lui in più occasioni) ha riferito di aver posto in essere, nel 2002, un'estorsione per conto del suo gruppo di appartenenza, i Bidognetti, nei confronti di un imprenditore, di nome Pedana Pasquale, che si era aggiudicato un appalto sul litorale domizio. Quest'ultimo, per effettuare il pagamento si rivolse a Claudio Schiavone, sapendo che avrebbe potuto procurargli un contatto con qualche affiliato del gruppo. Pedana alla fine pagò, secondo quanto dichiarato da Caterino, 125.000 euro in tre rate, la prima delle quali, dell'ammontare di 45 mila euro, fu da lui consegnata proprio presso l'abitazione di Claudio Schiavone, il quale, peraltro, si risentì non poco della cosa (cfr. *"glielo dico per certo perché l'ho sentito con le mie orecchie - dice: questa cosa non deve più avvenire in casa mia, perché io l'ho fatto solo questa volta e solo questa volta, ripeto, ti faccio la cortesia di farti incontrare*



Cirillo Bernardo..."), tant'è che le due rate successive furono corrisposte presso gli uffici del Pedana, a Varcaturro.

5.2§ - L'INTERVENTO DEGLI SCHIAVONE IN DIFESA DI CLAUDIO

Massimo Vitolo, affiliato al clan Casalesi, fazione Schiavone, ha riferito di aver conosciuto Claudio Schiavone nel 2002 in un cantiere a Casagiove dove stava effettuando dei lavori, per essere intervenuto in sua difesa, per conto di Vincenzo Schiavone che era capozona nell'area di Santa Maria, dopo che uno scagnozzo di Zagaria, tale Tommaso Nuzzo, aveva bloccato le operazioni.

Ha poi riferito che alla fine del 2003 l'imputato mise a disposizione un suo deposito per l'occultamento del cadavere di un extracomunitario, tale Wendy, appartenente alla fazione Caterino di Santa Maria, per poi precisare che il tutto avvenne a sua insaputa.

5.3§ - IL DIVERBIO CON NICOLA SCHIAVONE

Un ultimo episodio, questa volta valorizzato dalla Difesa, riferito dal Panaro Nicola, ha ad oggetto un diverbio che vide protagonisti, all'incirca nel 2005, Claudio Schiavone e Nicola Schiavone, scaturito dal fatto che quest'ultimo venne a sapere che il primo utilizzava il nome degli Schiavone per aggiudicarsi appalti nella zona dell'alto-casertano, cosa che lo fece infuriare, tanto che fu necessario l'intervento di Mario Schiavone, parente di Claudio, per risanare il rapporto tra i due.

6§ - CONCLUSIONI

Passando alla valutazione del materiale fin qui descritto, non risultano, a parere del Collegio, ulteriori episodi significativi



(oltre chiaramente a quello della metanizzazione) sintomatici dell'appartenenza dello Schiavone al clan.

Procedendo con ordine, occorre innanzitutto rilevare, con riferimento all'appalto per lo svincolo di Villa di Briano, che, come già evidenziato, la ricostruzione del Caterino palesa lacune nella successione degli eventi ed incoerenze logiche.

Inoltre, per quanto trovi riscontro nelle dichiarazioni di Iovine, quest'ultimo aveva una conoscenza assolutamente parziale della vicenda e, quanto in particolare al ruolo dello Schiavone, era stato semplicemente messo al corrente dal cugino che lo stesso aveva intenzione di coinvolgerlo nei lavori da farsi.

Peraltro, anche a voler attenersi al racconto del Caterino, vi era una ragione prettamente pratica che lo aveva indotto a rivolgersi allo Schiavone, ovvero che non avrebbe potuto da solo aggiudicarsi l'appalto per l'interdittiva antimafia di cui era stato destinatario. Ne deriva che l'interesse alla partnership era tutto del Caterino, che avrebbe inoltre ricevuto dallo Schiavone anche i 40 mila euro richiesti dallo Iovine e che, per sua stessa ammissione, non avrebbe preso parte alla eventuale fase esecutiva dei lavori, che sarebbe toccata alla attrezzata ed esperta impresa dello Schiavone.

Non può trascurarsi, infine, che l'appalto non è stato poi aggiudicato dall'impresa di Schiavone e che i soldi dallo stesso stanziati non gli sono stati restituiti.

Tutte queste considerazioni non fanno altro che gettare ulteriori ombre sulla ricostruzione del Caterino che, per altro verso, se fosse invece veridica, potrebbe anche indurre a pensare che lo stesso abbia messo in piedi un raggiro nei confronti dello Schiavone, più che fargli il favore di inserirlo in un lucroso affare.



Trattasi chiaramente di un'ipotesi ma, ad ogni buon conto, attenendosi ai fatti, anche nei termini descritti dal Caterino, può soltanto desumersi una disponibilità dello Schiavone a partecipare ad affari "sporchi", coinvolgenti in modo palese esponenti della criminalità organizzata (come ha fatto, del resto, in occasione dei lavori di metanizzazione), ma non la sua intraneità al clan, essendo stata, anche in questa circostanza, la sua partecipazione all'affare (dagli esiti fallimentari) frutto di una autonoma determinazione a fronte della proposta avanzatagli dal Caterino che, inoltre, appartenendo ad un gruppo diverso, è lecito ipotizzare non potesse riporre alcuna aspettativa sulla disponibilità dell'imprenditore.

Anche la vicenda dell'appalto di Villa Literno, che emerge dalle dichiarazioni pienamente convergenti sia di Iovine che di Di Caterino per cui, sotto il profilo della veridicità del fatto storico narrato, può ritenersi provata, non appare particolarmente significativa. Se è vero che, ancora una volta, viene in rilievo l'interessamento da parte dei Bidognetti, ed in particolare dell'amico d'infanzia Cirillo Bernardo, in favore dello Schiavone, è pur vero che, ancora una volta, i lavori non gli vengono assegnati per la preferenza accordata, in territorio Bidognetti, dalla fazione Schiavone al Malinconico appoggiato da Iovine.

Peraltro, pur nell'impossibilità di comprendere e sindacare le dinamiche esistenti tra i vari gruppi all'interno del clan, tale ultima circostanza "suona strana", anche tenuto conto che Claudio Schiavone è stato da tutti indicato come imprenditore "jolly", legato sia agli Schiavone che ai Bidognetti, ma che in realtà, a ben vedere, non disdegnava neppure le altre famiglie, come dimostrerebbe (ove si volesse considerare attendibile)



l'affare dello svincolo di Villa di Briano, tramite il quale, a detta di Iovine, avrebbe tentato un avvicinamento anche al suo gruppo. Al contempo, tuttavia, quando si tratta di decidere a chi assegnare un appalto da 15 milioni di euro nel territorio dei Bidognetti, dove avrebbe dovuto "giocare in casa", gli Schiavone (suoi amici) si intromettono per favorire l'imprenditore segnalato da Iovine.

Per di più Nicola Schiavone, quando viene a sapere che Claudio usa il loro nome, si infuria e lo fa convocare per rimproverarlo.

Anche la vicenda "Pedana" (riferita unicamente dal Di Caterino e, pertanto, priva di qualunque riscontro) non assume, a tutto voler concedere, un significato univoco, dal momento che sarebbe rappresentativa soltanto del fatto che il Pedana fosse al corrente del rapporto di amicizia tra Schiavone e Cirillo Bernardo, così da rivolgersi al primo (che conosceva) per arrivare al secondo al quale doveva pagare il pizzo.

Peraltro l'atteggiamento tenuto dall'imputato all'incontro per il pagamento della rata, svoltosi nella sua abitazione, allorquando pretende che i successivi incontri dovevano essere fatti altrove, non appare pienamente compatibile con il contegno che ci si aspetterebbe da un sodale in una situazione analoga.

I fatti riferiti da Vitolo, infine, pure risultano, come già si è detto, privi di riscontri, oltre che di scarso rilievo.

Deve, in definitiva, rilevarsi che, benché sia stata evocata da più parti l'appartenenza di Claudio Schiavone al clan, sia al gruppo Bidognetti che, a fasi alterne, al gruppo Schiavone, risalente peraltro agli inizi degli anni '90, nonostante siano stati escussi esponenti di rilievo anche di tali due fazioni (in particolare Di Caterino Emilio e Nicola Panaro), gli unici fatti concreti e



specifici emersi dall'istruttoria coinvolgenti l'imputato sono stati quelli -come detto dal significato non univoco, a parere del Collegio- riportati in tale capitolo, mentre vi sono stati frequenti riferimenti a lavori che lo stesso avrebbe svolto nella zona nord della Campania/basso Lazio (che non sono stati oggetto di approfondimento), territorio sotto l'influenza criminale di altre famiglie dove, a detta dei vari c.d.g., lo Schiavone avrebbe comunque dovuto pagare tangenti per lavorare, potendo al più la sua appartenenza al clan garantirgli qualche piccolo sconto sul pizzo dovuto.

Tirando le somme, dunque, la conclusione più coerente con gli elementi acquisiti in dibattimento (che, si ripete, sono quelli appena indicati, non avendo nessuno dei collaboratori, pur essendo tutti certi dell'appartenenza dello Schiavone al clan, introdotto ulteriori fatti specifici a lui riconducibili) è che lo Schiavone, imprenditore capace (di questo ha dato prova anche in sede di esame, nel corso del quale ha avuto modo di fare sfoggio delle sue cognizioni tecniche), dotato di un'impresa ben organizzata, attrezzata e con grande esperienza in vari settori (anche tale aspetto è stato riconosciuto da più parti), nonché di ingenti capitali (come risulta dal verbale di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente), ben consapevole della realtà in cui vive ed opera, abbia nel tempo sfruttato tutte queste caratteristiche, nonché la fraterna amicizia con Cirillo Bernardo (l'assunzione del cui fratello gli è costata l'interdittiva antimafia) per inserirsi quando possibile negli appalti per le opere pubbliche da realizzare sul territorio, per il soddisfacimento di interessi prettamente personali estranei agli scopi del sodalizio criminoso, pur nella piena coscienza e consapevolezza del contributo, per quanto episodico, fornito di volta in volta al clan mediante le

elargizioni economiche conferite quale corrispettivo del sostegno ricevuto.

Una tale condotta -che, richiamando quanto detto sopra (cfr. parte I, cap. 4), si inquadra perfettamente nella categoria di origine giurisprudenziale dell'imprenditore colluso, ovvero colui che instaura con l'associazione mafiosa "un rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità"- integra la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, in assenza di una prova certa dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa del sodalizio criminale.

La contestazione addebitata all'imputato Claudio Schiavone -di aver partecipato, attraverso il ruolo nella vicenda della metanizzazione e mediante il coinvolgimento negli altri affari sopra indicati, al clan dei casalesi- è stata, pertanto, diversamente interpretata dal Collegio come ipotesi di concorso esterno al medesimo clan.

Ricapitolando (un'ultima volta) e richiamando ancora le considerazioni già esposte sulla configurabilità del concorso esterno, per rilevare la sussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dello Schiavone in ordine a quanto contestato al capo A), qualificato ex artt. 110, 416 bis c.p. si osserva che:

1) non vi è una prova certa dell'effettivo inserimento di Schiavone nel clan dei casalesi, in quanto, pur essendo stato lo stesso definito come 'affiliato' dai collaboratori di giustizia esaminati, gli stessi si sono limitati ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza dello Schiavone al sodalizio



criminoso mentre non sono stati in grado di indicare specifici fatti a lui riconducibili valorizzabili a tal fine;


- né si ritiene che la condotta posta in essere dall'imputato, consistente nel contributo concretamente apportato nella realizzazione delle opere di metanizzazione dei Comuni affidati alla sua impresa abbia creato le condizioni per il suo inserimento con carattere di stabilità e consapevolezza soggettiva nell'associazione, atteso che lo Schiavone si è interessato unicamente degli aspetti imprenditoriali legati all'attuazione di questa specifica vicenda criminosa, senza palesare alcun interesse a qualsiasi altro aspetto connesso alla organizzazione della struttura associativa ovvero alla pluralità delle attività delinquenziali realizzate dalla medesima;

- ne è palese dimostrazione la ricostruzione emergente dal dibattimento, in virtù della quale lo Schiavone, una volta assegnatigli i lavori, li esegue senza essere coinvolto in alcuno degli eventi successivi (scorretta esecuzione delle opere, allacci aerei, manomissioni dei contatori);

2) già è stato compiutamente delineato il comportamento posto in essere dall'imputato: Schiavone ha partecipato ai lavori descritti fin dalla fase 'preliminare' (in cui viene indicato dai suoi gruppi di riferimento), fornendo un contributo determinante sul piano materiale (quale titolare della D'Angelo Costruzioni), mantenendo il proprio ruolo 'attivo' fino al termine dei lavori;

3) allo stesso modo, non vi è dubbio che tale comportamento ha contribuito a creare un meccanismo di sistematica acquisizione - da parte del clan dei casalesi- di elevate e continuative forme di profitto, certamente idonee a contribuire al rafforzamento -sul piano economico- del sodalizio;

- sulla base di questi dati, si ritiene che sia stato dimostrato il dato oggettivo del concorso ex artt. 110 e 416 bis c.p., inteso




N. 2448/16 R.G. Dib.

N. 34170/15 R.G.N.R.

quale 'apporto concreto' alla vita ed alle possibilità di sviluppo (e di arricchimento) dell'associazione;

4) né risulta possibile ipotizzare che Schiavone non abbia avuto la consapevolezza di 'lavorare' (anche) per il clan dei casalesi, e di fornire un contributo al relativo consolidamento sul piano economico-finanziario: in tal senso vanno valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori, dalle quali non può dubitarsi che Schiavone, se non la sua appartenenza al clan, la conoscenza dei soggetti legati alla cosca e delle dinamiche interne alla stessa.

In questi termini, si deve pronunciare un giudizio di responsabilità nei confronti di Claudio Schiavone quale concorrente esterno ex art. 110 c.p. all'associazione di stampo mafioso nota con il nome di clan dei casalesi.



249

CAPITOLO III

GLI IMPUTATI PER CONCORSO ESTERNO

S. PREMESSA

Come è stato già più volte esplicitato ed argomentato¹⁶, i rappresentanti di CPL Concordia (le cui posizioni, a prescindere dalle specifiche condotte a ciascuno in concreto addebitabili, non possono che essere accomunate, dovendo necessariamente una loro eventuale responsabilità derivare dalla consapevolezza di essere parte di un accordo concluso a monte dalla società di appartenenza con il clan dei casalesi, prevedente reciproci vantaggi ed obblighi per ambo le parti) non sono stati dal Collegio ritenuti responsabili del reato loro ascritto di concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416 bis c.p., perché, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., è insufficiente la prova che il fatto sussiste.

Tale decisione consegue essenzialmente, si ribadisce, alla valutazione del Tribunale in ordine all'episodio della rinuncia, a beneficio della CPL Concordia da parte del Consorzio Eurogas, alle concessioni in precedenza da quest'ultimo acquisite dai Comuni di Casal di Principe, Villa Literno e San Marcellino.

Il Collegio, all'esito di una approfondita analisi del compendio probatorio, ha ritenuto gli elementi acquisiti insufficienti per poter affermare che tale operazione sia stata propiziata dalla camorra in ossequio ad un previo accordo con la società modenese, emergendo con certezza un coinvolgimento del clan dei casalesi soltanto in una fase successiva, quando il Bacino Campania 30 era stato già costituito e doveva, quindi, darsi avvio alla fase operativa.

¹⁶ Si veda, in particolare, il capitolo 2 della Parte Seconda intitolato "La fase genetica: il Consorzio Eurogas e la strana rinuncia alla concessione".

È apparsa, infatti, plausibile l'ipotesi alternativa (suffragata dalle dichiarazioni non solo del senatore Diana, che non sono evidentemente del tutto disinteressate, ma anche di numerosi dipendenti della società escussi in dibattimento, molti dei quali ormai da anni lontani da quella realtà imprenditoriale, oltre che dalla -mancate- dichiarazioni dei collaboratori, nessuno dei quali ha parlato, neppure in via incidentale, di un intervento del clan nella rinuncia di Eurogas) in base alla quale la CPL Concordia, nel tragitto che l'ha condotta in Campania, abbia intrapreso due strade parallele: una sotto l'egida del senatore Diana che, facendosi promotore dei lavori, evidentemente anche allo scopo di acquisire visibilità per ragioni politiche, ha agevolato il "percorso burocratico" della società modenese, rapportandosi con i sindaci (ed i prefetti, essendo alcuni Comuni commissariati) e facilitando il rilascio delle concessioni; l'altra "alle spalle" della criminalità organizzata locale (rappresentata da Antonio Piccolo che, come imprenditore che aveva già lavorato al nord con la società appaltante fungeva da schermo ideale) che, dettate le condizioni, ha garantito "la tranquillità dei lavori" nella fase esecutiva.

Occorre, a questo punto, per una più agevole comprensione del percorso motivazionale, brevemente richiamare la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata sul tema dell'imprenditore estraneo all'organizzazione criminale che, tuttavia, con la stessa scende a patti per l'occasionale esecuzione di un'attività¹⁷.

A tal riguardo si è affermato che *"la figura dell'imprenditore colluso si distingue dalla figura dell'imprenditore-vittima, in quanto quest'ultimo -soggiogato dallo strapotere dell'associazione criminale- può tutt'al più scendere a patti con essa per limitare*

¹⁷ Per una più esaustiva trattazione dell'argomento, si veda il capitolo 3 della Parte Prima.

per quanto possibile l'ingiusto pregiudizio che la relazione col sodalizio è atta a produrgli" (Cassazione Penale, Sez. VI, 15 settembre 2014, n. 37726).

La differenza, allora, posta una vicenda pattizia formalmente comune ad entrambe le figure di imprenditore, sta nel **fine perseguito** e nell'eventuale allineamento tra i due contraenti: l'imprenditore **vittima** scende a patti perché soggiogato dalla consorceria mafiosa ed al fine di limitare i danni; l'imprenditore **colluso** è un contraente che **costruisce il rapporto sinallagmatico per conseguire importanti benefici dall'appoggio assicurato dall'associazione**, e lo costruisce ragionando non da soggetto intimidito e sopraffatto ma da contraente che sta esercitando integralmente la propria libertà di autodeterminazione in danno all'ordine pubblico.

Tornando, dunque, al caso di specie, già da una fugace occhiata al capo d'imputazione, risulta evidente che l'intervento del clan nel passaggio (parziale) di consegna delle concessioni rappresenta l'unica "obbligazione", per così dire, prevista dal presunto accordo a carico dell'associazione camorristica, quindi, a beneficio dell'imprenditore, laddove le altre condotte indicate, che rappresenterebbero il risultato della pattuizione, sono tutte a svantaggio della CPL, che si sarebbe impegnata a subappaltare i lavori alle imprese imposte dal clan, a versare delle somme per la cassa del clan, a "chiudere un occhio" su eventuali scorrettezze nella esecuzione delle opere ed a insediare gli uffici locali nel luogo indicato dall'associazione.

Se non è stata la camorra (rectius, non è raggiunta la prova che sia stata la camorra) a costringere il Consorzio Eurogas a rinunciare alle concessioni di cui era titolare, viene dunque a



mancare il cardine dell'impianto accusatorio, che inesorabilmente finisce con l'indebolirsi.

Non può, infatti, a parere del Collegio, sostenersi che il vantaggio previsto in favore di CPL fosse la mera possibilità di eseguire i lavori in tranquillità, ovvero senza interferenze da parte della criminalità, atteso che questa è la tipica contropartita di qualsiasi estorsione.

Né sono emersi elementi dai quali sia possibile desumere che tale vantaggio sia consistito nel prevenire o risolvere le controversie insorte tra le imprese nel corso dei lavori, senza le perdite di tempo e di denaro causate dal ricorso ai comuni rimedi giurisdizionali, non potendosi ricavare la prova di tale dato, come invece sostenuto dal P.M., dalla presa d'atto che, effettivamente, non si sono verificati problemi di questo genere.

Un secondo, e definitivo, colpo al "castello" messo in piedi dall'accusa è stato poi sferrato dal Lancia con la sua ritrattazione. Sebbene abbia reso in dibattimento una versione francamente claudicante, il venir meno del contributo che aveva invece fornito nella fase delle indagini non ha consentito di approfondire alcuni importanti temi di prova, in particolare il ruolo di Cinquanta (figura di riferimento del Lancia, a prescindere dal ruolo formalmente rivestito nella società) e la vicenda relativa alla (presunta) discesa a San Cipriano d'Aversa dei vertici della CPL per problemi legati all'affidamento dei lavori per gli allacci aerei, pur lasciando impregiudicata la prova della consapevolezza degli esponenti della CPL Concordia di avere a che fare con imprese legate alla camorra che è possibile trarre - come detto - da molteplici elementi e che, in definitiva, lo stesso Lancia non ha infine negato.

Tale prova si ricava, innanzitutto, dalle già citate intercettazioni ambientali del 16.6.2014 all'interno degli uffici napoletani della CPL.

In una prima conversazione, in particolare (RIT 485/14 - Progr. 5141, ore 10:39), tra Lancia, Giuffrè e Lippo, che aveva ad oggetto, dapprima, l'esito dell'interrogatorio di Verrini Nicola avvenuto ad Ischia e, successivamente, i temi affrontati da Iovine negli interrogatori seguiti alla sua scelta collaborativa, il cui contenuto era stato da poco reso noto, emerge chiaramente la precisa conoscenza da parte degli interlocutori della riconducibilità delle imprese a referenti locali della criminalità organizzata.

A → Lippo Dario; B → Giancarlo Giuffrè

B (Uomo)- Eh! E quindi si andrà a parlare con Giovanni?

C (Uomo)- Lui deve andare a parlare.

B (Uomo)- E chissà che cosa dirà! Cosa dirà non lo so! Mica può dire che ha dato i soldi veramente!?

A (Uomo)- No! Lui dice... probabilmente, da quello che ho capito, no? Deve avere... lui era un ragazzo di ventun anni, il quale lo avevano messo a servizio, dice però, dice: "Ci sono stati questi rapporti", dice: "Io ci stavo sì, però era mio padre che gestiva l'impresa". Questo è andato a dire.

B (Uomo)- Questo è andato a dire?

A (Uomo)- No, no, ma questo ha detto, per questo ... (inc.)...

B (Uomo)- ... (inc.)... il problema è: ... (inc.)... lì, materialmente le imprese a chi li hanno dati? uno; e li hanno dati ovviamente a Iovine! E' Piccolo che li dava a Iovine o a Zagaria ... (inc.)...

A (Uomo)- ... (inc.)... ma quello... questo è quello che ho capito eh! ... (inc.)... quello che... poi ci sta Piccolo che li dava...

B (Uomo)- Con Zagaria

A (Uomo)- Giovanni e un altro...

B (Uomo)- A Iovine.

A (Uomo)- A Iovine. Schiavone agli Schiavone e quell'altro ai Bidognetti, perché erano quattro parti, da quello che ... (inc.)... qua te lo dico e qua te lo nego perché... (inc.)...

B (Uomo)- ... (inc.)... ma io lo so anche io, perché non c'era un referente unico.

A (Uomo)- No! No, perché ... (parole inc.)...

B (Uomo)- Eh, quello. Il problema è: se, come ho capito io, qua va a finire a micro... raga', bisogna capire bene! Se io sapevo che questi soldi andavano a questi qua, io non sono il... la barca non me l'ha data la camorra! La barca me la sono presa io! Ho preso un'impresa che si erano presentati sul posto senza arroganza...

A (Uomo)- ... (inc.)...

B (Uomo)- Che cosa faceva quello con i soldi che gli davano... a me faceva lavori... essendo qui, non erano soldi che davano a loro perché dessero...(inc.)... a me hanno fatto lavori. Ma poi se questi lavori li davano a chi li davano, come li davano, quanto davano, non mi riguarda, non li misuravo, eccetera, e non lo voglio nemmeno sapere adesso. Questo è il discorso! Se tu lo devi fare qua fuori che invece è qualcuno dei nostri, è andato a dare i soldi a quello, è la fine!

A (Uomo)- No! No! Ma questo non penso che sia...

B (Uomo)- Il vostro significa... a prova di dire: "Ma voi lo sapevate?". "No!". Ma nella peggiore ipotesi che lo sapevamo... Va bene? Va bene? Ammesso che... io sono un danneggiato! Non...(inc.)... e non ho denunciato perché...

A (Uomo)- Ma questo l'ha detto pure l'avvocato a Giovanni Di Tella. Alla fine delle cose, perché...(inc.)...

B (Uomo)- Perché è danneggiato!...(inc.)...

A (Uomo)- Hai subito un'estorsione! Ha subito...

B (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)- Però... Sì, il problema è che tu non hai denunciato... Però...(inc.)...

B (Uomo)- Non l'ho nemmeno denunciato perché ho avuto paura!

A (Uomo)-...(inc.)... perché giustamente lui gli dice... perché poi la costruzione di Giovanni può essere... Dice: "Tu... voi guardate gli operai che ci stavano quindici anni fa con me e guarda gli operai che ci stanno adesso". Sono gli stessi, tutti gli...(inc.)... soldi miei! La mia famiglia, gente che lavoriamo.

Dalla conversazione immediatamente successiva, tenutasi a distanza di poco più di un'ora tra il Lancia e Giovanni Di Tella, che lo aveva intanto raggiunto in ufficio, nella quale i due tentano di architettare una versione comune da rendere agli inquirenti, si evince ancora una volta in modo evidente la piena consapevolezza da parte della CPL Concordia delle infiltrazioni camorristiche nell'affare della metanizzazione.

A (Uomo)- Di Tella?

B (Uomo)- Di Te'?

A (Uomo)- Vieni un attimo. Siediti, Di Te'! Ti avevo chiamato a te per dirti se ancora ti hanno chiamato.

C (Uomo)- Sicuramente mo' mi chiameranno.

NOTA - Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)- Ti chiameranno sicuramente! Chiameranno tutti!

C (Uomo)- A voi già vi hanno chiamato? Sì?

A (Uomo)- Eh! Per...(inc.)....

C (Uomo)- Hanno detto già i rapporti? Cioè, come stiamo...

A (Uomo)- No, no, eh...(inc.)... fortunatamente sono stati sentiti tutti...(inc.)...

Dobbiamo far capire bene che i nostri rapporti però...(inc.)... rapporti...(inc.)...

NOTA - Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-(Tossisce). No, non tutti, però alla fine ci vado io ...(inc.)... si preoccupano ma nessuno fa un cazzo. Io sto sempre a lavorare qui, è pure giusto, sono io il responsabile, quindi... cioè non c'è contatto perché... noi non abbiamo avuto mai a che fare direttamente con questa persona, direttamente! Lui era... gli accordi erano con chi lavorava del posto ...(inc.)... niente di meno... però su quello noi non potevamo farci un cazzo. Hai capito? Sapevamo bene della situazione là! Direttamente non dovevamo... era questo il motivo per cui ci stava Antonio che curava il rapporto... No? Questo era! La CPL non è che parlava con questo...

C (Uomo)-No. ...(inc.)... CPL ...(inc.)...

A (Uomo)-...(inc.)... quello che stavo dicendo, questo dice che ha parlato con CPL! Chi ha parlato con CPL? Nessuno ha parlato con questa persona. Nessuno! Mai!

C (Uomo)-Mai! Ingegnere, quando chiederanno gli approcci come ...(inc.)...

A (Uomo)-Eh, ...(inc.)... che sul posto noi abbiamo conosciuto la loro società ...(inc.)... con Antonio Piccolo, diciamo trovava la soluzione ...(inc.)... poi sul posto ci ha fatto conoscere diverse aziende dei diversi paesi e noi abbiamo ...(inc.)... li abbiamo sentiti, abbiamo visto i prezzi convenienti due per noi ed uno per chi ci segnala ...(inc.)... rapporti... e in automatico ...(inc.)... i Comuni. Tutto qua! Questo ci ho detto io! Ed è stato un ...(inc.)... CPL sennò ...(inc.)... Michele! Michele lo sa che cosa conoscevamo a Pilognatti, sul posto ...(inc.)... a noi conviene far lavorare in quel posto, no? Si intende!

C (Uomo)-Quindi direi che facciamo ...(inc.)... prima Antonio ...(inc.)...

A (Uomo)-Cioè, Antonio si è fatto conoscere dalle persone del posto, poi piano piano abbiamo chiesto ...(inc.)... sul posto li abbiamo anche conosciuti ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Cioè noi avevamo chiesto gli appaltatori duemilacinque e tecnicamente sul posto abbiamo visto quali erano ...(inc.)... li abbiamo conosciuti tutti quanti e ...(inc.)... abbiamo assegnato i lavori. Chiaramente ...(inc.)... alle nostre condizioni.

NOTA -Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-Se mentre parti loro hanno tutte le cose fuori ...(inc.)... anche il tipo di cliente, per cui ...(inc.)... ce l'hanno davanti che ti ripetono sulla base di quello che tu hai detto. ...(inc.)... a qualcuno, non so, ...(inc.)... non lo so. Hai capito? ...(inc.)... oppure ha parlato uno ultimamente, io parlo sempre di lavoro, non è ...(inc.)... lavoro, mai di casini. Per cui quando ci parlarono ...(inc.)... mi chiedono le cose in base a quello che risulta ...(inc.)... cazzo.

C (Uomo)-(Tossisce).

A (Uomo)-...(inc.)... lo ho detto solo ...(inc.)..., poi ti fanno divertire eh! ...(inc.)... perché l'ha detto? E tu gli devi rispondere, però ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Eh! Questo ...(inc.)...

C (Uomo)-lo sinceramente ...(inc.)... pure con l'Avvocato.

A (Uomo)-Sì.

C (Uomo)-...(inc.)... dice... lui ha detto che nel ...(parole inc.)... all'epoca del... ci vedemmo con voi in ufficio, ...(inc.)... forse ...(inc.)...

A (Uomo)-...(inc.)...

B (Uomo)-Recentemente ...(inc.)...

NOTA -Dialogo incomprensibile .

A (Uomo)-Forse è voi che avete ...(inc.)... avevate qualcosa sul posto, me lo posso anche ...(inc.)... per cui dovevate pagare anche qualche cosa, è evidente, a qualcuno, no? Vabbè, questo ...(inc.)... rapporti ...(inc.)... Ma com'è successo? ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Eh, questo non lo so. ...(inc.)... capito?

C (Uomo)-Sì, sì. ...(inc.)... che succede? Che se tu ...(inc.)...

NOTA -Dialogo incomprensibile

A (Uomo)-...(inc.)... tutto quanto ...(inc.)... Ma adesso, ripeto, c'è ...(inc.)... cioè, mi devi venire in contro ...(inc.)... c'è qualcosa che e ha detto qualcun altro che te l'ha detto chi? Come ti è successo? Lui non è che ...(inc.)... quelli del posto ...(inc.)... figli di puttana ...(inc.)... che cazzo potevo fare? ...(inc.)... denunciavo. Denunciavo ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)... che...

A (Uomo)-Non solo, ...(inc.)... devi *scappà*. ...(inc.)... questo è il punto!

C (Uomo)-Sì.

A (Uomo)-Il contesto e vivere sono ...(inc.)... per fare il lavoro ...(inc.)... a che fare direttamente con questi qua, questo l'ha detto Michele.

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Questo l'ha detto ...(inc.)... ecco perché parlavo con ...(inc.)... no? Ma non ha mai detto ...(inc.)... mi diceva ...(inc.)... che cosa dobbiamo fare? Io gli dissi ...(inc.)... tutti ...(inc.)... ma noi abbiamo ...(inc.)... il principio con cui siamo arrivati poi, capito? ...(inc.)... dopo quindici anni ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)... quindi anni!

NOTA -Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-E questo è un altro ...(inc.)...

C (Uomo)-Eh, vabbè!

A (Uomo)-...(inc.)... comunque questo è il fatto che ti volevo dire ...(inc.)...

C (Uomo)-No, mi fa piacere che abbiamo fatto questo ...(inc.)...

A (Uomo)-...(inc.)... tu devi dire esattamente... è chiaro che non devi stare, diciamo, mi rendo conto che possono ...(inc.)... che possono ...(inc.)... CPL, la cosa più importante è... ci credi che non ho... non ho mai avuto rapporti diretti con queste persone qua? Eravamo ...(inc.)... e poi ci ..(inc.)... a noi ...(parole inc.)... Loro lo sanno, loro lo sanno quello che tu hai fatto, tutto ...(inc.)... figli di puttana qui, un po' ...(inc.)... a tutti. Un po' qualcuno ...(inc.)... qualche altra cosa, non è che ...(inc.)... per carità, io ...(inc.)... io ...(inc.)... tranquillo, tanto tu ...(inc.)... non hai fatto affari con la camorra.

C (Uomo)-Va bene!

NOTA -Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-....questo è il concetto. Solo... vengono qua ...(inc.)... se vedi Antonio, parlagli di questa cosa qui ...(inc.)... sennò parlagli ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-...(parole inc.)... tramite, no? Però ...(inc.)... con questi qua, o qualcuno della CPL ...(inc.)...

C (Uomo)-Va bene.

A (Uomo)-Quindi stai ...(inc.)... Noi non ...(inc.)... a che fare ...(inc.)... con questa gente. ...(inc.)... anche... e questo è una cosa vostra. Capito? Questo è il concetto! Se lo avete fatto per lavorare, non perché ...(inc.)... se vi eravate del posto ...(inc.)... che cazzo ...(inc.)... questo ...(inc.)...

C (Uomo)-Va bene.

A (Uomo)-Se tu non ...(inc.)... se ...(inc.)...

C (Uomo)-Sì.

A (Uomo)-Questo è! ...(parole inc.)... capito? Non possono fare un cazzo ...(inc.)... per poter lavorare ...(inc.)... ma lo devono dire. Tu che sei del posto ...(inc.)... Sì ...(inc.)... alla mia famiglia, tu ...(inc.)...

C (Uomo)-...(Inc.)...

A (Uomo)-E questo lo dirà.

NOTA -Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-Sta al Magistrato capire come stanno le cose. È delicata la ...(inc.)...
C (Uomo)-Sì, ...(inc.)...

NOTA -Dialogo incomprensibile.

A (Uomo)-Eh, brutta. Brutta perché... poi sai, per me ...(inc.)... per Ischia perché
...(inc.)... albergo ...(inc.)... sono tutte cazzate. Questa qui è pesante.

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Questa è pesante.

C (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-No, è anche ...(inc.)... abbiamo avuto mai a che fare con questi qua. Noi
abbiamo avuto a che fare con ...(inc.)... e basta. Pagavamo un contratto ...(inc.)...
questa ...(inc.)...

C (Uomo)-...(inc.)...


NOTA -Dialogo incomprensibile.

Voci in lontananza incomprensibili.

Rumori di sottofondo.

Tuttavia, il timore manifestato, o comunque percepibile, da tutti i conversanti, non può certo essere inteso come ammissione di una qualche responsabilità, essendo più che naturale che, a prescindere dalla coscienza di avere o meno violato la legge, la circostanza che uno dei boss dei casalesi avesse tirato in ballo la CPL Concordia in relazione ai lavori del Bacino Campania 30 non poteva non "impensierire" i soggetti che a quei lavori avevano, in un modo o nell'altro, preso parte.

Ciò posto, una volta fissato il percorso argomentativo sopra delineato, sia la prova della consapevolezza degli imputati della vicinanza alla camorra delle imprese subappaltanti, che tutte le altre vicende che sono venute in rilievo nel corso del processo e che sono state già affrontate in motivazione -a) sia quelle per le quali si è raggiunta piena prova, ovvero la scelta delle imprese subappaltanti, effettuata non dalla CPL ma dai casalesi e l'omissione nei controlli sulla esecuzione dei lavori in via Santa Filomena a Casapesenna, b) sia quelle dal significato rimasto equivoco, ovvero il prezzo gonfiato dei lavori includente la



tangente per l'organizzazione criminale e l'omesso perseguimento dei titolari dei contatori manomessi segnalati dal clan- non consentono di pervenire ad una affermazione di responsabilità dei soggetti imputati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al capo 2), trattandosi di fatti dai quali emerge lo stato di soggezione della società, evidentemente determinato dalla forza di intimidazione del famigerato sodalizio criminale con cui si è trovata ad interagire.

È comunque doveroso, proprio alla luce della non totale estraneità ai fatti degli imputati per concorso esterno, analizzare le singole posizioni così da mettere in risalto le specifiche condotte a ciascuno di essi ascrivibili.

15 - ROBERTO CASARI

Roberto Casari, Presidente della CPL Concordia dal 1996 fino al 2015, riveste un ruolo da protagonista nella fase genetica del Bacino Campania 30, allorquando, nei primi mesi del '97, inizia a prendere in considerazione l'ipotesi di effettuare i lavori di metanizzazione dell'agro-aversano, a ciò sollecitato anche da Giuseppe Cinquanta, che, nel subentrare quale responsabile commerciale per il Lazio a Enrico Magni, che aveva ricoperto quel ruolo tra il 1995 ed il 1996, aveva da lui ereditato il contatto con il senatore Lorenzo Diana, che già da qualche tempo stava tentando di coinvolgere la società modenese nell'esecuzione della predetta opera.

Sintetizzando i punti salienti della ricostruzione già sopra elaborata, il Casari:

- cura e mantiene i rapporti con il senatore Diana che, convinto che la CPL Concordia fosse la società giusta per eseguire i lavori di metanizzazione, a sua volta si impegna a



rassicurare il Presidente a fronte delle sue perplessità legate alla presenza della criminalità organizzata sul territorio;

- scoperte per caso le origini campane di un imprenditore che aveva in diverse occasioni lavorato per la CPL, Antonio Piccolo, organizza un incontro per conoscerlo personalmente e, acquisita dallo stesso la disponibilità a prendere contatti con la camorra, con cui aveva evidentemente dei pregressi rapporti, lo incarica di preannunciare l'imminente inizio dei lavori e recepire le condizioni poste dal clan affinché potessero svolgersi in tranquillità;
- nel frattempo, rassicurato dalla consapevolezza che la società non sarebbe andata in Campania "allo sbaraglio", accoglie la richiesta di Diana e, con la sua collaborazione, si impegna per acquisire le concessioni necessarie per la costituzione di un Bacino, condizione prevista dalla legge 266/97 per poter usufruire dei finanziamenti pubblici per la metanizzazione del mezzogiorno;
- viene così a scoprire che tre dei sette Comuni che avrebbero dovuto costituire il Bacino hanno già rilasciato, anni addietro, la concessione per la realizzazione della medesima opera al Consorzio Eurogas.

In questa fase, a seguito di una serie di eventi, per la cui puntuale descrizione si rimanda a quanto scritto sopra, avviene la famosa rinuncia (o meglio, cessione a titolo gratuito) dell'Eurogas a beneficio della CPL, snodo fondamentale del processo, che, in mancanza della prova certa che vi sia stata una costrizione della camorra nonché in presenza di una plausibile ricostruzione alternativa, deve ritenersi dovuta al timore dei rappresentanti del Consorzio di eseguire i lavori in un territorio notoriamente



contaminato dalla criminalità organizzata, così come riferito dal firmatario dell'atto, l'ing. Mario Elena.

Timore che, al contrario, non ha avvertito il Presidente Casari, il quale, pur inizialmente titubante, una volta trovata la strada l'ha percorsa fino in fondo, insieme agli altri soci coinvolti.

È chiaro che, una volta acquisite legittimamente le concessioni non aveva alcun obbligo di rinunciare ai lavori da farsi ma aveva comunque un'alternativa, che ha invece disdegnato nonostante le professioni di inflessibilità e massimo rigore, che era quella di denunciare (cfr. esame CASARI: *"Io ero preoccupato per loro perché ho sempre detto se c'è qualcuno che mi chiede un pacchetto di sigarette non avete capito niente! Perché io il gas a casa mia ce l'ho, denuncio e vado via! E volevo che facessero così, tutti!"*).

Dopo l'inizio dei lavori, la figura di Casari rimane sullo sfondo. Viene evocata ancora una volta da Pasquale Matano, allorquando, stando alla sua versione, si sarebbe recato precipitosamente a San Cipriano d'Aversa, insieme al vicepresidente Barotto e a Pino Cinquanta, per risolvere il misterioso problema che aveva indotto il Piccolo a condurre il Matano a cospetto di Pasquale Zagaria.

L'evento, tuttavia, negato sia dal Casari che dal Cinquanta, è rimasto privo di riscontri, oltre che comunque poco chiaro quanto alle ragioni per cui si sarebbe reso necessario questo intervento da parte dei vertici della società modenese.



25 - GIUSEPPE CINQUANTA

Per Giuseppe Cinquanta, dal 1997 al 2005 responsabile commerciale della CPL Concordia per Lazio, Campania e Sardegna, valgono in linea di massima le considerazioni appena svolte per la posizione di Roberto Casari.

Il Cinquanta, infatti, negli anni che vanno dalla fase preliminare fino a quella conclusiva dei lavori, affianca costantemente la figura del Presidente: è con lui all'incontro con Diana al Senato, alla riunione di San Cipriano d'Aversa dove venne fuori il problema dei Comuni già impegnati con Eurogas, alla visita di cortesia all'ufficio sempre di San Cipriano dove sostarono mentre erano in viaggio verso Sapri, nonché al presunto incontro con Piccolo, invocato da Matano per sistemare la non meglio precisata problematica che gli era stata accennata.

Lo stesso Cinquanta, del resto, non ha nascosto di avere avuto un ruolo attivo nella fase di acquisizione delle concessioni, in cui si incontrava di frequente con i sindaci, i commissari e i dipendenti degli uffici tecnici comunali (cfr. esame del 13.6.2017: *"Io vado insieme al geometra Vallini, che era un esperto di concessioni e di metano, per cui insieme a lui comincio a girare i comuni e cominciare a fare i primi tracciati per capire il quadro economico del valore dell'importo delle attività, per fare un quadro economico, incontrare i comuni, i sindaci, o i commissari o gli uffici tecnici comunali per vedere come fare aderire i comuni con delibere..."*).

Vi è, peraltro, una missiva del 28.1.2000 con la quale il sindaco di San Cipriano d'Aversa, Angelo Raffaele Reccia, invitava i sindaci di Casapesenna, Villa Literno e San Marcellino, nonché il commissario prefettizio di Casal di Principe e Pino Cinquanta, in rappresentanza della CPL, ad una riunione sulla metanizzazione



fissata per il 17.2.2000 presso la biblioteca comunale di San Cipriano d'Aversa.

In tale veste, Giuseppe Cinquanta sarebbe stato anche lui artefice del patto scellerato con il clan dei casalesi, chiaramente se di "patto" si potesse parlare.

Ad ogni buon conto, presenziando a tutti i momenti fondamentali della costruzione del Bacino Campania 30, anche il Cinquanta non poteva che essere consapevole della contiguità alla criminalità organizzata delle imprese con cui la società si andava interfacciando, come peraltro emerge in diversi passaggi delle conversazioni ambientali intercettate, in cui viene spesso nominato, dalle quali traspare la diffusa convinzione dei diversi interlocutori che il Cinquanta fosse al corrente del fatto.

Conversazione del 16.6.14 tra Dario Lippo (A) e Giancarlo Giuffrè (B)

Ore 10:39

B (Uomo)-Che cosa andare a dire. Anzi, io suggerirei, in questa fase. vediamo chi ha firmato la convenzione di Ischia, di Ischia con l'albergo, vediamo queste cose e far parlare, secondo lui il Presidente, o il Presidente dice: "Io non so che cosa è successo", manco lo può dire, sei il Presidente di certe cose. Ma dobbiamo andare preparati, cioè mi spiego... poi fa: "Voi ...(inc.)... il fatto dei casalesi, sapevate che era possibile? Dice: "No! Noi abbiamo... ci siamo chiusi ...(inc.)..." devono capire che quei signori si sono chiusi ...(inc.)... questo lavoro perché siamo in Project Financing, cioè questo io voglio dire ...(inc.)... noi siamo in tutelati sul lavoro da chi? Chi ci ha portato questo lavoro? Mi spiego! ...(inc.)... il bacino! Chi ha detto però che quella prima entrata nel bacino? Certamente non erano i casalesi, ...(inc.)... è stato Pino Cinquanta. **Pino Cinquanta** ci ha chiesto se noi avevamo qualcuno? La domanda è? ...(inc.)... intervenire il Presidente CPL? Non parlano di CPL, ma parlano di Concordia genericamente... siamo noi! Piccolo ...(parole inc.)... quindi è inutile?

A (Uomo)-Vabbè, questo serve...

B (Uomo)-Questo serve solo per dire, sono talmente ...(inc.)... sono tutte cazzate! Intanto Piccolo ha sempre lavorato con ...(inc.)...

A (Uomo)-Quando ha lavorato?

B (Uomo)-Quando ha lavorato? E lavorava anche bene... e lavorava anche...le reti Di Tella. E quindi quando....

A (Uomo)-Continuano a lavorare!

Conversazione del 16.6.14 tra Giulio Lancia (A) e Giancarlo Giuffrè (B)

Ore 12:20

B (Uomo)-Quindi l'iniziativa è nata da Piccolo?



A (Uomo)-Esatto! Piccolo conosceva quel boss. Chi cazzo c'era mai andato a Casapesenna?! Lui ha detto ...(inc.)...

B (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-lui avrà detto ...(inc.)... questa possibilità di fare la delegazione qui, trattiamo ...(inc.)... della CPL. È lui che ha portato l'idea! Pur lavorando a Bologna, da Bologna... pure al paese mio si sono organizzati, no? ...(inc.)... poi qualcuno sarà andato ...(inc.)...

B (Uomo)- ...(inc.)... Pino Cinquanta.

A (Uomo)-Soliani, **Pino Cinquanta**, sono ...(inc.)... al Ministero, hanno visto che era possibile, hanno fatto la gara, come stiamo facendo noi ...(inc.)... l'abbiamo vinta, però dopo i lavori si è creato il problema della... dell'interferenza con la camorra, no? Cioè ...(inc.)... un pedaggio per lavorare, e lì noi, cioè teoricamente non sappiamo nulla, come ho detto ai carabinieri. ...(inc.)... praticamente noi abbiamo scelto aziende del posto per poter lavorare ...(inc.)... anche perché...

B (Uomo)-...(inc.)...

A (Uomo)-Come facciamo pure... le aziende, noi teniamo conto di quella nostra iniziativa. Poi cosa ne faceva questo dei soldi o se c'era qualcuno che lo ricattava, noi... non lo sappiamo!

B (Uomo)-E non lo vogliamo sapere!

A (Uomo)-Né lo abbiamo voluto mai sapere e non abbiamo avuto mai rapporti diretti con nessuno, a noi non ci ricattava nessuno per vie trasverse. Poi hanno voluto sapere ...(inc.)... tutte queste domande che mi hanno fatto ...(inc.)... poi invece denigrare un'altra cosa, ...(inc.)... non sapevo che cazzo dire ...(inc.)... cioè veramente in... in Tunisia ...(inc.)... AT ...(inc.)... abbiamo fatto una cosa del genere? ...(parole inc.)... Francesco Simone che si è interessato ...(inc.)... e abbiamo dato 120 mila euro al... al... ad un assessore del Comune di Tussi (fonetico).

"Pino" è al contempo una figura di raccordo tra il vertice e chi operava invece sul territorio, il Lancia, che, peraltro, gli era particolarmente legato, tanto che si rivolgeva a lui, secondo quanto lo stesso ha dichiarato, per problematiche anche non necessariamente di sua competenza.

È quanto l'ingegnere sostiene di aver fatto anche in occasione della venuta a San Cipriano di Casari, Cinquanta e Barotto, da lui convocati per la risoluzione di un problema di carattere organizzativo, che sorgeva dall'imminente passaggio dalla fase di realizzazione della rete a quella di gestione.

Si tratta, come si è già avuto modo di evidenziare, di un episodio molto contestato: uno dei pochi fatti, se non l'unico, tra quelli riferiti in fase di indagini, che il Lancia ha inteso confermare in



dibattimento, eppure negato fermamente sia dal Casari che dal Cinquanta.

Tuttavia il Lancia, pur non smentendo il fatto storico dell'incontro negli uffici di San Cipriano d'Aversa, insistendo nell'indicare quale motivo della convocazione del gotha di CPL un semplice problema di carattere gestionale da risolvere, ha così fornito al Cinquanta un comodo assist per confutare la sua ricostruzione.

Considerato che già non pare logico che si siano scomodati il Presidente, il vicepresidente ed il responsabile commerciale della società per una problematica che non rivestiva alcun carattere di eccezionalità, il Cinquanta ha inoltre evidenziato come non vi fosse alcun motivo perché il Lancia si rivolgesse proprio a lui, che non aveva più alcun ruolo nel Bacino Campania 30 e che, in ogni caso, non aveva alcuna competenza per problematiche del genere di quella rappresentata.

È chiaro, allora, che anche sotto tale profilo la versione dibattimentale del Lancia, quanto al motivo della convocazione di Cinquanta, sia assolutamente implausibile.

Di conseguenza, sulla presa d'atto che il Cinquanta, come risulta pacifico, aveva da tempo esaurito i suoi compiti formali, occupandosi solo ed esclusivamente del settore commerciale pre-aggiudicazione della concessione, risulta evidente che l'unica possibile ragione che potesse spiegare il suo nuovo coinvolgimento nella risoluzione di problematiche relative alla fase di esecuzione dei lavori potesse dipendere dalla sua consapevole partecipazione agli accordi preventivi con la criminalità organizzata.



35 - GIULIO LANCIA

L'ingegner Giulio Lancia risulta aver rivestito, nella vicenda metanizzazione, un ruolo chiave con riferimento alla fase esecutiva dei lavori. È stato, infatti, responsabile di cantiere e capo-commessa per la CPL Concordia nel Bacino Campania 30 dal gennaio 2000 al marzo del 2003.

Anche per Lancia vanno fatte le medesime valutazioni riportate per Casari e per Cinquanta, sebbene l'ingegnere, svolgendo la propria attività sul territorio, sia stato coinvolto in prima persona in tutti i principali eventi che sono stati approfonditi nel corso del processo.

È lui che, insieme al geometra Pasquale Matano -che lo va a prendere all'uscita dell'autostrada di Capua per guidarlo in una zona a lui sconosciuta-, inizia a programmare l'esecuzione dei lavori, nella Fiat Panda del geometra in quanto non c'era ancora neppure un ufficio, come entrambi hanno tenuto a sottolineare.

Secondo quanto riferito dal Matano, proprio in tale occasione, siccome gli aveva manifestato delle preoccupazioni legate alla presenza della criminalità organizzata, il Lancia gli introduce la figura di Antonio Piccolo che "dovrebbe garantire la tranquillità su tutto il territorio".

In successive conversazioni gli spiega altresì le modalità con cui sarebbero state scelte, dalla camorra, le imprese a cui affidare i subappalti.

Tutte circostanze, queste, prima (nell'interrogatorio del 10.4.15, in cui confermava le sommarie informazioni rese 26.6.14) confermate dallo stesso Lancia, poi oggetto di ritrattazione in dibattimento ma comunque emergenti con certezza dal complessivo compendio probatorio, ed in particolare dalla più volte citata intercettazione ambientale del 16.6.14, oltre che dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

  266

A tale proposito giova rimarcare come l'esame dibattimentale reso dal Lancia sia apparso, per lunghi tratti, assai poco attendibile:

a) se, da un lato, il tentativo di fornire una spiegazione alle conversazioni intercettate negli uffici napoletani di CPL all'indomani delle accuse di Iovine è risultato per nulla convincente, laddove ha voluto accreditare l'idea che, nel commentare la notizia, stesse sostanzialmente ripercorrendo il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore e non esplicitando dati di sua conoscenza;

b) dall'altro lato, non è riuscito affatto a spiegare il motivo per cui non aveva rilevato le irregolarità nella esecuzione dei lavori da parte della Edilgas di Antonio Piccolo (poi effettivamente riscontrate dai militari del NOE in via Santa Filomena), che Matano ha peraltro riferito di avergli riportato dopo averle contestate allo stesso Piccolo, essendosi limitato a sostenere di aver dato le indicazioni tecniche agli operai per ovviare al problema della fognatura (che impediva di rispettare le canoniche profondità di posa dei tubi), senza poi andare a controllare la correttezza del lavoro, salvo poi affermare, successivamente, di aver sempre presenziato alle ispezioni di cantiere, allorquando, prima di ricoprire lo scavo, veniva verificata la profondità a cui erano state collocate le condotte:

IMP. LANCIA - E' ispezione di cantiere di chi sta eseguendo i lavori, quella è la fase vera di collaudo! Cioè i collaudatori quando andavamo sul posto vedevamo gli scavi aperti, dove fossero aperti e di quelli facevamo i verbali e si verificavano le altezze, mi ricordo perfettamente.

T. - in contraddittorio con lei, i collaudatori con il direttore dei lavori non effettuavano questi controlli?

IMP. LANCIA - Sempre, sempre.

T. - se sempre allora ci sarà una fase che non è quella poi finale del collaudo della messa in pressione in cui lei sarà andato a controllare che i



tubi erano stati messi all'altezza giusta, una altezza diversa con le caratteristiche tecniche ma giammai uno sopra l'altro?

IMP. LANCIA - Mai, mai, quello mai!

T. - quindi non è tecnicamente possibile immaginare che ci sia stato un percorso corretto che descriva una condizione del genere che rappresentano i consulenti tecnici su alcuni tratti di via Santa Filomena, e forse a riguardare quelle consulenze non solo, è corretto? Quindi se noi andiamo a scavare dove hanno individuato i consulenti tecnici e troviamo il tubo di media sotto il tubo di bassa pressione a quote diverse, troviamo una cosa che giammai poteva essere certificata, ratificata da lei?

IMP. LANCIA - No.

T. - lei l'avrebbe notata e contestata?

IMP. LANCIA - Assolutamente, sì.

T. - ne prendiamo atto.

c) dall'altro lato ancora, è apparsa del tutto illogica la ricostruzione della vicenda relativa alla questione che Matano ipotizzava attenesse all'assegnazione degli allacci aerei, avendo il Lancia, per un verso, riconfermato (come già ricordato nel precedente capitolo sul Cinquanta) la sua versione predibattimentale e, quindi, l'evento dell'arrivo a San Cipriano del Casari e del Cinquanta (oltre che del Barotto) e, per altro verso, sostenuto che lo stesso fosse giustificato dall'esigenza di risolvere problemi di carattere organizzativo, ragion per cui lui stesso aveva contattato il Cinquanta per sollecitarne la venuta, laddove non vi era evidentemente alcun motivo perché quest'ultimo dovesse intervenire (e questo è stato infatti il facile argomento con cui il Cinquanta ha potuto obiettare al Lancia in sede di confronto), se non in presenza di ben altre problematiche, come poc'anzi sottolineato.

In altre parole, pare evidente che la versione "ibrida" proposta dal Lancia in sede dibattimentale non abbia alcun sostanziale conforto logico e costituisca un improbabile e per certi versi disperato tentativo di volere conciliare la sua legittima scelta di non confermare la accuse da lui fatte in sede

di indagini preliminari, cercando al contempo di accreditare l'idea che egli fosse stato un integerrimo quadro della CPL e che avesse onorato nel migliore dei modi possibili i compiti che gli erano stati affidati.

A tale riguardo, risulta significativa la chiosa del suo esame dibattimentale in cui egli non ha saputo fornire spiegazioni di uno sfogo sfuggitogli precedentemente, rispondendo alle domande del pubblico ministero, in cui con evidente partecipazione emotiva ha parlato dell'impegno e degli eccezionali sacrifici che gli è costato il lavoro nell'agro-aversano:

IMP. LANCIA - Perché io non ho mai avuto niente da nessuno in questo lavoro. Io ho soltanto me stesso per farlo o, e ho fatto anche un'opera egregia dal mio punto di vista, che oggi si sta denigrando da tutti i punti di vista. I direttori dei lavori che non si ricordano quello che hanno fatto, i progettisti che non sanno che cosa hanno fatto. Tutti quanti che accusano la CPL per quello che ha fatto lì. Noi abbiamo dato il sangue per dare il servizio alla gente, che in quel posto merita veramente molto la gente.

P.M. - Lo so, il guaio è che l'avete fatto in accordo con la criminalità organizzata. Cioè, qui sono illeciti per i quali qualcuno poteva fare cose meglio, e quindi, tu sei un camorrista, diciamo...

T. - Pubblico Ministero, un attimo di pazienza per favore...

IMP. LANCIA - Non l'abbiamo fatta in accordo con nessuno. Io faccio parte di un'altra città. Io non faccio accordi con nessuno, ok?!

T. - Ingegnere, abbia pazienza, le ho già detto che dopo l'esame, le sarà data la possibilità di fare il...

IMP. LANCIA - so io che cosa ho passato per fare quel lavoro Presidente, oggi mi si accusa di tangenti a me, si rende conto?! Io ho dato l'anima per quel lavoro, ne ho passati di tutti i colori, questa è la verità.

T. - Ingegnere, se ce li vuole raccontare questi passaggi di tutti i colori, noi siamo qua a ascoltarla. Il Pubblico Ministero le sta ricordando quelle frasi che lei ha pronunciato in una intercettazione ambientale. Provi a commentarle secondo logica e...

...

T. - va bene, io le darò poi la parola se vuole aggiungere altro alle tantissime domande che le abbiamo fatto, senza altro chiuderà l'esame il suo Avvocato, però una domanda mi è venuta spontanea perché lei nei



N. 2448/16 R.G. Dib.

N. 34170/15 R.G.N.R.

momenti di sfogo principale ha detto: noi qua abbiamo fatto una opera meritoria in territorio difficile, abbiamo buttato il sangue, io... Anche per darle soddisfazione, ma in che cosa consiste questo buttare il sangue, perché se lei ha lavorato qui, senza avere nessuna contraddizione diciamo con la criminalità organizzata con la quale non ha avuto rapporti. Ha avuto degli imprenditori perfetti che hanno svolto i lavori egregiamente, dove sarebbe questo suo sacrificio estremo rispetto a svolgere un lavoro che lei ha fatto in ogni parte di Italia, perché mi sembrava particolarmente sincero quando ha detto queste cose e quindi vorremmo darle la possibilità di esserlo un altro poco?

IMP. LANCIA - Non so aggiungere altro a quello, Presidente.
T. - ne prendiamo atto.

 270

PARTE QUARTA
**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, TERMINE DI PRESCRIZIONE
E TRATTAMENTO SANZIONATORIO**

15 - LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

A tutti gli imputati sono inoltre contestate le aggravanti previste dai commi IV, V e VI dell'art. 416 bis C.P., "trattandosi di una associazione armata volta a commettere delitti, nonché diretta ad acquisire e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa".

Non può che ritenersi più che legittima la riferibilità ad entrambi gli imputati delle due aggravanti contestate, atteso che, come da concorde e costante giurisprudenza della Suprema Corte (pienamente condivisa) *"hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'aver l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere riferite all'attività della associazione e non alla condotta del singolo partecipe"*.

Non vi sono ostacoli, peraltro, nel riconoscere l'applicabilità delle menzionate aggravanti anche al concorrente esterno, purché consapevole dei fatti oggetto delle medesime o che per colpa le ignori (così da ultimo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42385 del 15/10/2009).

Proprio in ordine al profilo della consapevolezza da parte del Piccolo e dello Schiavone, si osserva che, appartenendo al risalente patrimonio conoscitivo comune (in altre parole, essendo un fatto notorio) che il Clan dei Casalesi dispone di armi ed opera nel settore economico utilizzando e investendo i profitti e i


  271

proventi dei delitti che commette in esecuzione del suo programma delinquenziale, una ipotetica ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che a tale organizzazione aderisca anche nella cd. forma esterna o ad essa sia affiliato non è seriamente pensabile (Cass. Sez. 2, 28.1.2000 n. 5343, Oliveri, rv. 215908; Cass. Sez. 6, 15.10.2009 n. 42385, Ganci, rv. 244904).

In questi termini si è espressa, recentemente, la Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6547 del 10/10/2011 in relazione, nello specifico, all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis c.p., con riferimento a soggetti ritenuti affiliati o concorrenti esterni di Cosa Nostra. La decisione è senza dubbio estendibile al caso in esame, trattandosi di due compagini mafioso/camorristiche di notorio analogo esteso rilievo criminoso.

Al riguardo, sono inoltre da richiamare le molteplici sentenze che hanno connesso all'azione del clan dei Casalesi l'utilizzazione delle armi ed il reinvestimento di capitali di illecita provenienza, tra cui quelle già richiamate per affermare l'esistenza stessa dell'associazione camorristica (cfr. paragrafo 1 della Parte Prima, pag. 21 e ss.).

Peraltro, con riguardo all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis c.p., va rilevato che per essere armata l'associazione non deve fare un uso concreto di armi, tantomeno occorre che lo abbia fatto nello specifico caso di volta in volta oggetto del processo, ma averne la disponibilità, pure se tale disponibilità fosse provata con riferimento a singoli suoi appartenenti, essendo l'aggravante in parola, come detto, di natura oggettiva.



**28 - GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE SULLA CORNICE
EDITTALE DELLA PENA**

Occorre a questo punto ricostruire l'evoluzione dell'art. 416 bis c.p., che è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore che ha nel tempo innalzato considerevolmente i limiti edittali della pena.

Nella sua formulazione originaria¹⁸, l'art. 416 bis c.p., introdotto dalla l. 13.9.1982, n. 646, fissava il numero minimo dei membri dell'associazione, distingueva i ruoli e le sanzioni in funzione della mera partecipazione (da 3 a 6 anni) ovvero dell'assunzione di una posizione dirigenziale, organizzativa o promotrice (da 4 a 9 anni), delineava i caratteri che l'associazione deve possedere per essere riconducibile al concetto di associazione mafiosa, prevedeva e individuava pene differenziate con riguardo all'ipotesi in cui l'associazione abbia disponibilità di armi (da 4 a 10 anni), introduceva la previsione di una circostanza aggravante con riferimento all'ipotesi in cui le attività economiche intraprese dagli associati siano finanziate a mezzo del prezzo, prodotto o profitto delle attività illecite (aumento da un terzo alla metà), oltre a pene accessorie e all'introduzione della confisca

¹⁸ «Art. 416-bis. - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».




obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Mentre la struttura della norma (il precetto) non è stata oggetto di successivi interventi da parte del legislatore, si è invece intervenuti in più occasioni sulla pena.

L'art. 1, comma 2, lett. a), L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha previsto una pena per l'ipotesi base da 5 a 10 anni (da 7 a 12 anni per i promotori) e da 7 a 15 anni per l'ipotesi di associazione "armata", lasciando intatto l'aumento da un terzo alla metà in caso di sussistenza della ulteriore aggravante del cd. "reimpiego" (aumento che non subirà ritocchi dalle successive modifiche).

L'art. 1, comma 1, lett. b - bis), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, ha ulteriormente innalzato i limiti edittali della pena, stabilendo una pena da 7 a 12 anni per l'ipotesi base (da 9 a 14 anni per i promotori) e da 9 a 12 anni in caso di aggravante della disponibilità di armi.


L'art. 5, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69, infine, (norma attualmente in vigore), ha previsto la pena da 10 a 15 anni per il mero partecipe (da 12 a 18 per i promotori) e da 12 a 20 anni in caso di associazione armata, fermo l'ulteriore aumento da un terzo alla metà per l'ipotesi del "reimpiego" dei capitali illeciti.

Ciò posto, con riguardo alla normativa da applicare nel caso in esame ai due imputati ritenuti responsabili del reato di associazione di tipo mafioso, devono chiaramente essere tenute distinte le due posizioni in conseguenza della riqualificazione in concorso esterno in associazione mafiosa operata per il solo Schiavone Claudio.



Dunque, per quanto concerne Piccolo Antonio, essendo contestata all'imputato una condotta di partecipazione per il periodo compreso tra il 1997 ad oggi, senza delimitazioni temporali, avendo il Collegio condiviso la prospettazione accusatoria e non avendo, invece, l'istruttoria compiuta fatto emergere alcuna causa interruttiva del suo rapporto con il clan (quale potrebbe essere considerata una scelta dissociativa), la condotta contestata all'imputato deve considerarsi perdurante e, pertanto, deve applicarsi la normativa attualmente vigente.

Quanto, invece, allo Schiavone Claudio, in conseguenza del mutamento della sua qualifica che il Tribunale ha ritenuto di operare, da partecipe a concorrente esterno alla consorteria criminale, il contributo da lui fornito all'associazione si dispiega in un arco di tempo che deve essere circoscritto al periodo in cui ha partecipato con la sua impresa ai lavori di metanizzazione del Bacino Campania 30, ovvero dal 20.9.2000, data in cui sono stati consegnati i lavori in affidamento diretto alla impresa "D'Angelo Costruzioni s.r.l.", al 1.12.2003, data di ultimazione dei lavori. La normativa cui occorre fare riferimento, in ossequio al principio del *favor rei* consacrato nell'art. 2 comma 4 c.p., è, pertanto, la legge n. 646 del 13.9.1982, in vigore nel periodo in cui è stata posta in essere la condotta, evidentemente più favorevole di quella oggi vigente.



2.1§ - IL CALCOLO DELLA PRESCRIZIONE

La delimitazione temporale della condotta illecita ascrivibile allo Schiavone impone altresì di verificare se il reato a lui contestato possa considerarsi prescritto, essendo stata, peraltro, la dichiarazione di estinzione del reato (a seguito di riqualificazione dello stesso) per avvenuta prescrizione, una delle richieste subordinate avanzate dalla Difesa.

Ebbene deve osservarsi che anche la disciplina dell'istituto della prescrizione è stata, com'è noto, oggetto di riforma ad opera della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (conosciuta come legge ex Cirielli), entrata in vigore, quindi, dopo la consumazione del reato commesso dallo Schiavone. Si richiede, pertanto, anche sotto tale profilo, una verifica della disciplina maggiormente favorevole al reo, tra quella vigente al momento della realizzazione della condotta criminosa e quella in vigore al momento della decisione del giudice.

A tale proposito, si osserva in primo luogo che il Tribunale ritiene di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della individuazione della disciplina più favorevole al reo, occorre confrontare la normativa vigente al momento della commissione della condotta con quella successivamente entrata in vigore, senza che però sia consentito al giudice "scorporare" la disciplina concernente la pena da quella riguardante la prescrizione.

Premesso che, come si vedrà, nel caso in esame il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dello Schiavone non risulterebbe in ogni caso prescritto, va effettuata in concreto tale comparazione.

Ebbene:

- 1) stando alla disciplina "ante-ex Cirielli" (in vigore fino al 7.12.2005, che commisurava i termini prescrizionali in base



a "scaglioni", prevedendo un termine di 20 anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, di 15 anni per delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni, e 10 anni per delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni), la durata del termine di prescrizione sarebbe pari a 15 anni (prevedendo la l. 646/82, per l'ipotesi aggravata in cui l'associazione abbia disponibilità di armi, la pena da 4 a 10 anni, da aumentare ulteriormente da un terzo alla metà per l'aggravante del "reimpiego") decorrenti dal 1.12.2004; vanno considerati, poi, gli atti interruttivi intervenuti, essendo stata emessa nei confronti dell'imputato, il 29.6.15, ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere e, il 28.10.15, decreto di giudizio immediato. Secondo la previgente disposizione dell'art. 161 c.p., se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo ma, in nessun caso, i termini possono essere prolungati oltre la metà. Di conseguenza, il termine deve considerarsi pari a 22 anni e 6 mesi (15 + 7,5), per cui il reato si prescriverà, applicando la disciplina vigente al momento in cui si è esaurita la condotta di concorso esterno posta in essere dallo Schiavone, senza considerare i periodi di sospensione, il 1.6.2026;

- 2) applicando la disciplina attualmente in vigore, il tempo necessario alla prescrizione sarebbe invece pari al massimo edittale della pena stabilita dalla legge, tenuto conto anche delle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale (20 anni da aumentare della metà), raddoppiato ai sensi dell'art. 157 co. 6 c.p., trattandosi di uno dei reati di cui all'art. 51 comma

3-bis c.p.p., senza considerare l'aumento dovuto alle cause interruttive.

Appare evidente, quindi, che la disciplina maggiormente favorevole allo Schiavone è quella vigente nel periodo in cui, partecipando all'affare della metanizzazione, lo stesso ha fornito il suo circostanziato contributo consapevole all'associazione camorristica. Appare altrettanto evidente, peraltro, che, per puro tuziorismo, anche a voler applicare la normativa odierna relativa alla prescrizione in combinazione con quella vigente al momento della condotta criminosa per quanto riguarda la pena, il reato non risulterebbe affatto prescritto.

3§ - IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI PICCOLO ANTONIO E SCHIAVONE CLAUDIO

Acclarata, dunque, la responsabilità degli imputati Piccolo Antonio e Schiavone Claudio in ordine al reato associativo in contestazione, nei termini e nei limiti più volte indicati, deve determinarsi il trattamento sanzionatorio da applicarsi nei loro confronti.

Con riferimento ad Antonio Piccolo, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, in considerazione del suo stato di incensuratezza ma soprattutto al fine di adeguare il rigore sanzionatorio della fattispecie incriminatrice nella sua attuale formulazione (che, in relazione al caso di specie, tenuto conto delle aggravanti contestate e ritenute sussistenti, imporrebbe l'applicazione di una pena da 12 a 20 anni, da aumentare ulteriormente da un terzo alla metà), tenuto anche conto che le condotte principali poste in essere dal Piccolo, emerse in dibattimento, sono risalenti agli anni che vanno dal

La pena per PICCOLO
Antonio



1999 al 2007/2008, considerati i fatti riferiti dal Restina e il ruolo che il Piccolo ha continuato ad avere nelle fasi successive alla ultimazione dei lavori di metanizzazione, avendo curato anche gli allacci aerei e la gestione della rete.

Dunque, valutati gli indici parametrici di cui all'art. 133 c.p.p, pena equa appare quella di anni 10 di reclusione, minimo edittale previsto per la partecipazione in associazione di tipo mafioso non aggravata, all'esito del giudizio di bilanciamento.

..a pena per
SCHIAVONE Claudio

Quanto allo Schiavone Claudio, non si ritiene invece possano essergli riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi fattuali che postulino o consentano una valutazione di minor gravità della condotta o di minor pericolosità del soggetto. Difatti, al netto della sua incensuratezza, che ovviamente non è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., non sono emersi altri elementi suscettibili di valorizzazione a tal fine, atteso che, al contrario, l'istruttoria ha messo bene il luce che lo Schiavone -pur avendo il Tribunale riqualificato la contestazione mossa nei suoi confronti non ritenendo pienamente provata la sua appartenenza al clan per carenza di elementi dal significato univoco in tal senso-, anche al di fuori dello specifico evento "metanizzazione", ha avuto ed ha continuato nel tempo ad avere "frequentazioni" con elementi di sicura appartenenza al sodalizio criminale.

Peraltro, per la posizione dello Schiavone, il Tribunale non ha neppure avvertito l'esigenza di contenere la pena entro un limite ritenuto maggiormente equo, come invece è stato per il Piccolo, dovendosi per lui applicare, come poc'anzi chiarito, la legge 646/82, che prevedeva un trattamento sanzionatorio notevolmente più tenue.



N. 2448/16 R.G. Dib.

N. 34170/15 R.G.N.R.

Pertanto, valutati gli indici parametrici di cui all'art. 133 c.p.p., pena equa appare quella di anni 6 di reclusione così determinata: "armata" di cui all'art. 416 co. 4 c.p., anni 4 e mesi 6 di reclusione aumentata di un terzo conto della aggravante della associazione dell'applicazione della ulteriore aggravante del "reimpiego di cui all'art. 416 bis co. 6 c.p.

Conseguono, per entrambi gli imputati, la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, nonché l'applicazione delle pene accessorie e misure di sicurezza indicate in dispositivo, avuto riguardo al titolo di reato ed all'entità della pena inflitta.



PARTE QUINTA
LE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

§ - PREMESSA

L'art. 12 sexies l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 365/92 (introdotto dal d.l. n. 399/94, conv. dalla l. n. 501/94), delinea una confisca "allargata", nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. e per altri gravi reati, del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui "il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

La disposizione pone, quindi, in primo piano la mera sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, con una terminologia che evoca i presupposti della confisca di prevenzione come modificati in quegli anni con la l. n. 256/93, ma che **non richiede alcuna sufficienza indiziaria di provenienza illecita del bene, trattandosi di misura patrimoniale penale che segue una condanna** (e non l'accertamento della pericolosità della persona).

Si "spezza", dunque, il tradizionale legame tra reato e bene confiscato, secondo una riconoscibile linea di tendenza per cui assume sempre maggiore rilievo il contrasto patrimoniale alla criminalità.

15 - LA CONFISCA PER ANTONIO PICCOLO

Tanto premesso, per ciò che concerne la posizione del Piccolo Antonio, deve senza dubbio essere disposta la confisca "allargata" ex art. 12 sexies della legge n. 356/1992, dei beni attualmente ancora in sequestro.

Dalle informative del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli del 29.5.2015 e del ROS del 9.1.2017, acquisite in virtù del consenso delle parti, che si intendono integralmente richiamate, risulta evidente la sproporzione tra i beni oggetto di sequestro, rientranti nella disponibilità -diretta o indiretta- dell'imputato, e la capacità reddituale dello stesso, che non ha del resto giustificato in maniera esauriente e convincente la provenienza lecita dei beni medesimi. Le osservazioni riportate nella consulenza di parte (a firma del dott. Giorgio Galano, acquisita agli atti all'udienza del 2.5.2017), infatti, non risultano adeguatamente documentate, per cui l'intero ragionamento volto a sconfessare il percorso argomentativo attraverso cui i militari del GICO hanno ravvisato la evidente sperequazione posta a base del provvedimento di sequestro appare ancorato a dati non verificabili, frutto di mere asserzioni del consulente.

Tanto basta per l'applicazione della confisca in virtù della sopra richiamata normativa a carattere speciale rispetto all'istituto della confisca ordinaria.

Del resto, tutta una serie di beni originariamente oggetto di sequestro (integralmente riportati nella predetta consulenza tecnica) risultano già dissequestrati e restituiti ai rispettivi aventi diritto dal GIP del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21.12.2015, tant'è che l'attenzione della Difesa si è concentrata sulla società CO.GE.PI. s.r.l. di Piccolo Iolanda e Piccolo Michele (figli dell'imputato), sulla cui dubbia origine ha tuttavia riferito in



modo preciso il luogotenente PADRONI Guglielmo, in servizio presso il R.O.S. dei CC di Napoli, all'udienza del 31.1.2017:

AVV. STELLATO - Maresciallo, lei ha fatto l'informativa del 9 gennaio 2017?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì.

AVV. STELLATO - Che ha riguardato anche la costituzione di una società che aveva come soci Piccolo Iolanda e Piccolo Michele?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì.

AVV. STELLATO - Chi sono questi soggetti?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sono...

AVV. STELLATO - Sono i figli di Piccolo Antonio?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì, sono i figli di Piccolo Antonio e titolari della "Cogepi".

AVV. STELLATO - Voi avete fatto accertamenti sulle provviste attraverso le quali vi sono state le disponibilità per costituire la società, ed avete fatto accertamenti sulle modalità con cui queste provviste sono state costituite?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì, abbiamo fatto accertamenti bancari sia per quanto riguarda i conti correnti della società, sia i conti correnti personali dei due giovani.

AVV. STELLATO - Gli accertamenti bancari, quindi voi avete individuato una traccia bancaria di alcuni spostamenti di carattere finanziario, è così?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì.

AVV. STELLATO - Voi vi siete posti il problema di verificare se dietro quegli spostamenti bancari, attraverso accertamenti ulteriori, ivi compreso l'escussione dei soggetti intestatari dei conti e dei soggetti intestatari delle operazioni, se vi fossero delle causali specifiche?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - In effetti, tutto è partito di una cospicua di finanziamento alla società fatti dai due ragazzi. Poiché dai redditi non risulta che i due ragazzi potessero avere questa forza economica per poter anticipare tutte quelle somme a favore della società, ci ha spinti...

PRESIDENTE - Scusi, di quanto era questo importo?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sui 180 mila Euro. Comunque se mi consente di...?

PRESIDENTE - Prego, è autorizzato senz'altro a consultare gli atti a sua firma in aiuto alla memoria.

DICH. PADRONI GUGLIELMO - In effetti, si tratta di finanziamenti soci alla società per operazioni che evidentemente doveva fare la società e che non aveva la disposizione. Ci siamo preoccupati di vedere da dove provenissero questi soldi, e provenivano dai conti

personali dei due ragazzi. A sua volta abbiamo visto da dove provenivano i soldi sui conti personali, e in parte erano versamenti in contanti, in parte erano versamenti provenienti dai genitori, e la maggior parte proveniva da versamenti di una società, in particolare, dalla "Alba Trasporti S.a.s." e in parte dall'amministratore unico e titolare di questa società, che si richiama a Verrone Luigi. Abbiamo verificato attraverso le scritture contabili, ed attraverso i libri della società, se vi fossero delle fatture, se ci fossero dei motivi per il versamento di questi soldi, ma non li abbiamo rinvenuti; abbiamo rinvenuto, invece, dei rapporti tra la "Alba Trasporti" e la "Cogepi", lì abbiamo trovato effettivamente le fatture di acquisto ed anche le modalità del pagamento, anche se gli ultimi 3 mila e 500 Euro non sono stati, diciamo, contabilizzati, perché non si rilevavano dalle scritture della società. Ma oltre a questo non abbiamo rinvenuto altri rapporti a giustificazione di queste... noi parliamo di versamenti di 75 mila Euro, insomma, di somme abbastanza consistenti.

AVV. STELLATO - Di somme rilevanti?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Sì.

AVV. STELLATO - Avete verificato se vi sono stati atti di cessioni immobiliari ancorché non registrati, quindi atti preliminari...?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Se non sono registrati, non li potevamo verificare.

AVV. STELLATO - Avete fatto in questa direzione un accertamento anche chiedendo, ripeto, ad esempio, alle parti se vi fossero delle ragioni giustificative in relazione a quei versamenti e a quegli importi?

DICH. PADRONI GUGLIELMO - Lei mi insegna che nella fase delle indagini patrimoniali non è che possiamo chiedere agli interessati i motivi, noi ci atteniamo a quello che risulta dalla documentazione oggettiva.

Per il resto, la stessa Difesa, pur più volte sollecitata a interloquire sul punto anche in sede di discussione, richiamandosi genericamente ai contenuti della perizia depositata, non ha evidenziato ulteriori questioni da sottoporre all'attenzione del Tribunale.



28 - LE RESTITUZIONI A CLAUDIO SCHIAVONE

Con riguardo, invece, alla posizione dello Schiavone, l'avvenuta riqualificazione in concorso esterno all'associazione criminale della fattispecie delittuosa a lui contestata impone alcune considerazioni.

Sotto un primo profilo, ci si chiede se tale fattispecie sostanziale - il concorso esterno - possa considerarsi preclusiva dell'applicazione dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992.

Richiamando una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen. Sez. I, Sent. 1.3.2016, n. 8316), va rilevato che tale ultima norma va ritenuta applicabile nei confronti del soggetto condannato per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, "posto che l'indicazione del reato presupposto (tra i molti) come quello di cui all'art. 416 bis c.p. ricomprende, in tutta evidenza, il concorrente esterno nel reato plurisoggettivo".

La valenza indicativa sta infatti nella fattispecie evocata, al più potendo venire in rilievo il dubbio nell'ipotesi di delitto tentato (si veda, sul tema, quanto affermato da Sez. 5 n. 38988 del 16.1.2013 rv. 257568, nella ipotesi di tentata estorsione, pur aggravata dalla finalità di agevolazione) che, nel caso in esame, non ha ragione di essere.

Il concorso esterno è infatti punibile secondo il modello causale di verifica di un evento e, pertanto, il concorrente esterno realizza un segmento della complessa fattispecie incriminatrice che può essere anche di notevole rilevanza (tanto da poter accedere, in verità, non soltanto alla condotta partecipativa di cui al comma 1 ma anche, nei casi di maggiore rilevanza, a quelle descritte nel comma 2 ed in ogni caso risente della connotazione associativa cui va ad accedere, con applicabilità delle aggravanti interne).



Dunque lì dove il legislatore eleva a sintomo di pericolosità patrimoniale la condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso ricomprende le condotte concorsuali, senza necessità alcuna di apposita indicazione della clausola estensiva di cui all'art. 110 c.p..

Ciò posto, si osserva che la diversità ontologica tra partecipazione e concorso esterno, dato che la partecipazione è condotta avente natura continuativa mentre il concorso esterno può risolversi in unico atto, implica comunque che non sarebbe logico assoggettare a confisca - sia pure in mancanza di congrua giustificazione di provenienza - l'intero patrimonio del concorrente esterno.

Al più potrebbe sostenersi, nel caso del concorso esterno, una confisca "estesa" limitata al periodo in cui lo stesso si è manifestato, in aderenza agli approdi del giudice delle leggi in punto di **limitata presunzione di pericolosità**.

Pertanto, nella valutazione della posizione patrimoniale del concorrente esterno, e dunque di Schiavone Claudio, è da ritenersi rilevante -essendo diretto il sequestro essenzialmente verso una confisca dell'intera redditività aziendale, sul presupposto che si tratti di un'impresa mafiosa- la verifica temporale dell'inizio effettivo e della fine del rapporto tra l'imprenditore e il gruppo criminale, posto che, essendovi una redditività aziendale che prescinde da tale rapporto, per il principio di non contraddizione, non potrebbe essere assoggettata a confisca.

Ed infatti, nel momento in cui si utilizza il presupposto - di natura prevenzionale - della contaminazione dell'attività di impresa, la confisca non è più operata in riferimento al mero parametro della sproporzione tra redditi e investimenti (che



impone di considerare, in caso di confisca estesa ex art. 12 sexies anche la redditività in nero, ove sussistente, ma al contempo consente di aggredire beni antecedenti) ma trova origine in un rapporto di derivazione dimostrato in via indiziaria, che impone la correlazione tra attività contaminata e costituzione o accrescimento dei beni (in tal senso, si veda S.U. n.4880 del 2015 ric. Spinelli, sul tema delle misure di prevenzione, fermo restando che in sede di prevenzione la correlazione temporale è da ritenersi presupposto necessario della confisca mentre in caso di confisca estesa ex art. 12 sexies lo diventa solo nella ipotesi in cui si tenda a valorizzare il particolare aspetto della derivazione dei beni dalla attività economica contaminata).

Venendo al caso di specie, le attività di impresa dello Schiavone risultano impiantate alla fine degli anni '80 (la D'Angelo Costruzioni è stata costituita nel 1989).

Anche l'espletata attività istruttoria (non solo la consulenza tecnica di parte e i testi della Difesa, ma anche i testi dell'accusa e qualche collaboratore di giustizia) ha messo in luce che si tratta di imprese solide e ben strutturate, che hanno acquisito concessioni ed effettuato lavori in svariate zone d'Italia.

La contestazione ritenuta provata indica l'attività concorsuale come realizzata tra il 2000 ed il 2004, fermo restando che emergono contatti anche in epoca antecedente e successiva.

Pertanto, la tesi dell'incremento della redditività aziendale in virtù del rapporto intrattenuto dallo Schiavone con l'ente mafioso, benché sostenibile, non risulta dimostrata in concreto.

Ciò in quanto, in altre parole, non può considerarsi "viziata" l'intera attività imprenditoriale dell'imputato, che ha avuto inizio ben prima dei contestati lavori di metanizzazione dell'agro-



aversano ed è proseguita negli anni seguenti, e, pertanto, non può irragionevolmente estendersi una presunzione di accumulazione illecita a tempi antecedenti e successivi.

A sostegno di tale tesi, può altresì richiamarsi Cass. Sez. 5^a, 13.6.2006 n. 24778, che ha affermato che "non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati nel patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello stesso".

In assenza, dunque, di dimostrata correlazione tra gli incrementi economici ed i rapporti intrattenuti dallo Schiavone con la consorteria criminale, circoscritti ad una precisa finestra temporale in ragione della riqualificazione operata dal Collegio, non può ritenersi sufficiente il mero dato della sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi oggetto di dichiarazione per disporre la confisca ex art. 12 sexies nei confronti dell'imputato. Tantomeno vi sono elementi che consentano di ritenere provata la provenienza illecita dei beni in sequestro, in quanto sarebbe stata a tal fine necessaria la dimostrazione della riconducibilità degli stessi ai proventi derivanti dalle opere di metanizzazione del Bacino Campania 30.

Deve infine darsi atto delle puntuali osservazioni tecniche offerte al Tribunale dal consulente di parte, tese a dimostrare il dato della "proporzione", che hanno gettato ulteriori ombre sulla ricostruzione delineata nella informativa del GICO del 12.5.2015.

Da ultimo, la complessità e delicatezza delle questioni trattate giustificano la previsione del più lungo termine indicato in dispositivo per il deposito dei motivi.



P.Q.M.

Letto l'art. 533 c.p.p., dichiara PICCOLO Antonio responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione.

Letto l'art. 533 c.p.p., dichiara SCHIAVONE Claudio responsabile del fatto a lui ascritto, correttamente riqualificato nel reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e, per l'effetto, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Letto l'art. 535 c.p.p., condanna entrambi i sopraindicati imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Letti gli artt. 28 e 29 c.p., dichiara PICCOLO Antonio e SCHIAVONE Claudio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e interdetti legalmente per la durata della pena principale.

Letto l'art. 230 c.p., ordina che PICCOLO Antonio sia sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Letti gli artt. 229 c.p. e 417 c.p.p., ordina che SCHIAVONE Claudio sia sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

Letto l'art. 12 *sexies* della legge n. 356/1992, ordina la confisca dei beni sequestrati a carico di PICCOLO Antonio ed attualmente ancora in sequestro.

Dispone la restituzione dei beni originariamente sequestrati a SCHIAVONE Claudio ed attualmente ancora in sequestro.

Letto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve CASARI Roberto, CINQUANTA Giuseppe e LANCIA Giulio dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione disponendo per lo stesso periodo la sospensione dei termini custodiali di fase, ai sensi dell'art. 304 co. 1, lett. c) c.p.p..

Così deciso in Aversa il 13 ottobre 2017

Il Giudice est.
dott. Luca Rossetti

TRIBUNALE APOLI NORD Settore Penale
02 FEB 2018
Il Cancelliere dott. Giuseppe Petrone
Depositato/Pervenuto in Cancelleria

Il Presidente
dott. Francesco Chiaromonte